

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 20 maggio 2022

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 20 maggio 2022, n. 51.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. (22G00061) ... Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 febbraio 2022.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2010, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2017, sull'Organizzazione nazionale di gestione delle crisi. (22A02996) ... Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 2022.

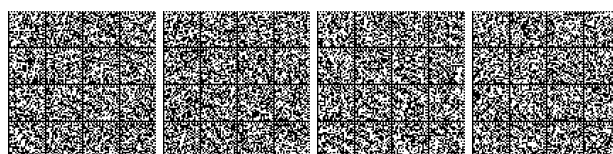
Affidamento della gestione del Comune di Torre Annunziata ad una commissione straordinaria. (22A03030) ... Pag. 22

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione

DECRETO 28 aprile 2022.

Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. (22A03031) ... Pag. 80



**Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali**

DECRETO 10 maggio 2022.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la valorizzazione e la tutela della Nocciola Piemonte IGP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998 n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Nocciola Piemonte». (22A02943). Pag. 89

Ministero del turismo

DECRETO 28 aprile 2022.

Modificazioni al decreto 15 luglio 2021, concernente l'individuazione e le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero del turismo. (22A02982). Pag. 91

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 6 maggio 2022.

Aggiornamento della scheda cartacea per la prescrizione dei farmaci *disease modifying* per la sclerosi multipla per linee di trattamento successive alla prima o per forme gravi ad evoluzione rapida. (Determina n. DG/185/2022). (22A02944) Pag. 93

DETERMINA 6 maggio 2022.

Introduzione della scheda cartacea per la prescrizione dei farmaci biologici per il trattamento della psoriasi a placche in età pediatrica. (Determina n. DG/186/2022). (22A02945). Pag. 104

DETERMINA 16 maggio 2022.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Venclyxto». (Determina n. 373/2022). (22A03032). Pag. 106

Corte dei conti

DECRETO 18 maggio 2022.

Indizione delle elezioni suppletive per la nomina di un componente togato del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, per il quadriennio 2018-2022. (22A03096) Pag. 108

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, coordinato con la legge di conversione 20 maggio 2022, n. 51, recante: «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.». (22A03102) Pag. 109

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
Agenzia italiana del farmaco

Rettifica dell'estratto della determina n. 110/2022 dell'8 febbraio 2022, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Asamax». (22A03033) Pag. 146

Banca d'Italia

Approvazione della nomina dei componenti dei nuovi organi di amministrazione e controllo e delle relative remunerazioni della REV - Gestione crediti S.p.a. - società veicolo per la gestione di attività. (22A02967). Pag. 147

**Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale**

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Manaus (Brasile). (22A02947). Pag. 147

Limitazione delle funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Criciúma (Brasile). (22A02948) Pag. 148

Soppressione del vice Consolato onorario in Kourou (Francia), con contestuale istituzione del vice Consolato onorario in Cayenne (Francia). (22A02968) Pag. 148

Soppressione del Consolato onorario in Praia (Capo Verde) con contestuale istituzione del Consolato onorario in Mindelo (Capo Verde). (22A02969). Pag. 148

Ministero dell'interno

Estinzione della Fondazione di religione «Opera diocesana per la pastorale degli ammalati e i pellegrinaggi», in Trento. (22A02949) Pag. 149

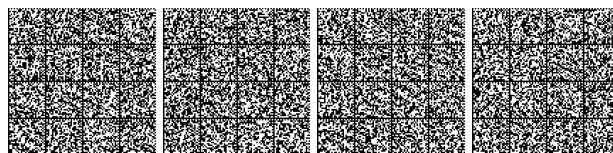
Soppressione della Provincia di S. Chiara dei Frati Minori, in Assisi (22A02950) Pag. 149

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Generalizia delle Piccole Suore Missionarie della Carità (Opera Don Orione), in Roma. (22A02951) Pag. 149

Soppressione della Confraternita «Compagnia del SS. Sacramento della Parrocchia di S. Martino di Bertalia», in Bologna. (22A02952) Pag. 149

Ministero della difesa

Concessione di croci d'argento al merito dell'Esercito (22A02946). Pag. 149



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 20 maggio 2022, n. 51.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il decreto-legge 2 maggio 2022, n. 38, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 38 del 2022.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 maggio 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 21 MARZO 2022, N. 21

All'articolo 1:

al comma 1, alinea, le parole: «testo unico delle accise approvato con il decreto» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto»;

al comma 3, al primo e al secondo periodo, le parole: «delle accise» sono soppresse;

al comma 4, al primo periodo, le parole: «legge n. 244 del 2007» sono sostituite dalle seguenti: «legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, al secondo periodo, la parola: «derivanti» è sostituita dalla seguente: «, derivanti»;

al comma 5, al primo e al secondo periodo, le parole: «delle accise» sono soppresse;

al comma 6, le parole: «gli esercenti dei depositi» sono sostituite dalle seguenti: «gli esercenti i depositi», le parole: «delle accise» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo» e le parole: «decreto-legge 29 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 26 ottobre»;

al comma 7, terzo periodo, le parole: «ai sensi del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del codice del consumo, di cui al decreto»;

al comma 9, alle parole: «per l'anno 2022», ovunque ricorrono, sono premesse le seguenti: «di euro».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis (*Disposizioni in materia di accisa e di IVA sui carburanti*). — 1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 3 maggio 2022 e fino all'8 luglio 2022:

a) le aliquote di accisa di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

1) benzina: 478,40 euro per mille litri;

2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;

3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita, per il periodo dal 22 aprile 2022 al 2 maggio 2022, dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 16 aprile 2022, e, per il periodo dal 3 maggio 2022 all'8 luglio 2022, dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dal 22 aprile 2022 all'8 luglio 2022.

3. Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa diminuite per effetto sia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 2, che del comma 1, lettera a), del presente articolo, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 trasmettono



no, entro il 15 luglio 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-*bis* del predetto testo unico ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera *a*), del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data dell'8 luglio 2022. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettere *a*) e *b*), del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2022 e dal comma 1, lettera *a*), numeri 1) e 2), del presente articolo, viene meno l'obbligo, già previsto dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto, di comunicazione dei dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usati come carburante giacenti nei serbatoi al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, con salvezza degli eventuali comportamenti omissivi posti in essere.

4. Per la mancata comunicazione di cui al comma 3 si applica la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995; la medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni di cui al medesimo comma 3 con dati incompleti o non veritieri.

5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2022 e dal comma 1, lettera *a*), del presente articolo, il Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvale della collaborazione dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del supporto operativo del Corpo della guardia di finanza, per monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, dei prodotti energetici cui si applica la suddetta diminuzione, praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale. Il Corpo della guardia di finanza agisce con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi dell'articolo 2, commi 2, lettera *m*), e 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Per le finalità di cui al presente comma e per lo svolgimento dei compiti di polizia economico-finanziaria, il Corpo della guardia di finanza ha accesso diretto, anche in forma massiva, ai dati comunicati relativamente alle giacenze dei prodotti energetici dei depositi commerciali assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e degli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera *b*), del medesimo articolo 25, nonché ai dati contenuti nel documento amministrativo semplificato telematico di cui all'articolo 11 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; il medesimo Corpo segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, elementi, rilevati nel corso delle attività di monitoraggio di cui al presente comma, sintomatici di condotte che possano ledere la concorrenza ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o costituire pratiche commerciali scorrette ai sensi del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

6. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1, lettera *b*), sul gas naturale usato per autotrazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 5 relativamente al monitoraggio dell'andamento dei prezzi del predetto gas naturale praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale.

7. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi 5 e 6 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

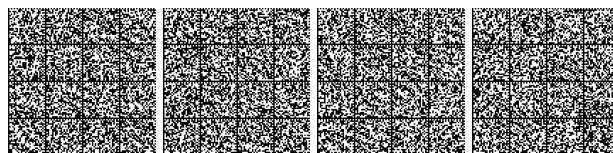
8. Le aliquote di accisa applicate ai prodotti di cui al comma 1, lettera *a*), ivi incluso il gas naturale, possono essere rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della stessa legge, anche con cadenza diversa da quella prevista nel medesimo comma 291. Il decreto di cui al presente comma può contenere anche disposizioni necessarie a coordinare l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, diminuita dallo stesso decreto, con l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio commerciale di cui al numero 4-*bis* della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché prevedere l'obbligo, stabilendone termini e modalità, da parte degli esercenti i depositi commerciali e degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 3, di trasmettere i dati relativi alle giacenze, rilevate presso i rispettivi depositi e impianti, dei prodotti energetici per i quali il medesimo decreto di cui all'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 prevede la riduzione della relativa aliquota di accisa; per la mancata comunicazione delle suddette giacenze nonché per l'invio della medesima comunicazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del predetto testo unico. Non trova applicazione l'articolo 1, comma 8, del presente decreto. Il decreto di cui al presente comma può altresì prevedere l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui al comma 1, lettera *b*), al gas naturale usato per autotrazione.

9. Allo scopo di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal decreto da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6.

10. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, valutati in 2.326,47 milioni di euro per l'anno 2022 e in 107,25 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 38».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «a titolo gratuito da aziende private» sono sostituite dalle seguenti: «dai datori di lavoro privati», dopo le parole: «euro 200 per lavoratore» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto».



Nel titolo I, dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis (*Disposizioni in materia di carburanti per il volo da diporto sportivo*). — 1. Al fine di ridurre l'impatto negativo dell'aumento del costo dei carburanti per il settore del volo da diporto sportivo e al contempo favorire l'approvvigionamento in sicurezza dei velivoli, è prevista, subordinatamente all'acquisizione dei necessari atti di assenso, la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti nelle aviosuperfici esistenti o di futura realizzazione».

Alla rubrica del titolo I, le parole: «prezzi gasolio» sono sostituite dalle seguenti: «dei prezzi di gasolio».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*»;

al comma 3, al primo periodo, le parole: «ai sensi del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto» e, all'ultimo periodo, dopo le parole: «n. 34» sono aggiunte le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: «Gestore del mercati» sono sostituite dalle seguenti: «Gestore dei mercati»;

al comma 3, al primo periodo, le parole: «ai sensi del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto» e, all'ultimo periodo, dopo le parole: «n. 34» sono aggiunte le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

All'articolo 5:

alla rubrica, le parole: «e gasivore» sono sostituite dalle seguenti: «e delle imprese a forte consumo di gas naturale».

Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

«Art. 5-bis (*Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas*). — 1. Al fine di contribuire all'indipendenza energetica da fonti di importazione e di favorire la produzione rinnovabile in ambito agricolo, è consentito il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione di energia elettrica da biogas proveniente da impianti già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto mediante produzione aggiuntiva rispetto alla potenza nominale di impianto, nei limiti della capacità tecnica degli impianti e della capacità tecnica della connessione alla rete oltre alla potenza di connessione in immissione già contrattualizzata, nel rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti gli impianti di produzione di energia elettrica da biogas con riferimento all'assetto in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche nel caso in cui detti impianti accedano a regimi di incentivazione comunque denominati, secondo le seguenti condizioni:

a) la produzione di energia elettrica aggiuntiva rispetto alla potenza nominale dell'impianto non è incentivata;

b) l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva nei limiti del 20 per cento dei parametri vigenti non è subordinato all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati;

c) l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva oltre i limiti di cui alla lettera b) può essere effettuato previa modifica del contratto esistente di connessione alla rete.

Art. 5-ter (*Ricerca e formazione da parte dell'IN-PS*). — 1. All'articolo 1 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. L'Istituto svolge attività di ricerca, aggiornamento, perfezionamento e formazione post-laurea, nelle materie di propria competenza, per i dipendenti dell'Istituto e per gli iscritti alle gestioni 'Unitaria prestazioni creditizie e sociali', 'Assistenza magistrale' e 'Assistenza Ipost', nonché attività di divulgazione scientifica, anche su commissione, finanziate da soggetti pubblici e privati, nelle medesime materie.

3-ter. L'organizzazione e il funzionamento delle attività di cui al comma 3-bis sono disciplinati con regolamento dell'Istituto, nell'ambito delle risorse umane previste a legislazione vigente.

3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si provvede nei limiti delle risorse finanziarie stanziare nel bilancio dell'Istituto per le spese di funzionamento».

Art. 5-quater (*Autorizzazione all'esercizio di depositi fiscali di prodotti energetici*). — 1. All'articolo 23, comma 12, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In luogo della predetta sospensione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, su istanza del depositario autorizzato, consente allo stesso soggetto di proseguire l'attività in regime di deposito fiscale, per dodici mesi decorrenti dalla data in cui è constatata l'assenza delle condizioni di cui al predetto comma 4, subordinatamente alla sussistenza di un'apposita garanzia prestata dal medesimo depositario. In ciascuno dei dodici mesi tale garanzia deve risultare pari al 100 per cento dell'accisa dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale nel mese solare precedente; la garanzia è prestata o adeguata in denaro o in titoli di Stato. Decorsi i dodici mesi senza che sia comprovato il ripristino delle condizioni di cui al comma 4, l'autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale è revocata ed è rilasciata, su richiesta dell'esercente il deposito, la licenza di cui all'articolo 25, comma 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, incluse quelle relative alla prestazione della garanzia».

2. Per il periodo di dodici mesi di cui all'articolo 23, comma 12, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 1 del presente articolo, ai fini dell'IVA dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 941, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».



All'articolo 6:

al comma 1, le parole da: «il valore ISEE» fino a: «29 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «il valore soglia dell'ISEE per l'accesso ai *bonus* sociali per elettricità e gas di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 2017», le parole: «Autorità di regolazione per l'energia» sono sostituite dalle seguenti: «Autorità di regolazione per energia,» e le parole: «dall'articolo 1, comma 4, del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dal medesimo articolo 1, comma 3»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per il periodo 1° aprile - 30 giugno 2022 l'incremento del valore soglia dell'ISEE si applica ai fini dell'estensione dei benefici e con le modalità previste dall'articolo 3 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34»;

al comma 2, le parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1-bis»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «*Bonus* sociali per elettricità e gas».

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis (*Disposizioni urgenti in materia di rateizzazione delle bollette per i clienti domestici*). — 1. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: “30 aprile 2022” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2022”».

All'articolo 7:

al comma 1, terzo periodo, le parole: «nel caso» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso in cui»;

al comma 4, secondo periodo, le parole: «dai rispettivi ordinamenti proveniente» sono sostituite dalle seguenti: «dai rispettivi ordinamenti,»;

al comma 5, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «La mancata trasmissione dei contratti o delle modifiche degli stessi nei termini indicati comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1 per cento del fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 200.000 euro. Per le sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Conseguentemente, all'articolo 45, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, e l'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”»;

al comma 6:

al primo periodo, le parole: «pianta organica del ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «pianta organica del personale di ruolo», le parole: «nell'area funzionariale F3» sono sostituite dalle seguenti: «da inquadrare nella carriera dei funzionari, qualifica funzionario III» e le parole: «dalla legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla normativa vigente»;

al secondo periodo, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2031» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «di ARERA» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ARERA»;

al terzo periodo, dopo le parole: «e indebitamento netto» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «di euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «a euro»;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Al fine di assicurare la tempestiva e puntuale realizzazione delle misure di agevolazione in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 2018, e al successivo decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2022, nonché delle misure di anticipo degli importi rateizzati ai clienti finali domestici di energia elettrica e di gas naturale da riconoscere a favore degli esercenti la vendita di energia elettrica e gas naturale, previste dall'articolo 1, commi 509, 510 e 511, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché per rafforzare ed implementare ulteriormente l'attività di controlli e ispezioni per la verifica del corretto utilizzo delle suddette misure, la pianta organica della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 dell'11 marzo 2021, è incrementata di venti unità di cui due appartenenti alla carriera dirigenziale, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle disponibilità di bilancio della CSEA medesima».

Nel titolo II, dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 7-bis (*Modifiche all'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28*). — 1. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: “progetti autorizzati” sono inserite le seguenti: “, ivi inclusi quelli consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata,”;

b) alla lettera a), la cifra: “15” è sostituita dalla seguente: “20”;

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) impianti fotovoltaici a terra: interventi che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del *layout* dell'impianto, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento”.

Art. 7-ter (*Potenziamento del programma di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione e misure per la realizzazione di reti di telecomunicazioni*). — 1. Al fine di ridurre il consumo di energia fossile, in particolare di gas naturale, nell'ambito del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (programma PREPAC), per gli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono ammessi



a finanziamento, nel limite delle risorse finalizzate allo scopo ai sensi del citato articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, gli interventi di installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili e relativi sistemi di accumulo dell'energia, a condizione che si modifichino contestualmente gli impianti di riscaldamento e raffreddamento presenti nei suddetti immobili, al fine di valorizzare al meglio l'energia rinnovabile prodotta.

2. Al fine di accelerare la transizione digitale, ridurre il divario tecnologico e favorire maggiore efficienza e celerità nella realizzazione di reti di telecomunicazioni, i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori per la realizzazione di dette reti affidate con procedure di gara e in possesso dei requisiti per l'esecuzione in proprio dei lavori, possono procedere direttamente, anche mediante società da essi direttamente o indirettamente controllate, alla realizzazione dei lavori anche in deroga ad eventuali clausole convenzionali.

Art. 7-quater (Disciplina transitoria tra VIA statale e VIA regionale). — 1. Al comma 1 dell'articolo 17-undecies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I progetti di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW, per i quali le istanze siano state presentate alla regione competente prima del 31 luglio 2021, rimangono in capo alle medesime regioni anche nel caso in cui, nel corso del procedimento di valutazione regionale, il progetto subisca modifiche sostanziali".

Art. 7-quinquies (Ulteriori misure di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili). — 1. All'articolo 6, comma 9-bis, terzo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole da: "Il limite di cui alla lettera b) del punto 2" fino a: "20 MW per queste tipologie di impianti" sono sostituite dalle seguenti: "Il limite relativo agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, di cui al punto 2) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il limite di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, sono elevati a 20 MW per queste tipologie di impianti".

Art. 7-sexies (Misure di accelerazione dello sviluppo delle fonti rinnovabili). — 1. All'articolo 20, comma 8, lettera c-ter), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai numeri 1) e 2), le parole: "300 metri" sono sostituite dalle seguenti: "500 metri";

b) al numero 3), le parole: "150 metri" sono sostituite dalle seguenti: "300 metri".

Art. 7-septies (Semplificazione della procedura di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica). — 1. All'articolo 44, comma 3, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Tale documentazione è esclusa per l'installazione delle infrastrutture, quali pali, torri e tralicci, destinate ad ospitare gli impianti radioelettrici di cui al comma 1)".

All'articolo 8:

al comma 1, dopo le parole: «con sede in Italia» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso;

al comma 2, le parole: «SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «la SACE S.p.A. – Servizi assicurativi del commercio estero» e le parole: «all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli»;

al comma 3, le parole: «da parte le imprese» sono sostituite dalle seguenti: «, da parte delle imprese».

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis (Misure di sostegno finanziario alle imprese). — 1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera m), primo periodo, le parole: "24 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trenta mesi";

b) alla lettera p-bis) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i medesimi finanziamenti, per i quali il termine iniziale di rimborso del capitale inizia a decorrere in un periodo non antecedente al 1° giugno 2022, l'anzidetto termine, su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo tra le parti, può essere differito di un periodo non superiore a sei mesi, fermi restando gli obblighi di segnalazione e prudenziali".

All'articolo 9:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «n. 4,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25,» e le parole: «ai sensi del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto»;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: «comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni» sono sostituite dalle seguenti: «comprese quelle relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta» e le parole: «articolo 3 del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 3 del regolamento di cui al decreto»;

al secondo periodo, dopo le parole: «n. 34» sono aggiunte le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

alla rubrica, la parola: «riconosciuto» è sostituita dalla seguente: «riconosciuti».

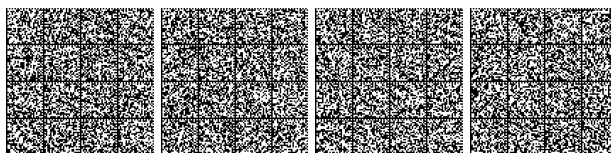
All'articolo 10:

al comma 1, primo periodo, le parole: «dei criteri e delle condizioni previste» sono sostituite dalle seguenti: «dei criteri e delle condizioni previsti», le parole: «aiuti di stato» sono sostituite dalle seguenti: «aiuti di Stato» e dopo le parole: «da SACE S.p.A.» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «ILVA S.p.A.» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso.

Nel capo I del titolo III, dopo l'articolo 10 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 10-bis (Qualificazione delle imprese per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77). — 1. Ai fini



del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall'articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, è affidata:

a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all'impresa subappaltante l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. A decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall'articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, è affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. In relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera b) del comma 1, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è condizionata dall'avvenuto rilascio dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'impresa esecutrice.

4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell'articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 10-ter (Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese). — 1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico concesse ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate al 30 settembre 2022, salvo disdetta dell'interessato.

2. La proroga di cui al comma 1 è subordinata all'avvenuto pagamento del canone unico di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019,

n. 160. I comuni possono comunque prevedere la riduzione o l'esenzione dal pagamento del canone unico per le attività di cui al comma 1.

Art. 10-quater (Proroga degli interventi di ricostruzione relativi ad imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma del 2012). — 1. All'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".

Art. 10-quinquies (Disposizioni in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica). — 1. All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 47, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte dei soggetti interessati, e relativamente alle aree per le quali il consiglio comunale ha deliberato la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, il comune deve trasmettere le proprie determinazioni in ordine al corrispettivo dovuto e alla procedura di trasformazione";

b) al comma 48, primo periodo, le parole: "dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dal secondo periodo dello stesso comma," sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 37, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,";

c) al comma 48, secondo periodo, le parole: "con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione" sono soppresse;

d) al comma 49-bis, il secondo e il settimo periodo sono soppressi.

Art. 10-sexies (Misure ai fini dell'effettiva concessione del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e della distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria). — 1. All'articolo 48-bis, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione".

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10-septies (Misure a sostegno dell'edilizia privata). — 1. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di un anno:

a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al



decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formati fino al 31 dicembre 2022, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

b) il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formati fino al 31 dicembre 2022, purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini relativi alle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o agli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché ai relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e della proroga di cui all'articolo 10, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 76 del 2020».

All'articolo 11:

al comma 1:

l'alinea è sostituito dal seguente: «All'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 11-*quater* sono aggiunti i seguenti:»;

al capoverso 11-*sexies*, le parole: «di cui ai codici» sono sostituite dalle seguenti: «ai codici»;

al comma 3, dopo le parole: «pari a 227,5 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro».

All'articolo 12:

al comma 2:

all'alinea, terzo periodo, dopo le parole: «presente comma» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

alla lettera a), dopo le parole: «quanto a 0,8 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro».

Nel capo II del titolo III, dopo l'articolo 12 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 12-*bis* (*Decorrenza dei termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio*). — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 22-*bis* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si applicano con effetto retroattivo agli eventi verificatisi a decorrere dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. Non si dà luogo al rimborso delle sanzioni e degli interessi eventualmente già pagati. Sono fatte salve le dichiarazioni di regolarità contributiva già emesse, che non possono essere oggetto di riesame o di annullamento.

2. Con decreto del Ministero della giustizia, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 12-*ter* (*Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148*). — 1. All'articolo 26, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

“c-*bis*) assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni”.

2. All'articolo 33, comma 3, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli oneri e le minori entrate relativi alla prestazione di cui all'articolo 26, comma 9, lettera c-*bis*), sono finanziati mediante un contributo straordinario a carico esclusivo del datore di lavoro di importo corrispondente al fabbisogno di copertura delle predette voci di costo”.

Art. 12-*quater* (*Disposizioni in materia di lavoro sportivo*). — 1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5-*quater* è sostituito dal seguente:

“5-*quater*. Ai rapporti di lavoro sportivo regolati dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, e dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non si applicano le disposizioni del presente articolo. Ferme restando le condizioni di cui al presente articolo, le disposizioni dello stesso si applicano esclusivamente nel caso in cui i redditi derivanti dai predetti rapporti di lavoro sportivo siano



prodotti in discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) nelle quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica entro l'anno 1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 1.000.000, nonché nel caso in cui detti redditi siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica dopo l'anno 1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 500.000. In tali circostanze i redditi di cui al comma 1 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. A tali rapporti non si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 3-bis, quarto periodo, e 5-bis del presente articolo”;

b) il comma 5-quinquies è sostituito dal seguente:

“5-quinquies. Per i rapporti di lavoro sportivo ai quali risulta applicabile il regime di cui al presente articolo, l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato ivi previsto comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. Le entrate derivanti dal contributo di cui al primo periodo sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei settori giovanili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo delegata per lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, con riferimento al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3”.

2. Il comma 8 dell'articolo 36 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è abrogato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In ogni caso, le disposizioni di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi ai redditi derivanti dai contratti in essere alla medesima data e fino alla loro naturale scadenza.

Art. 12-quinquies (Modifica al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di contratto di somministrazione). — 1. All'articolo 31, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2024”.

Art. 12-sexies (Comunicazioni di avvio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali). — 1. All'articolo 14, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: “Con riferimento

all'attività dei lavoratori autonomi occasionali,” sono inserite le seguenti: “fatte salve le attività autonome occasionali intermedie dalle piattaforme digitali di cui al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,” e le parole: “mediante SMS o posta elettronica” sono sostituite dalle seguenti: “mediante modalità informatiche”.

Art. 12-septies (Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, in materia di disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti). — 1. Alla legge 29 marzo 1985, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “centralinisti non vedenti”, “centralinisti telefonici non vedenti”, “centralinisti telefonici ciechi” e “centralinisti telefonici privi della vista”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista”;

b) all'articolo 3, il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. I lavoratori assunti ai sensi del presente articolo sono computati nella quota di riserva di assunzioni obbligatorie di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che deve risultare nel prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della citata legge n. 68 del 1999”;

c) all'articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente:

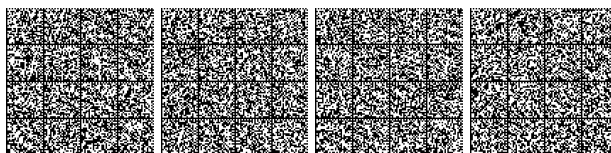
“4. I soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di installazione di fornitura di reti pubbliche di comunicazione elettronica e di telefonia accessibile al pubblico sono tenuti a comunicare, secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'elenco dei datori di lavoro pubblici e privati presso i quali sono stati installati o modificati i centralini telefonici di cui all'articolo 3, comma 1, che comportino l'obbligo di assunzione”;

d) all'articolo 6, il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. La graduatoria dei centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista nonché l'elenco dei posti disponibili sono resi accessibili al pubblico mediante pubblicazione nei siti *internet* istituzionali delle regioni, nel rispetto dei requisiti di accessibilità dei siti *internet* di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, e mediante affissione presso l'ufficio del servizio competente, salvo quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di accesso ai dati personali da parte della persona alla quale i dati si riferiscono”.

Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:

«Art. 13-bis (Canoni di concessione per aree demaniali in ambito portuale, per la promozione del traffico ferroviario delle merci). — 1. Al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale, relativamente a concessioni in essere per aree demaniali su cui insistono attività



terminalistiche, può riconoscere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nonché nel rispetto dei limiti minimi dei canoni di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, una progressiva diminuzione dei canoni di concessione in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi di traffico ferroviario portuale generato da ciascuna area o comunque ad essa riconducibile. Ciascuna Autorità di sistema portuale stabilisce gli obiettivi specifici di traffico ferroviario, l'entità e le modalità di determinazione dello sconto compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci.

Art. 13-ter (*Disposizioni in materia di ingresso di marittimi stranieri per lo svolgimento di particolari attività*). — 1. All'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-sexies è inserito il seguente:

«1-septies. I lavoratori marittimi chiamati per l'imbarco su navi, anche battenti bandiera di uno Stato non appartenente all'Unione europea, ormeggiate in porti italiani sono autorizzati a svolgere attività lavorativa a bordo, previa acquisizione del visto di ingresso per lavoro per il periodo necessario allo svolgimento della medesima attività lavorativa e comunque non superiore ad un anno. Ai fini dell'acquisizione del predetto visto non è richiesto il nulla osta al lavoro. Si applicano le disposizioni del presente testo unico e del relativo regolamento di attuazione concernenti il soggiorno di marittimi stranieri chiamati per l'imbarco su navi italiane da crociera».

All'articolo 14:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «decreto legislativo del 21 novembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 21 novembre 2005»;

alla lettera b), capoverso 6-bis, le parole: «stipulazione in caso di contratti» sono sostituite dalle seguenti: «stipulazione dei contratti» e dopo le parole: «il corrispettivo» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

alla rubrica, la parola: «corrispettivo» è sostituita dalle seguenti: «del corrispettivo per il servizio nei contratti di trasporto di merci su strada».

All'articolo 15:

al comma 3, le parole: «dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 2»;

alla rubrica, le parole: «Contributo pedaggi» sono sostituite dalla seguente: «Contributi».

All'articolo 16:

alla rubrica, le parole: «Esonero versamento» sono sostituite dalle seguenti: «Esonero dal versamento».

All'articolo 17:

al comma 1, le parole: «dei prezzi carburanti» sono sostituite dalle seguenti: «dei prezzi dei carburanti»;

al comma 2, le parole: «Con decreto del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro».

Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti:

«Art. 17-bis (*Istituzione del sistema di interscambio di pallet. Finalità e definizioni*). — 1. Le disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 17-ter si applicano ai *pallet* standardizzati interscambiabili, utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione e il trasporto delle merci.

2. Ai fini dell'istituzione di un sistema di interscambio di *pallet* si adottano le seguenti definizioni:

a) *pallet* (UNI EN ISO 445): piattaforma rigida orizzontale caratterizzata da un'altezza minima compatibile con la movimentazione, tramite carrelli *transpallet* o carrelli elevatori a forche e altre appropriate attrezzature di movimentazione, impiegata come supporto per la raccolta, l'immagazzinamento, la movimentazione e il trasporto di merci e di carichi. Essa può essere costruita o equipaggiata con struttura superiore;

b) *pallet* standardizzato: comprende una serie di tipologie di *pallet* per usi specifici in riferimento a un dato mercato e risponde alla necessità di armonizzazione e di riduzione dei costi, legata agli scambi di merci su *pallet* e alla gestione dei parchi;

c) *pallet* interscambiabile: *pallet* standardizzato riutilizzato e non ceduto a titolo di vendita al destinatario della merce.

3. Le caratteristiche di ciascuna tipologia di *pallet* sono stabilite da specifici capitolati tecnici che costituiscono documenti di riferimento su scala mondiale.

Art. 17-ter (*Disciplina del sistema di interscambio di pallet*). — 1. I soggetti che ricevono, a qualunque titolo, fatta salva la compravendita, i *pallet* di cui all'articolo 17-bis sono obbligati alla restituzione al proprietario o al committente di un uguale numero di *pallet* della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelle dei *pallet* ricevuti.

2. Fatto salvo il caso in cui siano stati espressamente dispensati dal proprietario o dal committente, l'obbligo di cui al comma 1 permane in carico ai soggetti tenuti alla restituzione dei *pallet*, indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformità tecnica degli stessi. La tipologia dei *pallet* interscambiabili di cui all'articolo 17-bis è indicata sui relativi documenti di trasporto del mittente e non è modificabile dai soggetti ricevuti.

3. In caso di impossibilità a provvedere all'immediato interscambio di *pallet*, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto all'emissione contestuale di apposito *voucher*, digitale o cartaceo, avente funzione di titolo di credito improprio cedibile a terzi senza vincoli di forma, debitamente sottoscritto, contenente data, denominazione dell'emittente e del beneficiario, nonché indicazione della tipologia e quantità dei *pallet* da restituire. La mancata indicazione sul *voucher* di tutti i suddetti requisiti informativi comporta il diritto, per il possessore del *voucher* medesimo, di richiedere immediatamente al soggetto obbligato alla restituzione il pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun *pallet*, determinato ai sensi del comma 6, moltiplicato per il numero di *pallet* non restituiti. Al *voucher* si applica la disciplina di cui all'articolo 1992 del codice civile.



4. La mancata riconsegna di uno o più *pallet* entro sei mesi dalla data di emissione del *voucher*, secondo quanto previsto dal comma 3, comporta l'obbligo, per il soggetto obbligato alla restituzione, del pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun *pallet*, determinato ai sensi del comma 6, moltiplicato per il numero di *pallet* non restituiti. È fatto obbligo al possessore del *voucher* di restituirlo all'emittente, al momento della restituzione dei *pallet* ivi indicati o al momento del pagamento del relativo importo, determinato ai sensi del comma 6.

5. Ogni patto contrario alle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 17-*bis* è nullo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche tecnico-qualitative e sono determinati il valore di mercato del *pallet* interscambiabile e le tempistiche per il suo aggiornamento. Con il medesimo decreto è indicata la struttura, tra quelle già esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico, competente a svolgere attività di vigilanza e di monitoraggio del corretto funzionamento del sistema di interscambio di *pallet*, anche con l'obiettivo di garantire il livello minimo di impatto ambientale.

7. I soggetti coinvolti nel mercato dei *pallet* possono segnalare eventuali violazioni alla struttura di cui al comma 6.

Art. 17-*quater* (Clausola di invarianza finanziaria). — 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 17-*bis* e 17-*ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nei limiti delle risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente».

All'articolo 18:

al comma 3, al primo periodo, le parole: «ai sensi del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto» e, all'ultimo periodo, dopo le parole: «n. 34» sono aggiunte le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

All'articolo 19:

al comma 2, le parole: «nel settore agricolo, della pesca» sono sostituite dalle seguenti: «nei settori agricolo e della pesca»;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, dopo l'articolo 8-*quinqüies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è inserito il seguente:

“Art. 8-*quinqüies*.1 (Ulteriori disposizioni per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte). — 1. Successivamente all'iscrizione a ruolo, il produttore interessato può presentare all'AGEA, per il tramite dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, la richiesta di rateizzazione di cui all'articolo 8-*quater*, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla notifica, da parte della stessa Agenzia, del primo atto di riscossione utile, inclusi quelli della procedura cautelare o esecutiva, eventualmente intrapresa.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui al comma 1, soltanto se tempestiva, l'Agenzia delle entrate-Riscossione:

a) sospende immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo;

b) trasmette in via telematica la predetta istanza all'AGEA, entro il termine di dieci giorni successivi alla data della relativa ricezione.

3. L'AGEA, mediante posta elettronica certificata ovvero mediante raccomandata con avviso di ricevimento, comunica al produttore l'esito dell'esame della richiesta di rateizzazione e:

a) in caso di accoglimento, il produttore rinuncia espressamente ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari e sono sospese le procedure di recupero per compensazione. In tal caso, la stessa AGEA dispone la sospensione della riscossione con proprio provvedimento, trasmesso telematicamente all'Agenzia delle entrate-Riscossione;

b) in caso di rigetto, l'AGEA ne dà comunicazione in via telematica all'Agenzia delle entrate-Riscossione, per la ripresa dell'attività di riscossione coattiva.

4. Il pagamento delle rate è effettuato direttamente all'AGEA, che provvede, con cadenza annuale, alle conseguenti operazioni di regolazione contabile con l'Agenzia delle entrate-Riscossione. Tale pagamento è effettuato dal produttore con le modalità indicate nel provvedimento di accoglimento.

5. Il versamento della prima rata, comunicato mediante posta elettronica certificata dall'AGEA all'Agenzia delle entrate-Riscossione, determina la cancellazione delle cautele iscritte e l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate.

6. Il mancato versamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e la revoca della sospensione della riscossione, comunicata in via telematica dall'AGEA all'Agenzia delle entrate-Riscossione. In tal caso, l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto, previa immediata regolazione contabile ai sensi del comma 4, è automaticamente ed immediatamente riscuotibile in unica soluzione, sono riprese le procedure di recupero per compensazione e le somme eventualmente corrisposte al produttore in costanza di rateizzazione sono iscritte a registro debitori sino a concorrenza del debito residuo.

7. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 8-*quinqüies* del presente decreto e dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.

3-*ter*. I produttori che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno ricevuto la notifica di un atto dell'Agenzia delle entrate-Riscossione possono esercitare la facoltà di cui all'articolo 8-*quinqüies*.1 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, introdotto dal comma 3-*bis* del presente articolo, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla stessa data.



3-*quater*. L'efficacia della rateizzazione prevista dai commi 3-*bis* e 3-*ter* resta subordinata all'assenso della Commissione europea nell'ambito delle procedure di adempimento dello Stato membro alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 24 gennaio 2018 nella causa C-433/15. L'AGEA comunica con proprio provvedimento l'avvio della decorrenza dei predetti termini».

Dopo l'articolo 19 sono inseriti i seguenti:

«Art. 19-*bis* (Disposizioni a sostegno dei giovani agricoltori). — 1. Al primo comma dell'articolo 14 della legge 26 maggio 1965, n. 590, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o quando sui finanziamenti bancari destinati all'acquisto dei terreni per favorire l'insediamento di giovani in agricoltura sia stata rilasciata garanzia dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102».

Art. 19-*ter* (Disposizioni per il sostegno del settore dell'agroalimentare). — 1. All'articolo 2, comma 1, lettera *m*), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, dopo le parole: «produzione o trasformazione» sono aggiunte le seguenti: «. Sono altresì considerati deperibili i prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: a_w superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure a_w superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5».

2. All'articolo 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. La disciplina dei termini di pagamento di cui al comma 1, lettera *a*), numero 1), e lettera *b*), numero 1), si applica altresì ai seguenti prodotti agricoli e alimentari:

a) preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;

b) sfusi, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;

c) prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: a_w superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure a_w superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;

d) tutti i tipi di latte».

3. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma si applica anche ai contratti stipulati dagli enti pubblici economici con il personale da assegnare all'assistenza tecnica dei programmi pluriennali cofinanziati con fondi dell'Unione europea, per un periodo non eccedente la durata di attuazione dei medesimi programmi».

All'articolo 20:

al comma 1, le parole: «crisi Ucraina» sono sostituite dalle seguenti: «crisi ucraina» e le parole: «delle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «delle filiere»;

al comma 3:

alla lettera *a*), numero 1), le parole da: «n. 2115/2021» fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: «2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021»;

alla lettera *a*), numero 2), le parole: «in fase di approvazione» sono sostituite dalle seguenti: «da: «recante Norme sul sostegno» fino a: «in fase di approvazione definitiva da parte»;

alla lettera *a*), numero 3), dopo le parole: «procedure di competenza» il segno d'interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;»;

alla lettera *b*), capoverso 517, al secondo periodo, le parole: «e di verifica delle eventuali sovra compensazioni» sono sostituite dalle seguenti: «, nonché alla verifica delle eventuali sovracompensoazioni» e, al terzo periodo, la parola: «AGEA» è sostituita dalle seguenti: «L'AGEA»;

alla lettera *c*), alle parole: «Nelle more» è preme-
sa la seguente numerazione: «518»;

alla rubrica, le parole: «delle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «delle filiere».

Dopo l'articolo 20 sono inseriti i seguenti:

«Art. 20-*bis* (Disposizioni in materia di garanzie dell'ISMEA). — 1. All'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».

Art. 20-*ter* (Semplificazioni per le imprese agricole). — 1. Il comma 4-*bis* dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e il comma 4-*bis* dell'articolo 41 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono abrogati. Conseguentemente, le contabilità speciali n. 6253 e n. 6254 sono chiuse».

All'articolo 21:

al comma 2, primo periodo, la parola: «impiegato» è sostituita dalle seguenti: «ed è impiegato».

Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

«Art. 21-*bis* (Applicazione del deflusso ecologico). — 1. Al fine di contribuire a soddisfare il fabbisogno nazionale di prodotti agricoli nonché di consentire di riesaminare e adattare gli strumenti attuativi vigenti per garantire la gestione integrata quali-quantitativa e la razionale utilizzazione delle risorse idriche, considerando l'impatto dei cambiamenti climatici e assicurando al contempo la tutela degli equilibri naturali e la continuità dei servizi ecosistemici offerti da un sistema fluviale sano e resiliente ai territori e alle produzioni agroalimentari italiane, le Autorità di bacino distrettuale procedono al completamento delle sperimentazioni sul deflusso ecologico entro il 31 dicembre 2024, finalizzato all'aggiornamento dei deflussi ecologici a valle delle derivazioni, nel rispetto degli obiettivi ambientali fissati dal piano di gestione e di quanto disposto dagli strumenti normativi e attuativi vigenti a livello europeo, nazionale e regionale.



2. Le Autorità di bacino distrettuali procedono al monitoraggio e alla raccolta dei dati nonché alle sperimentazioni, nell'ottica dell'ottimizzazione della gestione idrica nel rispetto della tutela ambientale, delle esigenze d'uso, delle opportunità fruibili e delle valenze locali del territorio, in considerazione degli effetti positivi degli interventi volti al risparmio idrico, realizzati mediante la riduzione delle perdite e l'adozione di strumenti di contabilizzazione dei consumi, nonché dell'implementazione della capacità di invaso dei bacini idrici esistenti e di nuova realizzazione.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

All'articolo 22:

al comma 2, le parole: «ivi comprese» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compresi»;

al comma 6, le parole: «fondo unico nazionale turismo» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo unico nazionale per il turismo» e le parole: «n. 234.» sono sostituite dalle seguenti: «n. 234»;

alla rubrica, le parole: «per IMU in comparto» sono sostituite dalle seguenti: «per l'IMU in favore del comparto del».

Nel capo III del titolo III, dopo l'articolo 22 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 22-bis (*Misure di sostegno per il comparto teatrale*). — 1. Per i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche, di cui al codice Ateco 90.04.00, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022;

b) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 novembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Art. 22-ter (*Contributo straordinario all'ENIT*). — 1. Per l'anno 2022 all'ENIT – Agenzia nazionale del turismo è concesso un contributo straordinario di 15 milioni di euro.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Art. 22-quater (*Proroga delle semplificazioni in materia di autorizzazioni di concessioni del suolo pubblico*). — 1. A far data dal 1° luglio 2022 e fino al 30 settem-

bre 2022, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

2. A far data dal 1° luglio 2022 e comunque non oltre il 30 settembre 2022, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti che hanno presentato le domande di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

Alla rubrica del capo III del titolo III sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e altre misure urgenti».

All'articolo 23:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «Ad esito» sono sostituite dalle seguenti: «All'esito»;

al comma 2:

alla lettera a), le parole: «decreto-legge n. 76 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», dopo le parole: «n. 4» sono inserite le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25», e dopo le parole: «medesimo articolo 29» il segno d'interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;»;

alla lettera b), le parole: «La dotazione» sono sostituite dalle seguenti: «la dotazione» e dopo le parole: «120 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

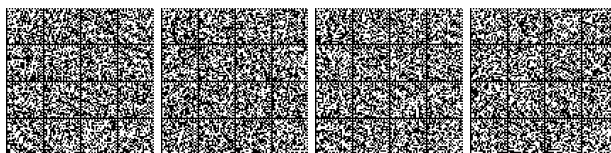
«3-bis. L'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e l'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute per gli appaltatori si applicano, alle medesime condizioni, anche ai contraenti generali, anche in deroga a quanto previsto dai contratti o convenzioni»;

alla rubrica, dopo la parola: «Revisione» è inserita la seguente: «dei».

Nel capo IV del titolo III, dopo l'articolo 23 è aggiunto il seguente:

«Art. 23-bis (*Modifiche all'articolo 1, comma 43-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234*). — 1. All'articolo 1, comma 43-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «di importo superiore a 70.000 euro,» sono soppresse;



b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La previsione di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo restando che l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, è riferito esclusivamente ai lavori edili come definiti dall'allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

All'articolo 24:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: «degli attivi medesimi» sono sostituite dalle seguenti: «degli attivi individuati ai sensi della medesima lettera a)»;

alla lettera b), le parole: «salvo che l'operazione non sia» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che l'operazione sia»;

alla lettera c):

dopo il numero 2) è inserito il seguente:

«2-bis) al terzo periodo, le parole: “indicate nel secondo periodo” sono sostituite dalle seguenti: “indicate nel terzo periodo”»;

al numero 4), le parole: «all'acquirente» sono sostituite dalle seguenti: «all'acquirente, tale termine» e le parole: «alle parti del procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «alle parti del procedimento, il predetto termine di quarantacinque giorni»;

dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5-bis. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo, la costituzione di imprese il cui oggetto sociale ricomprende lo svolgimento di attività di rilevanza strategica ovvero che detengono attivi di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale è notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro i termini e con le procedure di cui al presente articolo”».

All'articolo 25:

al comma 1:

alla lettera a) sono premesse le seguenti:

«0a) al comma 1, dopo le parole: “i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale” sono inserite le seguenti: “, anche se oggetto di concessioni, comunque affidate, incluse le concessioni di grande derivazione idroelettrica,”»;

0b) al comma 1-ter, dopo le parole: “i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale” sono inserite le seguenti: “, anche se oggetto di concessioni, comunque affidate”»;

alla lettera a), le parole: «salvo che l'operazione sia già stata in corso di valutazione ai sensi del comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che l'operazione sia in corso di valutazione o sia già stata valutata ai sensi del comma 5»;

alla lettera b), le parole: «salvo che l'operazione sia già stata in corso di valutazione ai sensi del comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che l'operazione sia in corso di valutazione o sia già stata valutata ai sensi del comma 5»;

alla lettera c):

al numero 1), le parole: «ove possibile» sono sostituite dalle seguenti: «, ove possibile» e le parole: «dell'acquisto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'acquisto,»;

al numero 2), dopo le parole: «all'Unione europea» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al numero 3), dopo le parole: «contestualmente alla notifica» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

“5-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1 e al presente articolo, per soggetto esterno all'Unione europea si intende:

a) qualsiasi persona fisica che non abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea;

b) qualsiasi persona fisica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea e che non abbia la residenza, la dimora abituale ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilita;

c) qualsiasi persona giuridica che non abbia la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilita;

d) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, o che sia comunque ivi stabilita, e che risulti controllata, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o da una persona giuridica di cui alle lettere a), b) e c);

e) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che abbia stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea, o che sia comunque ivi stabilita, qualora sussistano elementi che indichino un comportamento elusivo rispetto all'applicazione della disciplina di cui al presente decreto”»;

dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

“7-bis. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo, la costituzione di un'impresa che svolge attività ovvero detiene uno o più degli attivi individuati ai sensi del comma 1 ovvero del comma 1-ter è notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro i termini e con le procedure di cui al presente articolo, qualora uno o più soci, esterni all'Unione europea ai sensi del comma 5-bis, detengano una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento”».



All'articolo 26:

al comma 1, capoverso Art. 2-*quater*, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare con le modalità di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i meccanismi di raccordo tra obbligo di notifica e procedure di gara e le misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relative all'istruttoria dei procedimenti rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto nel caso di affidamento di concessioni, anche di competenza regionale».

All'articolo 27:

al comma 2:

alla lettera a), la parola: «partole» è sostituita dalla seguente: «parole» e le parole: «e quello di cui all'articolo 1-*bis*,» sono sostituite dalle seguenti: «, nonché quello di cui all'articolo 1-*bis* del presente decreto,»;

alla lettera b), all'alinea, dopo le parole: «è inserito il seguente» il segno d'interpunzione: «,» è sostituito dal seguente: «:» e, al capoverso 2-*bis*, le parole: «n. 231.» sono sostituite dalle seguenti: «n. 231»;

al comma 4, le parole: «di euro 570.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 570.000».

All'articolo 28:

al comma 1, capoverso Art. 1-*bis*:

alla rubrica, le parole: «alle reti di telecomunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «ai servizi di comunicazione»;

al comma 1, le parole: «degli affari esteri della cooperazione» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione»;

al comma 2, le parole: «dettagliata descrizione, comprensiva delle specifiche tecniche,» sono sostituite dalla seguente: «descrizione» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il piano di cui al presente comma include altresì l'informativa completa sui contratti o sugli accordi relativi ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G già autorizzati, in relazione ai quali resta ferma l'efficacia dei provvedimenti autorizzativi già adottati»;

al comma 3, quarto periodo, le parole: «prorogabile per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «prorogabili per una sola volta»;

al comma 5:

al primo periodo, le parole: «successivi all'entrata in vigore del presente articolo, compresi nella notifica prima» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, compresi nella notifica, prima»;

al quarto periodo, le parole: «al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «al secondo periodo»;

al comma 7:

al primo periodo, le parole: «Ministero per l'innovazione tecnologica» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per l'innovazione tecnologica» e le parole: «dell'Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dell'Agenzia»;

al quarto periodo, dopo le parole: «il soggetto interessato comunica» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al quinto periodo, dopo le parole: «trasmette altresì» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso;

al settimo periodo, le parole: «coordinamento dell'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «coordinamento per l'esercizio»;

al comma 2, dopo le parole: «dell'articolo 1-*bis*» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso e le parole: «dal predetto gruppo di coordinamento» sono sostituite dalle seguenti: «dal gruppo di coordinamento di cui al predetto articolo 1-*bis*»;

al comma 3, dopo le parole: «Il comma 10» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso;

alla rubrica, dopo le parole: «in materia di» sono inserite le seguenti: «servizi di».

All'articolo 29:

al comma 1, dopo le parole: «in conseguenza della crisi in Ucraina,» sono inserite le seguenti: «nonché al fine di prevenire possibili pregiudizi per la sicurezza nazionale nello spazio cibernetico,»;

al comma 2, le parole: «articolo 63 del decreto legislativo 16 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Al fine di garantire l'effettiva tempestività delle misure di cui ai commi 1 e 2:

a) le centrali di committenza di cui al comma 2, tramite gli organismi di direzione tecnica previsti per ciascuna convenzione o accordo quadro che abbia ad oggetto la fornitura di servizi e di prodotti atti a sostituire quelli di cui al comma 1, consentono l'aggiornamento delle offerte mediante l'inserimento di ulteriori prodotti idonei alle finalità di cui al presente articolo, di cui sia valutata la sostenibilità e che contribuiscano al conseguimento dell'autonomia tecnologica nazionale ed europea;

b) all'articolo 31-*bis*, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «e che alla medesima data risultino esauriti» sono soppresse»;

al comma 3:

all'alinea, le parole: «Le categorie di prodotti e servizi di cui al comma 1 sono indicate con circolare dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini di cui al comma 1, è adottata apposita circolare da parte dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche sulla base degli elementi forniti nell'ambito del Nucleo per la cybersicurezza di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, nella composizione di cui al comma 4 del medesimo articolo 8, nella quale sono altresì indicate, ferma restando la responsabilità di ciascuna amministrazione, le principali raccomandazioni procedurali. Nella predetta circolare sono ricomprese, in particolare, le categorie di prodotti e servizi, ivi incluse le relative aziende produttrici o fornitrici, di cui al comma 1,»;



alla lettera *b*), dopo la parola: «(WAF)» il segno d'interpunzione: «;» è sostituito dal seguente: «.»;

al comma 5, le parole: «e, dopo il primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «e dopo il primo periodo» e le parole: «non sono soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «non sono soggette»;

al comma 6, capoverso 8-*bis*, dopo le parole: «attribuite all'Agenzia» il segno d'interpunzione: «;» è soppresso.

Dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

«Art. 29-*bis* (Riassegnazione di somme allo stato di previsione del Ministero della difesa). — 1. All'articolo 2-*bis* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-*bis*. Le somme in entrata per effetto dei decreti di cui al comma 2 sono riassegnate integralmente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa”».

All'articolo 30:

al comma 1, dopo le parole: «sono individuate» il segno d'interpunzione: «;» è soppresso;

al comma 2, le parole: «Le imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti che intendono esportare dal territorio nazionale» e le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni»;

al comma 5, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo».

All'articolo 31:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: «28 febbraio 2022» sono inserite le seguenti: «, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 2022,» e dopo le parole: «è autorizzato» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto del principio di accoglienza e di programmazione degli ingressi,»;

alla lettera *a*), dopo le parole: «articolo 42 del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Le attività di accoglienza diffusa di cui alla presente lettera sono realizzate, nei limiti delle risorse stanziare per tale finalità ai sensi del presente articolo e fermo restando il ricorso anche agli accordi quadro nazionali, nell'ambito di apposite convenzioni sottoscritte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dal Dipartimento della protezione civile, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani con soggetti che dimostrino, oltre agli altri requisiti previsti, l'insussistenza in capo alle persone fisiche che stipulano le convenzioni, in proprio o in nome o per conto di soggetti giuridici, nonché dei componenti degli organi di amministrazione dei soggetti stipulanti, di sentenze definitive di condanna o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili per delitti non colposi e l'insussistenza di processi penali pendenti per i reati, tentati o consumati,

previsti dall'articolo 80, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dall'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, dagli articoli 575, 582, nelle forme aggravate di cui all'articolo 583, 583-*bis*, 583-*quinqies*, 584, 591, 605, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinqies*, 609-*octies*, 609-*undecies* e 613-*bis* del codice penale, nonché delle cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all'articolo 67 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159»;

al comma 2, le parole: «al comma 1, la lettera *a*)» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1, lettera *a*)»;

al comma 4, dopo le parole: «articolo 44 del» sono inserite le seguenti: «codice della protezione civile, di cui al».

Dopo l'articolo 31 sono inseriti i seguenti:

«Art. 31-*bis* (Misure di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina).

— 1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dalle ordinanze di protezione civile conseguenti alla deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri in data 28 febbraio 2022, ai comuni che accolgono minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, in conseguenza della crisi politica e militare in atto, nelle strutture autorizzate o accreditate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera *f*), della legge 8 novembre 2000, n. 328, ovvero che sostengono gli oneri connessi all'affidamento familiare dei medesimi minori, disposto ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è riconosciuto, da parte del Commissario delegato di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022, il rimborso dei costi sostenuti, fino a un massimo di 100 euro al giorno *pro capite*. A tal fine, il predetto Commissario si avvale di una struttura di supporto da definire con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, nel limite di spesa complessiva di euro 237.701 per l'anno 2022. Per l'attuazione delle misure di cui al presente comma, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di euro 58.568.190 per l'esercizio finanziario 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse in conto residui accertate ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Art. 31-*ter* (Gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina). — 1. In considerazione della necessità di adottare le opportune misure ai fini della gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina, all'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: “oggetto di congelamento” sono aggiunte le seguenti: “, effettuando gli interventi minimi e indifferibili che si rendono necessari per evitare danni alle stesse nel limite delle risorse disponibili allo scopo”;



b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Laddove sussistano motivi di indifferibilità ed urgenza, al fine di compiere gli atti gestionali di cui al comma 1, fermi restando i vincoli derivanti dall’applicazione della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, l’Agenzia del demanio può procedere all’affidamento di contratti di lavori, forniture e servizi anche in deroga alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

c) al comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Possono essere nominati amministratori anche persone giuridiche, pubbliche e private, con comprovata esperienza nel settore di riferimento relativo alla specifica risorsa economica congelata”;

d) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: “beni immobili” sono inserite le seguenti: “e di beni mobili registrati”;

e) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai fini del recupero delle spese di cui al presente comma, alle stesse può far fronte, a proprio carico e senza diritto di rimborso, ogni soggetto terzo che si renda disponibile, una volta esperite sul medesimo le necessarie verifiche disposte dal Comitato”;

f) al comma 9, le parole: “, senza diritto a recupero” sono soppresse;

g) al comma 12, secondo periodo, le parole: “dai commi 13 e 14” sono sostituite dalle seguenti: “dai commi 13, 13-bis e 14”;

h) dopo il comma 13 è inserito il seguente:

“13-bis. Dalla cessazione delle misure di congelamento comunicata ai sensi del comma 12, l’Agenzia del demanio può esercitare il diritto di ritenzione dei beni fino all’integrale recupero delle spese sostenute per la conservazione e l’amministrazione degli stessi ai sensi del comma 8 nonché provvedere alla vendita del bene ovvero di singole parti del bene, di pertinenze e di beni presenti nel bene congelato, senza alterare comunque la funzionalità e l’integrità del bene oggetto di congelamento”;

i) al comma 14, le parole: “diciotto mesi” sono sostituite dalle seguenti: “centottanta giorni”;

l) al comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I beni mobili registrati sottoposti alla disciplina del codice della navigazione per i quali è accertata l’oggettiva impossibilità di vendita, documentata attraverso tre appositi tentativi di vendita anche a trattativa privata, sono acquisiti al patrimonio dello Stato e assegnati in gestione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per usi funzionali alle attività istituzionali di competenza ovvero al Ministero dell’economia e delle finanze per usi funzionali alle attività istituzionali del Corpo della guardia di finanza”;

m) al comma 15, le parole: “diciotto mesi” sono sostituite dalle seguenti: “centottanta giorni”.

2. Per l’attuazione delle misure di congelamento delle risorse economiche derivanti dalla crisi internazionale in atto in Ucraina e dai connessi regolamenti europei è autorizzata la spesa di 13,7 milioni di euro per l’anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di parte corrente

istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. In considerazione della particolare situazione di necessità e urgenza derivante dalla crisi internazionale in atto in Ucraina, limitatamente ai fatti commessi per la custodia, l’amministrazione e la gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, la responsabilità dei funzionari dell’Agenzia del demanio sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità di cui all’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da questi dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.

Art. 31-quater (*Contributo straordinario per le fusioni di comuni*). — 1. All’articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

“1-ter. A decorrere dall’anno 2024 il contributo straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 è commisurato al 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l’anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario in caso di enti con popolazione complessivamente inferiore a 100.000 abitanti e in misura non superiore a 10 milioni di euro in caso di enti non derivanti da incorporazioni con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di riparto del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari”.

2. Ai comuni con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti per i quali risulti in corso, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato, un procedimento di fusione, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è assegnato un contributo di 5 milioni di euro per l’anno 2023 da ripartire in proporzione alla popolazione. All’onere di cui al primo periodo pari a 5 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».



All'articolo 32:

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione previsto per gli ispettori antincendi in prova, vincitori del concorso interno per 313 posti bandito con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno n. 32 del 26 febbraio 2021, è ridotta, in via eccezionale, a tre mesi».

Dopo l'articolo 32 sono inseriti i seguenti:

«Art. 32-bis (*Misure per gli organi preposti all'attività di vigilanza e controllo ambientale*). — 1. All'articolo 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto» sono sostituite dalla seguente: «previste»;

b) dopo le parole: «per il triennio 2018-2020» sono inserite le seguenti: «e per il triennio 2022-2024».

2. All'articolo 1, comma 564, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «possono utilizzare graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, banditi da altre agenzie regionali o da altre amministrazioni pubbliche che rientrano nel comparto e nell'area di contrattazione collettiva della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «possono utilizzare le proprie graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, nonché quelle di altre agenzie regionali o di altre amministrazioni pubbliche».

Art. 32-ter (*Utilizzo del fondo speciale di conto capitale destinato al Ministero dell'interno per il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi*). — 1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno di potenziamento dei sistemi tecnologici e informativi per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale e per la difesa civile, nonché di finanziamento di interventi diversi per il settore motorizzazione, armamento e di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, in favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa complessiva di 45 milioni di euro per l'anno 2022 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, da destinare:

a) quanto a 33,75 milioni di euro per l'anno 2022 e a 37,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, alla Polizia di Stato per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi per il settore motorizzazione, armamento e di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture e impianti;

b) quanto a 11,25 milioni di euro per l'anno 2022 e a 12,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi tecnologici e informativi per la prevenzione, il soccorso pubblico e la difesa civile nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e di adattamento di strutture ed impianti.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari complessivamente a 45 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 33:

al comma 1, le parole: «somministrazione lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «somministrazione di lavoro», le parole: «con il progetto» sono soppresse e dopo le parole: «articolo 106 del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al»;

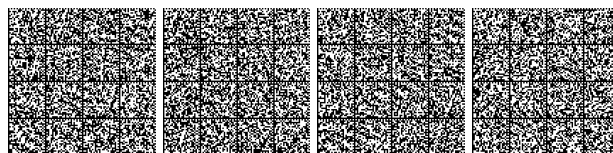
al comma 2, le parole: «somministrazione lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «somministrazione di lavoro».

All'articolo 34:

al comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: «Le strutture sanitarie» sono inserite le seguenti: «e sociosanitarie», le parole: «libero professionali» sono sostituite dalla seguente: «libero-professionali» e le parole: «dall'articolo 11, del decreto legge» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 11 del decreto-legge» e l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «La struttura che procede al reclutamento temporaneo trasmette alla regione o alla provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si è proceduto al reclutamento temporaneo i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi del primo periodo e la documentazione di cui comma 1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano curano la conservazione della documentazione ricevuta e istituiscono un elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari reclutati. L'elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari reclutati è trasmesso ai relativi Ordini professionali. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, i professionisti interessati depositano presso la struttura sanitaria che procede al reclutamento temporaneo la documentazione



attestante il possesso della qualifica professionale sanitaria o di operatore socio-sanitario, munita di traduzione asseverata presso il tribunale»;

alla rubrica, le parole: «qualifiche professionali sanitarie per medici» sono sostituite dalle seguenti: «qualifiche professionali per medici e operatori sociosanitari».

All'articolo 35:

al comma 1:

alla lettera b):

al capoverso 7-bis, dopo le parole: «di cui al presente decreto» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso;

al capoverso 7-ter, le parole: «a partire» sono sopprese;

dopo il capoverso 7-ter è aggiunto il seguente:

«7-quater. Alle disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter è data attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

alla lettera c), le parole: «4. L'Autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «L'Autorità competente, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

All'articolo 36:

al comma 1, le parole: «fino e non oltre» sono sostituite dalle seguenti: «fino a non oltre»;

al comma 2, lettera a), dopo le parole: «degli ambienti» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi gli impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore e gli apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria negli ambienti, provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi presenti nell'aria»;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Il comma 3 dell'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

“3. Ai docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria si applica il regime di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”.

2-ter. Le graduatorie di merito di cui all'articolo 13 del decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione n. 498 del 21 aprile 2020, e successive modificazioni, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per aver superato le prove di cui agli articoli 8 e 9 del predetto decreto, avendo conseguito, in ciascuna prova, un punteggio pari o superiore al punteggio minimo previsto nei medesimi articoli 8 e 9».

Dopo l'articolo 36 è inserito il seguente:

«Art. 36-bis (*Misure urgenti in materia di semplificazione amministrativa*). — 1. In considerazione dell'incremento delle attività richieste al personale amministrativo degli enti locali con riferimento alle attività di soccorso, accoglienza e assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, nonché allo smaltimento delle pratiche pregresse accumulate a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di velocizzare e semplificare le attività dell'ufficiale di stato civile degli enti locali, all'articolo 79, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ovvero da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”».

All'articolo 37:

al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In caso di saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per tale periodo è assunto un valore di riferimento pari a zero»;

al comma 5, le parole: «Autorità di regolazione per l'energia» sono sostituite dalle seguenti: «Autorità di regolazione per energia»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Le entrate derivanti dal contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario determinato ai sensi del presente articolo sono attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano per la parte ad esse spettante in base ai rispettivi statuti di autonomia»;

al comma 6, le parole: «Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini della riscossione del contributo, dell'accertamento e delle relative sanzioni»;

al comma 8, le parole: «relativi al mese precedente» sono sostituite dalle seguenti: «relativo al mese precedente»;

al comma 10, le parole: «personale della guardia di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «personale della Guardia di finanza».

Dopo l'articolo 37 sono inseriti i seguenti:

«Art. 37-bis (*Rettifica agli allegati del rendiconto 2021 degli enti locali*). — 1. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati al rendiconto 2021 degli enti locali concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Qualora risulti neces-



sario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.

Art. 37-ter (*Utilizzo degli avanzi di amministrazione per la copertura di maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia*). — 1. All'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2022, le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019»;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6.1. La verifica a consuntivo di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 37-quater (*Disposizioni in materia di iscrizione a ruolo*). — 1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia di COVID-19, nonché delle ripercussioni economiche e produttive della crisi ucraina, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 agosto 2022 il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, è fissato in sessanta giorni.

Art. 37-quinquies (*Revisione degli indicatori di deficit strutturale di bilancio per i comuni*). — 1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19, ai fini del calcolo per gli anni 2020, 2021 e 2022 dei parametri obiettivi di cui all'articolo 242 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali includono tra gli incassi i ristori destinati alla compensazione delle minori entrate connesse all'emergenza sanitaria stessa negli anni di riferimento».

All'articolo 38:

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 242,63 milioni di euro per l'anno 2023.

1-ter. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 2, lettera e), sono valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, 25 milioni di euro per l'an-

no 2023, 35 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, 43 milioni di euro per l'anno 2026, 47 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028, 54 milioni di euro per l'anno 2029, 57 milioni di euro per l'anno 2030, 60 milioni di euro per l'anno 2031 e 63 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 10 milioni di euro per l'anno 2022, 31 milioni di euro per l'anno 2023, 40 milioni di euro per l'anno 2024, 45 milioni di euro per l'anno 2025, 48 milioni di euro per l'anno 2026, 51 milioni di euro per l'anno 2027, 55 milioni di euro per l'anno 2028, 58 milioni di euro per l'anno 2029, 62 milioni di euro per l'anno 2030, 64 milioni di euro per l'anno 2031 e 67 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032»;

il comma 2 è sostituito dai seguenti:

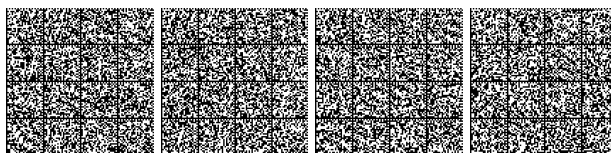
«2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 18, 23, 31, 33, 36 e 37 e dai commi 1, 1-bis e 1-ter del presente articolo, determinati in 6.308.995.207 euro per l'anno 2022, 349.530.000 euro per l'anno 2023, 177.830.000 euro per l'anno 2024, 40.000.000 di euro per l'anno 2025, 43.000.000 di euro per l'anno 2026, 47.000.000 di euro per l'anno 2027, 50.000.000 di euro per l'anno 2028, 54.000.000 di euro per l'anno 2029, 57.000.000 di euro per l'anno 2030, 60.000.000 di euro per l'anno 2031 e 63.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2032, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 355.530.000 euro per l'anno 2023, 182.830.000 euro per l'anno 2024, 45 milioni di euro per l'anno 2025, 48 milioni di euro per l'anno 2026, 51 milioni di euro per l'anno 2027, 55 milioni di euro per l'anno 2028, 58 milioni di euro per l'anno 2029, 62 milioni di euro per l'anno 2030, 64 milioni di euro per l'anno 2031 e 67 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede:

a) quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 37;

b) quanto a 35.580.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 197.850.000 euro per l'anno 2022 e 88.650.000 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dagli articoli 1 e 1-bis, commi 1 e 2;

d) quanto a 266.880.000 euro per l'anno 2023, che aumentano a 328.700.000 euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 1, 1-bis, commi 1 e 2, e 11;



e) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 aprile 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

2-bis. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dall'allegato 1 annesso al presente decreto».

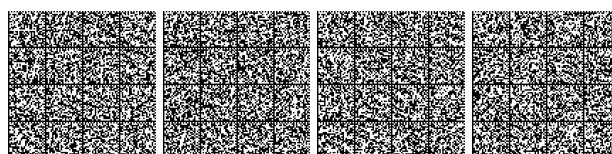
La rubrica del titolo VI è sostituita dalla seguente: «Disposizioni finali, finanziarie e fiscali».

Dopo l'allegato A è aggiunto il seguente:

« Allegato 1
(Articolo 38, comma 2-bis)
“ALLEGATO 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI			
- COMPETENZA -			
Descrizione risultato differenziale	2022	2023	2024
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	205.133	180.500	116.942
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	482.480	490.600	435.617
- CASSA -			
Descrizione risultato differenziale	2022	2023	2024
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	282.133	245.500	174.142
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	559.505	555.600	492.817
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			

” ».



LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2564):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio, dal Ministro dell'interno Luciana Lamorgese, dal Ministro dell'economia e delle finanze Daniele Franco, dal Ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli, dal Ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando, dal Ministro della salute Roberto Speranza e dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini (Governo Draghi-I), il 21 marzo 2022.

Assegnato alle Commissioni riunite 6^a (Finanze e tesoro) e 10^a (Industria, commercio, turismo), in sede referente, il 22 marzo 2022, con i pareri delle Commissioni 1^a (Affari costituzionali), 2^a (Giustizia), 3^a (Affari esteri, emigrazione), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare), 11^a (Lavoro, previdenza sociale), 12^a (Igiene e sanità), 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14^a (Politiche dell'Unione europea) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalle Commissioni riunite 6^a (Finanze e tesoro) e 10^a (Industria, commercio, turismo), in sede referente, il 29 e il 31 marzo 2022, il 13, il 21, il 27 e il 28 aprile 2022, il 3, il 4, il 5 e l'8 maggio 2022.

Esaminato in Aula il 10 e l'11 maggio 2022; approvato il 12 maggio 2022.

Camera dei deputati (atto n. 3609):

Assegnato alle Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo), in sede referente, il 13 maggio 2022, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I (Affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni), II (Giustizia), III (Affari Esteri e comunitari), IV (Difesa), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VII (Cultura, scienza e istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura), XIV (Politiche dell'Unione europea) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalle Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo), in sede referente, il 13 maggio 2022.

Esaminato in Aula il 16, il 17 e il 18 maggio 2022; approvato definitivamente il 19 maggio 2022.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 67 del 21 marzo 2022.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 109.

22G00061

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 febbraio 2022.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2010, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2017, sull'Organizzazione nazionale di gestione delle crisi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2010, recante Organizzazione nazionale per la gestione di crisi e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica;

Visto il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale convertito dalla legge 4 agosto 2021, n. 109;

Considerata la natura delle attività cui il Nucleo interministeriale situazione e pianificazione è stato chiamato a rispondere all'atto della sua costituzione, spesso caratterizzate da scenari complessi e richiedenti l'espressione di competenze diversificate, anche in materia di cybersicurezza;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2021, recante delega per la sicurezza della Repubblica, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prefetto Franco Gabrielli, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2021, con il quale al medesimo sottosegretario sono state delegate le funzioni in materia di cybersicurezza, fatte salve quelle attribuite in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale è stata delegata al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente Roberto Garofoli, la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri;

Ravvisata la necessità di aggiornare le procedure nazionali di gestione delle crisi, con riguardo alle modalità di partecipazione alle riunioni del comitato politico strategico, di cui all'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2010 e successive modificazioni;

Ritenuto, altresì, di procedere ad adeguare la composizione del Nucleo interministeriale situazione e pianificazione di cui all'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2010, così come modificato dal successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2017;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2010, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2017

1. All'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2010, dopo le parole: «Segretario del Consiglio dei ministri,» sono aggiunte le seguenti: «l'autorità politica delegata alla sicurezza della Repubblica e alla cybersicurezza, ove nominata,».

Art. 2.

Modifiche all'art. 5, comma 3, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2010, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2017

1. L'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2010, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2017 è sostituito dal seguente: «Il NISP è composto da due rappresentanti per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internaziona-

le, dell'interno, della difesa, dello sviluppo economico e della transizione ecologica; da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e della salute; da un rappresentante per ciascuno dei Dipartimenti della protezione civile e delle informazioni per la sicurezza, un rappresentante per ciascuna delle Agenzie informazione e sicurezza, un rappresentante dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, un rappresentante del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nonché da un dirigente per ciascuno degli uffici stampa e del portavoce del Presidente, del consigliere diplomatico e del consigliere militare del Presidente del Consiglio dei ministri.».

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2022

*p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
GAROFOLI*

Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2022

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 792

22A02996

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 maggio 2022.

Affidamento della gestione del Comune di Torre Annunziata ad una commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 23 febbraio 2022, con il quale il consiglio comunale di Torre Annunziata (Napoli) è stato sciolto ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto non era più possibile assicurare il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa della riduzione, per impossibilità di surroga, a meno della metà dei componenti dell'organo assembleare;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello



Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2022;

Decreta:

Art. 1.

La gestione del Comune di Torre Annunziata (Napoli) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott. Enrico Caterino, prefetto a riposo;
dott. Fernando Mone, viceprefetto a riposo;
dott. Marco Serra, dirigente di II fascia Area I.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 6 maggio 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2022
Foglio n. 1120

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel Comune di Torre Annunziata (Napoli), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative dell'11 giugno 2017, sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

All'esito di indagini svolte dalle forze dell'ordine sul contenuto di numerose segnalazioni con le quali venivano rappresentate forme di ingerenza e di condizionamento da parte della criminalità organizzata nell'attività amministrativa dell'ente locale e tenuto o conto della constatata incapacità dell'amministrazione comunale di porre in essere iniziative, alcune delle quali individuate anche in sede di comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, per migliorare il controllo del territorio e così contrastare la recrudescenza delle attività criminose ad opera delle locali consorterie camorristiche, il prefetto di Napoli ha disposto, per gli accertamenti di rito, con decreto del 14 ottobre 2021,

l'accesso presso il suddetto comune, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, successivamente prorogato per ulteriori tre mesi.

Successivamente, a seguito delle dimissioni succedutesi nel tempo di oltre la metà dei componenti l'organo assembleare, il consiglio comunale di Torre Annunziata è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 febbraio 2022, adottato ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con la nomina di un commissario straordinario.

Al termine dell'indagine ispettiva, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il prefetto di Napoli, sentito nella seduta del 28 marzo 2022 il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica della direzione distrettuale antimafia di Napoli e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, ha trasmesso l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

I lavori svolti dalla commissione d'accesso hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'ente locale, la cornice criminale ed il locale contesto ambientale, con particolare attenzione alle risultanze di indagini di polizia e ai conseguenti sviluppi giudiziari - da cui sono scaturiti provvedimenti di natura cautelativa nonché un decreto giudiziario di perquisizione personale e contestuale sequestro adottato il 7 febbraio 2022 dalla locale Direzione distrettuale antimafia - che hanno recentemente riguardato numerosi componenti dell'amministrazione comunale e dell'apparato burocratico, in particolare dell'ufficio tecnico comunale.

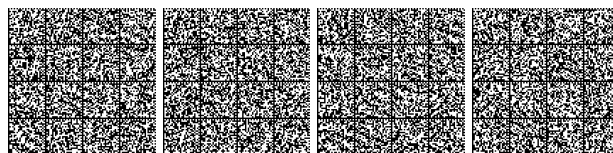
La relazione del prefetto pone in rilievo che il territorio in cui insiste il Comune di Torre Annunziata è caratterizzato dalla presenza di diversi gruppi criminali di stampo camorristico, spesso in violenta contrapposizione tra loro per il predominio sul territorio, il traffico di sostanze stupefacenti e il controllo delle attività estorsive nei confronti dell'imprenditoria locale.

Alla problematica situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica che ne consegue si aggiunge la sostanziale debolezza politico-amministrativa delle amministrazioni comunali succedutesi nel tempo, compresa l'ultima uscente, dimostratesi incapaci di contrastare gli interessi ed evitare i condizionamenti della criminalità organizzata.

A tal proposito, il prefetto di Napoli ha precisato che il Comune di Torre Annunziata è già stato oggetto nel giugno 1993 di un provvedimento dissolutivo per collegamenti diretti con la criminalità organizzata (decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164), essendo stata accertata in quell'occasione la «forma più grave di inquinamento della *res publica*, caratterizzata dalla identità tra rappresentanti della comunità locale ed esponenti malavitosi», oltretutto di una procedura di accesso ex art. 143, comma 2, TUOEL, disposta nel 2013, conclusasi non con lo scioglimento dell'ente locale ma con l'adozione di prescrizioni per rimuovere le illecittà rilevate in sede ispettiva.

La commissione d'indagine, nel sottolineare che siedono nel consiglio comunale ben 13 membri già in carica nella passata consiliatura, e tra questi cinque sono nell'assise da due mandati consecutivi, rileva quale indizio del condizionamento del voto da parte delle locali consorterie la presenza nel consesso di numerosi amministratori aventi legami familiari e frequentazioni con esponenti della locale criminalità organizzata, nonché di altri denunciati per vari reati all'autorità giudiziaria.

Il prefetto di Napoli si sofferma sulla figura del sindaco ponendo in rilievo l'aggressione, avvenuta nel corso della precedente consiliatura, a cui il primo cittadino ha assistito, effettuata da un dipendente comunale - riconducibile per rapporti parentali ad ambienti criminali e sospettato di appartenere egli stesso ad organizzazioni criminali - ai danni di altro dipendente comunale; il primo cittadino sebbene sia stato convocato, per due volte, non si è presentato, quale testimone, nell'ambito del relativo procedimento disciplinare pregiudicando la possibilità di accertare le responsabilità dell'aggressore. L'organo ispettivo ha evidenziato al riguardo come la mancata testimonianza sia stata di fatto una chiara manifestazione di soggezione della politica all'assoluta predominanza dei mafiosi locali.



Il sindaco di Torre Annunziata risulta inoltre indagato per i reati di cui agli articoli 110, 416-bis codice penale e 110, 81 cpv, 319, 321 e 416-bis comma 1, codice penale dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, unitamente, a vario titolo, ad altri amministratori - ex assessori, tra cui anche un ex vicesindaco, e consiglieri comunali - ad un dipendente comunale e un dipendente della società partecipata affidataria del servizio rifiuti, soggetto quest'ultimo avente legami familiari con un consigliere comunale e con un esponente di spicco della malavita locale, ritenuto elemento di collegamento della criminalità organizzata con l'amministrazione comunale di Torre Annunziata.

A questo proposito l'organo ispettivo ha sottolineato il ruolo esercitato da tale ultimo soggetto controindicato, che riveste un ruolo chiave nella vita politica di Torre Annunziata costituendo elemento di raccordo e collegamento tra amministratori e imprenditori che gestiscono i vari servizi concessi in appalto dal comune in maniera diretta e/o attraverso società partecipate. Le attività d'indagine hanno evidenziato come lo stesso, tramite politici locali, sia in grado di influenzare le nomine di assessori favorendo persone a lui gradite e di condizionare in maniera occulta e costante la gestione dell'amministrazione comunale di Torre Annunziata.

La relazione del prefetto sottolinea come il menzionato dipendente abbia assunto il ruolo di interlocutore privilegiato del sindaco e di altri amministratori comunali, fino ad assumere quello di garante della continuità amministrativa dell'ente. A tal riguardo, sia nel decreto della procura di Napoli che nella relazione prefettizia viene fatto riferimento alla anomala e del tutto ingiustificata partecipazione dello stesso soggetto in più riunioni del consiglio comunale, durante le quali il medesimo ha ostentato la propria presenza nel consesso - e nella seduta del 29 ottobre 2021 perfino su invito dello stesso ex presidente del consiglio - adoperandosi in più occasioni per ottenere il numero legale in aula, per garantire la coesione della maggioranza consiliare e la prosecuzione della consiliatura, durata ostinatamente fino allo scioglimento dell'ente determinatosi, come detto, per l'estremo depauperamento dell'organo consiliare di Torre Annunziata. Tale potere, a parere della commissione ispettiva era esercitato anche nei confronti dei consiglieri di minoranza a dimostrazione del condizionamento dell'intero organo consiliare soggetto a dinamiche estranee alla normale dialettica e contrapposizione tra le diverse componenti politiche presenti nel consesso.

Viene, peraltro, evidenziato che nelle giornate in cui si sono svolti i menzionati consigli comunali il dipendente in argomento risultava assente dal lavoro per malattia.

Ulteriore elemento emerso all'esito delle indagini giudiziarie, che attesta il livello di condizionamento e compenetrazione tra criminalità organizzata e politica locale è rappresentato da un episodio che vede protagonista il vice sindaco che avvicinato da loschi individui non ha provveduto a richiedere l'intervento delle forze di polizia o comunque a denunciare il fatto, ma ha avvertito di quanto accaduto il menzionato dipendente, vicenda che attesta l'elevata considerazione e comunque l'influenza che il soggetto in questione, riconducibile alla criminalità organizzata, esercita sui componenti dell'amministrazione locale.

La relazione ispettiva evidenzia inoltre che alcuni assessori comunali sono indagati anche per i reati di cui agli articoli 416-bis e 416-bis, comma 1, codice penale ed inoltre sono state rilevate nei loro confronti frequentazioni con esponenti della criminalità locale.

Criticità sono state segnalate anche nei confronti del personale amministrativo, parte del quale risulta avere precedenti penali o di polizia, per reati anche di natura associativa o per altri gravi reati (omicidio, delitti contro la pubblica amministrazione), nonché rapporti parentali, di affinità o frequentazioni con noti soggetti appartenenti alla criminalità organizzata. Viene, in particolare, posta in rilievo la posizione dell'allora dirigente dell'ufficio tecnico comunale tratto in arresto in flagranza di reato e conseguentemente soggetto a procedimenti penali nei quali come già evidenziato - unitamente ad altro amministratore, già vicesindaco e assessore comunale, anch'esso destinatario di una misura cautelare successivamente annullata dal tribunale di riesame - è accusato di aver favorito alcune ditte nelle aggiudicazioni di appalti o commesse pubbliche previo versamento di ingenti somme di denaro. Il predetto dirigente è stato condannato alla pena di anni sei per il reato di cui all'art. 319-quater e risulta ancora indagato nell'ambito dello stesso procedimento penale.

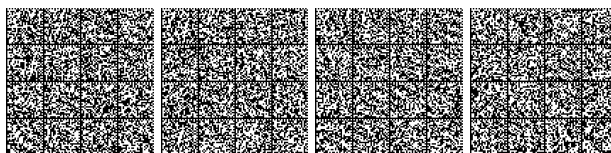
I lavori della commissione d'indagine, oltre a rilevare una generalizzata condizione di illegalità in diversi settori amministrativi, hanno evidenziato come la pervasiva presenza della criminalità organizzata sul territorio del Comune di Torre Annunziata - ove è stata registrata una notevole recrudescenza di episodi criminosi - sia stata agevolata anche dall'inerzia dell'amministrazione comunale nel porre in essere iniziative miranti a contrastarne la diffusione e l'impunità.

La relazione del prefetto pone al riguardo in rilievo che è stato più volte richiesto al primo cittadino, anche in occasione di diversi comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica dedicati proprio a quell'ente locale, di assicurare l'implementazione e il corretto funzionamento del sistema di videosorveglianza cittadino.

In particolare, durante il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica appositamente tenutosi il 19 maggio 2021 presso la sede del consiglio comunale di Torre Annunziata il sindaco è stato sollecitato al rispetto degli impegni assunti precedentemente per il completamento dell'impianto di videosorveglianza, opera già segnalata dal prefetto di Napoli come assolutamente prioritaria per il controllo del territorio atteso che, dalle verifiche disposte dalle forze di polizia è risultato che l'impianto è assolutamente inefficace in quanto molte delle 54 telecamere installate non erano funzionanti. Tuttavia, sebbene lo stesso prefetto di Napoli abbia in più occasioni invitato il primo cittadino ad avvalersi degli uffici della prefettura questi ha sostanzialmente ignorato i ripetuti inviti ad operare fattivamente per la sicurezza cittadina rivolti in ben quattro comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica.

La commissione di accesso nell'evidenziare imprecisioni e ritardi continui nelle procedure di gara per la videosorveglianza, tanto che al momento in cui ha rassegnato la propria relazione nessuna procedura volta all'efficientamento e all'ampliamento di quel sistema era stato portato a conclusione, ha rilevato la mancanza di volontà dell'amministrazione nel compulsare gli uffici competenti tanto da far presumere «una precisa volontà di ritardare» l'installazione di un valido ausilio alle forze di polizia il cui funzionamento avrebbe potuto fungere da deterrente di taluni gravi fatti di sangue verificatisi a Torre Annunziata. Al riguardo, rileva, significativamente, il fatto che la predetta procedura di gara viene indicata nel decreto di perquisizione emesso dalla Direzione distrettuale antimafia il 7 febbraio 2022 evidenziando che su tale procedimento aveva manifestato interesse il sopracitato soggetto controindicato rivelatosi piuttosto influente sull'attività politico-amministrativa dell'ente locale.

La commissione d'indagine ha inoltre analizzato le modalità di gestione delle società partecipate dal comune, soffermandosi in particolare su una di queste alla quale dal 2014 è stata affidata *in house*, e quindi sottoposta al controllo analogo da parte dell'ente locale che ne detiene l'intero capitale sociale, la gestione integrata dei rifiuti urbani, la pulizia di edifici comunali, la manutenzione del verde pubblico e la gestione della sosta a pagamento. L'organo ispettivo ha evidenziato che la maggior parte dei dipendenti di tale società, molti dei quali assunti negli ultimi anni con contratti anche a tempo determinato, sono legati da vincoli di parentela o di frequentazione con esponenti appartenenti alla locale criminalità organizzata. È stato rilevato, altresì, che alcune ditte, delle quali la predetta società si è avvalsa per la fornitura di servizi o per il noleggio a freddo di automezzi, sono risultate controindicate per quanto attiene alla normativa antimafia; in particolare, l'organo ispettivo ha segnalato una ditta, che da alcuni anni è affidataria dei lavori di lavaggio e di manutenzione ordinaria e straordinaria di automezzi e attrezzature in dotazione, di cui è proprietario un consigliere comunale e un familiare di quest'ultimo, peraltro già attenzionata durante la pregressa procedura di accesso del 2013 e destinataria di interdittiva antimafia «atipica», emessa in data 16 gennaio 2012, in quanto emersero potenziali condizionamenti di tipo mafioso. La relazione prefettizia si sofferma anche su un'altra società, che fornisce dal 2015 il noleggio a freddo di 15 automezzi per l'igiene urbana, ditta che è stata destinataria di provvedimento interdittivo antimafia emesso dalla prefettura di Napoli in data 22 gennaio 2021. Così pure nei riguardi di un'altra ditta che gestisce, in affidamento diretto, ininterrottamente dal 2017, quindi con evidente violazione del principio di rotazione degli affidamenti, il servizio di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro e le visite mediche periodiche e pre-assuntive. L'organo ispettivo ha evidenziato al riguardo che l'amministratore e proprietario in quota parte della predetta società risulta avere legami familiari con esponenti di una nota famiglia camorristica.



Tutte le segnalate criticità, pur essendo evidenti, non risultano in alcun modo contrastate dall'amministrazione comunale, che invece non ha esercitato il dovuto controllo analogo sulla gestione complessiva della menzionata società interamente partecipata dal Comune di Torre Annunziata.

Ulteriori illegittimità e anomalie sono state rilevate dall'organo ispettivo in molteplici affidamenti di servizi o di lavori disposti da parte del Comune di Torre Annunziata, tra i quali viene segnalato l'affidamento diretto ad una ditta del servizio di pulizia degli arenili pubblici per due mesi, ditta già assegnataria di altri commesse comunali, concesse tutte in affidamento diretto e, dunque, in violazione del principio della rotazione degli incarichi. Inoltre, non risulta richiesta la certificazione antimafia che, nel caso specifico, non avrebbe potuto essere rilasciata in quanto la predetta ditta non è iscritta nelle *white list* della prefettura di Napoli e perciò non poteva essere in alcun modo assegnataria diretta di pubbliche commesse. Peraltro, viene rilevato che l'amministratore della società risulta avere gravi precedenti penali ed è stato controllato in compagnia di un soggetto pregiudicato avente relazioni familiari con un esponente di spicco di un locale clan camorristico detenuto in carcere dove sta spiando la pena dell'ergastolo.

Anomalie in parte analoghe sono state registrate in relazione ai lavori affidati direttamente ad una società tra i quali il servizio rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati, ditta che non risulta iscritta nelle *white list* prefettizie, per cui anche in tal caso non poteva essere assegnataria, in affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a, decreto legislativo n. 50/2016, di commesse pubbliche.

Illegittimità ed omissioni sono state rilevate anche nella procedura di gara, effettuata tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), dei lavori di piantatura e incremento del verde cittadino per un importo complessivo di 529.477,74 euro, gara conclusasi con l'assegnazione dei lavori ad una ditta destinataria di interdittiva antimafia, emessa il 31 marzo 2020 dalla prefettura di Napoli. Viene rilevato, altresì, che in vigenza del provvedimento ostativo, con delibera di giunta comunale n. 135 del 22 luglio 2020, è stata approvata in favore della società affidataria una perizia di variante per lavori aggiuntivi pari all'importo di 33.443,35 euro, oltre agli oneri di sicurezza. Al riguardo, l'organo ispettivo ha rilevato l'illegittimità della perizia di variante, trattandosi di lavori aggiuntivi prevedibili che, peraltro, si sono conclusi il 31 luglio 2020, dunque solo pochi giorni dopo la suddetta delibera giuntale di approvazione, come si rileva dal certificato di regolare esecuzione dell'11 agosto 2020 a seguito del quale sono state liquidate alla ditta spettanze pari a 468.274,00 euro.

Ulteriore vicenda che significativamente attesta una gestione dell'ente locale avulsa dal rispetto del principio di legalità è quella che riguarda il perpetuarsi di una concessione demaniale balneare, del valore di 977.979,17 euro, rilasciata in favore di soggetti controindicali, concessione comunale già oggetto di interesse e di rilievo durante la procedura di accesso del 2013. Nella relazione prefettizia si rileva che la società concessionaria ha avuto in uso il bene pubblico, formalmente in gestione congiunta con altre società, oltre che negli anni passati anche per il periodo 2020/2021 e che la medesima risulta amministrata dai familiari del precedente concessionario, esponente della locale criminalità organizzata, ucciso in un agguato camorristico nel novembre 2006.

L'organo ispettivo ha rilevato un atteggiamento omissivo dell'amministrazione comunale anche per quanto attiene alle procedure di acquisizione e successiva gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, mancanze che si sostanziano nel ritardare i sopralluoghi dei numerosi beni amministrati dall'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati (ANBSC) presenti sul territorio di Torre Annunziata e nell'incertezza e confusione nella gestione di quelli già assegnati; infatti, i beni confiscati alla criminalità organizzata attualmente a disposizione del comune ammontano a 13 immobili, il cui utilizzo concreto è in parte ancora nella fase preliminare di selezione delle proposte presentate a seguito di bando pubblico e da finanziare nell'ambito del PNRR. Viene riferito, in particolare, di un appartamento confiscato che, per l'inerzia dell'amministrazione comunale, risulta essere stato occupato abusivamente da un soggetto avente legami con esponenti camorristici locali, bene peraltro dichiarato non abitabile e, dunque, pericoloso per gli stessi occupanti.

L'inerzia dell'amministrazione comunale è stata rilevata anche per i mancati controlli sull'apparato burocratico, in particolare sull'operato dei responsabili degli uffici comunali, nonostante le segnalazioni effet-

tuate dal responsabile dell'anticorruzione riguardanti illegittimità rilevate in sede di controllo interno alle quali i menzionati responsabili dei settori non hanno dato alcun riscontro.

L'atteggiamento passivo degli amministratori, sebbene sempre informati del comportamento omissivo degli uffici comunali e delle illegittimità o delle irregolarità nelle procedure poste in essere dagli stessi, si è sostanziato nell'assoluto disinteresse riguardo alla legalità dell'azione amministrativa nel suo complesso e nell'assenza di direttive e di controllo dell'attività dei dirigenti preposti, ai quali, peraltro, sono state sempre erogate le indennità di risultato; l'inerzia degli organi politici di vertice dell'ente si è registrata anche in occasione della relazione presentata dal segretario comunale ai sensi dell'art. 147-bis TUOEL, relativa ai controlli di regolarità amministrativa e anticorruzione redatta per l'anno 2021, nella quale veniva evidenziata «la violazione sistematica, ad opera dell'ufficio tecnico comunale, della normativa antimafia di cui al decreto legislativo n. 159/2011, con riferimento alla mancata richiesta della relativa certificazione per gli affidamenti nel servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani».

La condotta omissiva e incurante dell'apparato dirigenziale dell'ente e l'assenza di direttive da parte del vertice politico tese a ristabilire la legalità dell'azione amministrativa, viene segnalata dal prefetto di Napoli anche in relazione ai rilievi formulati dal Ministero dell'economia e delle finanze in sede ispettiva sulla gestione economica e contabile del Comune di Torre Annunziata. Viene al riguardo evidenziato che sebbene i rilievi facessero riferimento alla precedente consiliatura, l'ente si è comunque sottratto al preciso compito di assumere gli atti non più procrastinabili volti a regolarizzare la situazione finanziario contabile, riscontrandosi pertanto, anche in questa occasione, il totale disinteresse mostrato dall'amministrazione comunale circa la corretta gestione amministrativo-contabile dell'ente locale a fronte delle numerose segnalazioni formulate dal segretario generale. La relazione ispettiva evidenzia anche gravi illegittimità nella nomina del dirigente dell'ufficio tecnico.

Le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto di Napoli hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Torre Annunziata (Napoli), volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Sebbene il processo di ripristino della legalità nell'attività del comune sia già iniziato con la gestione provvisoria dell'ente affidata al commissario straordinario, ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in considerazione dei fatti susposti e per garantire il completo affrancamento dalle influenze della criminalità, si ritiene, comunque, necessaria la nomina della commissione straordinaria di cui all'art. 144 dello stesso decreto legislativo, anche per scongiurare il pericolo che la capacità pervasiva delle organizzazioni criminali possa di nuovo esprimersi in occasione delle prossime consultazioni amministrative. L'arco temporale più lungo previsto dalla vigente normativa per la gestione straordinaria consente anche l'avvio di iniziative e di interventi programmatici che, più incisivamente, favoriscono il risanamento dell'ente.

Rilevato che il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del citato decreto legislativo, per le caratteristiche che lo configurano, può intervenire finanche quando sia stato già disposto provvedimento per altra causa, differenziandosene per funzioni ed effetti, si propone l'adozione della misura di rigore nei confronti del Comune di Torre Annunziata, con conseguente affidamento della gestione dell'ente locale ad una commissione straordinaria cui, in virtù dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzate a garantire, nel tempo, la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 3 maggio 2022

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli***PREFETTURA DI NAPOLI****Segreteria di Sicurezza**Prot. 20 / 22 N.C. - Area - IO.Sdel 31/3/22 *Qfr*

Napoli, data del protocollo

Al Sig. Ministro dell'Interno
ROMA

OGGETTO: Comune di Torre Annunziata. Relazione sull'esito degli accertamenti ispettivi volti a verificare la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

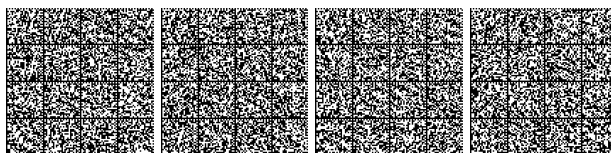
L'Amministrazione comunale di Torre Annunziata, rinnovatasi a seguito delle consultazioni amministrative del giugno 2017 è stata guidata dal Sindaco *omissis* - sostenuto da una coalizione di *omissis* - sino al decorso 23 febbraio, infatti, com'è noto, con D.P.R. in pari data, si è provveduto allo scioglimento di quel civico Consesso, per la riduzione dell'organo assembleare al di sotto della soglia di depauperamento prevista dal legislatore per il regolare funzionamento degli organi e dei servizi.

In via preliminare va evidenziato che, già nell'anno *omissis*, la citata Amministrazione comunale - guidata dal Sindaco pro-tempore - *omissis* (consiliatura *omissis*) - è stata sottoposta ad una attenta attività di monitoraggio, conseguente a segnalati possibili condizionamenti e compromissioni della libera determinazione di quegli organi elettivi, riferibili a episodi di "brogli elettorali" e di atti intimidatori verificatisi durante le predette consultazioni, in relazione a vicende gestionali, interessanti diversi settori amministrativi dell'Ente (*omissis* - *omissis* - *omissis* - *omissis* - *omissis*), in uno a presunti rapporti intercorrenti tra alcuni amministratori ed esponenti della criminalità organizzata; elementi, che furono ritenuti sufficienti per richiedere ed ottenere la delega per l'esercizio dei poteri di accesso ed accertamento, di cui all'art. 1, comma 4, del D.L. n. 629/1982.

Gli esiti ispettivi costituirono, pertanto, oggetto di disamina nel corso di apposita riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica - *omissis* - che, nella circostanza, non ravvisò la sussistenza di elementi *rilevanti, concreti e univoci*, relativamente al possibile condizionamento da parte della criminalità organizzata degli organi elettivi dell'epoca; il Ministro dell'interno *pro tempore* ritenne, comunque, opportuno proporre l'adozione di prescrizioni da impartire all'amministrazione comunale per rimuovere le irregolarità e le violazioni di legge rilevate, che anche in ragione della loro diffusione e nella considerazione che le stesse, comunque, erano da considerare forme di compromissione dell'imparzialità dell'amministrazione e del regolare funzionamento dei servizi.

Pertanto, *omissis*, adottato dal Prefetto di Napoli, *omissis* il Sindaco *omissis*, fu invitato ad assicurare attraverso gli organi comunali competenti, specifici provvedimenti volti a rimuovere le illegalità riscontrate dalla Commissione d'indagine.

Quanto accaduto nel corso dell'Amministrazione *omissis* appare particolarmente significativo anche ai fini dell'attuale accertamento ispettivo, ove si consideri che la successiva Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco *omissis*, ha mostrato una tendenziale prosecuzione dell'attività amministrativa in continuità con quella posta in essere dalla precedente maggioranza, in ragione non solo della perdurante presenza nel consiglio comunale e nella giunta di amministratori che erano già stati protagonisti della "politica torrese" di quegli anni, ma anche per aver mostrato una diffusa e perdurante incapacità ed inerzia nel reagire alle interferenze delle organizzazioni criminali presenti sul territorio, assumendo atteggiamenti omeriosi e/o di pericolosa connivenza con il mondo criminale del territorio torrese.





Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

Giova evidenziare, inoltre, che quest'Ufficio nel proseguire l'attività di monitoraggio nei confronti del cennato Ente locale e sin dall'atto dell'insediamento dell'Amministrazione, *omissis* ha avuto modo di operare verifiche ed accertamenti, per il tramite delle Forze dell'ordine, sul contenuto di numerose segnalazioni, rappresentative di asserite forme di forte ingerenza da parte della criminalità organizzata che avrebbero compromesso la libera determinazione e l'imparzialità amministrativa, nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Tra l'altro, anche le numerose operazioni di polizia e indagini attivate dalla Magistratura, nel corso dell'anno *omissis* - originate in ragione di gravi episodi criminali verificatisi sul quel territorio e che hanno assicurato alla giustizia capi e gregari di clan camorristici locali - hanno costituito oggetto di disamina nel corso di quattro riunioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, svolte - il *omissis*, *omissis*, *omissis*, *omissis* - presso questa Prefettura, nel corso delle quali sono stati valutati e proposti al Sindaco *omissis*, diversificati interventi da operare, sul piano del controllo del territorio, soprattutto nell'ottica della prevenzione e di azione coordinata per rimuovere le situazioni di principale degrado.

In relazione a tali elementi ed alla riscontrata perdurante inerzia ed incapacità dell'Amministrazione a porre in essere iniziative, volte a rimuovere le gravi criticità rappresentate e ai riscontri delle verifiche degli organi di polizia, nonché all'acclarata, storica presenza di consorterie camorristiche operanti su quel territorio, previo conforme avviso del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, è stata chiesta, com'è noto, la delega all'esercizio dei poteri d'accesso, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. 629/1982, conferita con provvedimento ministeriale del *omissis*.

Per l'effetto, con decreto prefettizio del *omissis* è stata costituita l'apposita Commissione di indagine per verificare la sussistenza o meno di quegli elementi *rilevanti, concreti ed univoci*, richiesti e previsti dall'art. 143 TUOEL, in relazione al possibile condizionamento, da parte della criminalità sugli organi elettivi in carica, nonché su quelli burocratici del Comune in trattazione.

L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

La Commissione di accesso, insediatasi presso l'Ente il *omissis*, dopo un iniziale periodo di tre mesi, ha chiesto, in relazione alla complessità delle verifiche ed accertamenti in corso e ai fini del perfezionamento delle stesse, la proroga dell'incarico, concessa, ai sensi del 2° comma dell'art. 143 del D.lgs. 267/00, con provvedimento del *omissis*, portando a termine i lavori i *omissis*, rassegnando, qui, la relazione conclusiva.

L'Organo ispettivo ha improntato l'attività di accertamento e verifica procedendo ad analizzare, in via preliminare, le attività gestionali e le azioni già avviate, focalizzando l'attenzione sull'attività *omissis*, interessato da recenti avvenimenti giudiziari (*omissis*) e su cui, anche da fonti aperte, pendevano i maggiori sospetti di diffusa illegalità e complicità dell'amministrazione comunale.

Significativo e decisivo per lo svolgimento degli accertamenti ispettivi è apparso per la Commissione d'accesso il *omissis*, emesso il *omissis*, ai sensi degli artt. 247 e ss. c.p.p., dalla locale Procura della Repubblica - D.D.A. - c/o il Tribunale e notificato in data *omissis* nei confronti di molteplici esponenti dell'amministrazione comunale, con contestuale nomina del difensore di ufficio ed informazione di garanzia e sul diritto di difesa ex artt. 39 e 369 bis. c.p.p.





Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

CONTESTO TERRITORIALE, SOCIO-ECONOMICO E CRIMINALE

Il Comune di Torre Annunziata situato al centro del Golfo di Napoli, tra i Comuni di Torre del Greco e di Castellammare di Stabia, si estende per poco più di sette kmq, tra il mare e il Vesuvio, che la chiude a nord assorbendola nella cosiddetta "Zona rossa", quella cioè a maggior rischio di catastrofe nel caso di ripresa dell'attività eruttiva.

La città è stata un importante centro industriale fino al secondo dopoguerra; capitale dell'arte bianca con decine e decine di pastifici e sede di importanti industrie meccaniche, siderurgiche e nautiche e di una numerosa presenza di operai qualificati, fa parte dell'area metropolitana di Napoli e del Parco regionale del fiume Sarno che sfocia in mare proprio a Torre sud in località Rovigliano.

La decadenza economica e industriale ha vissuto la fase finale nell'ultimo quarto del secolo scorso, accompagnandosi alla contemporanea decadenza del settore turistico, causato, in buona sostanza, dall'inquinamento del mare prodotto dal fiume Sarno.

Sotto i colpi pesantissimi di questa lunga e irreversibile crisi economica, industriale e ambientale, è andata progressivamente accentuandosi la crisi sociale che nell'ultima decade del secolo scorso si è trasformata in una vera e propria emergenza territoriale con intere aree della città storica trasformate in piazze di spaccio e veri e propri fortini sotto il controllo della criminalità organizzata.

Nell'ultimo decennio, l'attivazione di un vero e proprio piano straordinario di contrasto alla criminalità organizzata da parte delle forze di polizia ha prodotto centinaia di arresti.

La stessa localizzazione a Torre Annunziata della sede della Procura della Repubblica e del Tribunale ha evidenziato, in maniera palmare, la volontà dello Stato di dare continuità all'impegno quotidiano delle forze di polizia al contrasto della criminalità.

Nel contempo, tuttavia, l'assenza di un piano di sviluppo economico e sociale del territorio egualmente necessario, non ha consentito di produrre tutti i suoi effetti di integrazione nello Stato delle fasce di popolazione poste ai margini della società.

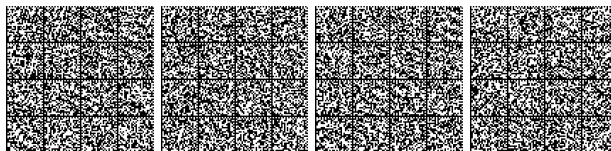
Nell'area, ove insiste il Comune, sono presenti le organizzazioni criminali, di seguito elencate:

- Clan *omissis*

Il notorio sodalizio criminale opera prevalentemente in Torre Annunziata anche se mantiene legami profondi con altre organizzazioni delinquenziali (clan *omissis* di Castellammare di Stabia e clan *omissis* di Marano di Napoli) e con famiglie siciliane della mafia *omissis* di *omissis*.

L'*escalation* criminale inizia negli anni ottanta quando *omissis*, che lavora a Torre Annunziata come "*omissis*", stringe contatti con la mafia in *omissis* e con i *omissis* di Marano, affiancandosi alla *omissis* nella lotta contro il disegno criminale di *omissis*.

Nel decennio 1980/1990, il cennato "*clan*" è stato interessato da numerosi provvedimenti di natura giudiziaria che, attraverso anche le dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia hanno permesso di disvelare, non soltanto l'esistenza e l'operatività criminale di detto gruppo malavitoso, ma hanno anche consentito ai Magistrati della Procura della Repubblica c/o il Tribunale - Direzione Distrettuale Antimafia - di Napoli di ricostruire totalmente l'*excursus* criminale e le tappe della *escalation* del precitato *omissis* e della sua *holding* criminosa; *holding*, che, passando dal contrabbando di tabacchi lavorati esteri alla gestione successiva del più lucroso traffico di armi e stupefacenti, è giunta addirittura a controllare l'intero settore degli appalti pubblici e privati, grazie anche alla connivenza degli amministratori locali che si sono succeduti nella gestione del Comune di Torre Annunziata, giusta quanto evincibile dalla richiesta di ordinanza di *omissis* - omicidio di *omissis* - procedimento penale nr. *omissis* incardinato presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli - Direzione Distrettuale Antimafia.





Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

Detto gruppo criminale trae forza soprattutto dai vincoli di parentela che legano la maggior parte degli affiliati, anche se, nel corso del tempo, ha subito più di ogni altro sodalizio criminale le conseguenze delle varie collaborazioni con la giustizia.

omissis, nonostante il lungo periodo di detenzione, tuttora sofferto, è sempre stato al vertice di detta organizzazione criminale, malgrado siano intervenuti, negli anni, profondi e documentati mutamenti gestionali, resisi necessari al fine di garantire una sopravvivenza operativa alla stessa organizzazione, colpita da numerosi arresti operati dalle forze dell'ordine impegnate nelle varie indagini che si sono susseguite e che hanno condotto in carcere la maggior parte degli affiliati di spicco e familiari, tutti coinvolti nella gestione, direzione e realizzazione degli affari illeciti propri del gruppo di appartenenza.

Difatti, il citato *omissis*, è attualmente detenuto, unitamente alla maggior parte dello "stato maggiore" della citata organizzazione criminale e che risulta essere incarcerato proprio a seguito di numerose delazioni degli uomini maggiormente rappresentativi del clan (*omissis, omissis, omissis, omissis, omissis, omissis, omissis ed altri ancora*).

Le operazioni di polizia giudiziaria denominate "*omissis*" che, negli anni *omissis*, grazie anche ad ulteriori dichiarazioni collaborative espresse da affiliati decisi a cambiar vita, hanno inferto duri colpi alla organizzazione di cui trattasi, tanto da indurre il capo clan ad affidare la conduzione degli affari illeciti della famiglia e del gruppo, dapprima alla *omissis omissis* e, successivamente, al *omissis, omissis*, anch'egli attualmente detenuto come *omissis*.

L'operatività del "*clan omissis*" è attestata anche dall'ordinanza di *omissis* nr *omissis* emessa dal Tribunale Sezione GIP Ufficio II di Napoli il *omissis* nei confronti di ben *omissis* affiliati, tutti indagati, a vario titolo, per associazione per delinquere di stampo camorristico, aggravata dai commi da 1 a 5, per traffico, detenzione e spaccio di sostanza stupefacenti, estorsioni, violazione della legge in materia di armi, eseguita dal *omissis* e dalla *omissis* il *omissis* di quell'anno e denominata "*omissis*".

Oltre alle misure di carattere personale, è stato disposto dal *omissis* di Napoli il sequestro preventivo dei beni riconducibili agli indagati, essendo state accolte, in particolare, le richieste della Procura della Repubblica di Napoli - Direzione Distrettuale Antimafia sulla consistenza patrimoniale in capo a *omissis* e *omissis*, derivante da una rilevata situazione di assoluta ed evidente sproporzione tra i redditi personali e familiari dichiarati e le possidenze accertate attraverso le indagini patrimoniali svolte dalla *omissis*.

Anche in questo provvedimento restrittivo - che era stato adottato nell'ambito di una attività di indagine condotta dal *omissis*, all'indomani della riesplorazione incontrollata del conflitto armato con l'opposto clan *omissis* per il controllo delle piazze di spaccio di droga, e che aveva visto cadere, sotto il fuoco dei killers, alcuni esponenti di entrambe le fazioni in lotta, (si rammenta, a tal proposito, l'omicidio di *omissis* del clan *omissis* in data *omissis*; l'omicidio di *omissis* del clan *omissis* in data *omissis*; l'omicidio di *omissis* del gruppo *omissis*, legato al clan *omissis* in data *omissis*; il *omissis* di *omissis* e *omissis* del clan *omissis* in data *omissis* ed il tentato omicidio di *omissis* del clan *omissis* in data *omissis*) - il *omissis* è stato indagato per l'art. 416 bis c.p., commi da 1 a 5, per "aver diretto ed organizzato - durante il periodo di detenzione in carcere, unitamente al *omissis* - anch'egli detenuto dal, *omissis* perché considerato l'esecutore materiale dell'omicidio in danno di *omissis* avvenuto il *omissis* - l'associazione criminosa, deliberando ed organizzando le più importanti azioni delittuose portate ad esecuzione poi dai componenti in libertà (omicidi, estorsioni, traffico di droga) e comunque stabilendo le strategie generali di attuazione delle finalità proprie del sodalizio.





Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

L'Organo ispettivo ha evidenziato come l'attività criminosa si è sempre dedicata all'esercizio di attività estorsive in danno dei commercianti ed imprenditori locali e nel traffico di sostanze stupefacenti.

Dopo *omissis* di *omissis*, detto *omissis*, *omissis* del più noto *omissis*, soprannominato *omissis*, (quest'ultimo *omissis* del capoclan *omissis*, entrambi detenuti), le fila del clan sono state affidate a , *omissis* alias "*omissis*".

Per quanto attiene al traffico delle sostanze stupefacenti, discorso a parte meritano i componenti della *omissis* *omissis* soprannominata dei "*omissis*" che, scevri da ogni legame con le organizzazioni criminali locali, garantiscono, con l'attività di corrieri e con gli ingenti capitali di cui dispongono, gli approvvigionamenti di droghe ai cartelli criminali torresi e zone limitrofe.

Clan *omissis*

L'organizzazione *omissis*, soprannominata dei "*omissis*", si forma dalla scissione verificatasi negli anni *omissis* dall'originaria organizzazione che vedeva confederati sotto un'unica bandiera il clan "*omissis*", i "*omissis*" e gli affiliati del gruppo *omissis* di *omissis*.

I "*omissis*" trovano nel *omissis*, alias "*omissis*", attualmente detenuto con la maggior parte degli esponenti di rilievo, il capo virtuale ed operano prevalentemente nella zona *omissis* di Torre Annunziata, in particolare in tutte quelle aree, non di pertinenza del clan *omissis*, controllando parte dell'attività estorsiva e del mercato degli stupefacenti, in specie cocaina.

Da sempre in lotta con l'opposto clan *omissis*, per effetto della riesplorazione incontrollata del conflitto armato con detto sodalizio criminale, dettato dalla necessità di controllare le piazze di spaccio di droga, cadono sotto il fuoco dei killers alcuni esponenti di entrambe le fazioni in lotta.

Al termine del cennato scontro armato, così come già avvenuto in tempi passati, si è consolidata una sorta di *pax* camorristica con l'avverso gruppo *omissis* tregua nata dall'esigenza di riorganizzarsi dopo i numerosi arresti ad opera delle forze dell'ordine che, negli anni, hanno portato nelle patrie galere i vertici e la maggior parte degli affiliati di spicco e non.

Questo patto di non belligeranza ha permesso alle organizzazioni criminali presenti sul territorio di gestire, in piena tranquillità, le attività illecite che, come detto, anche per l'organizzazione *omissis*, si sostanziano, per lo più, nelle estorsioni a commercianti ed imprenditori locali e nel sempre presente traffico di sostanze stupefacenti.

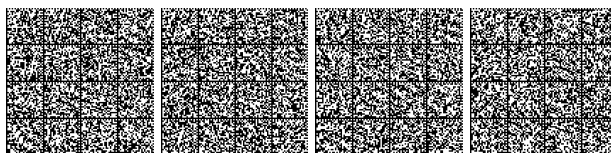
Di seguito vengono indicate *omissis* malavitose che hanno evidenziato, nel corso degli anni, un coinvolgimento particolarmente attivo nel panorama delinquenziale di questa cittadina, promuovendo analoghe attività illecite con il beneplacito dei clan camorristici più potenti ed a volte collegate agli stessi.

La loro presenza sul territorio viene documentata anche attraverso una serie di scontri armati con i gruppi avversari, che ne hanno decimato comunque le fila.

Famiglia *omissis*

Il sodalizio riconducibile al cennato gruppo familiare è dedito al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti ed armi, condotta con l'appoggio strategico del clan *omissis* da *omissis* e gestito grazie agli introiti che derivavano dall'attività di copertura di vendita *omissis*, realizzata *omissis*. Questa attività permette ai componenti della famiglia *omissis* di avere ingenti quantitativi di denaro da utilizzare per foraggiare le altre attività di natura illecita che ne hanno arricchito ulteriormente il patrimonio.

Luogo di aggregazione del gruppo è da sempre la *omissis*, *omissis* capostipite *omissis*, cutoliano - deceduto a seguito di agguato camorristico durante gli anni 80 - che si trova nel mezzo dell'agglomerato di *omissis* denominato "*omissis*", da sempre regno incontrastato del gruppo dei *omissis*.





Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

Tale immobile, dotato di sistemi di controllo e di videosorveglianza esterna ed interna, è una vera e propria fortezza e che ha garantito, nel corso degli anni, l'incolumità dei suoi occupanti da sempre in lotta con le organizzazioni predominanti.

Si ricordano, infatti, sia lo scontro con il clan *omissis* che quello con il clan *omissis* durante il quale i killers dei *omissis* in data *omissis*, riuscirono a penetrare nella villa bunker e trucidare, *omissis* dei giovani germani *omissis*, *omissis*, *omissis* e *omissis* ed un loro affiliato *omissis*, detto "*omissis*".

A siffatto *omissis*, è, poi seguito anche il *omissis* ferimento dei , *omissis* *omissis* verificatosi il successivo *omissis*, sempre ad opera di componenti dell'organizzazione camorristica di *omissis* nell'ambito del disegno feroce di annientamento dell'intero nucleo familiare dei *omissis* concepito da esponenti dell'organizzazione camorristica denominata "*omissis* " ed affidato per l'esecuzione al "*clan ommissis*".

Famiglia *omissis*

Anche siffatto sodalizio è dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti, in special modo, cocaina, venduta nei vicoli immediatamente a ridosso del quartiere "*omissis*", dove gli stessi domiciliavano; detto gruppo criminale, attualmente, risulta totalmente estinto.

L'omicidio di *omissis*, capo della omonima organizzazione, avvenuto il *omissis*, costituisce l'inizio dello scontro armato con la famiglia malavitoso dei *omissis* soprannominata dei "*omissis*", a quell'epoca collegata al clan camorristico mafioso *omissis*; scontro che ha lasciato sul campo numerose vittime di entrambe le fazioni in lotta, non senza dimenticare che, in seguito, in data *omissis*, l'omicidio di *omissis* appartenente al gruppo opposto dei *omissis*.

Famiglia *omissis*

Il suddetto gruppo criminale è dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti in specie eroina, cocaina, gestita all'interno dei vicoli che compongono il malfamato *omissis* denominato "*omissis*".

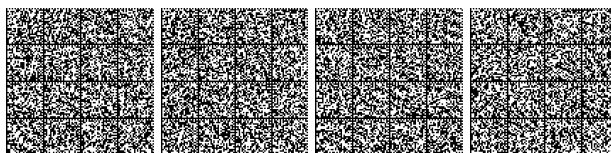
L'Organo ispettivo ha evidenziato che nell'ultimo periodo degli *omissis* ed all'inizio del *omissis*, si è assistito ad uno scontro armato con i componenti della famiglia malavitoso dei *omissis* soprannominata " *omissis* ", anch'essi interessati alla gestione della vendita della droga nella medesima zona.

Significativo il menzionato omicidio di *omissis*, con il quale ha avuto inizio lo scontro armato con la famiglia malavitoso dei *omissis* soprannominata dei " *omissis* ", a quell'epoca collegata al clan camorristico mafioso *omissis* ed a seguire, in data *omissis*, l'omicidio di *omissis* appartenente al gruppo *omissis*.

La Commissione ha riferito, inoltre, che dopo l'esperienza con il clan *omissis*, si è verificato il passaggio del precitato gruppo nelle fila del clan *omissis*, anche in ragione del vincolo di parentela, nato tra *omissis* di *omissis* e *omissis*, *omissis* e di, *omissis* che ha portato anche alla nascita *omissis*.

Nel *omissis*, si è verificata una serie interminabile di spari all'indirizzo di attività commerciali presenti in questo territorio che, inizialmente, erano stati erroneamente collegati fra loro da una presunta matrice estorsiva, viste soprattutto le modalità di esecuzione delle azioni di fuoco.

L'Organo ispettivo ha rimarcato la circostanza che il personale appartenente alle Forze dell'Ordine aveva appurato che tutte le esplosioni erano da ricondursi, non ad una classica attività ritorsiva finalizzata all'ottenimento di somme di danaro a fini estorsivi, ma, inaspettatamente, ed in maniera assolutamente non prevedibile - visto il clima di apparente tranquillità che si era vissuto sino a quel momento - all'emergere di un nuovo "*scontro armato*" tra i due gruppi criminali e, ciò, in ragione delle appurate parentele dirette o indirette che i titolari degli esercizi commerciali - obiettivo degli attentati - avevano con esponenti dei gruppi malavitosi più volte menzionati.





Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

La Commissione d'accesso ha riferito che le parti protagoniste di questo conflitto sembrerebbero essere, da un lato, i componenti *omissis* del clan *omissis*, cioè ed *omissis* e dei *omissis* delle figure storiche del sodalizio – tra cui *omissis*, *omissis* e *omissis* del più noto **capoclan *omissis* - *omissis*, *omissis* soprannominato "omissis", *omissis*, *omissis*, *omissis* del capo clan *omissis*, e, dall'altro, il gruppo di giovani presenti nel *omissis*, guidati dai menzionati *omissis* *omissis*, *omissis* di *omissis*, quest'ultimo *omissis* del *omissis*, soprannominato "omissis", che avevano anche legami con la famiglia dei *omissis* soprannominata "omissis".**

I componenti di questa ultima famiglia malavitoso hanno sempre garantito con la loro attività di corrieri e con gli ingenti capitali di cui disponevano, gli approvvigionamenti di droghe ai cartelli criminali torresi e delle zone limitrofe. (cfr. da pag. 21 a pag. 30 della relazione ispettiva).

L'Organo ispettivo ha riferito, inoltre, che le recenti attività investigative svolte dalla *omissis* sul territorio, come di seguito si verranno a delineare, hanno documentato la metamorfosi di alcune organizzazioni criminali, che, storicamente stanziate nelle *omissis* di *omissis* e dedite essenzialmente al traffico di stupefacenti, hanno modificato i loro interessi, estendendoli anche verso altri settori ed assumendo la denominazione del cd. " *omissis* ".

Tuttavia questo sodalizio, di recente costituzione, indebolito da numerosi arresti di affiliati, a parere dell'Organo ispettivo, sarebbe entrato in contrasto con nuovi gruppi criminali per la contesa del territorio, atteso che i medesimi risultano essere imparentati con la famiglia *omissis*, narcotrafficienti internazionali di grosso calibro e legati al clan *omissis*.

Evento straordinariamente significativo deve ritenersi l'operazione di polizia eseguita in data *omissis*, allorché *omissis* di Torre Annunziata, unitamente *omissis* di Torre Annunziata, ha dato esecuzione ad *omissis* emessa il *omissis* da *omissis* di Napoli; nei confronti di *omissis* persone - di cui una già detenuta - gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso, estorsione, danneggiamento, porto e detenzione di materiale esplodente, reati aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di affermare la supremazia di un nuovo clan in Torre Annunziata.

L'attività investigativa, coordinata dalla DDA di Napoli e svolta sinergicamente dal *omissis* e dal *omissis* di Torre Annunziata, aveva riguardato una serie di episodi violenti, in particolare esplosioni di colpi d'arma da fuoco, verificatisi tra *omissis* di *omissis*, alla via *omissis*, e la limitrofa area territoriale di Torre Annunziata, denominata " *omissis* "; esplosione in ordine alla quale nessuna segnalazione è stata inoltrata, nell'immediatezza, alle Forze di polizia, ma che è venuta in luce a seguito di attività info-investigativa operata dal *omissis*, a riprova, dunque, del grave stato di soggezione psicologica e di degrado socio-culturale in cui versa la cittadinanza locale, in balia di siffatti gruppi criminali.

Pertanto, l'Organo ispettivo ha evidenziato, come tali episodi risultino espressione, anche, della volontà di affermazione di un nuovo clan criminale, nato in aggiunta ed in contrapposizione alle locali organizzazioni camorristiche storicamente presenti sul territorio.

L'organizzazione emergente, composta da soggetti giovani, alcuni dei quali familiarmente legati al gruppo criminale dei *omissis* " - frangia del clan *omissis* - storicamente dedito al narcotraffico ed operante nel *omissis* del c.d. *omissis*, mantiene la propria base logistica nel *omissis* di Torre Annunziata ed è indicata localmente con la denominazione di " *omissis* "; gli esponenti di vertice e promotori del nuovo clan si pongono poi, in particolare, in netta contrapposizione al clan *omissis*, con l'intento di vendicarsi degli omicidi di alcuni familiari.

La Commissione d'accesso ha fatto riferimento agli agguati tesi a *omissis* detto " *omissis* ", deceduto il *omissis*, ed a *omissis* detto " *omissis* ", deceduto il *omissis*, soggiungendo che l'esistenza del clan emergente è richiamata *omissis* eseguita, tra gli altri, nei confronti di *omissis*, *alias* *omissis*, *omissis* *alias* *omissis*, *omissis* e *omissis*, indicati quali promotori, direttori ed organizzatori dell'associazione criminale.





Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

L'Organo ispettivo ha evidenziato che il contesto risulta ancora particolarmente effervescente, atteso il susseguirsi serrato di atti criminosi, indice di conflittualità attuale e di presenza di compagini di natura camorristica (cfr. da pag. 30 a pag. 32 della relazione ispettiva).

La Commissione d'accesso ha indicato, inoltre, ulteriori eventi criminali che si sono verificati nel Comune durante l'anno *omissis* ed in un arco temporale di appena *omissis* (da *omissis* a *omissis*) ritenuti, ai fini degli accertamenti ispettivi, particolarmente significativi, il cui episodio più eclatante deve rinvenirsi, in data, *omissis* nella locale *omissis*, allorquando, a causa di un *omissis* il Sig *omissis*, intervenuto per *omissis*, è stato colpito a morte, *omissis* tutte pregiudicate (*omissis*, *omissis*,; *omissis* e *omissis*) in aggiunta a tale episodio, come già sopra riferito, sono stati perpetrati sul territorio di Torre Annunziata ulteriori *omissis* eventi criminosi, che vanno dall'esplosione di colpi di arma da fuoco, al ritrovamento di bossoli nella pubblica via, al rinvenimento di armi e giubbotti antiproiettile, al danneggiamento di esercizi pubblici ed abitazioni private, anche a mezzo dell'utilizzo di materiale esplosivo (cfr. da pag. 32 a pag. 34 della relazione ispettiva).

INQUADRAMENTO GENERALE DEL CONTESTO POLITICO

La scena politica oplontina dal secondo dopoguerra si è contraddistinta, sovente, per la spiccata instabilità.

Giova osservare, sul punto, come nell'arco di 32 anni, dal 1961 al 1993, si sono succeduti ben 18 sindaci, attestandosi la durata media di ogni mandato in poco più di un anno, con un unico caso di consiliatura durata fino alla sua naturale conclusione, quella presieduta dal Sindaco *omissis*.

Al processo di deindustrializzazione ha fatto da contraltare un significativo sviluppo della criminalità organizzata.

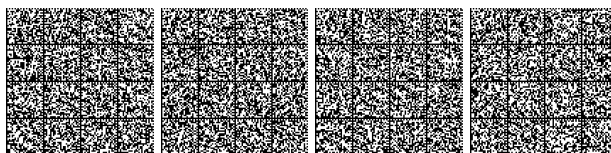
Ai fenomeni che ne sono scaturiti - quale la diffusa disoccupazione, la propagazione delle attività criminali, con conseguenziale infiltrazione nell'economia legale, in uno al dilagare della violenza ed alla corruzione diffusasi all'interno dell'Amministrazione comunale - la politica non è stata in grado di contrapporre misure significative.

Invero, in più di un'occasione è stata accertata la totale commistione tra politica e criminalità, come testimoniano le drammatiche vicende che, tra gli anni '80 e '90, hanno portato allo sperpero dei fondi per la ricostruzione del dopo terremoto del 1980, dei quali hanno beneficiato, sulla scorta di un patto scellerato, amministratori corrotti ed esponenti dei clan camorristici.

Giova sottolineare che la fallimentare esperienza politica di quel decennio fu interrotta con lo scioglimento dell'amministrazione comunale disposto con il Decreto del Presidente della Repubblica *omissis* ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991 n. 221, sulla scorta di elementi che avevano accertato come l'Amministrazione torrese fosse permeata dalla "forma più grave di inquinamento della res publica, caratterizzata dalla identità tra rappresentanti della comunità locale ed esponenti malavitosi".

In tempi più recenti, anche grazie all'introduzione della normativa sulla elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale si è registrato un certo miglioramento nei livelli di stabilità delle amministrazioni, pur se ciò non ha impedito lo scioglimento anticipato del Consiglio Comunale eletto nell'anno *omissis* in seguito all'accoglimento della *omissis* nei confronti del sindaco *omissis*.

La Commissione d'accesso ha evidenziato che una caratteristica costante delle Amministrazioni succedutesi negli anni è da individuarsi in una significativa fluidità delle compagini politiche che ha consentito, da ultimo, anche al *omissis* *omissis* - e solo, di *omissis*, con decreto prefettizio, *omissis* ai sensi dell'art. 141 comma 1, lett.b), n.4 del decreto legislativo n. 267/00, per dimissioni non contestuali di n.18 Consiglieri, su n. 24 assegnati all'Ente, con la conseguenza della riduzione dell'Organo assembleare, per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del





Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

Consiglio - di continuare ad operare, pur *omissis*; *omissis*, che, in base al risultato elettorale, contava il *omissis* e ciò nonostante le gravissime vicende giudiziarie che hanno interessato amministratori ed esponenti politici, (*omissis* elezioni almeno *omissis* hanno cambiato coalizione rispetto alla precedente tornata; infatti, *omissis* ed *omissis* - partito che aveva espresso il *omissis* sono transitati nella coalizione che ha sostenuto il *omissis*. Contestualmente, *omissis* e *omissis*, che precedentemente erano alleati con il *omissis* nella coalizione del *omissis*, si sono schierati a sostegno *omissis*).

Ulteriore aspetto evidenziato dall'organo ispettivo ha riguardato una disinvolta elasticità della politica oplontina che ha consentito di portare avanti la consiliatura pur in presenza di eventi che ne avrebbero potuto compromettere il prosieguo, quale *omissis omissis*.

In entrambe le occasioni, infatti, pur a fronte di circostanze che rimarcavano l'incapacità dell'Amministrazione nell'arginare l'operato di soggetti intenzionati al perseguimento di interessi criminali, il *omissis* ha optato per il rinnovo della *omissis* in ciò favorito da nuovi equilibri nella composizione della *omissis* di volta in volta istituiti.

Tale *omissis* ha consentito di approvare il *omissis*, con l'opposizione di soli *omissis* ed *omissis*.

L'Organo ispettivo ha, inoltre, riportato un ulteriore episodio di analogo tenore, risalente al *omissis* allorché alcuni *omissis* appartenenti ai *omissis omissis* (*omissis*, *omissis*, *omissis* e *omissis*) ed altri di *omissis* (*omissis omissis omissis omissis*) hanno votato la *omissis* nei confronti, *omissis* che, tuttavia, ha potuto resistere *omissis* grazie *omissis* di e *omissis* dei *omissis*, *omissis*, *omissis*, *omissis*, *omissis*, *omissis*, *omissis*, *omissis*, *omissis*, *omissis*, *omissis*, *omissis* con *omissis* di *omissis* e *omissis*.

Al riguardo, la Commissione d'accesso ha sottolineato come le motivazioni che hanno indotto la *omissis* a voler proseguire il mandato elettorale fino alla naturale scadenza, di fatto, vanno ricondotte ad elementi avulsi dalle ordinarie ed auspicabili dinamiche di confronto politico, bensì a fattori di ben altra natura sui quali ha fatto luce - da ultimo - il decreto di *omissis* della *omissis* eseguito il *omissis* nei confronti di molteplici esponenti dell'amministrazione elettiva e del già *omissis* - *omissis* (nato a *omissis*).

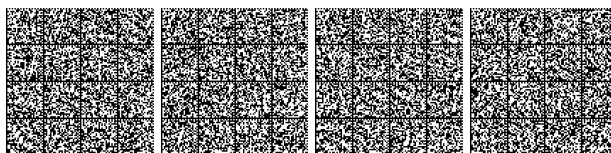
A riprova di quanto sopra, val la pena richiamare l'attenzione su altro episodio di cui è cenno nella relazione ispettiva ed individuabile nella testimonianza rilasciata alla Commissione d'accesso dell' *omissis* in occasione dell'audizione svoltasi dinanzi al predetto Organo ispettivo nella giornata *omissis* di indagine del *omissis*; testimonianza esplicativa delle particolari dinamiche attive nell'ambito del *omissis* di Torre Annunziata.

In tale circostanza, il predetto - che aveva rivestito nel periodo temporale che va da *omissis* la carica di *omissis* - ha, così, testualmente commentato l'andamento dei lavori dell'Assise cittadina: *"Effettivamente non ho mai visto una reale opposizione politica durante lo svolgimento dei Consigli Comunali svolti, fatta eccezione per la posizione ... omissis In ordine alla vicenda [...] che ha portato, omissis omissis, [omissis, ndr], posso riferire che la reazione a tale circostanza, al primo omissis successivo, fu estremamente tiepida e sommessa da parte degli omissis, omissis l'unico invece a richiedere omissis per una svolta e per la gestione legale omissis"*. (cfr. da pag. 34 a pag. 37 della relazione ispettiva).

LE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL OMISSIS

Alle consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale e per l'elezione del Sindaco, *omissis* ha prevalso la coalizione collegata al candidato sindaco, *omissis* eletto al doppio turno con *omissis*, sostenuto dalle liste "*omissis*", "*omissis*", "*omissis*", "*omissis*", "*omissis*", "*omissis*", "*omissis*".

Ad *omissis* si contrapponeva *omissis* sostenuto dalle liste "*omissis*", "*omissis*", "*omissis*".



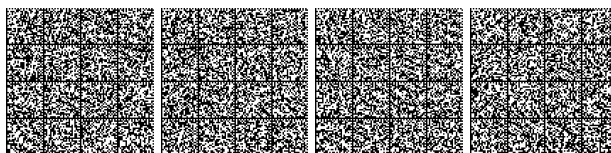


Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

"omissis", "omissis", "omissis", "omissis", "omissis", "omissis", "omissis", "omissis", "omissis" e omissis, sostenuto dalle liste "omissis", "omissis", "omissis", "omissis", "omissis" (cfr. pag. 38 della relazione ispettiva).

Sulla posizione dei *omissis* la Commissione di accesso ha evidenziato che ben *omissis* sono stati confermati nella carica già rivestita nel corso della precedente consiliatura e, tra questi, *omissis* siedono nell'assise municipale *omissis*, *omissis* ritenendo significativo, quale indizio di condizionamento del voto e di alterazione dell'agire dell'Amministrazione, la presenza di Consiglieri Comunali riconducibili direttamente e/o indirettamente alla criminalità organizzata nelle persone di:

1. *omissis*, (*omissis*), la cui elezione, a detta dell'Organo ispettivo, sarebbe stata sostenuta dal clan "*omissis*" in relazione ad una storica e documentata vicinanza della famiglia a tale sodalizio criminale. Il *omissis* del Consigliere, *omissis* fu vittima, *omissis* nella veste *omissis* di *omissis*, detto "*omissis*", *omissis* di *omissis*, figura di spicco del clan *omissis* cd. "*omissis*". Il, *omissis* inoltre, è *omissis* di, *omissis* pregiudicato per reati correlati al traffico di stupefacenti;
2. *omissis*, esponente della lista "*omissis*", la cui elezione sarebbe stata sostenuta dal Clan, *omissis* egemone *omissis* dove gestisce il "*omissis*", che è stato oggetto di *omissis* distinti *omissis* nel *omissis* e nel *omissis* periodo nel quale tale tipologia di agguati sono stati riferiti alla lotta tra clan contrapposti. Lo stesso è *omissis* di *omissis*, che annovera una pluralità di precedenti per *omissis*, e *omissis* di, *omissis* con precedenti per tentato omicidio, porto e detenzione di armi da fuoco, spari in luogo pubblico, oltraggio minaccia e resistenza a p.u., evasione continuata dagli arresti domiciliari, rapine aggravate continuate, sequestro di persona.
3. *omissis*, eletto nella lista *omissis* *omissis*, di *omissis* ritenuto il *trait d'union* tra il clan *omissis* e l'Amministrazione comunale *omissis* dell' *omissis* sciolta per infiltrazioni mafiose *omissis* e nonché *omissis* di *omissis*, elemento di spicco del clan *omissis* ucciso in un agguato nel *omissis*.
4. *omissis*, *omissis* di *omissis* e *omissis*, entrambi condannati per spaccio di sostanze stupefacenti.
5. *omissis*, *omissis* di *omissis*, già condannato per emissione di assegni a vuoto, bancarotta e, da ultimo, arrestato dalle *omissis* per *omissis*.
6. *omissis*, *omissis* di *omissis* raggiunto da numerose denunce per riciclaggio, truffa, ricettazione, associazione a delinquere.
7. *omissis*, *omissis* di *omissis*, *omissis* del noto pluriergastolano, *omissis* spietato killer del clan *omissis* e *omissis* di *omissis*, sul conto del quale il già citato Decreto della *omissis* riferisce che lo stesso riveste "*un ruolo chiave nella vita politica di Torre Annunziata, costituendo elemento di raccordo e collegamento tra omissis, omissis ed omissis che gestiscono i vari servizi concessi in appalto dal Comune in maniera diretta o attraverso partecipate [...] è in grado di influenzare le nomine di omissis, favorendo persone a lui gradite, e di condizionare in maniera occulta la gestione dell'amministrazione comunale di Torre Annunziata, così realizzando una grave infiltrazione nell'importante Ente locale, avuto riguardo ai suoi stretti legami parentali con i massimi vertici del clan*" *omissis*.
8. *omissis*, nel corso di una carriera politica più che *omissis*, è stato oggetto di numerosi provvedimenti restrittivi della libertà nell'ambito di indagini correlate a reati contro la pubblica amministrazione (abuso d'ufficio, omissione di atti di ufficio, truffa, associazione a delinquere, corruzione), riportando una condanna per *omissis*.
9. *omissis*, *omissis* alla condanna riportata nel *omissis* per *omissis*.
10. *omissis*, *omissis* dalla condanna per reati *omissis*.





Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

L'Organo ispettivo ha evidenziato che se la responsabilità della formazione delle liste dei candidati viene rimessa alla volontà dei *omissis* ovvero, *omissis* risulta di tutta evidenza come agli stessi sia imputabile la scelta di candidati contigui alla criminalità organizzata, o, comunque, non privi di pregiudizi di qualche rilievo e che, dunque, proprio attraverso tale operato ben può fondatamente costituire manifestazione inequivoca, certa e rilevante del condizionamento della criminalità organizzata, ovvero dell'accondiscendenza della politica locale e di consistenti frange della società civile alla "subdola vis intimidatrice della camorra".

La Commissione d'accesso ha ritenuto, inoltre, ancor più censurabile la scelta del vertice dell'Amministrazione, allorquando ha chiamato a far parte dell'organo di governo, anche, i sottoindicati esponenti politici, annoveranti talune controindicazioni:

11. *omissis*, deferito all'Autorità Giudiziaria per reati di, *omissis* e *omissis* correlata alla *omissis*;
12. *omissis*, denunciato in stato di libertà per *omissis*;

Nel corso delle indagini svolte dalla locale DDA, di cui si dirà più diffusamente in seguito, sono emersi ai fini degli accertamenti ispettivi, elementi significativi, tali da comportare l'iscrizione nel registro degli indagati, tra gli altri, di:

- *omissis* - *omissis* della *omissis* "*omissis*" - per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.;
- *omissis*, *omissis*, *omissis*, *omissis*, , *omissis*, *omissis*, *omissis* e *omissis* per il reato di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p.

Giova evidenziare che le imputazioni contestate ad *omissis*, *omissis*, *omissis*, *omissis*, *omissis* e *omissis* riguardano gravi reati previsti e puntiti dagli artt. 110, 81 cpv., 319, 321 e 416 bis comma 1 c.p. (cfr. da pag. 38 a pag. 42 della relazione ispettiva).

POSIZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

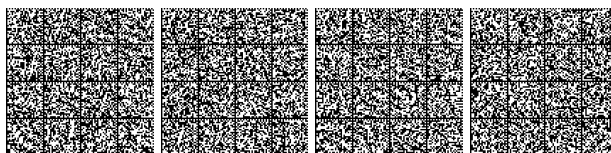
omissis

Sul conto del *omissis* del Comune di Torre Annunziata - *omissis* eletto nella tornata amministrativa di *omissis* - l'Organo ispettivo ha evidenziato che lo stesso ha costituito espressione di primo piano della politica torrese negli *omissis* ed in particolare ha ritenuto opportuno richiamare l'attenzione su un singolare episodio - attenzionato già dalla Commissione di indagine nel *omissis* - avvenuto nella *omissis*, epoca in cui il predetto ricopriva la carica di *omissis* nella precedente Amministrazione elettiva.

Nello specifico, *omissis*, pur essendo stato presente ad un episodio di *omissis* da parte del *omissis*, - *omissis* imparentato con personaggi giudizialmente noti per appartenere a clan camorristici e fortemente sospettato, in prima persona, di appartenere ad organizzazioni criminali - ai danni *omissis* e sebbene il medesimo *omissis* fosse stato convocato dal *omissis* nell'ambito del *omissis*, all'uopo instaurato, lo stesso non ha ritenuto di presentarsi a *omissis* per essere audito sui fatti di cui era stato testimone, né aveva prodotto memorie scritte, pregiudicando, per l'effetto, l'apporto conoscitivo dell'evento criminoso, ai fini dell'accertamento delle responsabilità del *omissis* e, dunque determinando, nella fase decisoria del *omissis*, l'archiviazione dello stesso.

In proposito, l'organo ispettivo ha evidenziato come la mancata "testimonianza" *omissis*, abbia, di fatto, costituito una palese ed inconfutabile espressione di una chiara manifestazione di soggezione della politica (e in particolare *omissis*) all'assoluta predominanza dei mafiosi locali.

omissis risulta, inoltre, indagato per il reato p. e p. dagli artt. 110, 416 bis c.p. e 110, 81 capoverso, 319, 321 e 416 bis comma 1 c.p., nell'ambito del più volte richiamato *omissis*, *omissis* (cfr. da pag. 42 a pag. 44 della relazione ispettiva).





Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

GIUNTA COMUNALE

Sulla costituzione della Giunta e sui cambiamenti della originaria composizione, la Commissione d'accesso ha ritenuto di ripercorrere cronologicamente le fasi di avvicinamento che ha caratterizzato, nel tempo, a più riprese, l'avvicinamento delle componenti, venendo, a tracciare, di seguito, anche i profili personali dei singoli *omissis*, scelti dal *omissis* nel corso della consiliatura.

In particolare, è stato evidenziato che:

- all'atto dell'elezione, il *omissis* ha proceduto alla nomina dei membri della Giunta che, alla data *omissis*, risultava originariamente così composta: *omissis, ommissis, ommissis, ommissis, ommissis, ommissis, ommissis*
- il *omissis, ommissis, ommissis* non potendo più contare sull'appoggio *omissis* della - *omissis* a seguito del passaggio del *omissis* al *omissis* - ha rimesso le deleghe ed analoga remissione dalla carica è stata rassegnata, *omissis, ommissis*, con conseguente nomina disposta *omissis* in favore di, *omissis* sostenuta dalla lista "*omissis*".

A seguito del diverso equilibrio venutosi a determinare in Consiglio comunale tra le forze di maggioranza ed opposizione, il *omissis*, in data *omissis* ha *omissis* la Giunta *omissis*, procedendo alla nomina di un *omissis*, ove sono risultati *omissis, ommissis, ommissis, ommissis* -, *omissis* assumendo la delega ai *omissis* - facendo ingresso, di contro, *omissis, ommissis* - la cui nomina è stata sostenuta dai consiglieri *omissis* e *ommissis*, eletti nella *omissis* e transitati *omissis - ommissis, ommissis* ed *ommissis* -

Il *omissis*, a seguito alle *omissis* degli *omissis - ommissis ommissis* e - il *omissis* ha nominato un *omissis* di giunta tra gli eletti della *omissis - ommissis* -.

Successivamente in data *omissis*, per effetto di un *omissis* registratosi tra le forze di maggioranza e quelle di opposizione, il *omissis* decreta *omissis* della Giunta con successiva nomina di *omissis* di governo, venendo a *omissis* nei rispettivi incarichi -, *omissis* anche *omissis ommissis* -, *omissis ommissis* e *ommissis*, facendo entrare *omissis* in Giunta -, *omissis* con delega *omissis*.

Nel predetto Organo esecutivo ottengono la nomina *omissis* anche *omissis* con delega *omissis* e *ommissis*, *ommissis* sono attribuite le deleghe *omissis*.

La Giunta così composta ha avuto - invero - una *omissis*, dal momento che è sopravvenuto lo scioglimento della stessa, nell'immediatezza *omissis ommissis*, avvenuto il *omissis*.

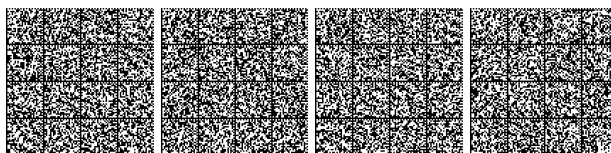
Segnatamente a tale significativo e grave evento l'Organo ispettivo ha fatto rilevare come la gravità dell'episodio non sia valso, tuttavia, ad intaccare la tenacia con la quale l'Amministrazione *omissis* ha portato avanti la consiliatura e sul punto ha richiamato l'osservazione fatta *omissis* che, con riferimento, proprio, alla reazione dell'Amministrazione comunale, ha avuto modo come la stessa, a fronte di un evento di estrema gravità, abbia, invero, fatto conseguire un'azione "*estremamente tiepida e sommessa*".

Il successivo *omissis ommissis* ha presentato la *omissis* nella quale, ad eccezione di, *omissis* e *ommissis* figurano nominativi del tutto *omissis*; soggetti, che, secondo quanto dichiarato *omissis* agli organi di stampa, sarebbero stati suggeriti dal *omissis* in quanto ritenuti dotati di autorevolezza, competenza e, soprattutto, svincolati da legami con la politica e l'amministrazione in carica.

La scelta è caduta, quindi, sui seguenti nominativi: *omissis, ommissis, ommissis, ommissis, ommissis*; ma, anche questa Giunta non avrà lunga vita, né i suoi componenti sono riusciti a portare a compimento l'auspicata svolta verso un modello di condotta improntato a legalità e trasparenza.

In questo lasso di tempo, infatti, sono intervenute anche le *omissis* dalla carica di *omissis ommissis ommissis* e di *omissis*, ricoprente anche la carica di *omissis*.

Anche su tale ultima vicenda che ha interessato "*omissis*" dell'Organo esecutivo la Commissione d'accesso ha avuto modo di evidenziare come i motivi vadano ricercati nell'indisponibilità del *omissis* mettere in campo radicali cambiamenti richiesti dal *omissis - ommissis*.





Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

Sul punto l'Organo ispettivo ha riferito il contenuto dell'*omissis* tenuta con il *omissis* dalla quale è emerso che il predetto, unitamente al *omissis*, aveva rilevato illegittimità e irregolarità nelle procedure relative ad *omissis* da parte dell'Ente e che dette criticità erano state rappresentate ai responsabili del *omissis* *omissis* e *omissis*, ma che solo *omissis* ha avuto modo di riconoscere, scusandosi per le inadempienze commesse, inducendo, pertanto, il *omissis* ad avviare il *omissis* nei confronti del *omissis*.

omissis, inoltre ha riferito che, a seguito all' *omissis* del *omissis*, *omissis*, venne nominato *omissis*, *omissis* - a *omissis* con il *omissis* - al quale, allo scadere del contratto, è subentrato per pochi giorni *omissis*.

Nel corso della citata audizione, il predetto *omissis* ha riferito di essersi *omissis* dalla carica in quanto il *omissis* non accettò la proposta formulatagli e finalizzata a *omissis* sia per quanto d'interesse *omissis*, che del *omissis* *omissis* *omissis* e la cui *omissis*, tra l'altro, sarebbe dovuta avvenire, previo concerto con il *omissis*, così come concordato nel corso del *omissis* (cfr. da pag. 78 a pag. 79 della relazione ispettiva).

In quel lasso di tempo, tuttavia, si è determinato l' *omissis* *omissis* *omissis*, nell'ambito dell'indagine per corruzione che aveva già portato *omissis*.

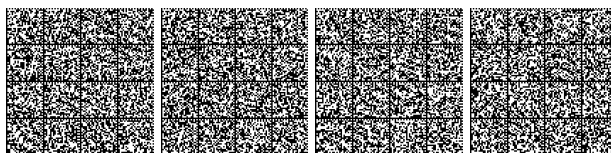
Orbene, pur a fronte di una situazione di conclamato inquinamento degli organismi amministrativi e politici e nella consapevolezza della vicinanza a contesti criminali di una parte non irrilevante degli eletti in Consiglio, *omissis* è andato, ancora una volta, alla ricerca di *omissis* *omissis*, pervenendo nel successivo *omissis*, a presentare *omissis* composta da *omissis* e *omissis*, *omissis* *omissis* anche *omissis*, nonché dai seguenti *omissis*: *omissis*, *omissis*, *omissis*, *omissis*, *omissis*, *omissis*.

La Commissione d'accesso nella relazione conclusiva ha attribuito rilevanza significativa alla soprarichiamata iniziativa *omissis*, essendo prodromica ad un serie di eventi che, di fatto, hanno, successivamente comportato la dissoluzione del locale Civico Consesso in data, *omissis* ai sensi dell'art. 141 del TUOEL e che di seguito, si vengono a delineare.

Nell'imminenza dello svolgimento del Consiglio comunale, la cui riunione era stata fissata il *omissis*, i *omissis* appartenenti al *omissis* avevano anticipato la volontà di confermare la fiducia al *omissis*, in disaccordo con le indicazioni pervenute pubblicamente dai *omissis* del *omissis*; per i *omissis* del *omissis* infatti, sussistevano forti dubbi e perplessità sulla capacità di resistere all'ennesimo colpo inferto alla credibilità del Consiglio comunale, *omissis* di *omissis*, con la preoccupazione di vedere rafforzato il fronte dell'*omissis*.

Pertanto, a fronte di tale quadro di incertezza, ove la mancanza del numero legale per la defezione di alcuni *omissis* avrebbe potuto mettere seriamente a repentaglio la tenuta del Consiglio, l'Organo ispettivo ha posto in evidenza come la figura di *omissis*, abbia, invero, costituito elemento di forte coesione, venendo ad agire come punto di raccordo tra tutte le componenti politiche dell'amministrazione oplontina, riuscendo, in tal modo, ad assicurare il regolare ed esatto svolgimento dei lavori consiliari, garantendo, di fatto, il numero legale di presenza dei Consiglieri - tale da assicurare la coesione della *omissis* - ; circostanza - questa - resasi possibile nella effettiva realizzazione, per l'ostentata presenza nell'aula consiliare, proprio, del cennato *omissis*.

L'Organo ispettivo, tra l'altro, ha evidenziato come la cronaca locale abbia dato atto del sostegno offerto ad *omissis* da parte di *omissis*, dell'*omissis* (formalmente all'opposizione e subentrato in consiglio in sostituzione di *omissis*) e di *omissis* (eletto con la *omissis* con la lista *omissis*, facente parte del gruppo consiliare *omissis*), quest'ultimo già "da tempo in polemica con la sua forza politica e con la maggioranza".





Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

Ed inoltre, il *omissis* notificato ai destinatari il *omissis* dà atto della presenza di *omissis* proprio a tale seduta consiliare, così delicata per la sopravvivenza dell'Amministrazione.

L'Organo ispettivo ha rilevato che il peso della partecipazione sull'esito dei lavori dell'assise si può cogliere, in modo inequivoco, attraverso le stesse parole riferite da *omissis* nel corso di una conversazione telefonica con *omissis* in una diversa circostanza, ove si coglie plasticamente il piglio di *omissis* ed il potere che lo stesso ritiene di poter esercitare nei confronti dei consiglieri recalcitranti a seguire le proprie indicazioni come, appunto, il *omissis* "...gli ho detto *omissis* dopo le elezioni quando *omissis* dice vicino a me io là volevo fare *omissis* io non ho mai picchiato uno che tiene *omissis*, gli do un calcio nel culo e lo butto all'opposizione un'altra volta, hai capito lo butto nei banchi di *omissis* e subito ci spicciamo..."

Il risultato della presenza in aula, dunque, ha fatto conseguire l'esito positivo della seduta.

Tra l'altro, il *omissis* menziona altre due date cruciali per la sopravvivenza dell' *omissis* in relazione allo svolgimento di sedute del locale Civico Consesso, ove nell'aula consiliare è stata rilevata la presenza dell' *omissis* e precisamente:

- il *omissis*, allorché l'assise si è riunita, per tentare, tra l'altro, *omissis*. In quella occasione la votazione non è stata possibile per mancanza del numero legale, dovuta all'assenza dei consiglieri del *omissis*.
- nella successiva seduta del *omissis*, ove si sono determinate le condizioni per l'approvazione della delibera, per effetto, stavolta, proprio della presenza in aula dei consiglieri di minoranza che hanno permesso il raggiungimento del numero legale.

Pertanto, il già citato decreto di *omissis* aveva offerto specifici elementi di riscontro circa l'interesse dell' *omissis* per la questione, dando atto di una telefonata nella quale aveva chiesto un appuntamento al *omissis* al preciso scopo di discutere della crisi e dei rischi collegati all'eventualità di *omissis*.

Ma vi è di più. Non solo l' *omissis* era interessato alle decisioni dell'Amministrazione, ma addirittura il *omissis* aveva sollecitato la presenza in aula dell' *omissis*, invitandolo calorosamente a partecipare alla riunione del *omissis*.

La presenza di *omissis* alle assisi consiliari, pertanto, non poteva trovare altra giustificazione se non quella di rimarcare il proprio potere ed ascendente nei confronti dei Consiglieri ed, in ragione di tale vis intimidatrice, compulsiva, la propria capacità di condizionare in tutto e per tutto il loro comportamento.

Tale potere, a parere di questa Commissione, deve ritenersi essersi esercitato sia nei confronti dei Consiglieri che avevano interesse a mantenere in vita la maggioranza che con riguardo a quelli di opposizione i quali, anche semplicemente garantendo la presenza in aula, hanno consentito, comunque il funzionamento del Consiglio ed il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalla maggioranza.

La riprova di quanto appena asserito è rinvenibile anche nel comportamento assunto in occasione della votazione del *omissis* allorché il consiglio si è riunito per votare la *omissis* al *omissis* sulla base della *omissis*.

Orbene, era noto che il *omissis* poteva contare sul sostegno di *omissis* dell'assise e ciò lo avrebbe esposto al rischio di un voto sfavorevole.

In quella occasione, *omissis*, *omissis* e *omissis*, hanno deciso, invero, di astenersi, il *omissis* ha lasciato l'aula prima del voto e *omissis* e *omissis* hanno disertato l'aula, offrendo, in tal modo, un ulteriore via di salvezza ad *omissis* ed alla *omissis*.

La Commissione d'accesso, sul punto, ha fatto rilevare come, vada rimarcato – al fine di sottolinearne la gravità, anche sotto il profilo di deontologia politica – l'assenza del *omissis* facente parte proprio del *omissis* che aveva sostenuto *omissis* !





Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

Anche in relazione a tale episodio, il decreto della Procura della Repubblica ha dato ampiamente atto dell'interessamento di, *omissis* che, pur non essendo presente, ha ricevuto aggiornamenti da parte *omissis*, con la quale ha un ben noto rapporto di natura familiare (cfr. da pag. 80 a pag. 82).

ASSESSORI COMUNALI

Vengono, di seguito, indicati gli *omissis* che presentano elementi di interesse per le finalità ispettive, così come desunti dalla relazione conclusiva:

omissis ommissis, (*omissis*), nel periodo dal *omissis* al *omissis*; *omissis* dal *omissis* al *omissis* (*omissis*).

Il predetto ha ricoperto l'incarico di *omissis* nei seguenti periodi: dal *omissis* al *omissis* (*omissis*), dal *omissis* al *omissis* (*omissis*), dal *omissis* al *omissis ommissis* (*omissis*).

Dalle risultanze ispettive è emerso che il predetto:

- in data *omissis* è stato destinatario di un'ordinanza di *omissis* disposta dal *omissis* ed eseguita dalla *omissis* di Torre Annunziata per il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater comma 1 c.p.), scarcerato dal Tribunale del Riesame il *omissis*, provvedimento confermato in Cassazione;
- è indagato per i reati previsti e puniti dagli artt. 110, 81 cpv. 319 e 321 c.p. e 416 bis comma I c.p., nell'ambito del *omissis* incardinato dalla locale DDA, di cui al *omissis*, notificato il *omissis* (cfr. da pag. 71 a pag. 72 della relazione ispettiva).

omissis, *omissis* con delega *omissis* e *omissis* dal *omissis* al *omissis* (*omissis*). Il predetto ha assunto l'incarico di *omissis* nei seguenti periodi: dal *omissis* al *omissis* e dal *omissis* al *omissis*.

L'Organo ispettivo, sul conto del predetto ha riferito che:

- in data *omissis* è stato deferito dalla *omissis* di *omissis* (*omissis*) all'A.G. di Torre Annunziata per i reati di truffa (artt. 640 e 81 c.p.v. c.p., in relazione all' *omissis* effettuata mediante la presentazione di documenti materialmente falsi comprovanti *omissis*;
- in data *omissis* è stato segnalato all'A.G. da *omissis* per i reati di truffa e falsità ideologica commesso da privato in quanto nell'ambito del *omissis* incardinato presso la *omissis* veniva scoperta una frode *omissis*, mediante la *omissis*.

Inoltre, il *omissis ommissis*, convivente, è stato denunciato, in data *omissis*, dalla Stazione Carabinieri di *omissis*, per falsità ideologica commessa da un privato in atto pubblico. Lo stesso, infatti, è stato deferito a piede libero *omissis* a conclusione di un'attività d'indagine scaturita dalla denuncia sporta dal *omissis* dell' *omissis* di *omissis* relativa ad irregolarità emerse nel corso del controllo dei titoli posseduti dal *omissis* (falsa attestazione del conseguimento di un titolo che aveva consentito di ottenere una posizione migliore in graduatoria). Il medesimo *omissis*, il *omissis*, è stato, altresì, controllato dai Carabinieri di *omissis* unitamente a *omissis* pregiudicato per lesioni personali, destinatario di D.A.S.P.O. (cfr. da pag. 73 a pag. 74 della relazione ispettiva).

omissis - *omissis* con delega *omissis* dal *omissis* al *omissis* e dal *omissis* al *omissis* - Già *omissis* nel periodo dal *omissis* al *omissis* e *omissis* nel periodo dal *omissis* al *omissis* e dal *omissis* al *omissis*.

Sul conto del predetto, l'Organo ispettivo ha riferito che risulta:

- indagato per i reati previsti e puniti dagli artt. 110 e 416 bis c.p., come risulta dal *omissis*
- in data *omissis* denunciato in stato di libertà dal *omissis* di Torre Annunziata, unitamente agli ex dipendenti della ditta *omissis* per i reati di *omissis*.





Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

Per quanto concerne le frequentazioni con soggetti controindicati, la Commissione di Accesso ha riferito che lo stesso:

- il *omissis* è stato controllato da *omissis* di Torre Annunziata unitamente ad *omissis* (noto personaggio già oggetto di accertamenti).

- il *omissis* è stato notato in compagnia di *omissis*, da parte del personale del *omissis* di Torre Annunziata;

- il *omissis* è stato controllato dal personale del *omissis*, unitamente a *omissis*, annoverante precedenti di polizia in materia di stupefacenti, per blocco stradale, interruzione pubblico servizio ed invasione di edificio (ex operaio della ditta *omissis* rappresentante della *omissis*) (cfr. da pag. 74 a pag. 75 della relazione ispettiva).

-*omissis* - Assessore alle *omissis* dal *omissis* al *omissis* (data di sospensione del Consiglio comunale ai sensi dell'art.141 TUOEL).

Gli accertamenti ispettivi hanno rilevato che la *omissis* è *omissis* per i reati previsti e puniti dagli artt. 110 e 416 bis c.p. nell'ambito del *omissis*, notificato *omissis* (cfr. pag. 79 della relazione ispettiva).

CONSIGLIERI COMUNALI

La Commissione, inoltre, ha ritenuto, altresì, allargare l'ambito di osservazione anche sulla posizione dei componenti il locale Civico Consesso, venendo a delinearne, sia pur in maniera sintetica, i rispettivi profili personali, di cui si riportano, di seguito, quelli più significativi e che hanno consentito di evidenziare le caratteristiche di maggior rilievo sotto l'aspetto dell'attività politica svolta, in uno ad elementi di continuità intercorrenti con esponenti del contesto criminale.

omissis, *omissis*, *omissis*, nel periodo dal *omissis* - *omissis*, al *omissis* - *omissis* e dal *omissis* al *omissis* (data di sospensione del Consiglio comunale ai sensi dell'art.141 TUOEL).

Segnatamente alle frequentazioni del predetto, l'Organo ispettivo ha riferito che :

- in data *omissis* lo stesso è stato controllato da personale del *omissis*, in compagnia di *omissis*, annoverante precedenti penali per inosservanza alle norme in materia edilizia;

- in data *omissis* personale del *omissis* ha accertato che lo stesso si trovava in compagnia di *omissis* annoverante precedenti penali per reati contro la P.A., simulazione di reato, violazione delle norme che regolano la disciplina sull'edilizia e violazioni di sigilli;

- in data *omissis* il medesimo è stato controllato in *omissis* dal personale del *omissis* a bordo di veicolo in compagnia di *omissis*, pregiudicato per violazione norme in materia ambientale per attività di smaltimento di rifiuti non autorizzata, in qualità di *omissis* della *omissis*. - denuncia del *omissis* *omissis* - (cfr. pag. 44 della relazione ispettiva).

omissis, *omissis*, *omissis* nei periodi dal *omissis* al *omissis* e dal *omissis* al *omissis* e dal *omissis* al *omissis* (data di sospensione del Consiglio comunale ai sensi dell'art.141 TUOEL).

Sul conto del predetto gli esiti ispettivi hanno rilevato che è *omissis* di *omissis*, affiliato al clan camorristico "*omissis*", annoverante precedenti penali per rapina, armi, ricettazione e spaccio di sostanze stupefacenti, deceduto a seguito di agguato di stampo camorristico.

Inoltre, il predetto è *omissis* di *omissis* pregiudicato per ricettazione e stupefacenti ex art. 73 e 74 DPR 309/90, soggiungendo che il *omissis* i due sono stati segnalati mentre viaggiavano insieme a bordo di un veicolo nel corso di un controllo nel Comune di *omissis*.

La Commissione d'accesso ha fatto rilevare, altresì, che il *omissis*, nell'arco di tempo che va dal *omissis* - al *omissis* aveva accertato la presenza sul territorio della provincia di Napoli, con ramificazioni in varie parti d'Italia, di svariati gruppi dediti all'importazione in Italia di ingenti quantitativi di stupefacenti.





Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

In relazione alle frequentazioni con ulteriori soggetti gravati da pregiudizi di polizia, l'Organo ispettivo ha riferito che *omissis* :

- in data *omissis* è stato controllato in Torre Annunziata in compagnia di *omissis*, pregiudicato per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (aggravato) e fraudolento danneggiamento dei beni assicurati, contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno;

- in data *omissis* è stato controllato in Torre del Greco unitamente a *omissis*, affiliato al Clan *omissis* e *omissis* elemento di spicco dello stesso clan camorristico, attualmente detenuto;

- in data *omissis* è stato controllato in compagnia di *omissis*, soggetto ritenuto appartenente alla organizzazione criminale **cd. clan *omissis***, pregiudicato per danneggiamento, violenza o minaccia a p.u., evasione, associazione per delinquere di tipo mafioso aggravata per estorsione, nonché stupefacenti ex art. 74 DPR 309/90;

- in data *omissis* è stato controllato in San Giuseppe Vesuviano alla *omissis*, in compagnia di *omissis* (nato a *omissis*) pregiudicato per furto e segnalato dalla *omissis* per violazione D.L.306/1992 art.12 quinquies (provvedimenti contro criminalità mafiosa) in quanto, in tempi e luoghi diversi, fittiziamente si intestava alcuni dei beni mobili utilizzati e caduti in sequestro per commettere i reati di contrabbando di gasolio agevolato, ricettazione, falsi in genere, furto aggravato, contrabbando t.l.e., falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, porto abusivo e detenzione illegale di armi, reati contro la persona, associazione per delinquere;

- in data *omissis* è stato controllato in Torre Annunziata a bordo di un veicolo in compagnia di *omissis*, pregiudicato per furto aggravato, nonché denunciato per violazione nel settore inquinamento acque D.Lgs 152/99 art.58 comma 4;

- in data *omissis* è stato controllato in Torre Annunziata in compagnia di *omissis*, pregiudicato per falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi, contrabbando t.l.e., favoreggiamento personale, associazione per delinquere finalizzata contrabbando t.l.e., possesso ingiustificato di valori.

Infine, l'Organo ispettivo ha ritenuto opportuno completare il grave quadro indiziario rilevato sul conto del *omissis*, per quanto concerne i supposti condizionamenti di tipo mafioso, riportando la sottoindicata, ritenuta di interesse ai fini in trattazione e tratta dalla relazione *omissis*: "*omissis*, la cui candidatura nella lista "*omissis*" sarebbe sostenuta dal clan "*omissis*", in relazione ad una storica e documentata vicinanza della famiglia a tale sodalizio criminale. *omissis* del candidato, *omissis*, fu vittima di un agguato di camorra, nella veste di *omissis* di *omissis*, detto "*omissis*", *omissis* di *omissis*, figura di spicco del clan *omissis* cd. "*omissis*"(cfr. da pag. 45 a pag. 47 della relazione ispettiva).

omissis, *omissis*, attualmente *omissis*, ha ricoperto l'incarico di *omissis* nel periodo dal *omissis* al *omissis* (*omissis*) e dal *omissis* al *omissis* (*omissis*), dal *omissis* al *omissis* (data di sospensione del Consiglio comunale ai sensi dell'art.141 TUOEL), ricoprendo, altresì, la carica di *omissis* dal *omissis*, mentre ha ricoperto precedentemente la carica di *omissis* dal *omissis* al *omissis* (*omissis*) e dal *omissis* al *omissis* (*omissis*).

Dalle risultanze ispettive è emerso che il predetto è indagato per i reati previsti e puniti dagli artt. 110 e 416 bis cp. e dagli artt. 110, 81 cpv. 319, 321 e 416 bis comma 1 c.p, come risulta del *omissis* il *omissis* (cfr. pag. 47 della relazione ispettiva).

omissis, *omissis* (*omissis*) dal *omissis* al *omissis* (data di sospensione del Consiglio comunale ai sensi dell'art.141 TUOEL), già *omissis* dal *omissis* al *omissis*.





Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

Gli accertamenti ispettivi hanno riscontrato che il predetto è *omissis*; quest'ultimo *omissis*, entrambi pregiudicati e dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti. La *omissis* di *omissis*, risulta essere - *omissis* - *omissis* per furto e violenza privata e *omissis* e del relativo *omissis* e precedentemente anche *omissis* e del *omissis*.

Quanto, poi, alle frequentazioni con soggetti malavitosi, la Commissione d'accesso ha riferito che:

- in data *omissis* è stato controllato dal *omissis* unitamente a *omissis* annoverante pregiudizi per reati in ambito militare e *omissis*, pregiudicato per stupefacenti;
- in data *omissis* è stato controllato dalle *omissis*, unitamente a *omissis*, pregiudicato per associazione per delinquere, favoreggiamento (cfr. da pag. 48 a 49 della relazione ispettiva).

omissis, già *omissis* nel periodo dal *omissis* al *omissis*, poi *omissis* (*omissis*), *omissis* dal *omissis* *omissis* fino a *omissis* *omissis* il *omissis*, con subentro di *omissis*

L'Organo ispettivo ha riferito che il predetto *omissis* risulta indagato per i reati previsti e puniti dagli artt. 110 e 416 bis cp., come risulta del *omissis* il *omissis*.

Lo stesso risulta avere avuto le seguenti frequentazioni:

- in data *omissis* controllato dai *omissis* unitamente a *omissis*, pregiudicato per i reati di interruzione di servizio pubblico, invasione edifici, danneggiamento in occasione di protesta operaia;
- in data *omissis* controllato da *omissis* unitamente a *omissis*, pregiudicato per i reati di arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali, sabotaggio (concorso), truffa;
- in data *omissis* è stato controllato da personale del *omissis* unitamente a *omissis*, pregiudicato per i reati connessi allo scambio di voti;
- in data *omissis* è stato controllato in *omissis* unitamente a *omissis*, annoverante precedenti di Polizia per lesioni personali, resistenza a P.U., furto aggravato, invasione di terreni o edifici, interruzione di pubblico servizio e danneggiamento (cfr. da pag. 49 a pag. 50 della relazione ispettiva).

omissis, *omissis* dal *omissis* al *omissis* (data di sospensione del Consiglio comunale ai sensi dell'art.141 TUOEL) appartenente alla lista *omissis*, poi, *omissis*.

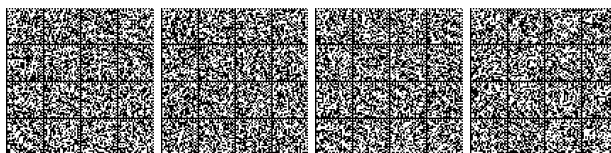
Il *omissis* *omissis* *omissis* - *omissis* - risulta essere stato, tra l'altro, arrestato dalle *omissis* in quanto trovato in possesso *omissis*, occultata nel veicolo su cui viaggiava e condannato dal *omissis* alla pena di *omissis*.

omissis, *omissis* (*omissis*)

Sul conto *omissis* - *omissis* dal *omissis* al *omissis* (data di sospensione del Consiglio comunale ai sensi dell'art.141 TUOEL) la Commissione, nel riferire che *omissis* è *omissis* con *omissis* *omissis* di *omissis*, *omissis* del *omissis*, ha aggiunto che il *omissis* risulta agli atti e alla banca dati SDI, gravato da vari precedenti di polizia, tra cui, si evidenzia, in particolare, un'informativa per associazione per delinquere, ricettazione e riciclaggio, in data *omissis* - indagine coperta da segreto istruttorio -.

omissis, *omissis* dal *omissis* al *omissis*. All'atto *omissis*, al predetto è subentrato *omissis*. Nel periodo dal *omissis* al *omissis* è stato *omissis* (*omissis*).

Gli accertamenti in questione hanno consentito all'Organo ispettivo di venire a conoscenza che il predetto è *omissis* di *omissis*, detto "*omissis*", ritenuto referente del clan camorristico "*omissis* per la politica torrese, nonché *omissis* di *omissis* alias "*omissis*" deceduto a seguito di un agguato di





Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

stampo camorristico avvenuto nel maggio del *omissis* e ritenuto elemento di spicco del **clan camorristico *omissis*** di *omissis*, pregiudicato, ancora legato attivamente al clan camorristico *omissis*.

L'Organo ispettivo ha riferito, inoltre, che tra gli incarichi ricoperti dal *omissis*, risulta che lo stesso ha fatto parte "dal *omissis* della *omissis*" del *omissis* - *omissis*"; quest'ultimo eletto al *omissis* con la lista *omissis*, e risultato condannato *omissis* per concorso esterno in associazione mafiosa dal *omissis*, successivamente *omissis*, con *omissis* del *omissis*.

Inoltre, *omissis* risulta essere *omissis* di *omissis*, annoverante, quest'ultimo, precedenti di Polizia per reati inerenti agli stupefacenti, associazione a delinquere, tentata introduzione nello stato e commercio, tentata ricettazione, ingiuria e minaccia.

Quanto, poi, alle frequentazioni dello *omissis*, con soggetti controindicati, la Commissione d'accesso ha riferito che lo stesso :

- in data *omissis* è stato controllato dai *omissis* unitamente a *omissis* nei cui confronti pendono precedenti per reati di cui all'art.73 DPR 309/90 (associazione di tipo mafioso per affiliazione al clan *omissis*) finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi, estorsione, reati per i quali è stato arrestato a seguito di *omissis* (data informativa *omissis* *omissis*) e ristretto nella casa circondariale di *omissis*;
- in data *omissis* è stato controllato *omissis* unitamente a *omissis*, pregiudicato per reati di spaccio di sostanze stupefacenti, furto e segnalato quale persona pericoloso per la sicurezza pubblica e la morale pubblica *omissis* pregiudicato per furto aggravato e rapina aggravata;
- in data *omissis* è stato controllato da personale del *omissis* in compagnia di *omissis*, annoverante precedenti di polizia per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, rissa e falso in genere. Lo stesso è *omissis* di *omissis*, alias "*omissis*" pluripregiudicato ed esponente di spicco del clan camorristico "*omissis*";
- in data *omissis* è stato controllato da personale del *omissis*, unitamente a *omissis*, pregiudicato per stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale, estorsione aggravata dall'art. 416 bis, *omissis* di *omissis*, elemento di spicco del clan camorristico *omissis*;
- in data *omissis* è stato controllato dai Carabinieri nuovamente in compagnia di *omissis* e di *omissis* con precedenti per furto aggravato;
- in data *omissis* è stato controllato nel *omissis*, dal personale dell'Arma dei Carabinieri, unitamente ad altre persone, tra cui *omissis*, innanzi citato, e *omissis*, annoverante precedenti di polizia per associazione mafiosa, tentato omicidio volontario, porto abusivo e detenzione armi, minaccia a inferiore in ambito militare e rissa e *omissis*, pregiudicato per stupefacenti;
- in data *omissis* è stato controllato da personale del *omissis*, unitamente a *omissis*, innanzi citato, *omissis*, pregiudicato per traffico di stupefacenti e ritenuto intraneo al clan *omissis* (anche grazie alla parentela con *omissis* *omissis* di *omissis*), con *omissis*, pregiudicato per reati connessi agli stupefacenti e *omissis*, personaggio, più volte, tratto in arresto per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, furto, sostituzione di persona, esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone e danneggiamento seguito da incendio;
- in data *omissis* è stato controllato da personale del *omissis* unitamente a *omissis*, personaggio dedito allo spaccio e all'uso personale di sostanze stupefacenti, estorsione e minacce deceduto nell'anno *omissis*, *omissis* e *omissis* già citati.

La Commissione d'accesso al fine di delineare in maniera più circostanziata la figura di *omissis* ha ritenuto opportuno richiamare l'attenzione, anche, su talune informazioni tratte sul conto del predetto, dalla relazione rassegnata dall'organo ispettivo pro-tempore, *omissis*, che aveva avuto modo di svolgere analoghi accertamenti (cfr. dal pag. 53 a pag. 57 della relazione ispettiva).





Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

omissis omissis (omissis), subentrato a *omissis* dal *omissis*, fino al *omissis* (data di sospensione del Consiglio comunale ai sensi dell'art.141 TUOEL).

L'Organo ispettivo, sul conto del predetto ha riferito che in data *omissis* è stato controllato a Torre Annunziata da personale del *omissis* a bordo di un veicolo in compagnia di *omissis*, pregiudicato per reati di cui all'art.73, comma 1 e 5 DPR 309/90, ricettazione, porto abusivo e detenzione illegale di armi, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti, rapina, estorsione, associazione per delinquere e già sottoposto al regime della libertà vigilata (*cfr. da pag. 57 a pag. 58 della relazione ispettiva*).

omissis omissis dal *omissis* a seguito delle *omissis* del *omissis*- entrato in Giunta (*omissis.*) - fino al *omissis* (data di sospensione del Consiglio comunale ai sensi dell'art.141 TUOEL).

Sul conto *omissis* la Commissione d'accesso ha riferito che a carico del predetto è stata emessa una condanna definitiva da parte del *omissis* in data *omissis* alla pena della reclusione di anni *omissis*, nonché condanna al pagamento della multa di lire *omissis* per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti commesso in *omissis*. Non menzione e pena sospesa, successivamente concessa ordinanza di riabilitazione.

Il predetto *omissis*, unitamente ai familiari, del *omissis*, *omissis* in *omissis*, locale che è stato oggetto dei seguenti due diversi attentati:

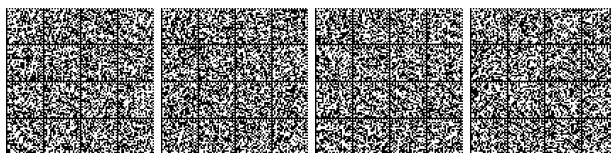
- in data *omissis* una bomba carta ha fatto esplodere la saracinesca ;
- in data *omissis* sono stati sparati *omissis* colpi di arma da fuoco contro *omissis*.

E' *omissis* di *omissis*, noto pericoloso pregiudicato, condannato per tentato omicidio, porto e detenzione di armi da fuoco, spari in luogo pubblico, oltraggio minaccia e resistenza a p.u., evasione continuata dagli arresti domiciliari, rapine aggravate continuate, sequestro di persona.

Il *omissis* di *omissis* ha riportato varie condanne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per evasione dagli arresti domiciliari; nel *omissis* è stato sottoposto alla misura della libertà vigilata per un anno e segnalato in numerose occasioni con pregiudicati.

Segnatamente alle frequentazioni con soggetti contrindicati, l'Organo ispettivo ha riferito che:

- in *omissis* è stato controllato dal *omissis*, unitamente ad *omissis*, pregiudicato per contrabbando tabacchi, violazioni norme iva, truffa e bancarotta fraudolenta.
- in data *omissis* è stato controllato dalle Forze di polizia, unitamente a *omissis*, pregiudicato per stupefacenti;
- in data *omissis* è stato controllato da personale della *omissis* unitamente a *omissis*, pregiudicato per stupefacenti, furto, disposizioni sale gioco, resistenza violenza e minaccia a p.u., evasione e *omissis*, pregiudicato per stupefacenti;
- in data *omissis* è stato controllato dai *omissis* unitamente a *omissis*, pregiudicato per stupefacenti, associazione per delinquere, *omissis*, pregiudicato per stupefacenti, rapina, furto, danneggiamento, oltraggio, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, reati contro la P.A., lesioni personali, *omissis*, pregiudicato per reati contro la P.A., lesioni, stupefacenti, associazione di tipo mafioso aggravato in concorso e traffico di stupefacenti (operazione *omissis* contro clan *omissis*), lancio di materiale pericoloso, scavalco ed invasione di campo (ambito sportivo *omissis*, *omissis* per stupefacenti, *omissis* pregiudicato per associazione di tipo mafioso in concorso finalizzata al traffico di stupefacenti (ambito clan *omissis*) e *omissis*, *omissis* per stupefacenti;
- in data *omissis* è stato controllato da *omissis*. unitamente a *omissis*, pregiudicato per stupefacenti, ricettazione, rapina, favoreggiamento personale, estorsione (cd. cavallo di ritorno), *omissis*, pregiudicato per stupefacenti;
- in data *omissis* è stato controllato dal personale della *omissis*, unitamente a *omissis*, *omissis*, pregiudicato per possesso di materiali esplodenti, stupefacenti;





Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

- in data *omissis* è stato controllato dalle Forze di polizia, unitamente alla *omissis* *omissis* per stupefacenti in concorso, *omissis*, pregiudicato per truffa e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, *omissis*, pregiudicato per ingiuria e minaccia, appropriazione indebita, rapina aggravata in concorso; *omissis* pregiudicato per stupefacenti;
- in data *omissis* è stato controllato da *omissis* unitamente a *omissis*, pregiudicato per resistenza e lesioni personali a p.u., evasione, lesioni personali, ingiuria e minaccia, violazione di domicilio, danneggiamento;
- in data *omissis* è stato controllato dal personale della *omissis*, unitamente a *omissis* pregiudicato per stupefacenti, rissa, contrabbando, resistenza a p.u.; *omissis*, pregiudicato per stupefacenti, violenza e resistenza a p.u., detenzione di materiale esplodente, ricettazione, evasione;
- in data *omissis* è stato controllato dal personale del *omissis*, unitamente a *omissis*, pregiudicato per falso, contrabbando tabacchi, furto, stupefacenti, evasione.

L'Organo ispettivo, infine, ha riferito che già nella relazione della Commissione d'accesso che ha operato gli accertamenti *omissis* risultava che "*omissis*, candidato della lista "*omissis*", che sarebbe direttamente supportato dal clan "*omissis*", ed i cui manifesti elettorali sono permanentemente affissi nella zona di influenza di detto clan". (cfr. da pag. 58 a pag. 60 della relazione ispettiva).

omissis, *omissis* dal *omissis* (*omissis*) fino al *omissis* (data di sospensione del Consiglio comunale ai sensi dell'art.141 TUOEL). *omissis* dal *omissis* al *omissis* (*omissis*), dal *omissis* al *omissis* (*omissis*), poi, *omissis* dal *omissis* a *omissis* *omissis*, ed ancora *omissis* dal *omissis* al *omissis* (*omissis*).

Il predetto è *omissis*, di *omissis*, *omissis*, nonché *omissis*, di *omissis*., già *omissis*, - *omissis*, di interdittiva antimafia "atipica" ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. 629/1982, n. *omissis*, del *omissis*, ed affidataria di numerose commesse da parte della *omissis*, del Comune di Torre Annunziata "*omissis*," come meglio si verrà a riferire, di seguito - pregiudicato per reati fallimentari, coinvolto, unitamente a *omissis*, *omissis*, *omissis*, *omissis*, ed altri, nel fallimento della *omissis*.

L'Organo ispettivo, ha riferito le seguenti frequentazioni del predetto con soggetti controindicati:

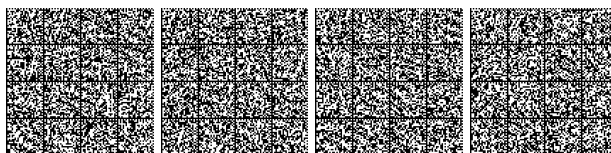
- in data *omissis*, è stato controllato da *omissis*, unitamente a tale *omissis*, pregiudicato per violazione delle norme sulla edificabilità dei suoli e destinatario di una denuncia a piede libero della Procura della Repubblica di *omissis*, del *omissis*, per associazione di tipo mafiosa;
- in data *omissis*, è stato controllato a *omissis*, dal *omissis*, in compagnia di *omissis*, pregiudicato per bancarotta fraudolenta in concorso (secondo quanto riportato nell'informativa *omissis* del *omissis*), nel corso di indagini di polizia giudiziaria, *omissis*, nell'ambito del procedimento penale *omissis*, (cfr. da pag. 60 a pag. 63 della relazione ispettiva).

omissis, *omissis*, dal *omissis*, fino al *omissis* (data di sospensione del Consiglio comunale ai sensi dell'art.141 TUOEL), *omissis*, nella lista "*omissis*" che *omissis* - *omissis* - ha dato successivamente appoggio alla *omissis*.

Dalle risultanze ispettive è emerso che la *omissis*, è *omissis*, per i reati previsti e puniti dagli artt. 110, 81 cpv. 319 e 321 c.p. e 416 bis comma I c.p., nell'ambito del procedimento penale *omissis* di cui *omissis*, notificato il *omissis*.

Sul conto della *omissis*, l'organo ispettivo ha riferito che è *omissis* di *omissis* - *omissis* di *omissis* già reggente del clan camorristico *omissis* (*omissis*) - titolare *omissis*, che risulta:

- denunciato in data *omissis* per esercizio abusivo di attività di giuoco e scommesse dai *omissis*;
- denunciato il *omissis* per esercizio abusivo di attività di giuoco e scommesse da *omissis* Torre Annunziata.





Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

omissis è, inoltre, *omissis*:

- *omissis* (*omissis* di *omissis*), *omissis* della "*omissis*" società *omissis* nel Comune di Torre Annunziata, nei cui confronti risultano i seguenti precedenti di polizia:

- in data *omissis* destinatario di un'ordinanza custodia cautelare in carcere eseguito da *omissis* su mandato della *omissis*, per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati societari, bancarotta fraudolenta, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (*omissis*). In particolare l'attività ha consentito di individuare tra l'altro n. *omissis* casi di bancarotta fraudolenta e n. *omissis* casi di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte;

- in data *omissis* deferito *omissis*, unitamente a *omissis* poiché ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di truffa aggravata in quanto in cambio di una promessa di assunzione lavorativa a tempo indeterminato "full-time" presso società compiacenti, in tempi e luoghi diversi, richiedevano e/o si facevano consegnare dalle vittime ingenti somme di danaro;

- indagato per i reati previsti e puniti dagli artt. 416 bis cp. e dagli artt. 110, 81 cpv. 319, 321 e 416 bis comma 1 c.p., come risulta dal *omissis*, notificato il *omissis*;

- *omissis* (*omissis* del *omissis*) *omissis*, nei cui confronti risulta quanto segue.

In data *omissis*, il predetto è stato destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa *omissis* eseguita da *omissis*, unitamente *omissis* per i reati di associazione tipo mafioso finalizzata alla produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi, estorsione ed altro, nell'ambito dell'operazione "*omissis*". Lo stesso è *omissis* con *omissis*, *omissis* di *omissis*, *omissis* appartenente all'omonima famiglia criminale cd. "*omissis*", attiva nel traffico transnazionale di sostanze stupefacenti;

- *omissis* che al sistema SDI risulta gravato da precedenti di polizia per detenzione e spaccio di stupefacenti nonché associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Unitamente *omissis* - *omissis* - è stato destinatario delle misure disposte all'esito dell'operazione "*omissis*" che ha portato alla carcerazione di numerosissimi esponenti del clan camorristico *omissis*, in quanto gravemente indiziati dei reati di associazione a delinquere di stampo camorristico, detenzione e porto di armi comuni da sparo e da guerra e relativo munizionamento, esplosivi, estorsioni ed altro.

omissis è *omissis* con *omissis*, *omissis* di *omissis*, "*omissis*", **camorrista storico** del centro oplontino deceduto in seguito a *omissis*. La *omissis* di *omissis* è *omissis*, *omissis* di *omissis*, ovvero uno dei fondatori dell'appena menzionata organizzazione criminale meglio conosciuta come i "*omissis*", attiva nel traffico transnazionale di sostanze stupefacenti (cfr. da pag. 64 a pag. 66 della relazione ispettiva).

omissis, *omissis* dal *omissis* (*omissis*, poi confluito nel *omissis*) fino al *omissis* (data di sospensione del Consiglio comunale ai sensi dell'art.141 TUOEL) e *omissis* nel periodo dal *omissis* al *omissis*.

Relativamente alle frequentazioni del predetto con soggetti controindicati, l'organo ispettivo ha riferito che il predetto :

- in data *omissis* è stato controllato dai *omissis*, unitamente a *omissis* annoverante pregiudizi per reati in ambito militare e esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa;

- in data *omissis* è stato controllato dal *omissis* unitamente a *omissis*, pregiudicato per associazione per delinquere, per produzione e spaccio di stupefacenti e detenzione materie esplodenti;

- in data *omissis* è stato controllato dal *omissis* unitamente al predetto *omissis* e con *omissis* pregiudicato per furto aggravato in concorso, violazioni di distruzione e deturpamento di zone di particolare interesse ambientale, di abbandono di rifiuti ed attività di smaltimento di rifiuti non





Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

autorizzata, omessa dichiarazione Dlgs. 74/00 art.5;

- in data *omissis* è stato controllato da *omissis* unitamente ad *omissis*, pregiudicato per truffa e per truffa finalizzata ad ottenere erogazioni pubbliche (cfr. da pag 66 a pag. 67 della relazione ispettiva).

omissis, candidato alla carica *omissis*, nelle *omissis* con la *omissis* (*omissis*), *omissis* dal *omissis* fino al *omissis* (data di sospensione del Consiglio comunale ai sensi dell'art.141 TUOEL).

Lo stesso è *omissis* del *omissis* e di *omissis*, titolare *omissis* (cfr. pag 139 della relazione ispettiva).

Nel periodo *omissis* ha ricoperto la carica di *omissis* (Amministrazione sciolta ai sensi della L. 22/7/1991 n. 221 con *omissis*), dal *omissis* al *omissis* è stato *omissis*, dal *omissis* al *omissis*, *omissis* con delega *omissis*.

Sul conto del predetto, la Commissione d'accesso ha riferito che:

- il *omissis* è stato tratto in arresto, con l'applicazione della misura della custodia cautelare per associazione per delinquere;
- il *omissis* è stato deferito, unitamente ad *omissis* perché in qualità di *omissis*. era stato ritenuto responsabile di abuso innominato in atti d'ufficio e concorso in truffa aggravata in danno di ente pubblico;
- il *omissis* è stato segnalato, per abuso d'ufficio, omissione atti d'ufficio e truffa in concorso;
- il *omissis* si rendeva, dapprima, irreperibile poiché colpito da O.C.C.C. (n. *omissis*. e n. *omissis* e n. *omissis*) emessa dal *omissis*., in concorso con altre persone tratte in arresto per associazione per delinquere e abuso d'ufficio e successivamente, in data *omissis*, si è costituito presso il Carcere di *omissis* in esecuzione all'O.C.C.C. di cui sopra;
- l' *omissis* è stato segnalato per abuso in atti d'ufficio e corruzione in concorso;
- il *omissis* è stato segnalato in merito ad esposto anonimo, circa la sussistenza di fenomeni di devianza amministrativa all'interno del Consiglio comunale di Torre Annunziata, di cui si sconosce l'esito.

Quanto, poi, alle frequenzazioni dell' *omissis* con soggetti controindicati, l'Organo ispettivo ha riferito che:

- in data *omissis* è stato controllato *omissis* dal personale del *omissis*, a bordo di veicolo il compagno di *omissis*, *omissis*, denunciato in occasione delle elezioni amministrative del *omissis* per violazioni sulla segretezza nell'espressione del voto (DPR 570/1960 art.86);
- in data *omissis* ed *omissis* è stato controllato unitamente a *omissis*, pregiudicato per favoreggiamento personale, falsa testimonianza, estorsione, porto abusivo e detenzione illegale di armi;
- in data *omissis* è stato controllato a *omissis* a bordo di veicolo in compagnia di *omissis*, pregiudicato per truffa, falsità ideologica commessa da Pubblico Ufficiale in atti pubblici, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (reato tentato, aggravato e in concorso);
- in data *omissis* è stato controllato a *omissis* a bordo di veicolo in compagnia di *omissis* pregiudicato per associazione per delinquere (cfr. da pag. 67 a pag. 69 della relazione ispettiva).

omissis, *omissis* dal *omissis* (*omissis*.), fino al *omissis* (data di sospensione del Consiglio comunale ai sensi dell'art.141 TUOEL) candidato alla carica di *omissis* nelle *omissis* elezioni amministrative del *omissis*. *omissis* nel periodo dal *omissis* al *omissis* (*omissis*) e precedentemente *omissis* con delega allo *omissis* (*omissis*).

In relazione ai vincoli di parentela ed alle frequenzazioni con soggetti controindicati, l'organo ispettivo ha riferito che il predetto è legato *omissis* con *omissis*, *omissis* di *omissis* e di *omissis* soprannominato "*omissis*", *omissis* (tra gli altri) di:

- *omissis*, alias "*omissis*", *omissis* di *omissis*, alias "*omissis*", elemento di spicco, attualmente in





Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

libertà, del clan *omissis*, con precedenti penali per *tentato omicidio, detenzione illegale di armi e munizioni, detenzione e vendita di stupefacenti*;

- *omissis*, alias "*omissis*" o "*omissis*", elemento di spicco del clan *omissis*, attualmente detenuto istituto penitenziario *omissis* in regime *ex art. 41 bis ord. pen.*, con precedenti penali per *omicidio tentato in concorso, detenzioni illegale di armi e munizioni continuato in concorso, costituzione, direzione o finanziamento di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti aggr. ex art. 7 L. 12/07/1991 n. 203*;

- *omissis*, alias "*omissis*", elemento di spicco del clan *omissis*, attualmente detenuto presso la casa di reclusione di *omissis*, in regime *ex art. 41 bis ord. pen.*, con precedenti penali per *associazione di tipo mafioso (clan ommissis), direzione o finanziamento di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti aggr. ex art. 7 L. 12/07/1991 n. 203*;

- *omissis*, deceduto in un agguato camorristico in data *omissis* alias "*omissis*", storico appartenente e co-fondatore, insieme a *omissis ommissis* (ergastolano attualmente detenuto al regime di carcere duro), del clan *omissis*.

Il predetto *omissis*, alias "*omissis*", inoltre, è *omissis* di primo grado di *omissis ommissis*, nonché di *omissis* alias "*omissis*", attualmente detenuto casa circondariale *omissis* in regime detentivo speciale *ex art. 41 bis* ordinamento penitenziario e ritenuto elemento di vertice del clan *omissis* (cfr. da pag. 69 a pag. 71).

I DIPENDENTI COMUNALI

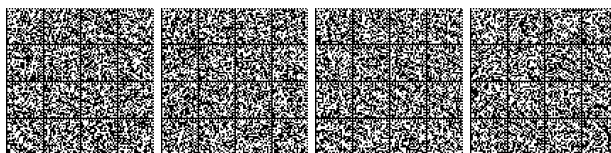
L'Organo ispettivo ha ritenuto opportuno e necessario, inoltre, rivolgere l'attenzione anche sulla struttura burocratica dell'Ente, operando una ricognizione del personale comunale in servizio, al fine di verificare la sussistenza o meno dei dipendenti comunali coinvolti in procedimenti penali per reati contro la "*pubblica amministrazione*" e/o "*associazione per delinquere di tipo mafioso*", operando anche riscontri su eventuali legami familiari e/o personali di taluni di essi con esponenti della criminalità organizzata o con soggetti ad essa collegati (cfr. da pag. 83 a pag. 94 della relazione ispettiva).

Sulla disamina in parola la Commissione d'accesso ha ritenuto soffermarsi, in considerazione che, nel passato, proprio con riferimento all'assunzione di *omissis*, il precedente Collegio ispettivo aveva avuto modo di evidenziare quanto riferito da un collaboratore di giustizia, *omissis ommissis*, sulla vicenda gestionale in questione, avendo dichiarato agli Organi inquirenti che i *omissis* dovevano ritenersi "sponsorizzati" dal clan *omissis*; vicenda, dunque, che, già a quell'epoca, avvalorò la collusione di taluni amministratori con la criminalità organizzata, attraverso l'assicurazione di posti di lavoro presso l'Amministrazione comunale (cfr. da pag. 93 a pag. 94 della relazione ispettiva).

I riscontri eseguiti sui dipendenti costituenti l'organico dell'Ente hanno evidenziato la presenza di *omissis*, risultanti registrati per precedenti di polizia e/o penali; tale dato, inoltre, risente anche delle conseguenze dell'inchiesta sul fenomeno dell'assenteismo, verificatosi negli anni scorsi, come evidenziata anche nella precedente attività di indagine espletata nel *omissis*.

La Commissione d'accesso ha evidenziato che l'inchiesta ebbe una forte risonanza con inevitabili ripercussioni sulla credibilità dell'intero apparato comunale ed evidenziò, inoltre, già allora, un'incapacità della politica a reagire a fronte di comportamenti delittuosi posti in essere dai funzionari e impiegati comunali, di cui la gran parte dei dipendenti, impiegati presso l'ente locale nel *omissis* e *omissis*.

L'Organo ispettivo ha evidenziato che la circostanza ancora più grave è rappresentata dal fatto che alcuni dipendenti dell'ente hanno collegamenti diretti o indiretti con la criminalità





Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

organizzata, in ragione di parentele, affinità ovvero per proprie vicende giudiziarie, nonché per rapporti di amicizia /frequentazione.

Si riportano, di seguito, le notizie di *omissis* che hanno presentato maggiormente profili d'interesse per le finalità in trattazione :

omissis - omissis - omissis

E' *omissis* di *omissis*, *omissis* con *omissis* alias "*omissis*", elemento di spicco del **clan camorristico** *omissis*, il quale annovera i seguenti precedenti di Polizia:

-associazione di tipo mafioso - traffico di sostanze stupefacenti - estorsione - lesioni personali - rapina - porto abusivo e detenzione di armi - ricettazione - reati contro la P.A. - oltraggio resistenza e violenza, nonché allontanato con F.V.O. da diversi comuni.

omissis - omissis (omissis)

E' *omissis* di *omissis*, *omissis* di *omissis* elemento di spicco del clan camorristico "*omissis*", nonché *omissis* di *omissis omissis* dell'omonimo capo clan camorristico.

omissis - omissis, cessato a seguito *omissis* dopo *omissis* avvenuto in data *omissis*.

Il predetto annovera precedenti di polizia per il reato di abuso d'ufficio e omissione o rifiuto atti d'ufficio (*omissis*).

omissis - omissis

Nei confronti del predetto risulta, in data *omissis*, resistenza a P.U. lesione personale con una condanna ad *omissis (omissis)* .

Il *omissis* è *omissis* di *omissis*, (*omissis* di *omissis* e la *omissis omissis, omissis*), pluriregiudicato per reati relativi al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, porto abusivo di armi, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione ecc., *omissis di omissis, omissis di omissis capo dell'omonimo Clan camorristico*.

omissis - omissis omissis.

Nei confronti del *omissis* risultano precedenti di Polizia per il reato di truffa e dichiarazione fraudolenta mediante uso fatture per operazioni inesistenti (*omissis*).

Il *omissis*, annovera pregiudizi di polizia per furto, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, nonché numerosi controlli con soggetti controindicati, tra i quali figurano appartenenti al clan "*omissis*", attivo a Torre Annunziata.

omissis - omissis (in quiescenza dal omissis)

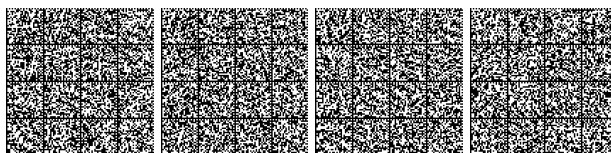
Nei confronti del predetto risultano precedenti di Polizia per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (*omissis*).

Il predetto è *omissis - da parte omissis - di omissis (omissis di omissis) alias "omissis"*, nato a Torre Annunziata il *omissis*, **elemento di spicco del Clan camorristico "omissis"**, il quale annovera i seguenti precedenti di Polizia: traffico e detenzione di sostanze stupefacenti - porto abusivo di armi clandestine - riciclaggio - favoreggiamento - furto aggravato - ricettazione - contrabbando.

omissis - omissis (omissis)

Nei confronti del predetto risultano precedenti di polizia per il reato di usura (*omissis*).

Il *omissis omissis* risulta essere stato condannato a seguito dell'omicidio dell' *omissis omissis* di Torre Annunziata avvenuto il *omissis*.





Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

omissis - omissis

Il predetto è *omissis* di *omissis*, pregiudicato per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, omicidio doloso, rapina, porto abusivo d'arma, estorsione, ricettazione ed altro, elemento affiliato al clan camorristico "*omissis*".

omissis - omissis

Nei confronti del predetto risulta, in data *omissis*, la violazione delle norme sul controllo delle armi munizioni e esplosivi in concorso anni *omissis* di reclusione multa *omissis* – detenzione abusiva armi arresto *omissis* sospensione condizionale della pena.

Lo stesso è *omissis* (*omissis*) di *omissis*, pregiudicato per associazione di tipo mafioso, traffico, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, rapina ed altro, elemento di spicco affiliato al clan camorristico "*omissis*".

omissis - omissis, soprannominato alias "*omissis*", registra pregiudizi di polizia per omicidio, associazione per delinquere, usura, truffa e contrabbando di T.L.E. (*omissis*).

Nei confronti del predetto risulta:

- una sentenza della *omissis*, in data *omissis*, per omicidio – omicidio tentato continuato in concorso violazione di domicilio, con una pena di *omissis* reclusione, interdizione perpetua pubblici uffici per la durata della pena-misura di sicurezza della libertà vigilata *omissis*.

- in data *omissis* segnalazione per violazione del T.U. delle leggi doganali in concorso multa *omissis* – violazione delle norme sulla disciplina dell'IVA in concorso multa *omissis*, con applicazione dell'indulto in data *omissis*

- in data *omissis* segnalazione per violazione T.U. delle leggi doganali reato abrogato e violazione delle norme sulla disciplina dell'IVA multa *omissis*;

- in data *omissis* tentata truffa con multa *omissis*.

Lo stesso annovera, inoltre, precedenti di polizia per il reato di associazione per delinquere, contrabbando (*omissis*) usura (*omissis* e *omissis*) truffa (*omissis*).

omissis - omissis omissis dal omissis.

In data *omissis* risulta essere stato rinviato a giudizio per i reati di cui agli artt. 48, 110 e 479 c.p. ed annovera precedenti di polizia per il reato di truffa (*omissis*) e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (*omissis*).

omissis - omissis

Il predetto risulta deferito alla *omissis* di Napoli con c.n.r. n. *omissis* di prot. datata *omissis* dalla Sezione Operativa della *omissis* per associazione di tipo mafioso e concorso in estorsione aggravata con l'aggravante dell'art. 7 della Legge 203/1991, in quanto ritenuto affiliato al "**clan omissis**", attivo a Torre Annunziata.

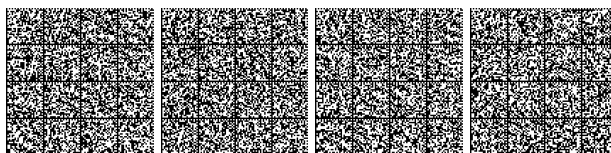
omissis - omissis – omissis

Il predetto è *omissis* (*omissis*) di *omissis*, pregiudicato per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, associazione di tipo mafioso ed estorsione; elemento affiliato al clan camorristico "*omissis*", allo stato attuale *omissis*.

omissis omissis

Il *omissis* è *omissis* di:

- *omissis*, alias "*omissis*", pluripregiudicato per reati contro la Pubblica Amministrazione, violenza





Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

privata, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, porto abusivo e detenzione di armi da sparo comuni e da guerra, estorsioni pluriaggravate, associazione di tipo mafioso, omicidi e tentati omicidi, rapina ecc.. Lo stesso, negli *omissis* risultava affiliato al **clan camorristico "omissis"** e agli inizi *omissis* è *omissis*;

- nonché cognato di *omissis*, pluripregiudicato per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, porto abusivo e detenzione di armi, estorsione, associazione di tipo mafioso, omicidio doloso, oltraggio, resistenza e violenza a P.U., furto e altro, già affiliato al disciolto clan camorristico "*omissis*" nell'anno *omissis* è emigrato per il *omissis*.

omissis - *omissis* (*omissis*)

Sul conto del predetto risultano precedenti di polizia per il reato di truffa e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (*omissis*), associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti (*omissis*).

Inoltre, è stato arrestato il *omissis* a seguito di o.c.c. emessa dal *omissis*, su richiesta della locale DDA, per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, con le aggravanti della modalità transnazionale, delle finalità mafiose e della disponibilità di armi (art. 73 e 74 comma 1, 2, 3 e 4 del DPR n. 309/1990, art. 7 della Legge n. 203/1991 nonché artt. 3 e 4 della Legge n. 146/2006), in quanto ritenuto contiguo al "**clan *omissis***", attivo a Torre Annunziata.

E' *omissis* di *omissis* (*omissis* *omissis*), tratto in arresto per traffico sostanze stupefacenti e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, condannato in primo grado a *omissis* personaggio affiliato al clan camorristico "*omissis*".

omissis - *omissis*

Il predetto è *omissis* di *omissis* elemento di spicco dell'organizzazione camorristica denominata clan "*omissis*".

omissis - *omissis* (*omissis*) e *omissis* *omissis*

I predetti sono *omissis* anche di *omissis*, alias "*omissis*", pregiudicato per traffico, detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, associazione per delinquere, estorsione, contrabbando e altro, elemento di spicco del clan camorristico "*omissis*".

omissis - *omissis* (*omissis*)

Nei confronti del predetto risultano i seguenti reati con relative condanne:

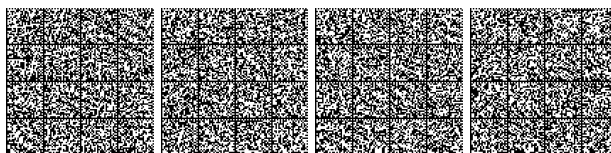
- in data *omissis* ricettazione reclusione *omissis* sospensione condizionale della pena;
- in data *omissis* contrabbando e norme disciplina dell'IVA continuato reclusione *omissis* sospensione condizionale della pena;
- in data *omissis* contrabbando e norme disciplina dell'IVA continuato multa *omissis*.

Inoltre, annovera precedenti di Polizia per il reato di associazione per delinquere (*omissis*), lesioni personali (*omissis*) e esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (*omissis*).

omissis *omissis* (*omissis*).

Sul conto del predetto risultano i seguenti reati con le relative condanne:

- in data *omissis* contrabbando MULTA *omissis*
- in data *omissis* contrabbando e norme disciplina dell'IVA continuato multa *omissis*
- in data *omissis* violazione leggi doganali e norme disciplina dell'IVA multa *omissis*
- in data *omissis* concorso in invasione di terreni - violazione norme edilizia - violazione disposizione urgenti tutela zona di interesse ambientale reclusione *omissis* estinzione del reato.





Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

Mentre, il *omissis omissis*, risulta tratto in arresto:

- in data *omissis* in esecuzione ordinanza di custodia cautelare in carcere n. *omissis* - *omissis* - *omissis* emessa in data *omissis* dal *omissis* - *omissis* - art. 73, 74 DPR 309/90 Indagine denominata "*omissis*;
- in data *omissis* per detenzione illecita di sostanze stupefacenti;
- in data *omissis* evasione;
- in data *omissis* per produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti.

omissis e *omissis* - *omissis* rispettivamente presso *omissis* e quello *omissis* -.

I predetti sono *omissis* di *omissis*, (*omissis omissis*), tratto in arresto per traffico sostanze stupefacenti e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, condannato in primo grado a *omissis*, personaggio affiliato al clan camorristico "*omissis*".

omissis - *omissis*

E' *omissis omissis* alias "*omissis*", elemento di spicco del Clan camorristico "*omissis*", il quale annovera i seguenti precedenti di polizia: associazione finalizzata alla produzione e traffico di sostanze stupefacenti - detenzione spaccio di sostanze stupefacenti - associazione di tipo mafioso - porto abusivo e detenzione di armi - estorsione - oltraggio a P.U. - lesioni personali - ricettazioni - associazione per delinquere e truffa.

Nei confronti del *omissis* risulta, in data *omissis*, una sentenza di condanna alla reclusione di mesi 4 di reclusione, con pena sospesa, emessa dal *omissis* per oltraggio a P.U. lesione personale.

Il predetto annovera precedenti di polizia per il reato stupefacenti - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (*omissis* e *omissis*), lesioni personali (*omissis*).

Inoltre, risulta proposto per l'applicazione della misura di prevenzione dell'avviso orale da parte della *omissis* in data *omissis*, in quanto ritenuto contiguo al "*clan omissis*", attivo a Torre Annunziata.

omissis - *omissis* (*omissis*)

Il predetto risulta essere *omissis* di *omissis omissis*, intraneo al clan "*omissis*".

omissis - *omissis* (*omissis*)

E' *omissis* di *omissis alias* (*omissis*), pluripregiudicato per reati relativi al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, associazione di tipo mafioso, porto abusivo di armi, ricettazione, estorsione ecc., elemento di spicco del Clan camorristico "*omissis*".

omissis - *omissis* (*omissis*)

E' *omissis* di *omissis alias* (*omissis*), pluripregiudicato per reati relativi al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, associazione di tipo mafioso, porto abusivo di armi, ricettazione, estorsione ecc., elemento di spicco del Clan camorristico "*omissis*".

omissis - *omissis*

omissis unitamente ai propri familiari, in qualità di invitato, ha partecipato alla cerimonia di comunione dei *omissis* di *omissis* (*omissis*) affiliato del clan camorristico "*omissis*", giusta, videoriprese in possesso del *omissis*..

omissis - *omissis*

Il predetto è *omissis* di *omissis*, alias "*omissis*", già ritenuto fiancheggiatore del clan "*omissis*", rimasto vittima di agguato camorristico avvenuto il *omissis* in Torre Annunziata. (cfr. da pag. 83 a pag. 94 della relazione ispettiva).





Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

VICENDE GIUDIZIARIE

Nella disamina ispettiva, rilevanza significativa, per le finalità in trattazione, hanno assunto valore particolarmente pregnante i recenti avvenimenti giudiziari che hanno colpito l'apparato politico e burocratico dell'Ente, venendone a compromettere la credibilità politica e amministrativa.

La vicenda di maggior rilievo ha riguardato *omissis*, avvenuto in data *omissis*, dell'allora *omissis omissis, omissis (omissis, omissis, omissis, omissis)* e ai successivi procedimenti penali che, nell'ambito della medesima inchiesta, si sono instaurati e dell'arresto, avvenuto in data *omissis, omissis* del Comune oplontino, *omissis*.

In particolare, le indagini condotte nei confronti *omissis* da parte della *omissis*, delegate dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata nell'ambito del *omissis*, hanno consentito di far luce su un'inquietante sistema tangenzioso, denominato dagli organi di stampa, "*omissis*", in virtù del quale talune ditte venivano favorite nell'aggiudicazione di appalti e commesse pubbliche previo versamento di ingenti somme di denaro.

omissis è stato, quindi, destinatario di *omissis*.

Dalla disamina degli atti, la Commissione d'accesso ha appurato che *omissis omissis* è stato condannato *omissis* nell'ambito del *omissis* n. *omissis*, n. *omissis omissis* per il delitto di cui all'art. 319 quater c.p..

Inoltre, allo stato, il predetto risulta ancora indagato per i seguenti capi di imputazione, nell'ambito del medesimo procedimento penale:

- per il delitto di cui agli artt. 110, 319 quater c.p.,
- per il delitto di cui all'art. 479 c.p.,
- per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. 319 quater c.p.,
- per il delitto di cui all'art. 319 quater c.p. (cfr. da pag. 93 a pag. 96 della relazione ispettiva).

In relazione a tali vicende giudiziarie, l'organo ispettivo, al fine di fornire adeguati elementi di conoscenza in ordine all'attuale stato della funzionalità dell'Ente e del verosimile coinvolgimento in attività illecite di una parte dell'attuale classe politica oplontina, ha proceduto, con ordine, ad individuare i fatti così come giudizialmente accertati.

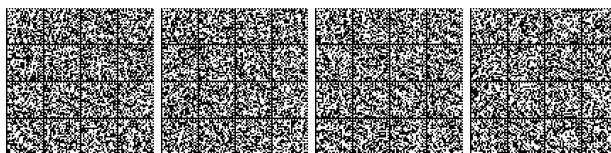
Sul punto è stato riferito che a decorrere dal *omissis* sono state avviate, nei confronti del predetto *omissis* intercettazioni telefoniche ed ambientali; analoghe attività sono state avviate nei confronti di *omissis, omissis omissis* e *omissis*. e ciò a seguito della denuncia sporta dal *omissis omissis* con la quale sono stati riferiti accordi illeciti in relazione all'affidamento di un lavoro relativo *omissis* dei *omissis* alle vigenti normative COVID (cfr. da pag. 97 a pag. 102 della relazione ispettiva).

Nell'ambito delle attività investigative è emerso il concorso nelle illecite vicende appena descritte *omissis* al ramo *omissis*, destinatario di *omissis omissis* il *omissis* e con la quale è stata applicata al predetto la *omissis* in relazione al reato previsto dagli artt. 110, 319 quater c.p.

L'ordinanza di *omissis* è stata, successivamente, annullata dal *omissis, omissis*, N. *omissis* in data *omissis*.

Interessante, in ogni caso, il quadro delineato dallo stesso *omissis* che, nell'esaminare la complessa vicenda, pur ritenendo insussistenti i presupposti per l'applicazione *omissis* a carico *omissis*, ha delineato un tratto particolarmente desolante dello stato della politica oplontina e dell'operato comunale.

La Commissione d'accesso ha evidenziato che elemento di particolare significatività ai fini degli accertamenti ispettivi è rappresentato dall'assunto dello stesso *omissis*, che ha ritenuto





Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

plausibile la ricostruzione della destinazione della tangente anche alla parte politica: “Sebbene ragionevole l’assunto che la tangente, consegnata da omissis ad omissis, fosse destinata anche ad altra persona e sebbene sia, anche logicamente, possibile che “il politico” (cui, a dire del omissis, avrebbe fatto riferimento omissis) concorrente si identifichi nell’attuale indagato – quale omissis del comune di Torre Annunziata che ebbe ad incontrare personalmente ed in un luogo non istituzionale omissis cui s’intendeva assegnare omissis – cionondimeno, il ragionamento (abduittivo più che deduttivo) alla cui stregua, gli inquirenti prima ed il giudice a quo poi, hanno ritenuto certa la riconducibilità della condotta delittuosa in contestazione ad omissis, necessita di ulteriori acquisizioni probatorie, ritenendosi il risultato cui si è pervenuti una inferenza esplicativa da sottoporre a verifica, ovvero una mera possibilità suscettibile di ricostruzioni alternative altrettanto plausibili?”.

Quindi, come evidenziato dall’Organo ispettivo, è lo stesso Giudice ad aver ritenuto plausibile la ricostruzione che la tangente pagata al omissis fosse destinata anche omissis del Comune di Torre Annunziata.

Tutto ciò conforta notevolmente il quadro indiziario sulla compromissione evidente dell’attività gestionale dell’Ente, che ha trovato nell’intricata rete di relazioni tra amministratori, funzionari e dirigenti con soggetti non avvezzi al rispetto della legalità e che, unitamente alla condotta omissiva del omissis e degli omissis, ha determinato un hummus fertile, per favorire, di fatto, il progredire di un’area grigia di malaffare, nella quale sono direttamente coinvolti anche taluni rappresentanti della politica torrese degli ultimi anni.

Sul punto, la Commissione d’accesso ha ritenuto particolarmente importante quanto attestato dalla omissis, in data omissis, in relazione al fatto che sul conto omissis, riferibili a omissis (ommissis e omissis) è emerso che omissis risulta destinataria della misura interdittiva del divieto contrarre con la PA per la durata di omissis provvedimento omissis del omissis

In proposito, l’Organo ispettivo ha segnalato, quale profilo di particolare interesse che lo stesso omissis, con la relativa omissis - come emerge dal capo di imputazione a carico omissis, ha ottenuto l’affidamento omissis proprio all’interno della roccaforte di una delle due compagini criminali in conflitto e riferibile al clan omissis cd “ommissis” (cfr. da pag. 94 a pag. 102 della relazione ispettiva).

INFLUENZA DIRETTA DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA SUGLI ORGANI COMUNALI

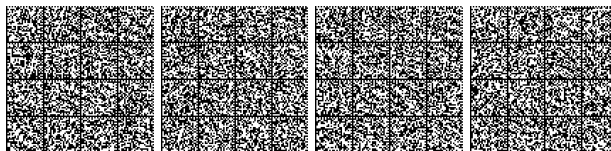
ommissis di omissis e omissis emesso dalla omissis c/o omissis in data omissis notificato in data omissis (ommissis).

Con riferimento alle influenze della criminalità nella macchina politico-amministrativa dell’Ente, l’Organo ispettivo ha messo in evidenza la figura del pregiudicato, omissis, già menzionato dalla precedente Commissione d’Accesso come soggetto che intratteneva rapporti con la politica “oplontina”, omissis di omissis (ommissis con la omissis omissis), omissis, omissis e omissis tutti soggetti gravati da numerosi precedenti di polizia.

Il predetto pregiudicato, annoverante a proprio carico numerosi precedenti di polizia, tra i quali, associazione per delinquere, è riconosciuto elemento di spicco del clan omissis ed è, omissis, detenuto in regime del 41 bis L.P. (cfr. da pag. 102 a pag. 108 della relazione ispettiva).

L’Organo ispettivo ha evidenziato che l’appartenenza di omissis al clan omissis è sempre attuale e che lo stesso all’interno dell’organizzazione criminale è ancora influente e rispettato.

ommissis è un omissis della Società “ommissis”, di cui si esporrà nel corso della presente relazione (cfr. da pag. 139 a pag. 150 della relazione ispettiva); società che discende omissis





Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

“omissis”, da cui lo stesso fu assunto *illo tempore*.

Tale circostanza era, già, stata, illustrata dalla precedente Commissione d'accesso che in merito aveva riferito che l'assunzione *omissis* a dire del *omissis omissis*, era stata decisa dai vertici dell'organizzazione camorristica “omissis”.

Dall'esame degli atti la Commissione d'indagine, ha rilevato che *omissis* è un “omissis” *omissis* della società “omissis” e lo stesso non ha assunto nessun incarico “omissis”; in particolare, a partire dal *omissis* ad *omissis* ha svolto le seguenti mansioni:

- dal *omissis omissis* al *omissis* nel comune di Torre Annunziata, con contratto *part time* a tempo indeterminato;
- dal *omissis* ha continuato a ricoprire le stesse mansioni ma con contratto *full time* a tempo indeterminato;
- Nei *omissis* di *omissis* ha percepito la cassa integrazione;
- dal *omissis* il Comune di Torre Annunziata ha notificato alla “omissis” la *omissis* della gestione del *omissis*. Per tale motivo, ad *omissis*, con procedura di *omissis*, era stata assegnata la mansione di *omissis* addetto *omissis* e *omissis*;
- *omissis* è stato adibito *omissis* di *omissis* all'espletamento *omissis* e *omissis* e *omissis* e *omissis*, verificando *omissis*

Pertanto, il predetto è inquadrato nell'ambito della società “omissis” come *omissis* senza alcuna prerogativa *omissis*, *omissis* o *omissis*.

In proposito, l'organo ispettivo ha evidenziato che tale dato è risultato di particolare importanza allorché il *omissis* ha notato la sua presenza piuttosto costante in occasione di numerose sedute di consigli comunali che si sono tenuti a partire dal *omissis*.

Inoltre, dall'esame degli atti, l'organo ispettivo ha riferito come *omissis* sia diventato, nel tempo, anche per *omissis*, un elemento importante da consultare ed al quale, verosimilmente, riferire circostanze legate all'andamento della macchina comunale.

Particolare significatività ha attribuito l'Organo ispettivo al contenuto del rapporto prodotto *omissis* in occasione della seduta del consiglio comunale svoltasi in data *omissis* - avente ad oggetto *omissis* del giorno tra cui *omissis* di *omissis* - dal quale ciò che è risultato palese, in tale occasione, è stata la partecipazione attiva di *omissis*, alle decisioni, o quanto meno agli atti preparatori di queste ultime, del *omissis* o del *omissis*.

Ulteriore circostanza evidenziata dalla Commissione d'accesso riguarda quanto accaduto in occasione della seduta tenutasi *omissis*, in data *omissis*.

Anche in questo caso il *omissis* aveva osservato la presenza costante e anomala *omissis* che ha partecipato “a pieno titolo” alle riunioni con i *omissis* e con *omissis* che aveva la necessità - di cui era consapevole anche il *omissis* - di parlare con lo stesso.

Dalla disamina delle relazioni di servizio, l'Organo ispettivo ha evidenziato la non occasionalità della presenza di *omissis* e della sua partecipazione alle attività precedenti e successive a quelle del *omissis* ed alle attività del Comune in genere, **pur non avendo mai nemmeno presentato la propria candidatura alle elezioni comunali**; la misura dell'influenza dello stesso sugli organi comunali, è emersa dal una riscontrata “familiarità” che *omissis* ha manifestato anche nei confronti del *omissis* della società “omissis” (*omissis*) di cui è dipendente con *omissis*; inoltre, l'Organo ispettivo, dall'esame degli atti, ha verificato che nelle giornate in cui si sono svolti i suindicati consigli comunali e, precisamente, il *omissis* e *omissis*, *omissis* **pur presente nei citati consigli risultava assente dal lavoro per malattia**.

La Commissione di accesso ha evidenziato che la permeabilità degli organi comunali alle infiltrazioni camorristiche, **è stata ulteriormente confermata e corroborata da quanto emerso dagli atti relativi ad un'attività d'indagine condotta omissis - omissis - ed emersa, in maniera certa, in data**





Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

omissis, allorquando sono state effettuate le perquisizioni delegate nei confronti di omissis, del omissis, di omissis (tra cui il omissis e omissis di omissis, omissis), nonché della dimora ove omissis è omissis in omissis, omissis omissis, omissis omissis omissis e di omissis.

Le perquisizioni sono state disposte nell'ambito del procedimento penale nr. omissis omissis instaurato presso la citata A.G.; il capo di imputazione contestato ad omissis è di **associazione a delinquere di stampo camorristico** mentre per gli altri, ad eccezione omissis, è di concorso esterno in associazione di stampo camorristico.

omissis, omissis (omissis e omissis), omissis e omissis, nonché omissis ed omissis omissis risultano indagati anche per **corruzione aggravata dal metodo camorristico** mentre omissis omissis risulta indagato per traffico di influenze.

Le indagini sono state originate dal ritrovamento di una bomba a mano inesplosa e dalla successiva esplosione di colpi d'arma da fuoco omissis dei omissis coinvolti nell'indagine.

Sin dalle prime fasi dell'indagine, è emerso che i omissis si erano occupati della gestione delle attività e delle società riconducibili alla omissis ed in particolare ad omissis.

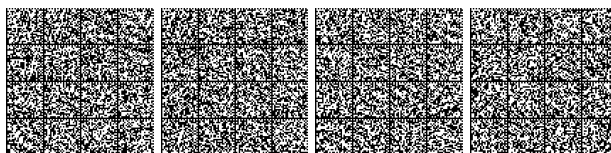
Le attività successive hanno consentito di acclarare come omissis "...rivesta un ruolo chiave nella vita politica di Torre Annunziata, costituendo elemento di raccordo e collegamento tra amministratori pubblici del Comune di Torre Annunziata, omissis ed omissis che gestiscono i vari servizi concessi in appalto dal Comune in maniera diretta o attraverso società omissis. Omissis....Dalle attività d'indagine sino a questo momento svolte risulta, in particolare, che omissis, tramite omissis e omissis è in grado di influenzare le nomine omissis, favorendo persone a lui gradite, e di condizionare in maniera occulta la gestione dell'amministrazione comunale di Torre Annunziata, così realizzando una grave infiltrazione nell'importante Ente Locale, avuto riguardo ai suoi stretti legami anche parentali con i massimi vertici del clan omissis ...Omissis... Risulta evidente, dalle indagini svolte, quanto l'omissis sia in grado di esercitare un'influenza costante, con altrettanto costante opera di condizionamento dell'attività amministrativa del Comune di Torre Annunziata, ingerendosi indebitamente, senza averne titolo alcuno, nelle dinamiche politiche e gestionali dell'importante ente locale, avvalendosi, a tal fine, della piena collaborazione e "messa a disposizione" degli indagati, nonché degli altri soggetti interessati...".

L'Organo ispettivo ha evidenziato che dalla lettura del documento emerge che numerose sono le gare bandite dal Comune di Torre Annunziata e che sono state sospese per anomalie nelle procedure di omissis e/o omissis (omissis, omissis).

Il decreto di perquisizione, poi, riporta una serie di stralci di telefonate che illustrano appieno l'inquietante influenza che omissis esercita sul Comune di Torre Annunziata, a fronte delle mansioni omissis di una società omissis.

L'Organo ispettivo ha riferito che dal contenuto del provvedimento di perquisizione emerge in particolar modo il ruolo predominante che omissis ha nella gestione delle vicende comunali, amministrative e politiche del Comune di Torre Annunziata, essendo interlocutore privilegiato del omissis, omissis (omissis), del omissis, omissis, omissis (omissis e omissis).

Inoltre, la Commissione d'accesso ha ritenuto sintomatico, a ulteriore riprova del grado di compenetrazione tra la criminalità e la politica oplontina, quanto riportato nell'ultima parte del provvedimento ovvero l'episodio che vede protagonista il omissis omissis (omissis) che, avvicinato da loschi individui, non ha proceduto all'identificazione degli stessi, né a compulsare almeno una delle tre Forze di polizia territoriale, ma avvertendo omissis di quanto accaduto; ciò a testimonianza dell'elevata considerazione e il perverso alto grado di "potere" che quest'ultimo aveva avuto ed ha, sulla "macchina" politica ed amministrativa del Comune di Torre Annunziata "...senza averne titolo alcuno, nelle dinamiche politiche e gestionali dell'importante ente locale...".





Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

Infine, un ulteriore elemento fornito dalla Commissione d'indagine, a comprova della misura del potere acquisito, nel tempo, da *omissis* sulla politica comunale, è da rinvenirsi nell'avvenuto distacco che il medesimo era riuscito ad ottenere presso *omissis*, infatti è apparso alquanto singolare che *omissis*, reclamante un distacco presso la *omissis*, l'abbia, di fatto, ottenuto, senza che l'Ente di appartenenza si sia formalmente opposto, a fronte di una notevole penuria di personale nel settore, simile a quella che si registra nella maggior parte degli Enti comunali dell'Area metropolitana, come lamentato pubblicamente ed in più occasioni dal *omissis* e da *omissis*. (cfr da pag. 102 a pag. 126 della relazione ispettiva).

ATTIVITÀ GESTIONALE

Gara per la realizzazione dell' *omissis* di *omissis*

L'Organo ispettivo ha evidenziato che la pervasiva presenza della criminalità organizzata nel territorio di Torre Annunziata, notoriamente caratterizzato dalla sussistenza di diversi clan criminali come sopra descritti, è stata agevolata anche da una sostanziale inerzia dell'Amministrazione comunale e dell'apparato burocratico dell'Ente locale che, verosimilmente, non ha la forza, né la volontà di far rispettare la legge.

Siffatta situazione, certamente, risulta aggravata anche per effetto della carenza di un valido *omissis*, che, com'è intuibile, può costituire, da un lato, un utile deterrente e, dall'altro, lo strumento per agevolare le attività investigative poste in essere dalle Forze dell'Ordine, in caso di perpetrazione di condotte illecite.

La tematica relativa al *omissis* - che riveste un ruolo fondamentale nell'economia cittadina e che rappresenta anche uno strumento operativo valido ed efficace in un territorio come quello di Torre Annunziata, caratterizzato da un diffuso senso di impunità dei cittadini e dal costante verificarsi di gravi fatti criminali - è stata analizzata anche nel corso di *omissis* riunioni del Comitato provinciale per l'Ordine e la sicurezza pubblica; riunioni dedicate al Comune di Torre Annunziata, in occasione delle quali, considerata l'*escalation* criminale, registratasi in quel territorio - così come ampiamente descritta dall'Organo ispettivo nella documentata relazione conclusiva - ha indotto il Prefetto pro-tempore a chiedere, di volta in volta, al *omissis* di porre in essere tutti gli opportuni adempimenti per *omissis*, considerato imprescindibile dalle Autorità di P.S., presenti.

La Commissione d'accesso ha ritenuto, emblematico quanto emerso, soprattutto, in occasione del Comitato provinciale per l'Ordine e la sicurezza pubblica del *omissis*, svoltosi presso la sede del Consiglio Comunale di Torre Annunziata.

Nella circostanza, il Prefetto pro-tempore, nel fare riferimento a quanto si era convenuto nella precedente riunione del *omissis* ed in particolare agli impegni assunti dal *omissis*, per quanto atteneva al *omissis* - la cui gara, espletata dal *omissis* dei *omissis* *omissis*, doveva essere controllata dal *omissis* e concludersi con l'aggiudicazione - ha riferito che da un'indagine compiuta dall'Arma dei Carabinieri era emerso che *omissis* a Torre Annunziata, *omissis* e *omissis* per *omissis* edifici del Comune.

Pertanto, tale circostanza aveva messo in luce che il funzionamento parziale *omissis* a Torre Annunziata non consentiva *omissis* di assolvere a quella tanto auspicabile ed auspicata funzione di deterrenza dal crimine e nonostante fosse stata rappresentata *omissis*, già da nove mesi precedenti, in occasione dello svolgimento della prima seduta di Comitato (*omissis*) la priorità massima da dare *omissis*, l'Ente purtroppo non aveva proceduto in tal senso.

Nella circostanza è stato rilevato che nonostante l'attenzione dedicata al territorio anche con *omissis* di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica svolte sul territorio e la disponibilità *omissis* di poter rivolgersi per ogni necessità agli uffici della Prefettura, lo stesso, di





Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

contro, non ha mai creato, né fatto ricorso alla tanto auspicata coesione interistituzionale: dal *omissis* infatti nulla è mutato e nessuna richiesta di supporto, pur avendolo offerto, per poter portare a termine le procedure, è giunta agli uffici della Prefettura.

L'Organo ispettivo, dunque, ha ritenuto l'intera vicenda rappresentativa dell'assoluta inerzia del *omissis* e della *omissis* nel porre in essere tutte le attività volte alla prevenzione e al contrasto alla criminalità organizzata presente sul territorio.

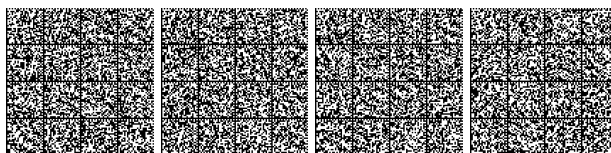
Ma vi è di più! Il Prefetto pro-tempore pur avendo invitato, in più occasioni, *omissis* ad avvalersi del supporto ausiliario del personale della Prefettura, nell'ottica di concludere, al più presto, *omissis*, ha dovuto, purtroppo registrare l'assoluta inerzia da parte della compulsata Amministrazione elettiva.

Dalla disamina ispettiva sulla documentazione fascicolare riferita *omissis* sono emersi i seguenti punti significativi:

- con deliberazioni di *omissis* n. *omissis* del *omissis* e n. *omissis* del *omissis*, l'Amministrazione Comunale pro-tempore aveva aderito alla partecipazione del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli per l'approvazione di vari progetti, tra cui risulta anche il progetto *omissis* denominato "*omissis*";
- con le predette delibere l'Amministrazione elettiva ha demandato ai dirigenti *omissis* ed *omissis* ciascuno per le proprie competenze, la predisposizione degli atti conseguenziali per la partecipazione al Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli – *omissis* – una città metropolitana, 92 comuni – di cui al verbale della riunione *omissis*, e la realizzazione delle opere a finanziamento avvenuto;
- il progetto *omissis* "*omissis*", è stato finanziato dalla Città Metropolitana, per l'importo complessivo *omissis*;
- con determina *omissis* del *omissis*, avente ad oggetto: "*omissis*", l'Ente ha proceduto ad affidare l'appalto alla società *omissis*. con sede legale in *omissis* ;
- con determinazione dirigenziale *omissis* del *omissis*, avente ad oggetto "*omissis*", il *omissis*, *omissis* ha provveduto a revocare una serie di procedure relative a:
 - a) *omissis* – *omissis* – *omissis*;
 - b) *omissis*;
 - c) *omissis* – *omissis*;
 - d) *omissis* – *omissis*;
 - e) *omissis*;
 - f) *omissis*

Tale revoca è stata motivata da ragioni di opportunità e di necessità, a seguito delle vicende giudiziarie che avevano interessato *omissis*.

In ogni caso, a fronte di tale determinazione, la Commissione d'accesso ha riscontrato che agli atti risulta che solamente in data *omissis* (e quindi ben *omissis* l'intervenuta *omissis*) è stata pubblicata la determinazione dirigenziale *omissis* avente ad oggetto: "*Determinazione a contrattare ex art. 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i. Indizione di gara tramite mercato elettronico con la quale si indice una gara mediante attraverso R.D.O. (richiesta di offerta) diretta ad almeno tre operatori economici /professionisti presenti sul M.E.P.A., precisando che l'aggiudicazione avverrà, ai sensi dell'art. 95, comma 2 d.lgs. n. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'esecuzione delle attività di *omissis* e *omissis*, finalizzati per le attività inerenti il finanziamento: *omissis* – *omissis*" con il compito di ausilio al R.U.P. così "da garantire una consulenza all'attività tecnico-amministrativa durante l'iter procedurale della realizzazione dell'opera in oggetto" e motivando la necessità dell'affidamento in quanto "all'interno dell'ufficio non sono presenti figure professionali in grado di garantire tali competenze".*





Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

Peraltro, la gara in oggetto, come da determinazione *omissis* del *omissis* è andata deserta.

L'Organo ispettivo in relazione alla procedura suindicata ha evidenziato che l'assenza di celerità e precisione relativamente alla gara, per la cui motivazione i competenti uffici erano stati compulsati ed incaricati con le richiamate deliberazioni di *omissis* n. *omissis* del *omissis* e n. *omissis* del *omissis*, ha fatto risaltare emergere **una palese inerzia** dell'Amministrazione Comunale - che ben avrebbe potuto e dovuto sollecitare i competenti soggetti ad una rapida definizione della stessa - ed **una precisa volontà di ritardare** *omissis* di *omissis* che, come chiarito in occasione dei predetti Comitati Provinciali di Ordine e Sicurezza Pubblica, è stato considerato dai competenti organi, non più procrastinabile.

La Commissione d'accesso ha evidenziato, pertanto, che tale ritardo *omissis* ha favorito le attività della criminalità, la cui presenza avrebbe, di contro, potuto fungere da deterrente di taluni gravi fatti di sangue, come *omissis* di *omissis* verificatosi in data *omissis* (cfr. pag. 32 della relazione ispettiva).

Nulla è valso, secondo l'organo ispettivo che la stessa Giunta - presumibilmente, al fine di dare risposta a quanto emerso nel corso delle riunioni di Comitato, allorquando *omissis* era stato intimato nel procedere in tal senso *omissis*, su proposta *omissis*, ha deliberato di provvedere alla sostituzione *omissis* site sul territorio cittadino *omissis*, al fine di salvaguardare la sicurezza pubblica, e conseguentemente procedere al rimpinguamento del capitolo di spesa in Uscita n. *omissis* denominato: "*omissis*".

Orbene, tale deliberazione è motivata dal fatto che "*il ommissis cittadino è composto da ommissis (ommissis) e, allo stato, ommissis solo ommissis le restanti ommissis sono completamente danneggiate, non funzionanti e non riparabili, pertanto, da sostituire, come da comunicazione del ommissis che ommissis*".

La Commissione d'accesso ha riferito che, al momento in cui ha rassegnato la propria relazione ispettiva, nessuna delle gare volte ad *omissis* e/o *omissis* del sistema di *omissis* è stata portata a compimento, facendo emergere tale circostanza l'evidente e palese comportamento "omissivo" dell'Amministrazione, censurabile sotto diversi aspetti e che potrebbe trovare fondamento, proprio, nella domanda posta, in occasione della predetta riunione di Comitato del *omissis* dal *omissis* - *omissis*.- *omissis* circa l'eventuale presenza di condizionamenti ambientali; risposta, purtroppo, rimasta inevasa!!!

Da ultimo, la citata Commissione ha evidenziato che tale procedura è stata indicata nel *omissis* del *omissis*, come uno dei procedimenti sui quali *omissis* aveva manifestato notevole interesse (cfr. da pag. 127 a pag. 135 della relazione ispettiva).

BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Anche con riguardo alla gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata ed assegnati all'Ente Comunale, la Commissione d'accesso ha riscontrato una particolare, significativa, inerzia dell'Amministrazione comunale, così come è emerso *omissis* in sede di audizione *omissis* dinanzi alla Commissione d'Accesso.

Il predetto, nella circostanza, ha menzionato una nota dell'Agenzia Nazionale dei beni confiscati concernente la richiesta rivolta al Comune di procedere ai sopralluoghi necessari per la consegna dei beni in favore dell'Ente.

L'Organo ispettivo, ha appurato che tale adempimento non risulta, in effetti, essere stato eseguito dal *omissis* del Comune, almeno *omissis*; periodo in cui *omissis* ne aveva reclamato, con decisione, l'espletamento.





Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

Al riguardo, la Commissione ispettiva ha riferito che il totale complessivo dei beni immobili confiscati nel territorio è pari a 70 (settanta); di questi, 67 (sessantasette) beni risultano definitivamente confiscati, mentre tre sono in amministrazione giudiziaria (confisca di 1° grado).

Tra i beni immobili ricadenti nella città risulta anche il fabbricato a tre piani fuori terra denominato Palazzo Fienga, composto da 72 (settantadue) unità immobiliari e dei beni definitivamente confiscati, 44 (quarantaquattro) sono stati oggetto di finale destinazione, di cui 42 (quarantadue) destinati all'Ente Locale e 2 (due) alla Guardia di Finanza.

Allo stato, dei beni con destinazione risultano essere stati consegnati 33 (trentatré) - corrispondenti, tuttavia, a 14 (quattordici) unità immobiliari e due terreni - . I beni non consegnati ammontano ad 11(undici), di cui due unità immobiliari in fase di divisione giudiziale perché confiscati in quota e nove occupati.

I beni effettivamente consegnati dall'ANBC al Comune di Torre Annunziata risultano essere 13 come comunicato *omissis* - *omissis* - con nota *omissis*.

Dalle notizie acquisite dal Comune, l'Organo ispettivo ha riscontrato che per tutti i beni non ancora utilizzati, il Comune ha chiarito che sta procedendo "all'emissione di relativo bando per il loro utilizzo. Segnatamente a tali beni *omissis* entro il *omissis* presenterà proposte di intervento per la selezione di progetti di valorizzazione di beni confiscati da finanziare nell'ambito del PNRR".

Gli esiti ispettivi hanno appurato, tuttavia, una generica confusione nella gestione di tali beni, per i quali l'Amministrazione comunale non sembra aver ben chiara la finalità, tale da giustificare l'acquisizione, ed inoltre, è emersa una circostanza degna di nota, relativamente al bene sito *omissis* come, di seguito, si viene a rappresentare.

La Commissione d'indagine ha esaminato i relativi atti riscontrando che il bene è costituito da *omissis* al *omissis*, occupato da *omissis*. Risulta ancora, agli atti, un verbale di sopralluogo del *omissis* del *omissis* (dunque qualche giorno prima l'effettiva consegna del bene da parte dell'Agenzia Nazionale) con cui si afferma che "non è stato possibile effettuare l'accesso all'immobile oggetto di confisca poiché, *omissis* nato *omissis* il *omissis* ed ivi residente *omissis*, identificato a mezzo *omissis* dichiaratosi *omissis* del sig. *omissis*, non era in possesso delle chiavi".

Risulta altresì, agli atti, un sopralluogo effettuato dal *omissis* il *omissis* (dunque solo due anni prima), in cui l'appartamento in questione risultava "agibile, privo di occupanti e chiuso".

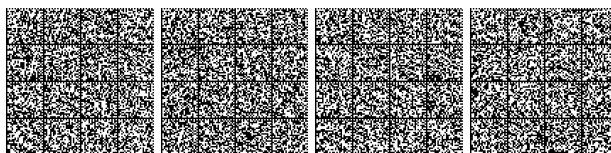
Da una ricostruzione della vicenda, l'Organo ispettivo ha riferito che l'immobile in questione, sebbene risultante vuoto (ed agibile) alla data *omissis* è stato successivamente occupato per poi essere liberato, come di consueto, all'atto dell'effettiva consegna del bene al Comune ed infine, successivamente, rioccupato dalla suddetta persona, ossia tale *omissis* (sebbene l'appartamento sia considerato dal Comune "disastrato - non abitabile").

omissis è *omissis* di *omissis* che, come suindicato, è considerato **partecipe dell'organizzazione camorristica denominata clan "omissis, nonché omissis con ben omissis: omissis, omissis e omissis omissis, omissis.**

In relazione alla menzionata vicenda, l'Organo ispettivo, a prescindere dalla considerazione circa l'effettiva condizione del bene (che esporrebbe, peraltro, il Comune a responsabilità in ordine ad eventuali danni subiti dall'occupante abusivo) ha evidenziato come la condotta omissiva dell'Ente abbia, di fatto, indubbiamente, agevolato la permanenza *omissis* nel bene in questione, procurandogli un beneficio non dovuto (cfr. da pag. 135 a pag. 138 della relazione ispettiva).

SOCIETÀ PARTECIPATE DEL COMUNE: "OMISSIS"

La Commissione d'accesso ha, inoltre, rivolto il proprio interesse ispettivo nei confronti delle società partecipate dal Comune, anche per verificare la sussistenza o meno della subdola ingerenza





Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

della criminalità organizzata nella gestione di taluni servizi pubblici comunali, attraverso il sistema della compartecipazione pubblico-privato.

Tra le società partecipate è stata rilevata la presenza della società "omissis" cui, in esecuzione della delibera di *omissis omissis* del *omissis*, con *omissis omissis* del *omissis* e successiva *omissis omissis* del *omissis*, è stato affidato in house - e come tale sottoposta, com'è noto, al controllo analogo da parte dell'Ente che ne detiene l'intero capitale sociale - la gestione dei seguenti servizi pubblici locali:

1. *omissis: omissis*;
2. *omissis*;
3. *omissis*;
4. *omissis*;
5. *omissis*.

Con *omissis omissis* del *omissis* sono stati affidati tutti i servizi svolti dalla società *omissis*. alla società *omissis* a far data dal *omissis*.

Con *omissis* di *omissis* del *omissis*, l'Ente ha prorogato i servizi di *omissis* degli uffici comunali alla società "omissis" per ulteriori *omissis*, dal *omissis* al *omissis*.

L'Organo ispettivo ha riferito che il *omissis* di *omissis - omissis - omissis*, come da verbale di Assemblea del *omissis* e, per l'effetto, in *omissis*, è stato pubblicato "omissis", attualmente ancora in fase di espletamento.

Per quanto concerne la nomina dell'Amministratore Unico della "omissis", la Commissione d'accesso ha evidenziato che numerosi articoli di stampa hanno ipotizzato pericolosi intrecci politici che avrebbero consentito al *omissis* di proseguire la propria esperienza amministrativa.

Proprio l'affidamento *in house*, ove ente comunale e la ditta sono legati da una relazione interorganica, ha reso necessario da parte dell'Organo ispettivo un approfondimento investigativo, volto ad individuare possibili compromissioni della suddetta società, per la quale sono emerse concrete risultanze in ordine alla presenza di elementi di condizionamento mafioso.

In particolare, infatti, l'Organo ispettivo ha evidenziato che dalla disamina degli atti è emerso che *omissis* della *omissis* ha collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata, in ragione di parentele, affinità ovvero per proprie vicende giudiziarie, nonché per rapporti di amicizia / frequentazione.

omissis controindicati, peraltro, sono *omissis*, proprio, durante gli ultimi anni, con contratti anche a tempo determinato.

Sotto il profilo cautelare di controindicazione antimafia, l'Organo ispettivo ha indicato i seguenti soggetti:

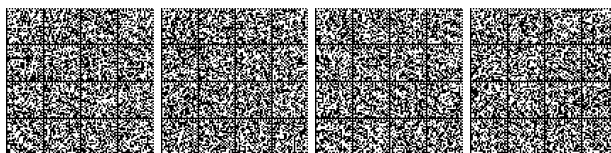
omissis, omissis, omissis, omissis, omissis, omissis, omissis, omissis omissis, omissis, omissis, omissis, omissis, omissis, omissis, omissis, omissis, omissis, omissis, omissis, omissis e omissis tutti riconducibili ad ambienti della criminalità organizzata.

Da un esame dell'elenco dei fornitori, inoltre, la Commissione ha potuto riscontrare, come la "omissis", dal *omissis* al *omissis*, ha proceduto a numerosi affidamenti in favore di società controindicate ai fini antimafia, talune anche oggetto di provvedimenti interdittivi (gli esiti dei controlli effettuati sulle società affidatarie sono depositati agli atti della Prefettura di Napoli), come di seguito si vengono ad elencare:

a) *omissis*., con sede in *omissis* affidataria delle seguenti commesse:

1) *omissis* ed *omissis* alla *omissis*. PROCEDURA NEGOZIATA ex art. 36 del d.lgs. 50/2016, *omissis*, Durata Contrattuale mesi *omissis*, *omissis* del *omissis*, Importo affidato: € *omissis* Importo liquidato € *omissis*.

2) *omissis* e *omissis*, *omissis* ed *omissis*. PROCEDURA APERTA ai sensi del d.lgs. 50/2016,





Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

omissis, Durata contrattuale aperto fino ad € *omissis* – *omissis* mesi, Contratto del *omissis*. Importo affidato: € *omissis* Importo liquidato € *omissis*.

3) *omissis* e *omissis*, *omissis* ed *omissis*. PROCEDURA APERTA ai sensi del d.lgs. 50/2016, *omissis*, Durata Contrattuale Aperto fino ad € *omissis* Contratto del *omissis*. Importo affidato: € *omissis* Importo liquidato € *omissis*

4) *omissis* ed *omissis* alla *omissis* AFFIDAMENTO DIRETTO ex art. 36 del d.lgs. 50/2016, *omissis*, *omissis* del *omissis*, Durata contrattuale mesi *omissis* dal *omissis*, Importo affidato: € *omissis* Importo liquidato € *omissis*.

5) *omissis* e *omissis*, *omissis* e *omissis*. PROCEDURA APERTA ai sensi del d.lgs. 50/2016, *omissis* Durata Contrattuale Aperto fino ad € *omissis* *omissis* mesi dal *omissis*, Importo affidato: € *omissis* Importo liquidato € *omissis*.

6) *omissis* e *omissis*, *omissis* ed *omissis*. PROCEDURA APERTA ai sensi del d.lgs. 50/2016, *omissis*, Durata Contrattuale Aperto fino ad € *omissis* *omissis* mesi dal *omissis*. *omissis* del *omissis*. Importo affidato: € *omissis* Importo liquidato € *omissis*.

7) *omissis* e *omissis*, *omissis* ed *omissis*. PROCEDURA APERTA ai sensi del d.lgs. 50/2016, *omissis*, Durata Contrattuale Aperto fino ad € *omissis* *omissis* mesi dal *omissis*. *omissis* del *omissis*. Importo affidato: € *omissis* Importo liquidato € *omissis*.

8) *omissis* e *omissis*, *omissis* e *omissis* PROCEDURA APERTA ai sensi del d.lgs. 50/2016, *omissis* *omissis* del *omissis* Durata Contrattuale Aperto fino ad € *omissis* *omissis* mesi dal *omissis* Importo affidato € *omissis* Importo liquidato € *omissis*;

9) *omissis* e *omissis*, *omissis* e *omissis* PROCEDURA APERTA ai sensi del d.lgs. 50/2016, *omissis* *omissis* del *omissis* Durata Contrattuale Aperto fino ad € *omissis* *omissis* mesi dal *omissis* Importo affidato € *omissis* Importo liquidato € *omissis*.

E' emerso, pertanto, che la "*omissis*" intrattiene, sin *omissis*, rapporti commerciali con la *omissis*, la quale gestisce, in maniera continuativa, l'appalto per la "*omissis*" aggiudicato, tramite procedura aperta, dapprima nel *omissis* e poi nuovamente aggiudicato nel *omissis*.

Inoltre, la "*omissis*" ha individuato nella stessa *omissis* la ditta cui affidare l'attività di *omissis* ed *omissis* in dotazione alla *omissis* ed assegnato con affidamento diretto sia nel *omissis* che nel *omissis*

Sul conto della ditta "*omissis*" è stato accertato che la stessa risulta riconducibile alla *omissis* del *omissis* *omissis* e *omissis*, essendo di proprietà di quest'ultimo unitamente al *omissis* *omissis* - oggetto di attenzione della Commissione d'accesso nel *omissis*.

Orbene, la società *omissis* fu destinataria di interdittiva antimafia "atipica" ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. 629/1982, *omissis* del *omissis* in quanto emersero dei potenziali condizionamenti di tipo mafioso.

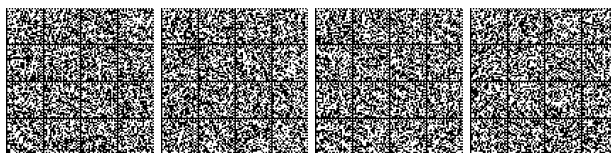
b) *omissis*, con sede in *omissis*, affidataria delle seguenti commesse:

1) *omissis* con la formula del full-service di *omissis*, PROCEDURA APERTA, *omissis*, Contratto *omissis* del *omissis*, Durata Contrattuale mesi *omissis*, IMPORTO AFFIDATO *omissis*, IMPORTO LIQUIDATO *omissis*;

2) *omissis* con la formula del full-service di *omissis*, PROCEDURA APERTA, *omissis*, Contratto *omissis* del *omissis*, DURATA CONTRATTUALE mesi *omissis* dal *omissis*, IMPORTO AFFIDATO € *omissis*;

3) *omissis* con la formula del full-service di *omissis*, PROCEDURA APERTA, *omissis* Contratto *omissis* del *omissis*, *omissis* del *omissis*, DURATA CONTRATTUALE mesi *omissis* dal *omissis*, IMPORTO AFFIDATO € *omissis* IMPORTO LIQUIDATO € *omissis*;

Dalla disamina ispettiva è emerso che la "*omissis*" intrattiene rapporti commerciali con la *omissis* sin dal *omissis*, gestendo, in maniera continuativa l'appalto per il "*omissis*" aggiudicato nel





Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

omissis e poi nel *omissis*. In quest'ultimo anno, peraltro, la relativa gara veniva bandita inizialmente per la durata di mesi *omissis* e, successivamente, per mesi *omissis*. Entrambe le procedure erano aggiudicate dalla ditta in questione.

La *omissis* in data *omissis*, è stata destinataria di un provvedimento interdittivo antimafia emesso, dalla Prefettura di Napoli.

c) *omissis* con sede in *omissis*, affidataria delle seguenti commesse **tutte per affidamento diretto**:

- 1) *omissis* - Affidamento diretto ex art. 36 del d.lgs. 50/2016, *omissis*, Contratto *omissis* del *omissis*, DURATA CONTRATTUALE MESI *omissis* Importo affidato € *omissis* - Importo liquidato € *omissis*;
- 2) *omissis* - Affidamento diretto ex art. 36 del d.lgs. 50/2016, *omissis*, Contratto *omissis* del *omissis*, DURATA CONTRATTUALE MESI *omissis* dal *omissis*, Importo affidato € *omissis* - Importo liquidato € *omissis*;
- 3) *omissis* - Affidamento diretto ex art. 36 del d.lgs. 50/2016, *omissis* Contratto *omissis* del *omissis*, DURATA CONTRATTUALE MESI *omissis* Importo affidato € *omissis* - Importo liquidato € *omissis*;
- 4) *omissis* - Affidamento diretto ex art. 36 del d.lgs. 50/2016, *omissis*, Contratto *omissis* del *omissis*, DURATA CONTRATTUALE MESI *omissis* Importo affidato € *omissis* - Importo liquidato € *omissis*;
- 5) *omissis* - Affidamento diretto ex art. 36 del d.lgs. 50/2016, *omissis*, Contratto *omissis* del *omissis*, DURATA CONTRATTUALE MESI *omissis*, Importo affidato € *omissis* - Importo liquidato € *omissis*;
- 6) *omissis*, - Affidamento diretto ex art. 36 del d.lgs. 50/2016, *omissis*, Contratto *omissis* del *omissis*, DURATA CONTRATTUALE MESI *omissis*, Importo affidato *omissis* - Importo liquidato *omissis*;
- 7) *omissis* - Affidamento diretto ex art. 36 del d.lgs. 50/2016, *omissis*, Contratto *omissis* del *omissis*, DURATA CONTRATTUALE MESI *omissis*, Importo affidato € *omissis* - Importo liquidato € *omissis*;
- 8) *omissis*, - Affidamento diretto ex art. 36 del d.lgs. 50/2016, *omissis*, Contratto *omissis* del *omissis*, DURATA CONTRATTUALE *omissis* Aperto fino ad esaurimento somma di € *omissis* - Importo affidato € *omissis* - Importo liquidato € *omissis*.

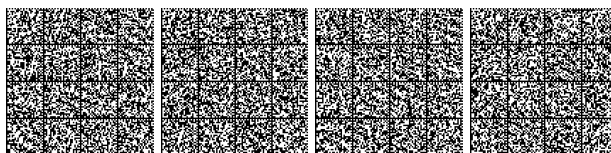
Dunque, come si vede, la società *omissis* gestisce, sin *omissis* e senza soluzione di continuità, due tipologie di servizi "*omissis*" e "*omissis*" **con evidente violazione del principio di rotazione**, che, in tema di scelta del contraente, dovrebbe caratterizzare la scelta di operare l'affidamento con la formula prevista dall'art. 36 del d.lgs. 50/2016.

La Commissione d'accesso ha, altresì, evinto, quale singolare circostanza che i contratti relativi alle commesse sono stati sottoscritti, di volta in volta, nella medesima giornata dell'individuazione, il *omissis*, il *omissis* e il *omissis*. Dunque la ditta veniva individuata, ogni anno, quale affidataria di entrambi i servizi e convocata nella medesima giornata per la stipula dei relativi contratti.

Dalle verifiche ispettive è emerso che *omissis* e *omissis* della società risulta essere *omissis*, mentre la restante quota societaria è nella disponibilità *omissis*, *omissis*.

I predetti risultano vincolati da rapporti di parentela con la nota famiglia camorristica dei *omissis*, attiva nel territorio di *omissis* e zone limitrofe.

In particolare, sebbene da una prima verifica nulla risultasse agli atti, gli accertamenti anagrafici hanno consentito di appurare che *omissis*, in *omissis*, ha *omissis* il *omissis* da *omissis* in *omissis*. Tali approfondimenti hanno consentito, altresì, di stabilire un legame di parentela tra il predetto *omissis* ed il noto pregiudicato *omissis* (di *omissis* e *omissis*), ovvero *omissis* in quanto figli dei *omissis* *omissis* e *omissis*.





Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

omissis, in particolare, è uno storico affiliato al clan *omissis* e annovera precedenti per associazione per delinquere di stampo mafioso, stupefacenti, estorsione, contrabbando, riciclaggio ed evasione. In seno al predetto clan, lo stesso ha curato i rapporti con contrabbandieri pugliesi, mentre in tempi più recenti ha ricoperto mansioni di tesoriere e di riciclaggio.

L'Organo ispettivo ha evidenziato, inoltre, che nel *omissis*, all'interno del *omissis* di proprietà del *omissis*, denominato "*omissis*" sito in *omissis*, è stato tratto in arresto *omissis*, alias "*omissis*", all'epoca pericolosissimo latitante ed affiliato al clan *omissis* (attivo, come già precisato, proprio nel territorio di Torre Annunziata).

E' stato evidenziato che *omissis* (proprietario insieme al *omissis* della *omissis*), in data *omissis*, ha *omissis* da *omissis* in *omissis* e tale circostanza è risultata all'Organo ispettivo un subdolo tentativo fraudolento, peraltro, mal riuscito, per occultare le proprie appartenenze familiari.

Tale elemento cognitivo - secondo quanto emergente dalla relazione ispettiva - assume, particolare rilevanza e significatività, ove si consideri che le mansioni di riciclaggio e tesoriere sono svolte dal *omissis* in seno all'organizzazione camorristica di cui sopra.

Pertanto, la Commissione d'indagine ha ipotizzato che la società in parola sia stata utilizzata, proprio, al fine di porre in essere attività di riciclaggio di denaro frutto di attività illecite.

L'Organo ispettivo ha evidenziato come la maggior parte della *omissis* della "*omissis*" risulti essere in continua frequentazione/cointeressenza con soggetti partecipi a organizzazioni criminali presenti sul territorio e/o uniti agli stessi da vincoli di parentela e affinità, unitamente all'affidamento da parte della medesima società di notevoli commesse pubbliche ad operatori economici, caratterizzati da controindicazioni ai fini antimafia (alcuni di essi anche oggetto di provvedimenti interdittivi), tanto da far, fondatamente, presumere, con elevata credibilità razionale, che l'intera struttura aziendale sia compromessa.

Dagli atti esaminati l'organo ispettivo non ha evinto alcun tipo di controllo concretamente esercitato dagli organi comunali, come, invero, è previsto e richiesto per gli organismi in house.

L'inquietante conferma di quanto sopra, è stata ribadita, alla Commissione d'accesso, come già rappresentato in precedenza, *omissis*, *omissis* del *omissis*, che in sede di audizione *omissis* relativamente alla vicenda corruttiva che aveva *omissis*, ha asserito di aver percepito, durante il proprio mandato, una tangibile acquiescenza della struttura burocratica dell'Ente ai voleri subdoli della criminalità organizzata, che avrebbe *de facto* acconsentito, anche per il tramite di soggetti appartenenti al civico Consesso, al sistema tangenzialismo messo in piedi dal *omissis* essendo impregiudicati i propri interessi sugli appalti gestiti dalla "*omissis*" (cfr. da pag. 139 a pag. 150 della relazione ispettiva).

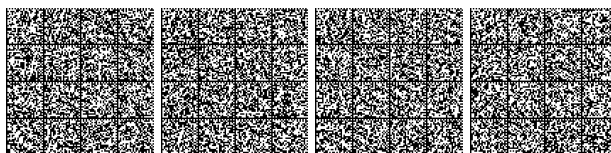
CONTROLLI ANTICORRUZIONE

L'Organo ispettivo, all'esito della attività svolta ha rappresentato di aver rinvenuto anomalie nella gestione, da parte del Comune di Torre Annunziata, anche nell'ambito di una molteplicità di appalti pubblici.

Anche in tale ambito, ha riferito che particolare rilevanza hanno assunto le dichiarazioni di *omissis* rilasciate in sede di audizione, *omissis*.

In particolare, la Commissione d'accesso ha riferito che all'indomani *omissis* *omissis*, il *omissis* - che allora sosteneva *omissis* - impose la figura *omissis* come profilo istituzionale di garanzia, al fine di restituire credibilità all'Amministrazione comunale.

Dall'esame degli atti, l'Organo ispettivo ha potuto riscontrare che il *omissis* fu molto attivo per cercare di cambiare le modalità di gestione della macchina comunale, in primo luogo facendosi promotore attivo di un nuovo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza





Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

innovativo sotto alcuni aspetti.

Al riguardo *omissis* ha riferito di aver cercato di far approvare il documento in Consiglio Comunale, ma che non fu possibile in quella sede, ma di essere riuscito, comunque, a farlo approvare con apposita delibera della *omissis* del *omissis*, avendo il documento in parola incontrato l'ostilità di molti *omissis*.

In particolare, il Piano in questione prevedeva, tra gli strumenti atti a prevenire fenomeni corruttivi le seguenti prescrizioni:

- trasmissione preventiva al Responsabile della Corruzione e della Trasparenza delle determinazioni dirigenziali riguardanti gli affidamenti diretti sotto soglia, criteri precisi per il ricorso alle procedure ordinarie nei casi di affidamenti di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 36 d.lgs. 50/2016;

- la rotazione dei Responsabili Unici dei Procedimenti;

- l'obbligo di richiedere le informazioni antimafia di cui al d.lgs. 159/2011 tramite la piattaforma SICEANT del Ministero dell'Interno prima del provvedimento di aggiudicazione, per tutti i lavori di valore superiore ad € 100.000,00 Iva esclusa e per tutti i servizi e forniture di importo superiore ad € 20.000,00 Iva esclusa,

- l'obbligo di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente dei dati, documenti ed informazioni secondo quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. ed in particolare di provvedere al costante aggiornamento della sotto-sezione dei bandi di gara e contratti con la compilazione di tutti i campi obbligatori ivi previsti e con la previsione anche del 6% delle determinazioni dirigenziali da sottoporre al controllo trimestrale da parte del responsabile del Piano contro la corruzione e per la trasparenza.

Dopo *omissis* del *omissis* il Piano ha subito un notevole ridimensionamento sotto il profilo del rigore previsto.

Risultano, infatti, due modifiche del predetto Piano intervenute a seguito *omissis* del *omissis* una prima approvata il *omissis* (*omissis*) con *omissis*. n. *omissis* e una seconda l' *omissis* (a distanza, quindi, *omissis*) approvata con deliberazione *omissis*, con la conseguente sottrazione del controllo anticorruzione espletato dal *omissis* di gran parte delle determinazioni dirigenziali originariamente ricomprese.

Ed inoltre, con la modifica prevista dalla *omissis* del *omissis*, la percentuale degli atti sottoposti a controllo scendeva al *omissis* %.

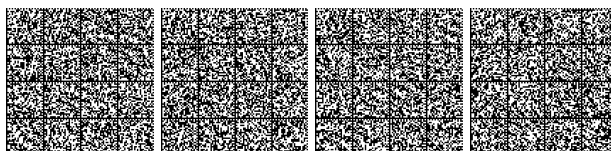
Era chiaro, infatti, agli organi politici che i controlli trimestrali effettuati dal *omissis* *omissis* avrebbero potuto creare diversi problemi.

Da un esame dei controlli effettuati dalla commissione d'accesso è emerso che lo stesso durante gli anni *omissis*, avrebbe evinto numerose anomalie nell'adozione dei provvedimenti e le risultanze dei controlli venivano prontamente comunicate ai responsabili dei settori interessati con la formale contestazione degli illeciti riscontrati, con invito ad adottare i relativi provvedimenti di cui all'art. 8, comma 8, del Regolamento Comunale dei Controlli interni, approvato con Delibera di C.C. n. 2/13.

Tuttavia, in molti casi, i *omissis* non hanno riscontrato nemmeno le indicazioni formulate dal *omissis*, perdurando nelle attività irregolari e non consentendo allo stesso l'adozione dei provvedimenti di competenza volti alla rimozione degli illeciti.

Le risultanze dei controlli effettuati, di cui veniva reso partecipe anche *omissis* - ai fini della valutazione della *omissis* - sono state portate a conoscenza, peraltro, anche *omissis* con il puntuale invito a porre all'attenzione dei *omissis* le varie note. Non risulta, nei fatti, che si sia mutato l'irregolare andamento amministrativo dei *omissis*.

Ulteriore vicenda che la Commissione d'accesso ha ritenuto particolarmente grave, quale manifestazione di una condotta amministrativa censurabile multilivello, coinvolgendo sia *omissis* che





Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

omissis dell'ente, ha riguardato *omissis*.

Al riguardo, l'organo ispettivo ha riferito che dalla disamina degli atti è emerso che, in data *omissis*, il *omissis omissis* aveva inviato una nota *omissis, omissis*, al *omissis*, al *omissis*, e per conoscenza alla società "*omissis*", con la quale ha ritenuto di informare i predetti di aver ricevuto irritualmente "*omissis*" dalla *omissis "omissis"* la comunicazione dell'immediato blocco dei *omissis omissis* da parte della stessa, per effetto della mancata liquidazione delle competenze maturate e, pertanto, al fine di garantire la continuità del servizio, il Comune era "costretto" ad utilizzare la *omissis*, con la quale era in corso un contratto temporaneo.

omissis, il successivo *omissis*, con email indirizzata al *omissis* e *omissis omissis*, nell'evidenziare l'irritualità della comunicazione da parte *omissis* - in quanto lo stesso avrebbe dovuto informare, in prima battuta, esclusivamente il proprio *omissis* - ha fatto presente che gli affidamenti "*vanno fatti nell'assoluto rispetto, tra l'altro, della normativa di cui al D.Lgs. n. 50/2016, delle direttive ANAC in materia, del rispetto della "White List" delle imprese, pubblicata sul sito della Prefettura di Napoli, trattandosi di settore sensibile, e quindi previa, sempre, la valutazione di tutti i requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2017 e della conseguente liberatoria antimafia della società affidataria*".

Probabilmente, consapevole della gravità della situazione, *omissis*, con nota del *omissis* ha interessato formalmente il *omissis, omissis* e il *omissis* (oltre ad informare per opportuna conoscenza anche *omissis, omissis, omissis, omissis, omissis, omissis* ed *omissis*), evidenziando le criticità riscontrate in ordine a tale affidamento.

omissis, infatti, ha chiesto ai sensi dell'art. 9 del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione 2018/2020, di acquisire con riferimento alla *omissis omissis* - con la quale si era provveduto all'affidamento in via di urgenza del servizio *omissis omissis* alla ditta *omissis* - tutti i controlli effettuati, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, sui requisiti in possesso della società *omissis*, nonché i controlli eseguiti ai sensi della L. n. 190/2012, rappresentando che l'oggetto dell'affidamento rientra tra le attività maggiormente al rischio di infiltrazione mafiosa ex art. 1, co. 53 della L. n. 190/2012.

A fronte di detta richiesta degli atti acquisiti e delle dichiarazioni rese, al *omissis* non è stato fornito alcun riscontro in merito alle criticità riscontrate e né *omissis*, né *omissis*, tra cui, in particolare, il *omissis* e *omissis*, cui era stato inoltrato l'intero carteggio, hanno posto in essere iniziative concludenti, nel ripristinare la legittimità degli atti.

Sul punto, l'Organo ispettivo ha evidenziato la perdurante inerzia dell'Amministrazione che pur consapevole di criticità nell'ambito di settori particolarmente sensibili a possibili interferenze esterne non ha intrapreso iniziative per il ripristino della legalità, avvalorando la potenziale permeabilità mafiosa di tutto l'apparato comunale.

Secondo quanto riferito dalla Commissione d'accesso, la ditta *omissis*, beneficiaria di tale affidamento diretto, era stata destinataria del provvedimento interdittivo atipico antimafia emesso dalla Prefettura di *omissis* in data *omissis*, annullato con sentenza del Tar Campania di Napoli in data *omissis*.

Dunque, sebbene attualmente la ditta risulta inserita nella White List della Prefettura di Napoli, secondo il parere della Commissione d'accesso non può escludersi che l'azienda in questione possa essere totalmente estranea agli ambienti delinquenziali, considerato anche che l'*omissis* nel *omissis* risultava essere *omissis*, gravato da numerosi precedenti, nonché ritenuto dagli investigatori collegato al clan "*omissis*" attivo nel *omissis* e, tenuto, altresì, conto della differente caratteristica esistente tra la comunicazione e l'informazione antimafia.

Sul conto della società *omissis* e degli amministratori/proprietari/preposti di seguito indicati, l'Organo ispettivo ha evidenziato che:





Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

- *omissis*:

annovera precedente di polizia per i seguenti reati: disastro ambientale, inquinamento ambientale, attività organizzate per *omissis*.

- *omissis*:

annovera precedente di polizia per i seguenti reati: inquinamento delle acque, attività organizzata per *omissis*, truffa aggravata, abusivismo edilizio, inquinamento ambientale e disastro ambientale, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, lottizzazione abusiva terreni a scopo edilizia.

- *omissis*:

annovera precedente di polizia per i seguenti reati: attività *omissis* non autorizzata, inosservanza alle norme di materia edilizia.

- *omissis*:

annovera precedente di polizia per i seguenti reati: emissione fatture per operazioni inesistenti, favoreggiamento personale, riciclaggio, bancarotta fraudolenta, occultamento o distruzione di documenti contabili, sottrazione fraudolenta al pagamento d'imposta, associazione per delinquere art. 416 comma 1 c.p.

Ulteriore circostanza riferita dall'organo ispettivo in relazione alle attività del *omissis* in qualità di *omissis*, è riconducibile alla nota pervenuta in data *omissis*, per il tramite dello stesso *omissis*, a firma del *omissis*, *omissis omissis* e del *omissis omissis*, con la quale è stato chiesto di valutare dettagliati profili di criticità che presentava la *omissis omissis* del *omissis* avente ad oggetto: "*omissis*".

omissis, destinatario dell'istanza, ha riscontrato tale richiesta con *omissis* del *omissis*, palesando l'illegittimità della *omissis*, in quanto contraria a disposizioni di legge.

In proposito, l'Organo ispettivo ha evidenziato la significativa importanza della relazione del *omissis*, presentata ai sensi dell'art. 147 - bis del T.U.E.L. e dell'art. 9 del P.T.P.C.T. *omissis*, relativa ai controlli di regolarità amministrativa e anticorruzione riferita *omissis*, con la quale era stata evidenziata la violazione sistematica, ad opera *omissis*, della normativa in materia antimafia di cui al d.lgs. 159/2011 con riferimento alla mancata richiesta della certificazione in materia di affidamenti nel *omissis*.

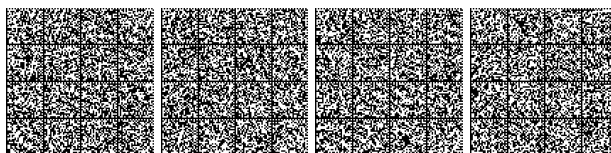
Si tratta di contestazioni che il *omissis* ha rappresentato in ordine al comportamento degli Uffici controllati e che ciclicamente portava a conoscenza *omissis*, la quale, in assoluto spregio di qualsiasi principio di buon andamento della P.A., ha omesso di adottare qualsiasi provvedimento volto alla rimozione degli illeciti e al ripristino della legalità.

L'organo ispettivo, a tal proposito, ha rilevato che, nonostante le molteplici anomalie riscontrate, le inerzie amministrative accertate e le disfunzioni dell'attività amministrativa verificatesi (variamente analizzate nel corso della presente relazione), risultano sempre erogate, annualmente, le *omissis* ai *omissis*.

La questione, secondo quanto riferito dalla Commissione d'accesso è particolarmente emblematica del grado di compromissione *omissis*, tenuto conto, come rappresentato nel corso della relazione, lo stretto legame fiduciario che lega *omissis* e i *omissis*, nonché del *omissis*, al quale, come si è visto, erano indirizzate le note del *omissis*.

Se, quindi *omissis*, nominato *omissis*, ha sistematicamente omesso di tener conto, nell'ambito della *omissis* della *omissis* dei *omissis*, degli esiti dei controlli effettuati sulle *omissis* dal *omissis* del Comune, sarebbe stato preciso dovere *omissis* (e *omissis*, in termini di omessa vigilanza) intervenire sul punto, finanche interrompendo il legame fiduciario che lo legava ai suoi *omissis* e *omissis*, vincolati dal rapporto fiduciario.

Anche per tali anomali comportamenti, la Commissione d'accesso ha individuato profili di responsabilità a carico degli amministratori dell'Ente, tesi a favorire una gestione compromessa della





Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

cosa pubblica. (cfr. da pag. 150 a pag. 159 della relazione ispettiva).

ULTERIORI PROCEDURE AMMINISTRATIVE CONNOTATE DA ANOMALIE

Dalla disamina delle procedure amministrative attivate dall'Amministrazione in esame, l'organo ispettivo ha rilevato irregolarità e illegittimità, con riferimento a talune procedure per l'affidamenti di servizi e lavori pubblici, che di seguito vengono indicate:

1) Affidamento diretto alla ditta "omissis", con sede legale in *omissis*.

L'Ente ha provveduto ad affidare alla predetta *omissis* il *omissis* per *omissis* (dal *omissis* al *omissis*), per un importo di € *omissis* (IVA esclusa), con un ribasso del *omissis* % sul prezzo stimato di € *omissis*

Gli esiti ispettivi hanno evidenziato che la società in questione **risulta essere affidataria delle ulteriori commesse pubbliche, disposte tutte per affidamento diretto e, dunque, in totale disprezzo del principio di rotazione**, atteso che l'Ente ha preferito la suddetta azienda a molte altre pur presenti sul territorio e, tali affidamenti sono risultati illegittimi, anche, per essere stati disposti in contrasto con la normativa in tema di certificazione antimafia.

omissis della predetta società è stato individuato in *omissis* nei cui confronti risultano i seguenti precedenti di polizia:

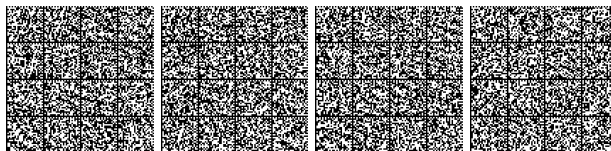
- in data *omissis* il fermo di P.G. dal *omissis*, per rapina;
- in data *omissis* la scarcerazione disposta dal *omissis* per contrabbando;
- in data *omissis* la segnalazione operata dalla *omissis* per la cessazione della misura di prevenzione dell'avviso orale;
- in data *omissis* un controllo operato *omissis* unitamente a *omissis*, pregiudicato per rapina aggravata, stupefacenti, reati inerenti le manifestazioni sportive e daspo, *omissis* di *omissis* killer del clan *omissis*, detenuto all'ergastolo.

Dagli accertamenti ispettivi è emerso, tra l'altro, che la ditta "omissis" non risulta iscritta nella White List della Prefettura di *omissis* e, dunque, **nel rispetto della normativa vigente in materia non avrebbe potuto essere affidataria, con la formula prevista dall'art. 36, comma 2, lett. a (ossia "affidamento diretto") dell'appalto in parola**, in quanto, la giurisprudenza amministrativa ha più volte chiarito che l'iscrizione nelle c.d. "white list" – elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori, istituite presso ciascuna Prefettura – è obbligatoria per l'accesso alle procedure di evidenza pubblica che riguardano esclusivamente le attività imprenditoriali di cui all'art. 1, comma 53, l. n. 190 del 2012, tra i quali risulta alla lettera "i-quater) i servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti" (cfr. da pag. 160 a pag. 161 della relazione ispettiva).

2) Affidamento alla società "omissis.", dei lavori di "omissis".

L'aggiudicazione è avvenuta mediante procedura negoziata, tramite Mercato Elettronico (MEPA), ai sensi dell'art 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 95, 97 del d.lgs. 18.4. 2016, n. 50.

La Commissione d'accesso ha riscontrato che con *omissis* di *omissis* *omissis* del *omissis*, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori *de quibus* per una spesa complessiva di € *omissis*; con determinazione dirigenziale n. *omissis* del *omissis*, è stata indetta gara di appalto da esperirsi tramite MEPA, attraverso richiesta di offerta (RdO) secondo il capitolato speciale d'appalto, invitando allo scopo almeno n. *omissis* ditte.





Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

Allo scadere del termine per la presentazione delle offerte da parte delle ditte interessate a partecipare alla gara, fissato per il *omissis*, sono pervenute due istanze di partecipazione, e precisamente dalla ditta *omissis* e *omissis*.

Nella seduta online di gara pubblica per la verifica della documentazione e dell'offerta economica, prodotta da ciascuna ditta concorrente la Società *omissis* è stata esclusa per incongruità dell'offerta economica, ed è stata dichiarata aggiudicataria la Società *omissis* che ha prodotto offerta economica, pari ad € *omissis*, oltre oneri di sicurezza pari ad € *omissis* ed IVA, con il ribasso del *omissis* % sull'importo a base d'asta dei lavori in oggetto, oltre IVA.

L'Organo ispettivo ha evidenziato che agli atti non risulta alcuna motivazione in ordine all'esclusione dalla competizione della ditta *omissis*, non potendosi considerare tale la motivazione contenuta nella determinazione *omissis* del *omissis* secondo cui la ditta in questione sarebbe stata esclusa "per incongruità dell'offerta economica".

Da un esame approfondito degli atti è emerso, infatti, che la ditta *omissis*, concorrente della società poi risultata aggiudicataria, aveva formulato un'offerta pari ad € *omissis* esclusi oneri non soggetti a ribasso. Sulla medesima offerta, risulta un'annotazione a mano: "*omissis*" dalla quale, parimenti, non si evince la motivazione della suddetta esclusione.

L'Organo ispettivo ha riferito, inoltre che la società risultata essere aggiudicataria dell'appalto - Società *omissis* - è stata destinataria di provvedimento interdittivo antimafia emesso dalla Prefettura di *omissis* in data *omissis*.

Inoltre, anche dopo l'emissione del provvedimento ostativo da parte della Prefettura del *omissis*, in data *omissis*, con deliberazione di *omissis* *omissis* avente ad oggetto: "*omissis*" *omissis* - *omissis*" si è provveduto ad approvare una perizia di variante in relazione ai lavori in oggetto di importo pari ad € *omissis* oltre O.S: pari ad € *omissis* comportando un aumento del *omissis* % rispetto all'importo del contratto originale.

Dalla relazione istruttoria è dato leggere che tale intervento si era reso necessario perché "durante il corso dei lavori si sono verificate situazioni non prevedibili al momento della conclusione del contratto, inerenti la tipologia dei beni sui quali si è intervenuto, e scelte non prevedibili in fase progettuale, *omissis*".

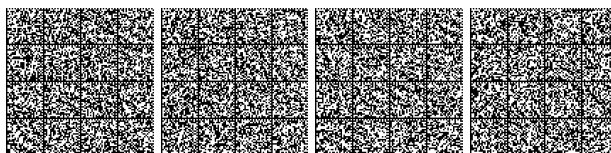
Non si rileva, in tale motivazione, una giustificazione "non prevedibile" al momento della sottoscrizione del contratto, trattandosi di circostanza palesemente conoscibile *omissis* comunali in sede di predisposizione del bando di gara.

Da evidenziare, inoltre, che i lavori *de quibus* si sono conclusi in data *omissis* (dunque solo otto giorni dopo l'avvenuta approvazione da parte della *omissis* della perizia di variante), come da certificato di regolare esecuzione dell' *omissis* a seguito dei quali è stata liquidata alla società in questione la somma di € *omissis*.

La Commissione d'accesso ha stigmatizzato con forza, inoltre, il comportamento del *omissis*, *omissis*, il quale - nel produrre al *omissis* la documentazione in oggetto, *omissis* del *omissis*, a fronte di una richiesta di trasmissione di "tutti gli atti di gara comprensivi della documentazione endoprocedimentale" - ha omesso di produrre la predetta *omissis* contenente l'approvazione della perizia di variante, tentando, ancora una volta, di occultare materiale ritenuto utile per la presente indagine (cfr. da pag. 161 a pag. 165 della relazione ispettiva).

3) *omissis* e *omissis* ubicate sul territorio comunale, per un periodo di mesi *omissis* - Affidamento tramite Mercato Elettronico (ME.PA.) *omissis* alla *omissis*.

Il *omissis* e *omissis* è risultato essere *omissis*, i cui accertamenti tramite SDI-WEB hanno evidenziato in data *omissis* una denuncia, per *omissis*.





Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

Al riguardo, l'Organo ispettivo ha riferito che il Comune di Torre Annunziata, il *omissis*, ha affidato tramite ME.PA. alla *omissis* il *omissis*, *omissis* e *omissis* sul territorio comunale, per un periodo di mesi *omissis* per un importo pari a *omissis* (iva inclusa).

Tale servizio è stato sub affidato il *omissis* alla *omissis* - *omissis* *omissis*.

Dagli accertamenti ispettivi è emerso che la ditta *omissis* è iscritta nella White List della Prefettura di *omissis* (*omissis*) mentre per la *omissis* – come già soprarappresentato – la stessa non risulta iscritta nella White List della Prefettura *omissis* e, dunque, nel rispetto della normativa vigente in materia, l'affidamento non poteva venire a disporsi, con la formula prevista dall'art. 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Inoltre, la medesima società risulta essere stata affidataria delle ulteriori commesse pubbliche, tutte per affidamento diretto ovvero per proroga tecnica e quindi, anomale (cfr. da pag. 165 a pag. 167 della relazione ispettiva).

4) *omissis* alla società *omissis*.

Il proprietario e amministratore unico è *omissis*, i cui accertamenti tramite SDI-WEB hanno evidenziato precedente di polizia del *omissis* per attività di *omissis* non autorizzata.

L'Organo ispettivo ha appurato che con determina *omissis* *omissis* del *omissis* l'Ente ha proceduto all'affidamento diretto alla società *omissis* del *omissis* per un importo di *omissis* euro iva inclusa al *omissis* %, liquidato in data *omissis* con determina *omissis*.

Gli accertamenti ispettivi hanno evidenziato che la ditta *omissis* non risulta essere iscritta nella White List della Prefettura di *omissis* e, dunque, in ossequio a quanto disposto dalla normativa non poteva essere affidataria, con la formula prevista dall'art. 36, comma 2, lett. a (ossia "affidamento diretto") dell'appalto in parola,

Inoltre, la medesima società risulta essere affidataria delle ulteriori commesse pubbliche, tutte per affidamento diretto ovvero con proroga tecnica e quindi, anomale (cfr. da pag. 167 a pag. 168 della relazione ispettiva).

ISPEZIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

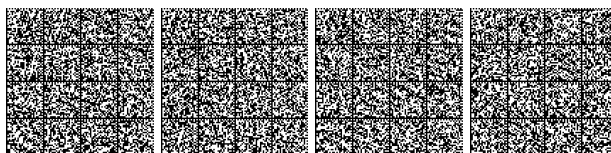
Dall'esame degli atti e dalle verifiche effettuate nella gestione amministrativa dell'Ente comunale, la Commissione d'accesso ha riscontrato, in molte occasioni, la perdurante, reiterata e significativa inerzia dell'Amministrazione comunale nel ripristinare le minime condizioni di legalità e di regolare ed esatto espletamento delle attività gestionali, avendo omesso di riscontrare, persino, le gravi irregolarità emerse nel corso di un attività ispettiva condotta sul Comune da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'Organo ispettivo, in proposito, ha richiamato l'ispezione sull'attività amministrativo-contabile effettuata, in data 12 settembre 2016, dall'Ispettorato Generale della Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato ed in esito alla quale sono state formulate 21 contestazioni all'Amministrazione comunale, con invito a porre in essere i provvedimenti regolarizzatori, ovvero a formulare controdeduzioni.

Solo in data *omissis*, a seguito di espresso sollecito, il Comune ha riscontrato la richiesta formulando apposite controdeduzioni, che, tuttavia, sono state accolte dal M.E.F., solo parzialmente.

In proposito, l'Organo ispettivo ha evidenziato che, sebbene le numerose anomalie riscontrate dal cennato Ispettorato e rappresentative di una discutibile gestione economica e contabile dell'Ente, riguardanti la precedente consiliatura, tuttavia, non può sottrarsi come fosse un preciso compito *omissis* assumere gli atti necessari e non più procrastinabili al fine di regolarizzare, in maniera definitiva, la situazione finanziaria-contabile, scongiurando l'aggravamento delle conseguenze.

Infatti, a fronte di numerose segnalazioni formalizzate dal *omissis* alla *omissis*, con invito "ad





Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

adottare tempestivamente i provvedimenti amministrativi finalizzati alla definizione delle criticità emerse”, omissis – tale omissis, omissis ed omissis, omissis - ha omesso di ottemperare alla richiesta ed, anzi, in sede di omissis del omissis, alla presenza anche omissis, omissis omissis, limitandosi ad affermare che “i rilievi del Mef non hanno alcun fondamento né trovano un’adeguata giustificazione”, ritenendo, evidentemente, di non dover adempiere a quello che era un proprio preciso obbligo giuridico, quale la risoluzione delle criticità emerse in sede di verifica; **né omissis né gli altri esponenti omissis presenti hanno ritenuto di intervenire sul punto, mostrando totale disinteresse al riguardo.**

La vicenda, richiamata dall’Organo ispettivo è stata ritenuta particolarmente, grave ed indicativa dell’assoluta tracotanza ed impunità che omissis ha messo in evidenza, in totale dispregio delle competenze e prerogative dei Superiori Organi dello Stato, nonché delle normative di riferimento da osservare, ma che di fatto, hanno comportato un grado di compromissione e di alterazione del buon andamento dell’agire amministrativo dell’Ente (cfr. da pag. 169 a pag. 171 della relazione ispettiva).

NOMINA ILLEGITTIMA DEL OMISSIS.

L’attività ispettiva, inoltre, è stata indirizzata anche in materia di attribuzione degli incarichi fiduciari ed in particolare, con riferimento alla nomina omissis.

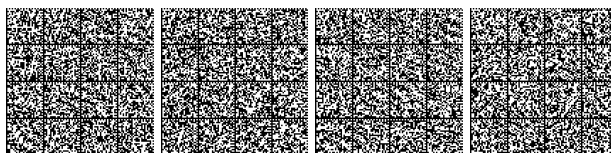
Al riguardo è stato rappresentato che con omissis omissis del omissis omissis ha approvato la nuova struttura organizzativa, nell’ottica di perseguire una politica di gestione del personale, funzionale a garantire e migliorare l’ordinaria attività degli uffici ed i livelli di prestazione dei servizi resi alla cittadinanza, avendo cura, nelle finalità, di dotarsi di un’organizzazione dinamica ed innovativa attraverso la ristrutturazione interna, accompagnata da un costante processo formativo e l’acquisizione di nuove professionalità nei settori strategici.

L’Organo ispettivo ha evidenziato che dalla lettura del cennato omissis si evince che la modifica dell’organizzazione comunale proposta nasce in applicazione delle direttive impartite dal D.lgs. n. 75/2017, evidenziando come il concetto di “dotazione organica” dovesse tradursi, da quel momento, non come un elenco di posti di lavoro occupati o da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l’attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente, nel caso degli enti locali, che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali.

Il nuovo assetto organizzativo dell’Ente, suddiviso in quattro macro-aree secondo quanto desumibile dalla lettura della omissis prevede che.... “A capo di ciascuna Area sono stati posti i omissis, identificati con i omissis, responsabili dell’attuazione del programma omissis; con la suddetta omissis i servizi sono stati accorpati in quattro macro-aree: Area I - Affari Generali, Area II - Tecnico/Urbanistica, Area III - Welfare Municipale/Ufficio di Piano/AmbitoNA30, Area IV - Economico Finanziaria;”....

La sopradelineata nuova organizzazione ha trasformato, di fatto, il precedente organigramma, deliberato in data omissis con la deliberazione omissis, successivamente modificata ed integrata dalla deliberazione di omissis del omissis, con la quale è stata introdotta la Struttura extra dipartimentale del Comune di Torre Annunziata, in quanto Ente capofila, dell’Ambito n.30.

L’Organo ispettivo ha evidenziato che l’allegato A alla citata omissis, così come reperibile all’albo pretorio dell’Ente, è in contrasto con l’individuazione delle Aree descritte nella predetta deliberazione e con quanto fedelmente riportato sopra, tanto che in luogo delle quattro aree ne viene riportata una quinta denominata Gestione del Territorio, quando poi, di fatto, risulterebbe accorpata con l’Area II. (cfr. da pag 173 a pag. 176 della relazione ispettiva)





Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

ALLEGATO OMISSIS

La Commissione d'accesso ha rilevato che *omissis*, con decreto *omissis* del *omissis* ha nominato *omissis* nelle more dell'espletamento del concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato del *omissis*.

Segnatamente al bando per *omissis*, l'Organo ispettivo ha riferito che all'albo pretorio del Comune di Torre Annunziata risulta affisso *omissis* *omissis* del *omissis* con il quale il *omissis* dà mandato *omissis* ed al *omissis* di espletare tutte le attività, mediante avviso pubblico, per la copertura del posto di *omissis* *omissis* e *omissis* - con contratto a tempo pieno, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Nel citato decreto, *omissis* *omissis* ha stabilito anche i criteri di valutazione ed *omissis* si è riservato di valutare, in difformità alle conclusioni del *omissis*.

Con la cennata decretazione il *omissis* al punto 1, ultimo capoverso, ha raccomandato di aver cura **"di provvedere alla pubblicazione oltre che sull'Albo Pretorio anche sul sito istituzionale dell'Ente"**.

L'Organo ispettivo, avendo rilevato la mancata pubblicazione del *omissis* del *omissis* all'albo pretorio e accertata l'assenza anche del citato decreto nella sezione Trasparenza Amministrativa del Comune di Torre Annunziata, ha desunto gli elementi dell'incarico conferito al *omissis* dal *omissis* del *omissis* reperito all'albo pretorio, rettificativo del *omissis* del *omissis*.

Dall'esame degli atti relativi all'intera procedura l'Organo ispettivo ha evidenziato che l'incarico conferito *omissis* è illegittimo, in quanto l'Ente ha proceduto in netto contrasto con lo spirito di cui dell'art. 110 c. 1 del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 19, comma 6, del D.lgs. 165/2001, ma soprattutto in violazione dell'art. 97 della costituzione come rilevabile nella sentenza del G.A. del TAR Lombardia nr. 2547/2021 del 17.11.2021 che ha respinto il ricorso *omissis* per l'annullamento dell'avviso pubblico per la selezione di un rapporto dirigenziale mediante stipula di un contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.lgs. 267/2000 il quale lamenta il danno patito nell'aver messo a concorso *omissis*.

La Commissione d'indagine, inoltre, ha rilevato e censurato che durante le fasi di accesso presso l'Ente ed in particolare, in data *omissis*, ha avuto modo di accertare che all'interno *omissis* è stata rilevata la presenza di personale assunto ai sensi dell'art. 90 del D.lgs. 267/2000 quale *omissis*.

E' stata accertata la presenza *omissis*, assunta a tempo determinato, giusta *omissis* del *omissis*, pubblicato all'albo pretorio in data *omissis*, nonché rilevato che all'interno *omissis* personale incaricato, quale *omissis*, partecipa ad attività puramente gestionali e ciò in dispregio di quanto previsto dal comma 3 bis dell'art. 90 del D.lgs. 267/2000, sostituito dall'art. 11 c.4 della Legge 114/2014.

La Commissione d'accesso ha avuto modo, in particolare, di evidenziare come l'attività gestionale del personale individuato ai sensi dell'art. 90 del D.lgs. 267/2000 sia talmente permeante all'interno *omissis*, in considerazione che *omissis*, in data *omissis*, con *omissis* *omissis*, ha inteso costituire *omissis*, inserendo tra i componenti, anche le unità facenti parte *omissis*.

A conforto di quanto sopra asserito è stato riscontrato dall'Organo ispettivo che *omissis*, unitamente *omissis* ed al *omissis* - tutti facenti parte *omissis*, giuste *omissis* del *omissis* e *omissis* del *omissis* - hanno dato il proprio *omissis* e di *omissis* procedurale alla stesura del *omissis* approvato con *omissis* del *omissis*.

Tutto ciò in violazione di quanto statuito - si ribadisce - dal comma 3 bis dell'art. 90 del D.lgs. 267/2000 (comma aggiunto dall'art. 11, comma 4, legge n. 114 del 2014) che vieta espressamente qualsiasi coinvolgimento nelle attività gestionali al personale, anche dirigenziale, incaricato, a norma dell'art. 90 del predetto decreto legislativo.





Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

PARCHEGGIO OMISSIS

L'Organo ispettivo ha accertato anche anomalie rilevanti nella gestione del procedimento finalizzato alla realizzazione di *omissis* con *omissis*, sul quale, peraltro, era stato registrato il pressante interessamento di *omissis*, come accertato dalla locale DDA (cfr. il più volte richiamato *omissis* del *omissis* notificato il *omissis*).

La disamina ispettiva degli atti ha evidenziato come la predetta vicenda abbia tratto origine da una deliberazione della *omissis* (*omissis*) con la quale è stato approvato lo studio di fattibilità per la realizzazione di un *omissis*, con *omissis*.

Lo Studio di fattibilità è risultato essere stato redatto *omissis*, *omissis*, come riportato nella relazione istruttoria sottoscritta *omissis*, *omissis* - costituente parte integrante della *omissis* - riprodotte il quadro economico di intervento, quantificato in € *omissis* di cui € *omissis* per *omissis*, € *omissis* *omissis*, € *omissis* *omissis* per un totale di opere pari ad €. *omissis* e somme a disposizione per l'importo di € *omissis*, così suddivise per espropri € *omissis*, per progettazione esecutiva €. *omissis* per somme a disposizione del *omissis* prog./DL *omissis* € *omissis* ed altre voci.

Si è rilevato che la *omissis* è stata sottoscritta *omissis*

Al fine di comprendere al meglio la vicenda gestionale in argomento la Commissione d'accesso ha ritenuto ripercorrere cronologicamente le fasi procedurali risalenti, peraltro, nel tempo, in quanto riconducibili a fatti e circostanze, propedeutiche e connesse con i successivi eventi.

E' stato precisato dall'Organo ispettivo che era stato condotto lo studio di fattibilità per la *omissis* ed altre opere da parte *omissis* e che l'area risultava essere di proprietà della società *omissis*. La Commissione d'accesso ha accertato che la società *omissis* - *omissis* - con istanza *omissis* aveva chiesto al Comune di Torre Annunziata la concessione edilizia per la realizzazione di tre palazzine ad uso residenziale, per complessivi *omissis* metri cubi, da edificare in luogo di un piccolo edificio esistente e da demolire.

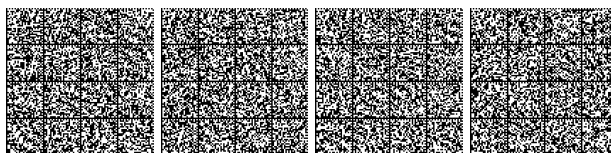
Con *omissis*, *omissis* ha comunicato alla società in argomento che la commissione edilizia comunale integrata, nella seduta *omissis*, nell'esprimere il proprio parere <<compatibile con l'ambiente di inserimento in quanto consolida una tipologia edilizia che insedia in zona con una discreta coerenza formale>> aveva precisato che i lavori non potevano essere iniziati fino alla completa definizione della pratica e al conseguente rilascio della concessione edilizia.

A seguito del rilascio del parere della commissione edilizia integrata *omissis* è seguito un periodo di vuoto temporale, fino ad *omissis*, allorché il Comune in data *omissis*, sollecitato dalla società *omissis* ha comunicato all'istante che i pareri, resi all'epoca sulla pratica, avevano perso di efficacia, in virtù del sopravvenuto piano regolatore, entrato in vigore a far data dal *omissis* e che, per l'effetto, l'istanza presentata *omissis* doveva ritenersi archiviata.

Avverso tale comunicazione *omissis*, ha proposto gravame innanzi al TAR Campania, che, nell'accogliere la domanda cautelare, ha imposto al Comune di Torre Annunziata il riesame della domanda di *omissis* presentata dalla società in argomento, ai fini dell'invocato rilascio del titolo abilitativo; titolo, successivamente rilasciato dal *omissis*, in data *omissis* *omissis*, stante la registrata inerzia dell'Amministrazione comunale, ai fini della realizzazione delle tre palazzine ad uso residenziale.

Successivamente, l'Ente, con ordinanza *omissis* *omissis*, ha disposto la sospensione dei lavori assentiti con la sopracitata concessione edilizia, fondando la motivazione su due aspetti:

- 1) il nulla osta paesaggistico, rilasciato *omissis*, non risultava mai essere stato inviato alla Soprintendenza per la fase di controllo, per cui doveva essere ritenuto inefficace;
- 2) sull'area, oggetto dell'intervento edilizio, gravava il vincolo di inedificabilità assoluta in virtù dell'art. 1 quinquies, l. n. 431/1985, che, a seguito di ulteriore ricorso al G.A. veniva,





Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

tuttavia, dal Comune, revocato con provvedimento in data *omissis*.

Il Comune di Torre Annunziata con ulteriore provvedimento *omissis* ha provveduto, nuovamente, a disporre la sospensione dei lavori, motivando sostanzialmente il provvedimento con le medesime argomentazioni assunte nel primo, evidenziando che risultava superato il termine quinquennale dal rilascio, segnatamente al vincolo paesaggistico.

La vicenda giudiziaria si è protratta fino all'adozione della sentenza *omissis* del *omissis* del *omissis* che, nel riunire tutti i ricorsi innanzi al *omissis*, li ha dichiarati infondati, respingendoli.

La documentazione acquisita ha consentito all'organo ispettivo di venire a conoscenza della consistenza delle opere realizzate, che, di fatto, avevano interessato lo sbancamento della parte interrata della struttura, quantunque in base al permesso a costruire rilasciato *omissis* dovesse rilevarsi la realizzazione di unità immobiliari per civile abitazione; tale titolo abilitativo è stato successivamente revocato dal Comune, previa intimazione *omissis* della sospensione dei lavori, disposta con provvedimento *omissis*, sebbene la società avesse realizzato quota parte della struttura portante.

Nel tempo, *omissis*, con atto notarile, stipulato in *omissis*, ha venduto, a corpo, con patto di riservato dominio, *omissis*. - *omissis*, il terreno, ove insisteva lo scheletro di un fabbricato, con l'obbligo di accollarsi le spese per la demolizione; tale vendita era stata sottoposta alla condizione sospensiva, finalizzata alla stipulazione di un apposito atto ricognitivo bilaterale - vendita, che si sarebbe perfezionata, solo, all'atto del rilascio di un nuovo titolo concessorio, finalizzato alla realizzazione di *omissis* - .

La Commissione d'accesso ha evidenziato come il comportamento assunto dagli Organi elettivi e burocratici dell'Ente, nella persona *omissis* *omissis* - abbia mostrato profili di indubbia contraddittorietà ed incoerenza, in ragione della convulsa attività deliberativa e provvedimentale, in quanto, il Comune, in tempi ravvicinati, nel corso del biennio *omissis*, ha, da un lato, manifestato l'interesse a realizzare direttamente un'opera pubblica, attivando la procedura finalizzata all'espropriazione dell'area, quasi a voler riconoscere il diritto di proprietà del suolo alla *omissis*, dall'altro ad intimare alla medesima la demolizione delle opere realizzate.

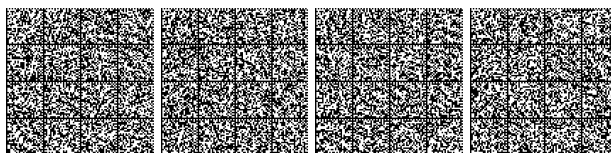
Infatti, si è assistito che in data *omissis* la *omissis* ha approvato, con deliberazione *omissis* un progetto di fattibilità per la realizzazione di un *omissis*, inviando, solo successivamente a tale data, alla *omissis* la comunicazione del *omissis* *omissis* di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 7 della legge 07/08/1990 nr. 241.

Sul punto, la Commissione d'accesso ha evidenziato come la procedura per l'apposizione di un vincolo, preordinato all'esproprio non poteva essere avviata, senza la preventiva approvazione del progetto di fattibilità da parte del *omissis*, avvenuta, successivamente, in data *omissis*, con la deliberazione *omissis* e ciò, a riprova che non poteva riconoscersi alla *omissis* il potere di deliberare l'approvazione di un progetto di un'opera pubblica non conforme alle previsioni dello strumento urbanistico.

L'avvio della procedura di esproprio è risultato illegittimo anche in ragione che l'area non risultava alla data *omissis*, destinata all'insediamento di servizi pubblici.

Con l'atto consiliare *omissis* ha contestualmente deliberato :

- l'adozione della variante al PRG ai sensi dell'art. 19 del DPR 327/2001, venendo a classificare l'area - zona F area a parcheggio - e riformando la vecchia zonizzazione, dando atto del futuro inserimento dell'opera nel piano triennale, dando mandato *omissis* competente ed *omissis* di attivare le procedure previste dal DPR 327/2001;
- la presa d'atto del contenuto della raccomandata *omissis* del *omissis* con la quale era stato avviato il procedimento ai sensi dell'ex art. 7 L. 241/90 e s.m.i. per l'apposizione di vincolo preordinato all'esproprio per pubblica utilità, trasmesso alla *omissis* riconoscendo, di fatto, la





Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

stessa, quale proprietaria dell'area oggetto d'intervento, invocando l'art. 11 del DPR 327/2001, con proposta firmata *omissis omissis* e dal *omissis omissis*.

A fronte delle suesposte iniziative degli Organi elettivi, quasi contestualmente nel medesimo periodo temporale, è stato assunto, *omissis*, dal *omissis* - responsabile della sezione *omissis* - peraltro a distanza di *omissis* dal *omissis* - il provvedimento *omissis*, con il quale è stato ordinato alla *omissis* la demolizione delle opere eseguite ed il ripristino dello stato dei luoghi, nel termine di 90 gg. dalla notifica e ciò in considerazione dell'interesse del Comune a realizzare un'opera pubblica; provvedimento che si pone, in palese contraddizione con la volontà del *omissis* espressa nel *omissis*.

Nella fascicolazione acquisita, in originale, presso il Comune dall'organo ispettivo, in data *omissis*, è stata, inoltre, rivenuta la comunicazione della soprarichiamata società *omissis* - *omissis*, datata *omissis*, con la quale l'Ente è stato informato dell'inizio dei lavori di demolizione dell'immobile abusivo in ottemperanza all'ordinanza *omissis* del *omissis*, nonché la comunicazione con la quale in data *omissis* la società ha comunicato che i lavori di demolizione erano stati ultimati.

Solo, in data *omissis*, con nota *omissis* sottoscritta *omissis* e dal *omissis*, è stato riferito l'esito di un sopralluogo effettuato *omissis* accertando che le opere di cui all'ordinanza *omissis* erano state demolite.

In data *omissis* con nota *omissis omissis* ha trasmesso una comunicazione al *omissis*, al *omissis* e per conoscenza al *omissis*, con la quale, facendo seguito, al sopralluogo *omissis* - riformando il proprio giudizio sull'ottemperanza all'ordinanza di demolizione *omissis* - ha rappresentato che dalla visione del fascicolo, relativo al verbale di sospensione effettuato *omissis* in data *omissis* e dai *omissis omissis* ai fini del completo ripristino dello stato dei luoghi, era necessario ricostruire la quota orografica *ante operam*, nonché l'eliminazione di tutte le opere residuali in cemento armato, eventualmente esistenti, ponendo in capo al *omissis* la facoltà di disporre sondaggi sull'area in questione.

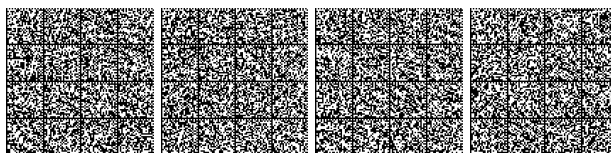
La riforma del giudizio sull'ottemperanza dell'ordinanza *omissis* è apparsa all'Organo ispettivo, alquanto contraddittoria rispetto al verbale redatto in data *omissis* sottoscritto congiuntamente al *omissis*.

La contraddizione emersa nelle dichiarazioni *omissis* ha indotto, poi, *omissis* a chiedere, in data *omissis*, chiarimenti sull'effettiva o meno avvenuta esecuzione dell'ottemperanza all'ordinanza *omissis*, in ragione dell'approvazione, da parte del *omissis*, dello studio di fattibilità redatto dallo stesso *omissis*.

In data *omissis* il citato *omissis* nel dare riscontro a quanto richiesto, ha rappresentato le ragioni per le quali aveva riformato il proprio giudizio sull'ottemperanza, precisando che l'accertamento doveva ritenersi attratto alla competenza *omissis* elemento cognitivo, questo, ritenuto dalla Commissione d'accesso, contrastante con la normativa vigente.

L'organo ispettivo ha rilevato che, a seguito della riforma del giudizio espresso *omissis* è stata **revocata** la **deliberazione *omissis* del *omissis* della *omissis*** con deliberazione *omissis* del *omissis* ed **annullata** quella del ***omissis omissis* del *omissis***, con deliberazione di *omissis* del *omissis*; circostanze, che hanno determinato la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità ai fini dell'esproprio e che, allo stato, non risultano essere stati assunti ulteriori atti finalizzati all'acquisizione dell'area al patrimonio del comune di Torre Annunziata, con possibili ripercussioni in tema di danno erariale.

La Commissione ispettiva ha sottolineato, peraltro, che il progetto è stato interrotto soltanto a seguito dell'intervento del *omissis*, il quale ha sollevato dubbi di legittimità sulle iniziative deliberative - assunte rispettivamente in data *omissis* ed in data *omissis* e divenute di dominio pubblico, in quanto riportate da organi di informazione (cfr. da pag. 209 a pag. 221)





Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

CONCESSIONE DEMANIALE "OMISSIS"

Altra vicenda che la Commissione d'accesso ha ritenuto significativa ai fini degli accertamenti ispettivi riguarda la concessione demaniale "omissis", che ha interessato plurime amministrazioni comunali fino alla vigente consiliatura.

Già la Commissione d'accesso *omissis* aveva evidenziato una continuità nel tempo della gestione dell'area demaniale in questione da parte del pregiudicato e appartenente alla criminalità organizzata tale *omissis ommissis ommissis* il *omissis* (cfr. da pag. 221 a pag. 222 della relazione ispettiva).

Dall'esame ispettivo è emerso che la società *omissis* è la concessionaria della gestione del "omissis" che, tra l'altro, ha la sede legale presso l'indirizzo in cui è ubicato il predetto *omissis*.

Il *omissis*, in precedenza, era gestito dalla società *omissis*, amministrata da *omissis* ucciso a seguito di un *omissis*, in data *omissis*.

Dal *omissis*, la società è stata rappresentata dal *omissis ommissis* ed è stata operativa sino all'annualità *omissis*.

La società "omissis." è amministrata *omissis ommissis*, coniuge di *omissis*, *omissis* di *omissis* e socia della *omissis*.

Relativamente alla concessione della menzionata *omissis* alla società *omissis*. e alle interconnessioni tra quest'ultima e la *omissis*, l'Organo ispettivo ha riferito che:

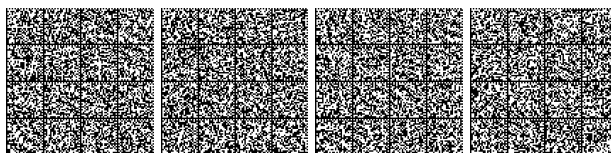
- in data *omissis* le società *omissis*., cooperativa *omissis*, *omissis*, *omissis*, *omissis* e *omissis*. e *omissis*., si sono costituite in *omissis* designando quale impresa capo-gruppo la *omissis*., al fine di partecipare alla procedura indetta dal Comune di Torre Annunziata per la gestione demaniale dell'arenile dislocato presso il "omissis";
- l' *omissis* così costituita, nel *omissis* divenne l'aggiudicataria della suddetta gara. Difatti, dalla banca dati "omissis", risulta che la menzionata *omissis*., nelle annualità *omissis*, *omissis*, *omissis* e *omissis* ha stipulato con il Comune di Torre Annunziata degli atti aventi ad oggetto "omissis", per un valore pari a € *omissis*.

Inoltre, la Commissione d'accesso ha evidenziato che la società cooperativa *omissis* si occupa della gestione della forza-lavoro della *omissis* ed è direttamente collegabile con la "omissis", in quanto amministrata prima da *omissis* e successivamente da *omissis*, *omissis* e *omissis* di *omissis*. Sul conto di *omissis*, al Sistema d'Indagine S.D.I., risulta, tra l'altro, una condanna per patteggiamento, nell'anno *omissis*, per estorsione aggravata (art. 629 c.p.), appropriazione indebita (art. 646 c.p.) e concorso formale - reato continuato (art. 81 c.p.).

Per quanto riguarda invece il ruolo delle ulteriori *omissis*, la verifica ispettiva ha rilevato che le stesse non hanno mai preso parte alla gestione della *omissis*, avendo conferito pieno mandato alla *omissis*, sia nella direzione/amministrazione del *omissis*, sia nei rapporti con il Comune, persino in quelli di natura processuale, eventualmente sorti.

Pertanto, all'esito degli accertamenti effettuati appaiono evidenti gli elementi sintomatici di condizionamento da parte della criminalità organizzata locale nei confronti dell'apparato politico - amministrativo del Comune di Torre Annunziata; condizionamento, suffragato anche e soprattutto alla luce delle recenti vicende giudiziarie che hanno riguardato il *omissis*, il *omissis* e il *omissis*, allo stato, dimissionario.

Gli esiti dell'attività ispettiva, realizzata a tutto campo, hanno evidenziato, in maniera circostanziata, un clima di diffusa inefficienza dell'Ente comunale, rilevata, peraltro, in molteplici settori di intervento; inefficienza, che ha messo in evidenza comportamenti, anche di natura omissiva, non riconducibili esclusivamente alla *mala gestio*, ma più verosimilmente alla propensione all'illecito, corroborata da posizioni di potere e di forza, riferibili ai diversificati ruoli ricoperti in seno all'Ente da amministratori e dipendenti comunali; elementi cognitivi che, a parere dell'Organo





Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

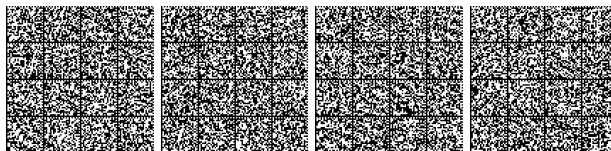
ispettivo, si sono tradotti, all'interno, in attività di manipolazione dell'azione amministrativa ed, all'esterno, in azioni di prevaricazione o di sottomissione di alcuni, nonché di favore o di vantaggio a beneficio di altri, ma soprattutto di tacita accondiscendenza a personaggi gravitanti nell'ambito della criminalità organizzata.

Gli elementi informativi acquisiti ed i complessi accertamenti effettuati hanno evidenziato, altresì, un'opacità dell'azione amministrativa, nonché numerose risultanze sintomatiche di condizionamento degli organi elettivi, cui ancorare le valutazioni relative alla eventuale adozione della misura di rigore nei confronti del civico Consesso di Torre Annunziata, che sono stati riportati diffusamente nella relazione rassegnata dalla Commissione d'Accesso.

In particolare, l'Organo ispettivo ha evidenziato i seguenti fatti e circostanze che hanno, tra l'altro, delineato una struttura politico amministrativa del Comune di Torre Annunziata, compromessa nel buon andamento e condizionata da interferenze esterne, riconducibili anche e soprattutto alla criminalità organizzata locale, quali:

- *omissis* e *omissis* di *omissis* - *omissis* accusato di *omissis* per un atto contrario ai doveri d'ufficio e **falsità ideologica** (*omissis*), unitamente al *omissis* - *omissis* successivamente scarcerato, non ancora sottoposto a processo-(*cfr. da pag. 94 a 102 della relazione ispettiva*);
- la vicenda giudiziaria di cui al *omissis* interessante le seguenti figure (*cfr. da pag. 102 a pag. 126 della relazione ispettiva*):
 - il *omissis*, *omissis*, *omissis* *omissis*, *omissis*, nonché *omissis* - *omissis* e il *omissis* a *omissis* "*omissis*" *omissis*, indagati per i reati di cui agli artt. 110, 81 comma 2, 319, 321 e 416 bis comma 1 c.p.;
 - *omissis*, *omissis*, *omissis*, unitamente al *omissis* *omissis*, *omissis* *omissis* e *omissis*, nonché *omissis* - *omissis* per il reato di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p.;
 - *omissis* in servizio presso la *omissis* "*omissis*" individuato in *omissis* e ritenuto elemento di raccordo e di collegamento tra amministratori del Comune di Torre Annunziata ed *omissis* che gestiscono i vari servizi concessi in appalto dal Comune in maniera diretta o attraverso *omissis*, indagato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.;
- i legami familiari diretti o indiretti, nonché inquietanti frequentazioni tra amministratori e dipendenti comunali con soggetti appartenenti, o comunque riconducibili alla criminalità organizzata locale;
- la continuità e la tendenziale prosecuzione dell'attività amministrativa, tenuto conto anche della perdurante presenza nel Consiglio comunale e nella Giunta di amministratori che figuravano già nell'ambito della politica torrese delle precedenti consiliature;
- la perdurante e diffusa incapacità, nonché inerzia della "politica" a reagire alle interferenze delle organizzazioni criminali presenti sul territorio, sostanziandosi in atteggiamenti omertosi e/o di pericolosa connivenza agli interessi dei sodalizi criminali insistenti sul territorio;
- l'acquiescenza agli interessi della criminalità, favorita da una palese mancata volontà di elidere la malamministrazione, attraverso una serie reiterata di comportamenti omissivi che vanno nella direzione di mantenere lo *status quo*, in modo da non turbare gli interessi economici e patrimoniali della locale criminalità organizzata.

Tanto si ritiene di dover rappresentare anche in relazione a quanto in materia di condizionamento mafioso sugli Organi elettivi di un Ente locale, rileva la giurisprudenza del Consiglio di Stato, nella parte in cui ha sancito il principio secondo il quale "*lo scioglimento si configura, infatti, come misura straordinaria di prevenzione per combattere l'invasività del fenomeno mafioso e si riverbera inevitabilmente sugli organi elettivi, essendo finalizzata a rimediare*





Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

a situazioni patologiche di compromissione del naturale funzionamento del governo locale, in presenza di un'accertata diffusione sul territorio della criminalità organizzata: in questo senso non è indispensabile la consapevolezza degli amministratori locali in ordine ai benefici di cui hanno usufruito i clan malavitosi, essendo sufficiente dimostrare l'assenza di adeguate contromisure adottate dall'Amministrazione locale per contrastare l'aggiudicazione di appalti o altri finanziamenti a favore di aziende legate alla criminalità organizzata" (cfr. sentenza del Consiglio di Stato n. 5782 del 2017).

Non può sottacersi, sul punto, neppure l'ulteriore pronunciamento della III^a Sezione del Consiglio di Stato di cui alla sentenza depositata in data 7 dicembre 2017 (scioglimento per infiltrazioni mafiose del Consiglio comunale di Tropea - VV), ove il citato Collegio ha riaffermato che *"lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, ai sensi dell'art. 143 del D.L.vo 267/2000, non ha natura di provvedimento di tipo sanzionatorio, ma preventivo (cfr., Cons. Stato, Sez. III, n. 5023/2015)"*; principio, ulteriormente sviluppato, da ultimo, con sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 6918/2019, che, nel ribadire la natura *"preventiva"* e *"non sanzionatoria"* del provvedimento di scioglimento, ne ha confermato la legittimità anche allorquando non sia stato riscontrato il coinvolgimento degli organi di vertice amministrativo risultando sufficiente, ai fini della sua adozione, *".....anche la sola inadeguatezza dello stesso vertice politico amministrativo a svolgere i propri compiti di vigilanza e verifica nei confronti della burocrazia e dei gestori di pubblici servizi, che impongono l'esigenza di intervenire ed apprestare tutte le misure e le risorse necessarie per una effettiva e sostanziale cura e difesa dell'interesse pubblico dalla compromissione derivante da ingerenze estranee, riconducibili all'influenza e all'ascendente esercitati da gruppi di criminalità organizzata"*.

Il complesso delle situazioni su evidenziate, con tutti gli elementi emergenti dalla lettura della relazione ispettiva, corroborati dagli accertamenti delle Forze di Polizia, è stato oggetto di attenta analisi in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica riunitosi il *omissis*, cui hanno partecipato il Procuratore della Repubblica - D.D.A. - c/o il Tribunale di Napoli - *omissis* ed il Procuratore della Repubblica c/o il Tribunale di Torre Annunziata - *omissis*.

Nella circostanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha richiamato l'attenzione sull'illuminante contenuto del più volte citato decreto di perquisizione personale nella parte in cui si dà atto della sussistenza di: *"elementi probatori, tali da configurare ipotesi di condizionamento illecito dell'attività amministrativa e di altrettante illecite ingerenze nelle vicende politiche e nella gestione del Comune di Torre Annunziata da parte di un soggetto (omissis) preposto al collegamento tra ambienti della criminalità organizzata locale (clan omissis) ed amministratori pubblici, di cui appare in grado di determinare impropriamente ed illecitamente le scelte e le attività di rilevanza pubblica"*.

Contestualmente è stato precisato da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, per gli aspetti di specifica competenza, come la relazione della Commissione d'accesso riproduca, in maniera evidente, un drammatico ed avvilente quadro delle attività amministrative dell'Ente, così come emergente dalle capillari e circostanziate indagini giudiziarie, che hanno confermato un palese, diffuso e pervasivo fenomeno di corruzione, elevato a sistema, e coinvolgente non solo l'apparato burocratico, ma anche esponenti della "politica torrese" - come ne è dimostrazione il coinvolgimento del *omissis*, nell'ambito delle vicende giudiziarie di corruzione per il pagamento da parte di imprenditori locali di tangenti *omissis* - divenendo, dunque, terreno fertile per il proliferare delle organizzazioni criminali di stampo camorristico presenti sul territorio.



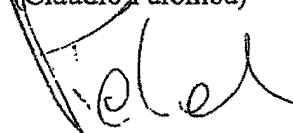


Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

In definitiva, da una valutazione generale e oggettiva emerge, dunque, un indubitabile condizionamento criminale dell'Amministrazione, che si fonda su legami ampiamente dimostrati, sia di carattere parentale che relazionale, di amministratori e dipendenti con elementi anche di spicco della criminalità organizzata, nonché su una condizione patologica dell'attività amministrativa.

Pertanto, si sottopone quanto su esposto alle valutazioni della On.le S.V., ritenendo sussistenti gli elementi previsti dall'art. 143 del D.lgs. 267/00 nei confronti del Comune di Torre Annunziata, anche se, allo stato, dal 23.2.2022 è commissariato, a seguito del depauperamento dell'Organo consiliare.

IL PREFETTO
(Claudio Palomba)



22A03030

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

DECRETO 28 aprile 2022.

Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ed in particolare l'art. 59, comma 9-bis, come sostituito dall'art. 5, comma 3-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale prevede che «In via straordinaria, per un numero di

posti pari a quelli vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con i decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione numeri 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 34 del 28 aprile 2020, è bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4 che, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, abbiano svolto nelle istituzioni scolastiche statali un servizio di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici, valutati ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il bando determina altresì il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l'onere della procedura concorsuale. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un'unica regione e per una sola classe di concorso e può partecipare solo per una classe di concorso per la quale abbia maturato almeno un'annualità, valu-



tata ai sensi del primo periodo. Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenere entro il 15 giugno 2022, le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione. Nel limite dei posti di cui al presente comma, che sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e immissione in ruolo, i candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria sono assunti a tempo determinato nell'anno scolastico 2022/2023 e partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali. Nel corso della durata del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'art. 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui al quinto periodo nonché del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato. Il percorso di formazione di cui al quinto periodo e la relativa prova conclusiva sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione. Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante «Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 2 e 3;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 37, che ha stabilito che i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni prevedano l'accertamento della conoscenza della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere, nonché l'art. 38, in merito all'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche da parte dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e dei loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, numeri 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, di attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e in particolare l'art. 25, in merito all'accesso all'occupazione dei titolari dello *status* di rifugiato o dello *status* di protezione sussidiaria;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile» e, in particolare, l'art. 32;

Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'art. 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via telematica;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

Visto il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, cd. «GDPR»;



Visto l'art. 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera *b*)», della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera *d*)», della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante: «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e le relative linee guida;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e le relative linee guida;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e le relative indicazioni nazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera *a*)», del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998 recante «Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario» e, in particolare, l'art. 4;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 con il quale è stato adottato il regolamento concernente la «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, concernente i requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, «Regolamento recante indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento dei titoli di specializzazione in italiano lingua 2»;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 recante «Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo»;

Considerata l'inapplicabilità del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 93, recante «Costituzione di ambiti disciplinari finalizzati allo snellimento delle procedure concorsuali e di abilitazione all'insegnamento», stante la mutata natura delle procedure concorsuali ai sensi della normativa vigente;

Considerata la necessità di disciplinare, a norma dell'art. 59, comma 9-bis, del citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, le modalità di espletamento della procedura concorsuale straordinaria, le caratteristiche della prova disciplinare e delle graduatorie di merito regionali, le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato, nonché le caratteristiche del percorso di formazione finalizzato a integrare le competenze professionali dei candidati vincitori e la relativa prova conclusiva;



Visto il parere favorevole del CUN, rilasciato nell'adunanza del 9 febbraio 2022, in merito al percorso di formazione;

Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI);

Visto il parere del CSPI reso nell'adunanza plenaria n. 83 del 13 aprile 2022;

Ritenuto di accogliere, anche con riformulazioni, le richieste del CSPI che non appaiono in contrasto con le norme vigenti in materia e che non limitano le prerogative dell'amministrazione nella definizione dei criteri generali;

Ritenuto di non accogliere le seguenti richieste del CSPI:

all'art. 3, comma 1, in quanto non previsto dalla normativa;

all'art. 4, comma 2, all'art. 6, comma 1, e all'art. 10, comma 7, lettera f), in quanto l'uniformità della valutazione a livello nazionale è garantita da quanto previsto all'art. 5, comma 2;

all'art. 9, comma 3, in quanto non previsto dalla normativa vigente;

all'art. 18, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 in quanto prevede un eccessivo numero di CFU e di prove di accertamento e non conforme a quanto previsto dal parere del CUN;

all'art. 20, comma 1, in quanto è rimessa all'ufficio scolastico regionale l'individuazione delle province interessate;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le modalità di espletamento della procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione e classe di concorso, di cui all'art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come sostituito dall'art. 5, comma 3-*quiquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, finalizzata al reclutamento a tempo indeterminato di personale docente non compreso tra quello di cui al comma 4 del medesimo art. 59 che abbia svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi negli ultimi cinque anni scolastici, valutati ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

2. Il presente decreto disciplina, altresì, le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato, le caratteristiche del percorso di formazione, a cui partecipano i candidati vincitori collocati in posizione utile nelle graduatorie di merito regionali, e della relativa prova conclusiva.

3. Il concorso è indetto su base regionale e articolato per classe di concorso, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'art. 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado vacanti per l'anno scolastico 2021/2022, che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 dell'art. 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Sono fatti salvi i posti di cui al concorso per il personale docente bandito con decreto del Capo del Dipartimento per il sistema di istruzione e di formazione n. 499 del 21 aprile 2020.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

- a) Ministero: Ministero dell'istruzione;
- b) decreto-legge: il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
- c) testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
- d) USR: ufficio scolastico regionale o uffici scolastici regionali;
- e) bando: bando di concorso di cui all'art. 10;
- f) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di seconda fascia preposti alla direzione di un USR;
- g) AFAM: alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- h) docenti AFAM: i docenti delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica di prima e seconda fascia;
- i) professori universitari: i professori universitari di prima e seconda fascia;
- j) dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che svolgono la funzione tecnico-ispettiva di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166.

Art. 3.

Requisiti di ammissione e articolazione della procedura concorsuale straordinaria

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge, sono ammessi a partecipare alla procedura straordinaria di cui al presente decreto i candidati in possesso congiuntamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- a. abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso ovvero analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
- b. non aver partecipato alle procedure di cui al comma 4 del medesimo art. 59 o, pur avendo partecipato, non essere stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato, finalizzato all'immissione in ruolo, ai sensi del medesimo comma;



c. avere svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi, valutati ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di sostegno, anche in assenza di specializzazione, è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso prescelta, fermo restando quanto previsto alla lettera d);

d. avere svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera c), nella specifica classe di concorso per la quale si concorre.

2. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all'estero i titoli di cui al comma 1, lettera a), abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.

3. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento dalla procedura concorsuale.

4. La procedura concorsuale si articola nella prova disciplinare di cui all'art. 4 e nella valutazione dei titoli di cui all'art. 8.

5. I candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria sono assunti a tempo determinato nell'anno scolastico 2022/2023 ai sensi dell'art. 17 e partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione che ne integra le competenze professionali, secondo le modalità definite all'art. 18 del presente decreto.

6. Nel corso della durata del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'art. 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

7. A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui all'art. 18 nonché del superamento del percorso annuale di formazione e di prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato.

Art. 4.

Prova disciplinare

1. La prova disciplinare consiste in una prova orale finalizzata all'accertamento della preparazione del candidato secondo quanto previsto dall'allegato A di cui all'art. 7 del presente decreto e valuta la padronanza delle discipline.

2. La prova ha una durata massima complessiva di trenta minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili previsti dalla normativa vigente. La commissione interloquisce con il candidato anche con riferimento a quanto previsto al comma 3. Per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 la prova è condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento.

3. La prova valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue ad eccezione dei candidati per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 per la lingua inglese.

Art. 5.

Valutazione della prova disciplinare e dei titoli

1. Le commissioni giudicatrici dispongono di cento-cinquanta punti, di cui cento per la prova disciplinare e cinquanta per i titoli.

2. La commissione assegna alla prova disciplinare di cui all'art. 4 un punteggio massimo complessivo di 100 punti, mutuando i criteri di valutazione dai quadri nazionali di riferimento predisposti per lo svolgimento della prova orale del concorso ordinario di cui al decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326.

3. La commissione assegna ai titoli accademici, scientifici e professionali di cui all'art. 8 del presente decreto un punteggio massimo complessivo di 50 punti.

Art. 6.

Predisposizione delle prove

1. Le tracce della prova di cui all'art. 4 sono predisposte da ciascuna commissione giudicatrice di cui all'art. 11 secondo i programmi di cui all'art. 7. Le commissioni le predispongono in numero pari a tre volte quello dei candidati calendarizzati nella singola sessione. Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, all'atto dell'effettuazione della prova medesima. Le tracce estratte non sono utilizzabili per i successivi sorteggi.

Art. 7.

Programmi di esame

1. L'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, indica il programma di esame specifico per ciascuna classe di concorso.

Art. 8.

Titoli valutabili e relativo punteggio

1. L'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, individua i titoli valutabili e la ripartizione dei relativi punteggi.

Art. 9.

Graduatorie di merito regionali

1. La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova disciplinare e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso. Il punteggio finale è espresso in centocinquantiesimi.

2. Per le classi di concorso per le quali, in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili, è disposta l'aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione. L'aggre-



gazione interregionale è disposta dal bando di concorso. L'aggregazione interregionale può essere disposta con decreto del direttore generale per il personale scolastico, anche successivamente alla presentazione delle domande, in presenza di un esiguo numero di aspiranti, sino ad un massimo di centocinquanta candidati per ciascuna procedura.

3. Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale come determinati dal bando di cui all'art. 10. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

4. Le graduatorie sono approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR.

Art. 10.

Istanza di partecipazione alla procedura e bando

1. I candidati, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un'unica regione e per una sola classe di concorso.

2. I candidati presentano l'istanza di partecipazione alla procedura esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.

3. Il termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione alla procedura è di trenta giorni a decorrere dalla data iniziale indicata nel bando. Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, è prorogato di diritto al primo giorno non festivo successivo. Si considera utilmente prodotta la domanda di ammissione pervenuta entro le ore 23,59 dell'ultimo giorno utile.

4. Il contenuto dell'istanza di partecipazione è disciplinato dal bando, che indica altresì quali elementi siano necessari a pena di esclusione dalla procedura.

5. Per la partecipazione alla procedura è dovuto, ai sensi dell'art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge, il pagamento di un contributo di segreteria in misura tale da coprire integralmente l'onere della procedura concorsuale.

6. Ai sensi dell'art. 400, comma 02, del testo unico, il bando è adottato con decreto del direttore generale del personale scolastico, che provvede altresì alla definizione delle modalità attuative delle disposizioni di cui al presente decreto.

7. Il bando disciplina:

a. i requisiti di ammissione alla procedura, ai sensi dell'art. 3;

b. l'ammontare e le modalità di versamento del contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti ai sensi dell'art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge;

c. il termine, il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione alla procedura;

d. il contingente dei posti, distinti per regione e classe di concorso;

e. l'eventuale aggregazione interregionale delle procedure;

f. l'organizzazione della prova disciplinare;

g. la procedura di attribuzione del contratto a tempo determinato;

h. le modalità di informazione ai candidati ammessi alla procedura concorsuale;

i. i documenti richiesti per l'assunzione;

j. l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Art. 11.

Commissioni giudicatrici

1. Le commissioni giudicatrici sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e sono composte da due docenti.

2. Il presidente e i componenti devono possedere rispettivamente i requisiti di cui agli articoli 12 e 13 e sono individuati ai sensi dell'art. 16.

3. Ai fini dell'accertamento dell'abilità di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) nella lingua inglese, si procede alla nomina, in qualità di membri aggregati, di docenti titolari dell'insegnamento della predetta lingua che svolgono le proprie funzioni limitatamente all'accertamento delle competenze linguistiche, salvo che tra i componenti della commissione stessa non vi sia un soggetto in possesso del titolo di accesso alla classe di concorso A-24 o A-25 per l'insegnamento della lingua inglese.

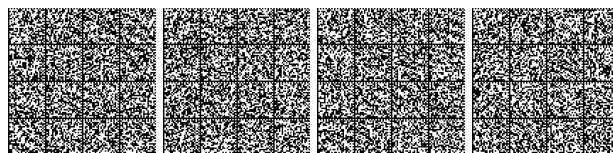
4. Per il presidente e ciascun componente, inclusi i componenti aggregati, è prevista la nomina di un supplente.

5. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione e ricerca, secondo le corrispondenze previste dalla tabella n. 9, relativa al comparto scuola, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015.

6. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 404, comma 11, del testo unico, le commissioni sono suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto, e secondo le modalità previste dal comma 12, del medesimo articolo. In conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 6, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La commissione, in una seduta plenaria preparatoria, stabilisce criteri uniformi di svolgimento delle prove.

7. La composizione delle commissioni è tale da garantire la presenza di entrambi i sessi, salvi i casi di motivata impossibilità.

8. I compensi riconosciuti ai presidenti e ai componenti, inclusi gli aggregati, delle commissioni e delle sottocommissioni sono disciplinati ai sensi della normativa vigente.



Art. 12.

Requisiti dei presidenti

1. Gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti:

- a. per i professori universitari, appartenere o essere appartenuti a uno dei settori scientifico-disciplinari caratterizzanti le distinte classi di concorso;
- b. per i dirigenti tecnici, appartenere preferibilmente allo specifico settore;
- c. per i dirigenti scolastici, preferibilmente provenire dai ruoli delle distinte classi di concorso ovvero dirigere o avere diretto istituzioni scolastiche ove la classe di concorso è presente.

Art. 13.

Requisiti dei componenti

1. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici della procedura di cui al presente decreto devono essere docenti confermati in ruolo, con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, nella specifica classe di concorso; avere documentati titoli o esperienze relativamente all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella didattica.

2. I docenti AFAM che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici della procedura di cui al presente decreto, devono appartenere al settore accademico disciplinare coerente con la classe di concorso e aver prestato servizio nel ruolo per almeno cinque anni.

3. Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente delle commissioni di valutazione il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:

- a. dottorato di ricerca; diploma di specializzazione; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 nel decreto del direttore generale per il personale della scuola 31 marzo 2005; attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; abilitazione scientifica nazionale a professore di prima o seconda fascia, in settori disciplinari coerenti con la tipologia di insegnamento;
- b. aver svolto attività di docente supervisore o *tutor* organizzatore o *tutor* coordinatore presso i percorsi di abilitazione all'insegnamento secondario o aver ricoperto incarichi di docenza presso i predetti corsi;
- c. diploma di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità;
- d. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, *master* universitario di I o II livello con esame finale, nell'ambito dei bisogni educativi speciali;
- e. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, *master* universitario di I o II livello con esame finale, nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

4. Al fine di garantire la conclusione della procedura in tempo utile per lo svolgimento delle procedure di nomina per l'anno scolastico 2022/2023, in caso di accertata indisponibilità di candidati con i requisiti prescritti, il dirigente preposto all'USR procede a nominare in deroga ai requisiti di ruolo e/o di servizio, fermi restando la conferma in ruolo e il possesso dell'abilitazione nelle classi di concorso di cui al comma 1, ovvero alla nomina di personale esperto appartenente al settore universitario in possesso di esperienza almeno biennale negli afferenti settori scientifico-disciplinari.

Art. 14.

Requisiti dei componenti aggregati

1. I componenti aggregati per l'accertamento della lingua inglese devono essere docenti confermati in ruolo con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, nella classe di concorso A-24 o A-25 per l'insegnamento della relativa lingua.

2. Al fine di garantire la conclusione della procedura in tempo utile per lo svolgimento delle procedure di nomina per l'anno scolastico 2022/2023, in caso di accertata indisponibilità di candidati con i requisiti prescritti, il dirigente preposto all'USR procede a nominare in deroga ai requisiti di ruolo e/o di servizio, fermi restando la conferma in ruolo e il possesso dell'abilitazione nelle classi di concorso di cui al comma 1, ovvero alla nomina di personale esperto appartenente al settore universitario in possesso di esperienza almeno biennale negli afferenti settori scientifico-disciplinari.

Art. 15.

Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente delle commissioni

1. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente, componente e componente aggregato delle commissioni giudicatrici:

- a. avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale;
- b. avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti;
- c. essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti;
- d. essere stati collocati a riposo da più di quattro anni dalla data di pubblicazione del bando;
- e. a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso, essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche, essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
- f. avere relazioni di parentela, affinità entro il quarto grado o abituale convivenza con uno o più concorrenti;
- g. svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei docenti;



h. essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata.

Art. 16.

Formazione delle commissioni giudicatrici

1. Gli aspiranti presidenti e componenti delle commissioni giudicatrici presentano istanza al dirigente preposto all'USR, secondo le modalità e i termini di cui al presente articolo.

2. Nell'istanza gli aspiranti indicano le procedure concorsuali alle quali, avendone i titoli, intendono candidarsi, fatto salvo quanto previsto dal comma 6 per i componenti aggregati. L'istanza è presentata, a pena di esclusione, unicamente per la regione sede di servizio o, nel caso di aspiranti collocati a riposo, in quella di residenza.

3. Gli aspiranti possono presentare l'istanza di cui al comma 1 secondo la tempistica indicata con avviso dell'USR responsabile della procedura.

4. Gli aspiranti, a pena di esclusione, devono dichiarare, sotto la loro responsabilità e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a. per gli aspiranti presidenti delle commissioni, il possesso dei requisiti di cui all'art. 12;

b. per gli aspiranti componenti, il possesso dei requisiti di cui all'art. 13;

c. per gli aspiranti componenti aggregati, il possesso dei requisiti di cui all'art. 14, comma 1;

d. l'insussistenza di tutte le condizioni personali ostative di cui all'art. 15. La dichiarazione relativa alla situazione prevista dall'art. 15, comma 1, lettera f) è resa dall'aspirante all'atto di insediamento della commissione ovvero della eventuale surroga;

e. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni;

f. l'università e il settore scientifico-disciplinare di insegnamento (per i professori universitari); l'istituzione AFAM e il settore accademico-disciplinare di insegnamento (per i docenti AFAM); l'istituzione scolastica sede di servizio e il ruolo di provenienza (per i dirigenti scolastici); il settore di appartenenza (per i dirigenti tecnici); la classe di concorso (per i docenti del comparto scuola). Il personale collocato a riposo indica le medesime informazioni in relazione all'ultimo incarico ricoperto;

g. il *curriculum vitae*;

h. il consenso al trattamento dei dati personali.

5. Gli aspiranti alla nomina di componente delle commissioni giudicatrici dichiarano, inoltre, l'eventuale possesso dei titoli di cui all'art. 13, comma 3.

6. Gli aspiranti alla nomina di componenti aggregati per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese partecipano per tutte le procedure concorsuali indette nella medesima regione che richiedono l'integrazione della commissione.

7. Le commissioni giudicatrici sono nominate, con propri decreti, dai dirigenti preposti agli USR. I decreti individuano anche i presidenti e i componenti supplenti nonché, in caso di necessità, i componenti aggregati per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese.

8. All'atto della nomina, l'USR competente accerta il possesso dei requisiti da parte dei presidenti e dei componenti delle commissioni. I decreti di costituzione delle commissioni sono pubblicati sui siti internet degli USR competenti.

9. In caso di cessazione a qualunque titolo dall'incarico di presidente o di componente, il dirigente preposto all'USR provvede, con proprio decreto, a reintegrare la commissione.

10. In caso di mancanza di aspiranti, il dirigente preposto all'USR competente nomina i presidenti e i componenti con proprio atto motivato, fermi restando i requisiti e le cause di incompatibilità previsti dal presente decreto e dalla normativa vigente e la facoltà di accettare l'incarico.

11. I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di appartenenza favoriscono la partecipazione alle attività delle commissioni dei docenti membri delle commissioni.

Art. 17.

Modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato

1. Il contratto a tempo determinato è proposto ai candidati vincitori collocati in posizione utile nelle graduatorie di merito regionali di cui all'art. 9 sui posti vacanti di cui all'art. 1, comma 3, che sono resi indisponibili a livello provinciale per le operazioni di mobilità e immissione in ruolo.

2. Le operazioni di conferimento degli incarichi di cui al comma 1 sono disposte nell'ambito della procedura informatizzata predisposta dal Ministero.

3. I candidati utilmente collocati possono esprimere le preferenze unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso l'applicazione «Istanze on Line (POLIS)» previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero con l'abilitazione specifica al servizio «Istanze on Line (POLIS)». Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.

4. Il bando di cui all'art. 10 disciplina le modalità di scelta della sede e il termine di presentazione dell'istanza.

5. Gli USR, attraverso il sistema informativo, indicano il numero di posti disponibili in ogni istituzione scolastica, distinto per classe di concorso.

6. Gli stessi uffici assegnano i candidati alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata, nell'ordine delle preferenze espresse e sulla base della posizione in graduatoria.

7. All'aspirante che non ha prodotto alcuna domanda è conferita una sede d'ufficio una volta terminate le assegnazioni dei candidati che hanno prodotto regolare istanza.



8. L'assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l'accettazione della stessa. La rinuncia alla nomina determina la decadenza dalla graduatoria e dalle altre preferenze espresse in sede di presentazione della domanda e non comporta in alcun modo il rifacimento delle operazioni.

9. La mancata indicazione di talune sedi comporta la rinuncia alle sedi non indicate e, qualora l'aspirante non sia soddisfatto sulle sedi richieste, la decadenza dalla graduatoria.

10. Gli esiti dell'individuazione sono comunicati a cura degli uffici territoriali ai docenti e alle scuole interessate.

Art. 18.

Percorso di formazione e prova conclusiva

1. Il presente articolo individua le attività formative, le procedure, le modalità e i criteri di verifica del percorso di formazione a cui partecipano, con oneri a proprio carico, i candidati vincitori collocati in posizione utile nelle graduatorie di cui all'art. 9.

2. Il percorso di formazione assolve alle finalità di svolgere un confronto tra le competenze dell'aspirante e quelle del profilo professionale proprio del docente.

3. Il profilo assunto come riferimento attiene a cinque dimensioni o aree della professionalità: culturale-disciplinare, metodologico-didattica, organizzativa, istituzionale-sociale, formativo-professionale.

4. Il percorso, attivato dalle università, prevede quaranta ore di attività formative equivalenti a cinque crediti formativi universitari (CFU) e si conclude entro il 15 giugno 2023.

5. Le attività formative previste per il percorso di formazione di cui all'art. 59, comma 9-bis del decreto-legge sono organizzate in tre aree tematiche di seguito riportate:

formazione sulle dimensioni culturale-disciplinare, metodologico-didattica, e formativo-professionale (3 CFU - MPED/03 - Didattica e pedagogia speciale);

formazione sulle dimensioni organizzativa e istituzionale-sociale - (1 CFU - SPS/07 - Sociologia generale);

elaborazione di un bilancio delle competenze e di un conseguente progetto di sviluppo individuale (1 CFU - MPED/04 - Pedagogia sperimentale).

6. Le competenze acquisite sono verificate mediante un esame orale sui contenuti del corso.

7. La valutazione finale afferisce alla padronanza dei contenuti, all'utilizzo di appropriate definizioni e riferimenti teorici, alla chiarezza dell'esposizione, al dominio del linguaggio specialistico e si intende superata dai candidati che conseguono una valutazione positiva.

8. A seguito del superamento dell'esame è rilasciato un certificato di frequenza che riporta i crediti formativi universitari (CFU) conseguiti e i relativi settori scientifico-disciplinari (SSD).

9. Il mancato superamento della prova conclusiva comporta la decadenza dalla procedura ed è preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto. Il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato.

10. Mediante comunicazione sul proprio sito istituzionale, ogni USR responsabile della procedura concorsuale rende nota la data entro la quale gli aspiranti dichiarano, secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il positivo superamento del percorso formativo.

Art. 19.

Trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato

1. Nel corso della durata del contratto a tempo determinato di cui all'art. 17, i candidati svolgono il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'art. 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

2. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'art. 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il rinvio del percorso di formazione e prova per giustificati motivi normativamente previsti comporta la reiterazione dell'anno di prova come regolamentato dall'art. 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dall'art. 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

3. A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui all'art. 18 nonché del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. Si applica quanto disposto all'art. 399, commi 3 e 3-bis, del testo unico.

4. All'atto della conferma in ruolo i docenti assunti conseguono l'abilitazione per la relativa classe di concorso, qualora ne siano privi.

5. La rinuncia al ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria regionale.

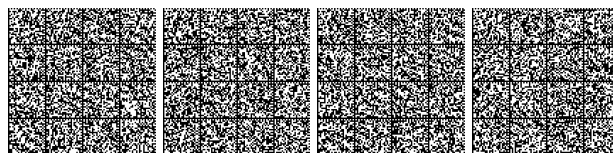
6. Le graduatorie regionali decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori.

Art. 20.

Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano, alla Regione Valle d'Aosta e alle Province di Trento e Bolzano.

1. Il dirigente preposto all'USR per il Friuli Venezia-Giulia, anche mediante delega al dirigente preposto all'ufficio di cui all'art. 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, provvede ad indire le procedure concorsuali per la scuola secondaria di primo e secondo grado con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno italiano; provvede altresì ad adattare l'allegato A alle relative specificità.

2. Sono fatte salve le specifiche competenze in materia di reclutamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.



Art. 21.

Disposizioni transitorie e finali

1. I presidenti delle commissioni giudicatrici per le classi di concorso A57-Tecnica della danza classica, A58-Tecnica della danza contemporanea e A59-Tecniche di accompagnamento alla danza e teorie, pratica musicale per la danza, sono scelti tra i dirigenti scolastici degli istituti ove sia attivato un percorso di liceo musicale e coreutico ad indirizzo coreutico, ovvero tra i professori dell'Accademia nazionale di danza. I membri della commissione sono scelti tra i docenti delle accademie di danza presso le fondazioni lirico-sinfoniche ovvero tra i direttori artistici dei rispettivi corpi di ballo. I presidenti delle commissioni giudicatrici della classe di concorso A23-Lingua italiana per discenti di lingua straniera sono scelti tra i professori universitari dei settori scientifico-disciplinari L-LIN/01 o L-LIN/02 e i componenti tra i docenti in possesso dei requisiti di specializzazione previsti per la partecipazione alla procedura concorsuale e con documentata esperienza nel settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 16, commi 10 e 11.

Art. 22.

Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale, entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.

Art. 23.

Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, nonché quelle previste dal vigente C.C.N.L. per il personale docente ed educativo del comparto istruzione e ricerca, in quanto compatibili.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 28 aprile 2022

Il Ministro: BIANCHI

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 1342

AVVERTENZA:

Si rinvia per la consultazione del decreto, nonché degli allegati, ai documenti pubblicati sul sito internet del Ministero www.miur.gov.it

22A03031

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 maggio 2022.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la valorizzazione e la tutela della Nocciola Piemonte IGP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998 n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Nocciola Piemonte».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto Regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recante «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visti il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;



Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L. 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Nocciola Piemonte»;

Visto il decreto ministeriale del 4 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 18 dicembre 2003, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio per la valorizzazione e la tutela della Nocciola Piemonte IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Nocciola Piemonte», successivamente rinnovato;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di Tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera

b) del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente a mezzo pec in data 24 marzo 2022 (prot. Mipaaf n. 138882) e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo INOQ in data 22 marzo 2022 (prot. Mipaaf 131982) e 28 marzo 2022 (prot. Mipaaf 150791) autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Nocciola Piemonte»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio per la valorizzazione e la tutela della Nocciola Piemonte IGP a svolgere le funzioni indicate all'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Nocciola Piemonte»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 4 dicembre 2003 al Consorzio per la valorizzazione e la tutela della Nocciola Piemonte IGP con sede legale in Bossolasco, via Umberto I n. 1, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Nocciola Piemonte».

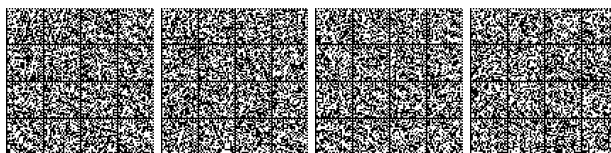
2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 4 dicembre 2003 e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 10 maggio 2022

Il dirigente: CAFIERO

22A02943



MINISTERO DEL TURISMO

DECRETO 28 aprile 2022.

Modificazioni al decreto 15 luglio 2021, concernente l'individuazione e le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero del turismo.

IL MINISTRO DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e in particolare l'art. 17;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 6 concernente l'istituzione del Ministero del turismo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 54-bis che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2021, n. 102, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli uffici di diretta collaborazione e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*», e in particolare l'art. 16, comma 1, lettera r);

Visto il decreto del Ministro del turismo del 15 luglio 2021, n. 1206, recante «Individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero del turismo, in attuazione dell'art. 19, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2021», e in particolare gli articoli 3, 4 e 5;

Ritenuto di dover allineare le attribuzioni degli uffici delle strutture di livello dirigenziale generale alle disposizioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2021, n. 102;

Ritenuto pertanto di modificare il citato decreto del Ministro del turismo del 15 luglio 2021, n. 1206;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto reca modificazioni al decreto Ministro del turismo del 15 luglio 2021, n. 1206, recante «Individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero del turismo, in attuazione dell'art. 19, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2021».

Art. 2.

Modifiche all'art. 3 «Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane»

1. All'art. 3, le attribuzioni dell'Ufficio I - Stato giuridico, reclutamento e formazione del personale sono così declinate: «Gestisce le attività relative allo stato giuridico del personale. Cura le procedure di selezione e reclutamento del personale del Ministero, le assunzioni del personale appartenente alle categorie protette, la formazione del personale e le progressioni di carriera del personale del Ministero. Cura il ruolo del personale, lo stato matricolare e i fascicoli personali. Gestisce la programmazione e gestione degli organici del Ministero. Elabora criteri e direttive per la mobilità interna ed esterna del personale. Cura gli adempimenti relativi all'anagrafe delle prestazioni e si occupa del rilascio delle relative autorizzazioni. Definisce il documento triennale di programmazione dei fabbisogni di personale. Gestisce l'Ufficio relazioni con il pubblico.

2. All'art. 3, la denominazione dell'Ufficio II è così sostituita: «Relazioni sindacali, trattamento economico del personale e procedimenti disciplinari».

3. All'art. 3, le attribuzioni dell'Ufficio II - Relazioni sindacali, trattamento economico del personale e procedimenti disciplinari sono così declinate: «Cura le relazioni sindacali del Ministero, la contrattazione collettiva integrativa ed il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale, i sistemi di valutazione del personale, le politiche per il benessere organizzativo, le pari opportunità e le iniziative di contrasto alle discriminazioni e al fenomeno del *mobbing*. Cura le attività connesse alla risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età o di servizio e per dimissioni per il personale del Ministero. Predisporre gli atti di ricongiunzione, di riscatto. Gestisce i procedimenti disciplinari».

Art. 3.

Modifiche all'art. 4 «Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo»

1. All'art. 4, le attribuzioni dell'Ufficio I - Organizzazione e gestione amministrativo-contabile delle politiche per il settore turistico sono così declinate: «Convoca, in qualità di amministrazione procedente, d'intesa con la Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica, apposite conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge



7 agosto 1990, n. 241, al fine di promuovere la realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema Italia e accelerare il rilascio da parte delle amministrazioni competenti dei relativi permessi, nulla osta, autorizzazioni, licenze e atti di assenso comunque denominati. Cura, in raccordo con la Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica, le proposte di regolazione delle imprese turistiche e di interazione con il sistema delle autonomie locali e delle realtà imprenditoriali. Fornisce gli elementi ai fini della elaborazione di atti normativi e della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo. Gestisce gli elementi di competenza per la trattazione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale e cura la gestione amministrativa e del personale della Direzione. Supporta la Direzione nella definizione degli accordi di programma e nel monitoraggio dell'attuazione del Piano nazionale di rilancio e resilienza (PNRR) collaborando con la Divisione II e III. Comunica le informazioni di competenza alla Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica, che cura la gestione del sito internet del Ministero».

2. All'art. 4, le attribuzioni dell'Ufficio II - Programmazione della strategia del settore turistico nazionale sono così declinate: «Definisce la programmazione nazionale del turismo in coerenza con gli impegni comunitari previsti dal semestre europeo e dal Piano nazionale di rilancio e resilienza (PNRR), per il periodo di applicazione dello stesso, curandone i relativi adempimenti per il Ministero. Provvede alla programmazione degli interventi finanziati a valere sui fondi nazionali garantendone la coerenza e la sinergia con la programmazione dei fondi comunitari e internazionali. Cura, in linea con i principi strategici condivisi con il direttore, l'elaborazione del piano strategico di sviluppo per il turismo anche avvalendosi del comitato permanente di promozione del turismo in Italia, che ha sede e opera presso la medesima Direzione generale. Svolge attività di studio, analisi, modellistica econometrica ed elaborazione di statistiche sul turismo. Amministra e gestisce, in raccordo con la Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica, le banche dati per l'assistenza e la catalogazione delle imprese di viaggio e turismo nonché la banca dati di cui all'art. 13-*quater*, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 curando la pubblicazione dei relativi dati sul sito internet del Ministero».

3. All'art. 4, le attribuzioni dell'Ufficio III - Coordinamento e attuazione delle politiche e della strategia del settore turistico sono così declinate: «Assicura il monitoraggio degli interventi finanziati con il sostegno sia di fondi nazionali sia con riferimento a programmi cofinanziati dall'Unione europea a favore del settore turistico, fieristico e congressuale. Fornisce alle strutture competenti tutti gli elementi necessari al monitoraggio dell'avanzamento dei progetti e del raggiungimento degli obiettivi del PNRR e degli altri programmi di spesa. Verifica l'attuazione degli interventi per lo sviluppo dei territori e per la coesione economica e sociale e cura i rapporti con le regioni e gli enti territoriali nell'ambito del coordinamento e integrazione dei programmi operativi internazionali,

nazionali e di quelli locali. Elabora le proposte di regolazione delle imprese turistiche e di interazione con il sistema delle autonomie locali e delle realtà imprenditoriali».

Art. 4.

Modifiche all'art. 5 «Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica»

1. All'art. 5, le attribuzioni dell'Ufficio III - Strumenti di sostegno al settore turismo e valorizzazione del patrimonio informativo sono così declinate: «Cura l'individuazione, valutazione e monitoraggio delle opportunità di finanziamento per interventi a valere sui fondi nazionali, europei e internazionali, pubblici e privati, negli ambiti di competenza del Ministero. Provvede alla programmazione e gestione degli interventi finanziati mediante fondi strutturali. Assicura la progettazione, l'attuazione e la *governance* degli interventi finanziati con il sostegno sia di fondi nazionali sia con riferimento a programmi cofinanziati dall'Unione europea in favore del settore turistico assumendo le funzioni di autorità di gestione e organismo intermedio. Attua, in accordo con l'ufficio I, gli interventi e i progetti di innovazione per le aree di competenza dell'ufficio, in favore del settore turistico e ricettivo nell'ambito delle risorse finanziarie individuate. Attua iniziative per favorire, nel settore turistico e in quelli correlati, il partenariato pubblico-privato, anche mediante reti di impresa. Cura e indirizza le azioni a supporto di aree strategiche, innovative e specifici *target*. Definisce e gestisce le misure di supporto e incentivo, ivi incluse le agevolazioni fiscali, per il settore turistico, fieristico e congressuale e si occupa delle conseguenti attività di verifica e controllo. Coordina le iniziative di innovazione della Direzione valorizzando il patrimonio di dati e delle analisi derivanti dalle informazioni raccolte attraverso l'ecosistema digitale, gli studi, le ricerche i progetti e le iniziative sul settore - in attuazione degli indirizzi strategici del Ministero. È l'ufficio di statistica del Ministero e cura gli adempimenti statistici previsti dalle norme vigenti. Assicura il raccordo con tutti i soggetti coinvolti nelle iniziative al fine di misurare risultati periodici intermedi e finali delle iniziative. Svolge il monitoraggio, la valutazione e la misurazione degli effetti delle misure sul sistema turismo».

Art. 5.

1. Il presente decreto verrà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il presente decreto entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 28 aprile 2022

Il Ministro: GARAVAGLIA

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 383

22A02982



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 6 maggio 2022.

Aggiornamento della scheda cartacea per la prescrizione dei farmaci *disease modifying* per la sclerosi multipla per linee di trattamento successive alla prima o per forme gravi ad evoluzione rapida. (Determina n. DG/185/2022).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina DG n. 128/2022 del 25 marzo 2022, recante «Aggiornamento scheda cartacea per la prescrizione dei farmaci *disease modifying* per la sclerosi multipla per linee di trattamento successive alla prima o per forme gravi ad evoluzione rapida», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 79 del 4 aprile 2022;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica, espresso nella seduta del 22 novembre 2021 relativamente alla specialità medicinale PONVORY (ponesimod);

Ritenuto, pertanto, necessario aggiornare la scheda cartacea per la prescrizione dei farmaci *disease modifying*

per la sclerosi multipla per linee di trattamento successive alla prima o per forme gravi ad evoluzione rapida, conformemente al parere della CTS sopra riportato;

Determina:

Art. 1.

Aggiornamento della scheda di prescrizione cartacea

È aggiornata la scheda di prescrizione cartacea per la prescrizione dei farmaci *disease modifying* per la sclerosi multipla per linee di trattamento successive alla prima o per forme gravi ad evoluzione rapida, di cui all'allegato alla presente determina, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Tale scheda sostituisce quella allegata alla determina AIFA n. DG n. 128/2022 del 25 marzo 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 79 del 4 aprile 2022.

Restano invariate le altre condizioni negoziali del/i singolo/i principio/i attivo/i.

Art. 2.

Tempi di attuazione della scheda di prescrizione cartacea

Per i pazienti alla prima prescrizione si intende che la presente scheda di prescrizione cartacea venga applicata entro trenta giorni dalla sua data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per i pazienti già in trattamento la scheda di prescrizione cartacea dovrà essere redatta all'atto della prima visita specialistica utile.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2022

Il direttore generale: MAGRINI



Scheda cartacea per la prescrizione dei farmaci *disease modifying* per la Sclerosi Multipla per linee di trattamento successive alla prima o per forme gravi ad evoluzione rapida

La prescrivibilità dei medicinali è consentita ai soli medici appartenenti a strutture ospedaliere e sanitarie territoriali espressamente autorizzate dalla Regione di rispettiva pertinenza (Centri specialistici Sclerosi Multipla).

SCLEROSI MULTIPLA RECIDIVANTE REMITTENTE (SMRR) E SCLEROSI MULTIPLA RECIDIVANTE (SMR) (la SMR include sia le forme recidivanti remittenti che le forme secondariamente progressive con recidive)

ADULTI

Indicazioni terapeutiche autorizzate

- **Alemtuzumab, fingolimod, natalizumab e ozanimod** sono indicati in monoterapia, come farmaco modificante la malattia, negli adulti con **SCLEROSI MULTIPLA RECIDIVANTE REMITTENTE (SMRR)** attiva per ozanimod, e ad elevata attività per alemtuzumab, fingolimod e natalizumab, definita clinicamente e attraverso le immagini di risonanza magnetica (**Vedi allegato 1 per le definizioni di elevata attività nelle indicazioni autorizzate**).

- **Cladribina, ocrelizumab, ofatumumab e ponesimod** sono indicati in monoterapia, come farmaco modificante la malattia, negli adulti con **SCLEROSI MULTIPLA RECIDIVANTE (SMR)** (che include sia le forme recidivanti remittenti che le forme secondariamente progressive con recidive) attiva per ocrelizumab, ofatumumab e ponesimod, e ad elevata attività per cladribina; attività di malattia definita clinicamente o attraverso le immagini di risonanza magnetica.

Vedere Allegato 1 per l'indicazione autorizzata e per l'indicazione in regime di rimborso SSN per ciascun farmaco

Indicazioni terapeutiche in regime di rimborso SSN

SMRR (per **alemtuzumab, cladribina, fingolimod, natalizumab, ofatumumab, ozanimod, ponesimod**) e SMR (per **ocrelizumab**) ad elevata attività nei seguenti gruppi di pazienti adulti:

- **Criterio 1:** Pazienti con SMRR o SMR con un'elevata attività di malattia nonostante il trattamento con:
 - almeno una terapia *disease modifying*.

Questi pazienti possono essere definiti come coloro che non hanno risposto ad un ciclo terapeutico completo ed adeguato (normalmente almeno un anno di trattamento) con almeno una terapia *disease modifying*. I pazienti devono avere avuto almeno 1 recidiva nell'anno precedente mentre erano in terapia, e presentare almeno 9 lesioni iperintense in T2 alla RM cerebrale o almeno 1 lesione captante gadolinio o una lesione T2 nuova o inequivocabilmente aumentata di volume rispetto ad un altro recente esame RM. Un paziente *non responder* può anche essere definito come un paziente che presenta, rispetto all'anno precedente, un tasso di recidive invariato o aumentato o che presenta recidive gravi.

Oppure

- **Criterio 2:** Pazienti con SMRR o SMR grave ad evoluzione rapida, definita da 2 o più recidive disabilitanti in un anno, e con 1 o più lesioni captanti gadolinio alla RM cerebrale o con un aumento significativo del carico lesionale in T2 rispetto ad una precedente RM recentemente effettuata.

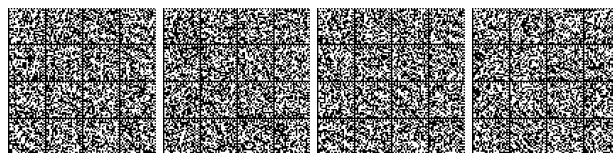
Oppure

- **Criterio di sicurezza/tollerabilità:** paziente in terapia con altro farmaco di II linea sospeso per problematiche di sicurezza/tollerabilità (sempre che al momento dell'inizio della terapia con il farmaco precedente esistessero i criteri di rimborsabilità per il farmaco prescritto attualmente).

Indicare il farmaco prescritto (NB: considerare le eccezioni specificate sotto ogni farmaco)

☐ **alemtuzumab**

Tenere presente le nuove controindicazioni e misure di minimizzazione del rischio a seguito della rivalutazione EMA sul profilo di sicurezza (16/01/2020)



- ☐ cladribina
- ☐ fingolimod
- ☐ natalizumab
- ☐ ocrelizumab
- ☐ ofatumumab
- ☐ ozanimod
- ☐ ponesimod

ETÀ PEDIATRICA

Fingolimod

Ai fini della prescrizione dell'indicazione pediatrica fare riferimento al registro di monitoraggio AIFA.

Natalizumab

Negli adolescenti di età compresa fra i 12 ed i 18 anni l'uso di natalizumab ai sensi della legge 648/96 è consentito unicamente nei casi specificati nella relativa scheda, e di seguito riportati:

Trattamento della sclerosi multipla recidivante-remittente grave ad evoluzione rapida, definita da due o più recidive disabilitanti in un anno, e con 1 o più lesioni captanti gadolinio alla RM cerebrale o con un aumento significativo del carico lesionale in T2 rispetto ad una precedente RM effettuata di recente:

- ☐ che sono in trattamento con il farmaco e hanno mostrato una risposta clinica soddisfacente;
- ☐ nei quali l'uso di Fingolimod sia controindicato, non sia stato tollerato o non si sia mostrato efficace

SCLEROSI MULTIPLA PRIMARIAMENTE PROGRESSIVA (SMPP)

☐ Ocrelizumab

Indicazioni terapeutiche autorizzate:

- Ocrelizumab è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da SMPP in fase precoce in termini di durata della malattia e livello di disabilità, e con caratteristiche radiologiche tipiche di attività infiammatoria (vedere paragrafo 5.1).

Indicazioni terapeutiche in regime di rimborso SSN:

- Trattamento di pazienti adulti affetti da SMPP in fase precoce in termini di durata della malattia e livello di disabilità (in base ai principali criteri di inclusione dello studio registrativo ORATORIO, ossia età compresa tra 18 e 55 anni, punteggio EDSS allo screening compreso tra 3,0 e 6,5, durata della malattia dall'insorgenza di sintomi di SM inferiore a 10 anni nei pazienti con punteggio EDSS allo screening $\leq 5,0$ o inferiore a 15 anni nei pazienti con punteggio EDSS allo screening $> 5,0$), e con caratteristiche radiologiche tipiche di attività infiammatoria (ossia lesioni in T1 captanti Gd e/o lesioni in T2 attive [nuove o in espansione]). Le evidenze alla RM devono essere usate per confermare l'attività infiammatoria in tutti i pazienti.

SCLEROSI MULTIPLA SECONDARIAMENTE PROGRESSIVA (SMSP) ATTIVA

☐ Siponimod

Indicazioni terapeutiche autorizzate:



- Siponimod è indicato per il trattamento di pazienti adulti con sclerosi multipla secondariamente progressiva (SMSP) con malattia attiva evidenziata da recidive o da caratteristiche radiologiche di attività infiammatoria.

Indicazioni terapeutiche in regime di rimborso SSN:

- Siponimod è indicato per il trattamento di pazienti adulti con sclerosi multipla secondariamente progressiva (SMSP) con malattia attiva evidenziata da recidive o da caratteristiche radiologiche di attività infiammatoria (per esempio lesioni in T1 captanti gadolinio o lesioni in T2 nuove o inequivocabilmente ingrandite di volume). Le caratteristiche dei pazienti eleggibili al trattamento devono riflettere i principali criteri di inclusione dello studio registrativo EXPAND ossia età compresa tra 18 e 60 anni, punteggio EDSS allo screening compreso tra 3 e 6.5, una progressione documentata del punteggio EDSS nei 2 anni prima dello screening, di ≥ 1 per i pazienti con EDSS < 6.0 allo screening, e ≥ 0.5 punti per i pazienti con EDSS ≥ 6.0 allo screening.

Centro prescrittore: _____		Data: ____ / ____ / ____
Paziente (nome, cognome): _____		Data di nascita: ____ / ____ / ____
Sesso: F M	Codice Fiscale o Tessera Sanitaria dell'Assistito: _____	
Residenza: _____		Provincia: ____ Regione: ____
ASL di Residenza: _____		Medico curante: _____

Diagnosi (vedi indicazioni terapeutiche in regime di rimborso SSN per il farmaco prescritto)	
SMRR/SMR (Criterio 1)	
SMRR/SMR (Criterio 2)	
SMRR (età pediatrica)	
SMRR/SMR (Criterio di sicurezza/tollerabilità)	
SMPP	
SMSP	
Diagnosi Formulata in data:	____ / ____ / ____
Dal centro di Riferimento:	_____
Sede:	_____

Punteggio EDSS alla diagnosi: _____ Punteggio EDSS attuale: _____ Data: ____ / ____ / ____

Numero di ricadute negli ultimi 12 mesi: _____

Una RICADUTA è la comparsa di almeno un nuovo sintomo neurologico dovuto a sclerosi multipla o un peggioramento di un sintomo/i pre-esistente/i, che persiste almeno 24 h e che determina la modificazione di almeno 1 punto in uno o più sistemi funzionali o almeno 0.5 punti nell'EDSS. Un sintomo è parte di nuova ricaduta se inizia dopo almeno 30 gg dalla conclusione della ricaduta precedente.

Precedente terapia *Disease Modifying* (nome commerciale e periodo di trattamento):

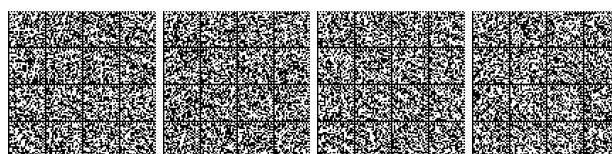
_____ da: ____ / ____ / ____ a: ____ / ____ / ____

_____ da: ____ / ____ / ____ a: ____ / ____ / ____

Motivo della sospensione: ☐ Efficacia ☐ Sicurezza ☐ Tollerabilità ☐ Altro (specificare _____)

Nota bene: si ricorda di segnalare tempestivamente le sospette reazioni avverse.

PROGRAMMI TERAPEUTICI



☐ **PROGRAMMA TERAPEUTICO per alemtuzumab**

Posologia

Primo ciclo di trattamento: ☐ 12 mg/die per 5 giorni consecutivi (dose totale di 60 mg);

Secondo ciclo di trattamento: ☐ 12 mg/die per 3 giorni consecutivi (dose totale di 36 mg), somministrata 12 mesi dopo il primo ciclo di trattamento.

NOTA BENE: La scheda dovrà essere ricompilata prima di ogni ciclo di trattamento.

☐ **PROGRAMMA TERAPEUTICO per cladribina**

Posologia: La dose raccomandata cumulativa di cladribina è di 3,5 mg/kg di peso corporeo in 2 anni, somministrata come 1 ciclo di trattamento da 1,75 mg/kg per anno. Ogni ciclo di trattamento consiste di 2 settimane di trattamento, una all'inizio del primo mese e una all'inizio del secondo mese dell'anno di trattamento corrispondente. Ogni settimana di trattamento consiste di 4 o 5 giorni in cui il paziente assume 10 mg o 20 mg (una o due compresse) come singola dose giornaliera, in base al peso corporeo. Per informazioni dettagliate, vedere le Tabelle 1 e 2 riportate nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.

Specificare di seguito il numero di compresse di cladribina da 10 mg da assumere per giorno della settimana

	Giorno 1	Giorno 2	Giorno 3	Giorno 4	Giorno 5
Settimana 1					
Settimana 2					

Prima prescrizione: ☐

Prosecuzione cura
(secondo ciclo di
trattamento) ☐

NOTA BENE: La scheda dovrà essere ricompilata prima di ogni ciclo di trattamento.

☐ **PROGRAMMA TERAPEUTICO per fingolimod**

Posologia: **PAZIENTI ADULTI:** 1 capsula da 0.5 mg/die

Prima prescrizione: ☐

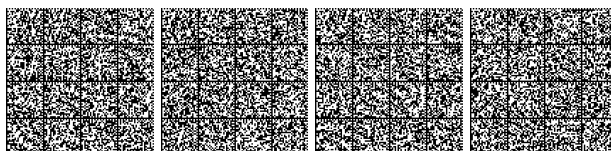
Prosecuzione cura: ☐

☐ **PROGRAMMA TERAPEUTICO per natalizumab**

Posologia: Natalizumab 300 mg deve essere somministrato attraverso un'infusione endovenosa una volta ogni 4 settimane

Prima prescrizione: ☐

Prosecuzione cura: ☐

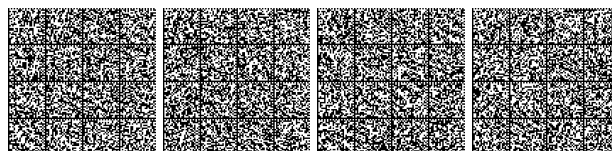
☐ **PROGRAMMA TERAPEUTICO per ocrelizumab**

Primo ciclo di trattamento:	☐ La dose iniziale di 600 mg è somministrata mediante due diverse infusioni endovenose: una prima infusione da 300 mg, seguita da una seconda infusione da 300 mg 2 settimane più tardi
Cicli successivi:	In seguito le dosi successive di ocrelizumab vengono somministrate mediante singola infusione endovenosa da 600 mg ogni 6 mesi. La prima dose successiva da 600 mg deve essere somministrata 6 mesi dopo la prima infusione della dose iniziale. Si deve mantenere un intervallo minimo di 5 mesi tra le dosi di ocrelizumab

☐ PROGRAMMA TERAPEUTICO per ofatumumab	
Posologia:	La dose raccomandata è 20 mg di ofatumumab da somministrare tramite iniezione sottocutanea con: • una somministrazione iniziale alle settimane 0, 1 e 2, seguita da • una somministrazione mensile successiva, a partire dalla settimana 4.

☐ PROGRAMMA TERAPEUTICO per ozanimod							
Posologia:	☐ La dose raccomandata è di 0,92 mg una volta al giorno.						
Regime di aumento graduale della dose:	Il regime di aumento graduale della dose iniziale di ozanimod deve essere seguito dal giorno 1 al giorno 7. Dopo i 7 giorni di aumento graduale della dose, la dose di mantenimento è di 0,92 mg una volta al giorno, a partire dal giorno 8.						
	<table border="1"> <tr> <td>Giorni 1-4</td><td>0,23 mg una volta al giorno</td></tr> <tr> <td>Giorni 5-7</td><td>0,46 mg una volta al giorno</td></tr> <tr> <td>Giorno 8 e successivamente</td><td>0,92 mg una volta al giorno</td></tr> </table>	Giorni 1-4	0,23 mg una volta al giorno	Giorni 5-7	0,46 mg una volta al giorno	Giorno 8 e successivamente	0,92 mg una volta al giorno
Giorni 1-4	0,23 mg una volta al giorno						
Giorni 5-7	0,46 mg una volta al giorno						
Giorno 8 e successivamente	0,92 mg una volta al giorno						

☐ PROGRAMMA TERAPEUTICO per ponesimod																					
Posologia:	☐ <i>Inizio del trattamento</i> Il trattamento deve essere iniziato con la confezione di inizio del trattamento da 14 giorni. Il trattamento ha inizio il giorno 1 con una compressa da 2 mg per via orale una volta al giorno, e l'incremento della dose procede secondo lo schema di titolazione specificato nella Tabella.																				
	<table border="1"> <tr> <th>Giorno di titolazione</th><th>Dose giornaliera</th></tr> <tr> <td>Giorni 1 e 2</td><td>2 mg</td></tr> <tr> <td>Giorni 3 e 4</td><td>3 mg</td></tr> <tr> <td>Giorni 5 e 6</td><td>4 mg</td></tr> <tr> <td>Giorno 7</td><td>5 mg</td></tr> <tr> <td>Giorno 8</td><td>6 mg</td></tr> <tr> <td>Giorno 9</td><td>7 mg</td></tr> <tr> <td>Giorno 10</td><td>8 mg</td></tr> <tr> <td>Giorno 11</td><td>9 mg</td></tr> <tr> <td>Giorni 12, 13 e 14</td><td>10 mg</td></tr> </table>	Giorno di titolazione	Dose giornaliera	Giorni 1 e 2	2 mg	Giorni 3 e 4	3 mg	Giorni 5 e 6	4 mg	Giorno 7	5 mg	Giorno 8	6 mg	Giorno 9	7 mg	Giorno 10	8 mg	Giorno 11	9 mg	Giorni 12, 13 e 14	10 mg
Giorno di titolazione	Dose giornaliera																				
Giorni 1 e 2	2 mg																				
Giorni 3 e 4	3 mg																				
Giorni 5 e 6	4 mg																				
Giorno 7	5 mg																				
Giorno 8	6 mg																				
Giorno 9	7 mg																				
Giorno 10	8 mg																				
Giorno 11	9 mg																				
Giorni 12, 13 e 14	10 mg																				
	☐ <i>Dose di mantenimento</i> Dopo il completamento della titolazione della dose (vedere anche paragrafo 4.2 "Inizio del trattamento"), la dose di mantenimento raccomandata di Ponvory è una compressa da 20 mg assunta per via orale una volta al giorno.																				



□ PROGRAMMA TERAPEUTICO per siponimod

Posologia: □ Il trattamento deve essere iniziato con una confezione di titolazione che ha una durata di 5 giorni. Il trattamento inizia con 0,25 mg una volta al giorno nei giorni 1 e 2, seguiti da dosi di 0,5 mg una volta al giorno nel giorno 3, 0,75 mg una volta al giorno nel giorno 4 e 1,25 mg una volta al giorno nel giorno 5, per raggiungere la dose di mantenimento di siponimod prescritta al paziente a partire dal giorno 6.

Nei pazienti con un genotipo CYP2C9*2*3 o *1*3, la dose di mantenimento raccomandata è di 1 mg, assunta una volta al giorno (quattro compresse da 0,25 mg). La dose di mantenimento raccomandata di siponimod in tutti gli altri pazienti con genotipo CYP2C9 è di 2 mg.

Nei pazienti con un genotipo CYP2C9*3*3, siponimod non deve essere utilizzato.

La prescrizione ed il monitoraggio di sicurezza per ognuno di questi farmaci vanno effettuati in accordo con il relativo Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.

La scheda di prescrizione ha una validità massima di 12 mesi.

Nome e cognome del Medico Prescrittore*: _____

Recapiti del Medico: _____

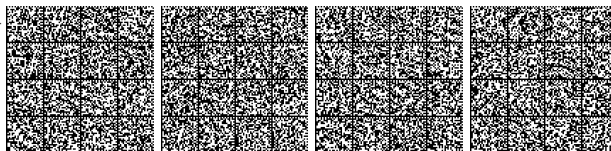
** La prescrivibilità di questo medicinale è consentita ai soli medici appartenenti a strutture ospedaliere e sanitarie territoriali espressamente autorizzate dalla Regione di rispettiva pertinenza (Centri specialistici Sclerosi Multipla).*

TIMBRO E FIRMA DEL MEDICO RICHIEDENTE



Allegato I. Indicazioni terapeutiche autorizzate e rimborsabilità AIFA

alemtuzumab	cladribina	fingolimod	natalizumab	ocrelizumab	ofatumumab	ozanimod	ponesimod	siponimod
Indicazioni terapeutiche autorizzate: Alemtuzumab è indicato per il trattamento di pazienti adulti con sclerosi multipla (SM) modificante la malattia in adulti con sclerosi multipla (SM) recidivante ad elevata attività, definita da caratteristiche cliniche o di diagnostica per immagini (vedere paragrafo 5.1). Rimborsabilità AIFA: Sclerosi multipla recidivante remittente con un'elevata attività di malattia nonostante un ciclo terapeutico completo e adeguato con almeno una terapia modificante la malattia (DMT) o Pazienti con sclerosi multipla recidivante-remittente severa in rapida evoluzione, definita da 2 o più recidive disabilitanti in un anno e con 1 o più lesioni captanti gadolinio alla RM cerebrale o con un aumento significativo del carico lesionale in T2 rispetto a una RM precedente recente.	Indicazioni terapeutiche autorizzate: Cladribina è indicato per il trattamento di pazienti adulti con sclerosi multipla (SM) modificante la malattia, nella sclerosi multipla recidivante-remittente ad elevata attività, definita da caratteristiche cliniche o di diagnostica per immagini (vedere paragrafo 5.1). Rimborsabilità AIFA: Sclerosi multipla recidivante remittente con un'elevata attività di malattia nonostante un ciclo terapeutico completo e adeguato con almeno una terapia modificante la malattia (DMT) o Pazienti con sclerosi multipla recidivante-remittente severa in rapida evoluzione, definita da 2 o più recidive disabilitanti in un anno e con 1 o più lesioni captanti gadolinio alla RM cerebrale o con un aumento significativo del carico lesionale in T2 rispetto a una RM precedente recente.	Indicazioni terapeutiche autorizzate: Fingolimod è indicato in monoterapia, come farmaco modificante la malattia, nella sclerosi multipla recidivante-remittente ad elevata attività nei seguenti gruppi di pazienti adulti e di pazienti pediatrici di 10 anni di età e oltre: - Pazienti con malattia ad elevata attività nonostante un ciclo terapeutico completo ed adeguato con almeno una terapia modificante la malattia (vedere paragrafi 4.4 e 5.1 per le eccezioni e le informazioni sui periodi di washout). oppure - Pazienti con sclerosi multipla recidivante-remittente severa ad evoluzione rapida, definita da due o più recidive disabilitanti in un anno, e con 1 o più lesioni captanti gadolinio alla RM cerebrale o con un aumento significativo del carico lesionale in T2 rispetto ad una RM precedente recente.	Indicazioni terapeutiche autorizzate: Natalizumab è indicato come monoterapia disease-modifying negli adulti con sclerosi multipla recidivante-remittente ad elevata attività nei seguenti gruppi di pazienti: Pazienti con un'elevata attività della malattia nonostante un ciclo terapeutico completo e adeguato con almeno una terapia disease-modifying (DMT) (per le eccezioni e le informazioni riguardo ai periodi di washout vedere paragrafi 4.4 e 5.1). oppure Pazienti con sclerosi multipla recidivante-remittente severa ad evoluzione rapida, definita da due o più recidive disabilitanti in un anno e con 1 o più lesioni captanti gadolinio alla RM cerebrale o un aumento significativo del carico lesionale in T2 rispetto ad una RM precedente recente.	Indicazioni terapeutiche autorizzate: Ocrelizumab è indicato per il trattamento di pazienti adulti con sclerosi multipla (SMR) con malattia attiva definita in base alle caratteristiche cliniche o radiologiche (vedere paragrafo 5.1). Rimborsabilità AIFA: Ocrelizumab (vedere paragrafo 5.1).	Indicazioni terapeutiche autorizzate: Ofatumumab è indicato per il trattamento di pazienti adulti con forme recidivanti di sclerosi multipla (SMR) con malattia attiva definita da caratteristiche cliniche o radiologiche (vedere paragrafo 5.1). Rimborsabilità AIFA: - trattamento dei pazienti adulti di età ≥18 anni con SMRR con un'elevata attività di malattia nonostante il trattamento con almeno una terapia disease-modifying. Questi pazienti possono essere definiti come coloro che non hanno risposto ad un ciclo terapeutico completo e adeguato (normalmente almeno un anno di trattamento) con almeno una terapia disease-modifying. I pazienti devono avere avuto almeno 1 recidiva nell'anno precedente mentre erano in terapia, e presentare almeno 9 lesioni iperintense in T2 alla RM cerebrale o almeno 1 lesione captante gadolinio o una lesione T2 nuova o inequivocabilmente aumentata di volume rispetto ad altro recente esame RM. Un paziente non responder può anche essere definito come un paziente che presenta,	Indicazioni terapeutiche autorizzate: Ozanimod è indicato per il trattamento di pazienti adulti con sclerosi multipla recidivante-remittente (SMRR) attiva, come definito da caratteristiche cliniche o di imaging. Rimborsabilità AIFA: Ozanimod è indicato come monoterapia disease-modifying negli adulti con sclerosi multipla recidivante-remittente (SMRR) ad elevata attività nei seguenti gruppi di pazienti: - pazienti adulti di età ≥18 anni con SMRR con un'elevata attività di malattia nonstante il trattamento con almeno una terapia disease-modifying, possono essere definiti come coloro che non hanno risposto ad un ciclo terapeutico completo ed adeguato. Questi pazienti possono essere definiti come coloro che non hanno risposto ad un ciclo terapeutico completo ed adeguato (normalmente almeno un anno di trattamento) con almeno una terapia disease-modifying.	Indicazioni terapeutiche autorizzate: Ponesimod è indicato per il trattamento di pazienti adulti con sclerosi multipla recidivante-remittente (SMRR) ad elevata attività nei seguenti gruppi di pazienti: - pazienti adulti di età ≥18 anni con SMRR con un'elevata attività di malattia nonstante il trattamento con almeno una terapia disease-modifying, possono essere definiti come coloro che non hanno risposto ad un ciclo terapeutico completo ed adeguato (normalmente almeno un anno di trattamento) con almeno una terapia disease-modifying.	Indicazioni terapeutiche autorizzate: Siponimod è indicato per il trattamento di pazienti adulti con sclerosi multipla recidivante-remittente (SMRR) ad elevata attività nei seguenti gruppi di pazienti: - pazienti adulti di età ≥18 anni con SMRR con un'elevata attività di malattia nonstante il trattamento con almeno una terapia disease-modifying, possono essere definiti come coloro che non hanno risposto ad un ciclo terapeutico completo ed adeguato (normalmente almeno un anno di trattamento) con almeno una terapia disease-modifying.



definita da due o più recidive disabilitanti in un anno, e con 1 o più lesioni captanti gadolinio alla RM cerebrale o con un aumento significativo del carico lesionale in T2 rispetto ad una precedente RM recentemente effettuata (Criterio 2).		rispetto ad un altro recente esame RM. Un paziente <i>non responder</i> può anche essere definito come un paziente che presenta, rispetto all'anno precedente, un tasso di recidive invariato o aumentato o che presenta recidive gravi (Criterio 1). Oppure Pazienti con sclerosi multipla recidivante-remittente grave ad evoluzione rapida, definita da due o più recidive disabilitanti in un anno, e con 1 o più lesioni captanti gadolinio alla RM cerebrale o con un aumento significativo del carico lesionale in T2 rispetto ad una precedente RM recentemente effettuata (Criterio 2).	recente esame RM. Un paziente non-responder può anche essere definito come un paziente che presenta, rispetto all'anno precedente, un tasso di recidive invariato o aumentato o che presenta recidive gravi (Criterio 1). Oppure Pazienti adulti di età pari o superiore ai 18 anni con sclerosi multipla recidivante remittente grave ad evoluzione rapida, definita da due o più recidive disabilitanti in un anno e con 1 o più lesioni captanti gadolinio alla RM cerebrale o un aumento significativo del carico lesionale in T2 rispetto ad una precedente RM effettuata di recente (Criterio 2).	cerebrale o con un aumento significativo del carico lesionale in T2 rispetto ad una precedente RM effettuata (Criterio 2). Indicazione SMPP - trattamento di pazienti adulti affetti da sclerosi multipla primariamente progressiva (SMPP) in fase precoce in termini di durata della malattia e livello di disabilità (in base ai principali criteri di inclusione dello studio registrativo ORATORIO, ossia età compresa tra 18 e 55 anni, punteggio EDSS allo screening compreso tra 3,0 e 6,5, durata della malattia dall'insorgenza di sintomi di SM inferiore a 10 anni nei pazienti con punteggio EDSS allo screening ≤ 5,0 o inferiore a 15 anni nei pazienti con punteggio EDSS allo screening > 5,0), e con caratteristiche radiologiche tipiche di attività infiammatoria (ossia lesioni in T1 captanti Gd e/o lesioni in T2 attive [nuove o in espansione]). Le evidenze alla RM		cerebrale o con un aumento significativo del carico lesionale in T2 rispetto ad una precedente RM recentemente effettuata (Criterio 2).
--	--	---	--	---	--	--



devono essere usate per confermare l'attività infiammatoria in tutti i pazienti.

22A02944



DETERMINA 6 maggio 2022.

Introduzione della scheda cartacea per la prescrizione dei farmaci biologici per il trattamento della psoriasi a placche in età pediatrica. (Determina n. DG/186/2022).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica, reso nella seduta del 10-12 gennaio 2022, la quale ha approvato l'introduzione di una scheda unica di prescrizione dei farmaci biologici per il trattamento della psoriasi a placche in età pediatrica;

Visti gli atti d'ufficio,

Determina:

Art. 1.

Introduzione scheda di prescrizione cartacea

Per l'utilizzo dei medicinali a base di secukinumab e ustekinumab, indicati come farmaci biologici per il trattamento della psoriasi a placche in età pediatrica, è introdotta la scheda di prescrizione cartacea di cui all'allegato alla presente determina, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

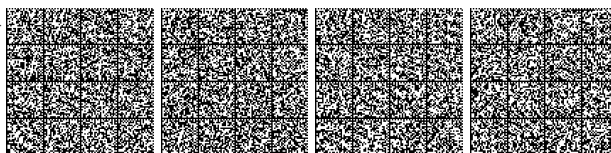
Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2022

Il direttore generale: MAGRINI



SCHEDA DI PRESCRIZIONE CARTACEA DEI FARMACI BIOLOGICI SECUKINUMAB E USTEKINUMAB PER IL TRATTAMENTO DELLA PSORIASI A PLACCHE IN ETA' PEDIATRICA

Da compilarsi ai fini della rimborsabilità SSN a cura di centri ospedalieri o specialisti dermatologo.

Centro prescrittore _____	
Medico prescrittore (cognome, nome) _____	
Tel. _____	e-mail _____

Paziente (cognome, nome) _____	
Data di nascita _____	sex M ☐ F ☐ _____ peso (Kg) _____
Codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	Tel. _____
ASL di residenza _____	Regione _____ Prov. _____
Medico di Medicina Generale _____	recapito Tel. _____

Indicazione rimborsata SSN:

Il trattamento con i farmaci biologici **secukinumab** e **ustekinumab** a carico del SSN deve essere **limitato a pazienti pediatrici di età uguale o superiore ai 6 anni con psoriasi a placche di grado da moderato a grave** (definita come: *Psoriasis Area Severity Index-PASI* ≥ 12 o *Body Surface Area-BSA* $\geq 10\%$ e un punteggio *PGA* ≥ 3 , oppure *BSA* $< 10\%$ o *PASI* < 10 associato a lesioni al viso o palmari/plantari, ungueali o genitali) **che hanno fallito* il trattamento con un precedente farmaco biologico anti TNF-alfa (adalimumab o etanercept) o nei quali tale trattamento risulti controindicato.**

*il fallimento comprende: l'inefficacia/perdita di efficacia, la comparsa di eventi avversi.

Condizioni cliniche e criteri di rimborsabilità

Il/la Paziente deve soddisfare tutte le condizioni sottostanti: Al paziente è stata diagnosticata psoriasi a placche da moderata a grave e presenta tutte le seguenti condizioni:	
1. ☐ $PASI \geq 12$ e $BSA \geq 10\%$ e $PGA \geq 3$	
oppure	
☐ $PASI < 10$ e $BSA < 10\%$ associati a lesioni:	
☐ al viso ☐ palmo/plantare ☐ ungueale ☐ genitale	
2. ha fallito un trattamento precedente con un farmaco biologico anti TNF-alfa (adalimumab o etanercept)	
☐ specificare il farmaco assunto	

*Specificare la causa di fallimento:	
☐ inefficacia primaria	
☐ inefficacia secondaria (perdita di efficacia)	
☐ comparsa di eventi avversi _____	
Specificare _____	



☐ altro _____

specificare

La prescrizione deve essere effettuata in accordo con il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP).

Prescrizione

Farmaco prescritto (principio attivo)	Peso corporeo al tempo della dose	Dose raccomandata (mg)	frequenza (settimane)	Prima prescrizione	Prosegu- zione della cura
Secukinumab				☐	☐
Ustekinumab				☐	☐

La validità della scheda di prescrizione è al massimo di 12 mesi dalla data di compilazione.

Data _____

Timbro e firma del medico prescrittore

22A02945

DETERMINA 16 maggio 2022.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Venclyxto». (Determina n. 373/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

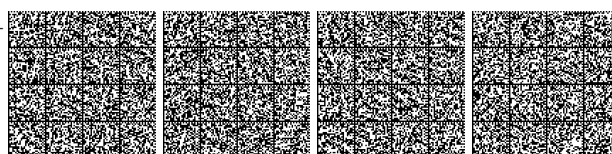
Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia ita-

liana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;



Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la domanda presentata in data 17 aprile 2020, con la quale la società Abbvie Deutschland GmbH & Co. KG ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del medicinale «Venclyxto» (venetoclax);

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica rilasciato nella seduta del 7-10 settembre 2021;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nella seduta del 20-22 aprile 2022;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La nuova indicazione terapeutica del medicinale VENCLYXTO (venetoclax):

«Venclyxto in combinazione con obinutuzumab è indicato per il trattamento di pazienti adulti con leucemia linfatica cronica (LLC) non trattati in precedenza.», è rimborsata come segue.

Confezioni:

«100 mg - compressa rivestita con film - uso orale» blister (PVC/PE/PCTFE-ALU) 7 (7×1) compresse (dose unitaria) - A.I.C. n. 045198052/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 432,44;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 713,70;

«100 mg - compressa rivestita con film - uso orale» blister (PVC/PE/PCTFE-ALU) 112 (4×28) compresse (dose unitaria) - A.I.C. n. 045198076/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 6.919,03;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 11.419,17;

«100 mg - compressa rivestita con film - uso orale» blister (PVC/PE/PCTFE-ALU) 14 (7×2) compresse (dose unitaria) - A.I.C. n. 045198064/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 864,88;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.427,40;

«10 mg - compressa rivestita con film - uso orale» blister (PVC/PE/PCTFE-ALU) 14 (7×2) compresse (dose unitaria) - A.I.C. n. 045198025/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 86,49;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 142,74;

«50 mg - compressa rivestita con film - uso orale» blister (PVC/PE/PCTFE-ALU) 7 (7×1) compresse (dose unitaria) - A.I.C. n. 045198049/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 216,22;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 356,85.

Per la nuova indicazione terapeutica restano invariate le condizioni negoziali vigenti.



Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

È istituito un registro dedicato al monitoraggio dell'uso del medicinale «Venclyxto», a base di venetoclax, per l'indicazione ammessa alla rimborsabilità:

«Venclyxto» in combinazione con obinutuzumab è indicato per il trattamento di pazienti adulti con leucemia linfatica cronica (LLC) non trattati in precedenza e non candidabili ad immunochimioterapia di prima linea tipo FCR.

Ai fini della prescrizione e della dispensazione del medicinale, i medici ed i farmacisti afferenti ai centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte dell'accesso attraverso il sito istituzionale dell'AIFA, all'indirizzo *web* <https://servizionline.aifa.gov.it>

I medici ed i farmacisti abilitati all'accesso al registro di monitoraggio AIFA dovranno effettuare la prescrizione e dispensazione del medicinale in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: <https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici>

In caso di temporaneo impedimento dell'accesso ai sistemi informativi, i medici ed i farmacisti abilitati dovranno garantire i trattamenti a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina. Successivamente alla disponibilità delle funzionalità informatiche, i medici ed i farmacisti dovranno comunque inserire i dati dei trattamenti effettuati nella suddetta piattaforma *web*.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Venclyxto» (venetoclax) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, ematologo (RNRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 16 maggio 2022

Il dirigente: TROTTA

22A03032

CORTE DEI CONTI

DECRETO 18 maggio 2022.

Indizione delle elezioni suppletive per la nomina di un componente togato del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, per il quadriennio 2018-2022.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina, tra l'altro, la composizione e il funzionamento del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 febbraio 2006, n. 62, che reca, tra l'altro, modifiche alla disciplina concernente l'elezione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti;

Visto l'art. 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15, concernente disposizioni relative al Consiglio di Presidenza della Corte dei conti;

Visto l'art. 8 della legge 27 aprile 1982, n. 186, richiamato dall'art. 10, comma 10, della menzionata legge n. 117 del 1988, relativo alle cause di ineleggibilità;

Visti gli articoli 8 e 9 della legge 27 aprile 1982, n. 186, estensibili per quanto di ragione e considerata la prassi seguita nelle precedenti elezioni;

Considerato che la composizione del Consiglio di Presidenza in carica, insediatosi il 18 settembre 2018, è da integrare;

Atteso che all'esito delle note nn. 1553, 1554 e 1555 del 3 maggio 2022, nessuno degli idonei in graduatoria ha ritenuto di dover subentrare;

Ritenuto, pertanto, di dover indire le elezioni suppletive per designare un componente togato per il Consiglio di Presidenza per il quadriennio 2018-2022;

Decreta

Sono indette le elezioni suppletive per la nomina di un componente togato del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, per il quadriennio 2018-2022.

Le elezioni avranno luogo domenica 3 luglio 2022, dalle ore 8,00 alle ore 20,00 e lunedì 4 luglio 2022, dalle ore 8,00 alle 14,00, in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 105, presso l'aula delle sezioni riunite della Corte dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2022

Il Presidente: CARLINO

22A03096



TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (in *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 67 del 21 marzo 2022), coordinato con la legge di conversione 20 maggio 2022, n. 51 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 giugno 2022 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

TITOLO I

CONTENIMENTO DEI PREZZI DI GASOLIO E BENZINA

Art. 1.

Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, di cui all'Allegato I al *testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*, sono rideterminate, relativamente al periodo di cui al comma 2, nelle seguenti misure:

a) benzina: 478,40 euro per 1000 litri;

b) olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per 1000 litri.

2. La rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1 si applica dal giorno di entrata in vigore del presente decreto e fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data.

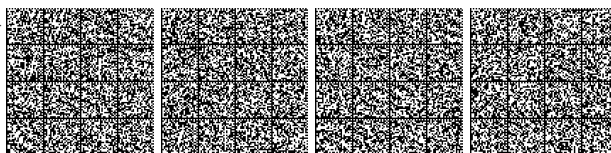
3. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita dal comma 1, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, non trova applicazione per il periodo indicato nel comma 2 del presente articolo. Nel medesimo periodo non trovano applicazione le aliquote di accisa ridotte sulla benzina e sul gasolio usato come carburante di cui al numero 12 della Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.

4. Per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 non trova applicazione la disposizione di cui al comma 290 dell'articolo 1 della *legge 24 dicembre 2007, n. 244*. Per il medesimo periodo, le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, *derivanti* dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, sono accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della *legge 24 dicembre 2007 n. 244*.

5. Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 trasmettono all'Ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usato come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti sia alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge che al trentesimo giorno successivo alla medesima data; la comunicazione dei predetti dati è effettuata entro 5 giorni lavorativi a partire da ciascuna delle predette date. In caso di mancata comunicazione dei dati di cui al presente comma, trova applicazione l'articolo 50 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.

6. Per le medesime finalità di cui al comma 5 i titolari dei depositi fiscali e *gli esercenti i depositi* commerciali di cui agli articoli 23 e 25 del testo unico di cui al *decreto legislativo n. 504 del 1995*, nel periodo di applicazione delle aliquote di accisa rideterminate ai sensi del comma 1, riportano nel documento amministrativo semplificato telematico di cui all'articolo 11 del *decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 dicembre 2019, n. 157* e all'articolo 1, comma 1, del *decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262*, convertito con modificazioni dalla *legge 24 novembre 2006, n. 286* l'aliquota di accisa applicata ai quantitativi dei prodotti energetici indicati nel medesimo documento.

7. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, il Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvale della collaborazione dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell'articolo 2, comma 199, della *legge 24 dicembre 2007, n. 244*, nonché del supporto operativo del Corpo della Guardia di finanza per monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, di benzina e gasolio usato come carburante praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale dei medesimi prodotti. La Guardia di finanza agisce con i poteri di indagine a essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi dei commi 2, lettera m), e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Per le finalità di cui al presente comma e per lo



svolgimento dei compiti di polizia economico-finanziaria il Corpo della Guardia di finanza ha accesso diretto, anche in forma massiva, ai dati inerenti alle giacenze di cui al comma 5 e ai dati contenuti nel documento amministrativo semplificato telematico; il medesimo Corpo segnala all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, elementi, rilevati nel corso delle attività di monitoraggio di cui al presente comma, sintomatici di condotte che possano ledere la concorrenza ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287 o costituire pratiche commerciali scorrette ai sensi del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

8. Successivamente al periodo previsto dal comma 2 e fino al 31 dicembre 2022, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le aliquote di accisa applicate ai prodotti di cui al comma 1 possono essere rideterminate con il decreto emanato ai sensi del comma 290 del medesimo articolo 1 della legge n. 244 del 2007, adottato anche con cadenza diversa da quella ivi prevista.

9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 del presente articolo, valutati in 588,25 milioni di euro per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 255,49 milioni di euro per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4 e, quanto a 332,76 milioni di euro per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 38.

Art. 1 - bis

Disposizioni in materia di accisa e di IVA sui carburanti

1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 3 maggio 2022 e fino all'8 luglio 2022:

a) le aliquote di accisa di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

1) benzina: 478,40 euro per mille litri;

2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;

3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita, per il periodo dal 22 aprile 2022 al 2 maggio 2022, dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2022, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile 2022, e, per il periodo dal 3 maggio 2022 all'8 luglio 2022, dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dal 22 aprile 2022 all'8 luglio 2022.

3. Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa diminuite per effetto sia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 2, che del comma 1, lettera a), del presente articolo, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 trasmettono, entro il 15 luglio 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data dell'8 luglio 2022. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2022 e dal comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), del presente articolo, viene meno l'obbligo, già previsto dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto, di comunicazione dei dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usati come carburante giacenti nei serbatoi al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, con salvezza degli eventuali comportamenti omissivi posti in essere.

4. Per la mancata comunicazione di cui al comma 3 si applica la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995; la medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni di cui al medesimo comma 3 con dati incompleti o non veritieri.

5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2022 e dal comma 1, lettera a), del presente articolo, il Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvale della collaborazione dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del supporto operativo del Corpo della guardia di finanza, per monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, dei prodotti energetici cui si applica la suddetta diminuzione, praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale. Il Corpo della guardia di finanza agisce con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi dell'articolo 2, commi 2, lettera m), e 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Per le finalità di cui al presente comma e per lo svolgimento dei compiti di polizia economico-finanziaria, il Corpo della guardia di finanza ha accesso



diretto, anche in forma massiva, ai dati comunicati relativamente alle giacenze dei prodotti energetici dei depositi commerciali assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e degli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25, nonché ai dati contenuti nel documento amministrativo semplificato telematico di cui all'articolo 11 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; il medesimo Corpo segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, elementi, rilevati nel corso delle attività di monitoraggio di cui al presente comma, sintomatici di condotte che possano ledere la concorrenza ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o costituire pratiche commerciali scorrette ai sensi del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

6. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1, lettera b), sul gas naturale usato per autotrazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 5 relativamente al monitoraggio dell'andamento dei prezzi del predetto gas naturale praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale.

7. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi 5 e 6 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

8. Le aliquote di accisa applicate ai prodotti di cui al comma 1, lettera a), ivi incluso il gas naturale, possono essere rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della stessa legge, anche con cadenza diversa da quella prevista nel medesimo comma 291. Il decreto di cui al presente comma può contenere anche disposizioni necessarie a coordinare l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, diminuita dallo stesso decreto, con l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio commerciale di cui al numero 4-bis della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché prevedere l'obbligo, stabilendone termini e modalità, da parte degli esercenti i depositi commerciali e degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 3, di trasmettere i dati relativi alle giacenze, rilevate presso i rispettivi depositi e impianti, dei prodotti energetici per i quali il medesimo decreto di cui all'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 prevede la riduzione della relativa aliquota di accisa; per la mancata comunicazione delle suddette giacenze nonché per l'invio della medesima comunicazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1,

del predetto testo unico. Non trova applicazione l'articolo 1, comma 8, del presente decreto. Il decreto di cui al presente comma può altresì prevedere l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui al comma 1, lettera b), al gas naturale usato per autotrazione.

9. Allo scopo di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal decreto da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6.

10. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, valutati in 2.326,47 milioni di euro per l'anno 2022 e in 107,25 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Art. 2.

Bonus carburante ai dipendenti

1. Per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Art. 2 - bis

Disposizioni in materia di carburanti per il volo da diporto sportivo

1. Al fine di ridurre l'impatto negativo dell'aumento del costo dei carburanti per il settore del volo da diporto sportivo e al contempo favorire l'approvvigionamento in sicurezza dei velivoli, è prevista, subordinatamente all'acquisizione dei necessari atti di assenso, la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti nelle aviosuperfici esistenti o di futura realizzazione.

TITOLO II

MISURE IN TEMA DI PREZZI DELL'ENERGIA E DEL GAS

Art. 3.

Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica

1. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l'acqui-



sto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e co-

munque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 863,56 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

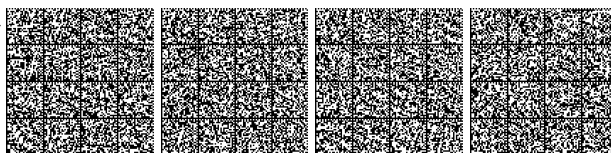
Art. 4.

Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di gas naturale

1. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal *Gestore dei mercati energetici* (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva



la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 237,89 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 5.

Incremento del credito d'imposta in favore delle imprese energivore e delle imprese a forte consumo di gas naturale

1. Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, fissato dall'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nella misura del 20 per cento è rideterminato nella misura del 25 per cento.

2. Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, fissato dall'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nella misura del 15 per cento è rideterminato nella misura del 20 per cento.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in complessivi 460,12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Art. 5 - bis

Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas

1. Al fine di contribuire all'indipendenza energetica da fonti di importazione e di favorire la produzione rinnovabile in ambito agricolo, è consentito il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione di energia elettrica da biogas proveniente da impianti già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto mediante produzione aggiuntiva rispetto alla potenza nominale di impianto, nei limiti della capacità tecnica degli impianti e della capacità tecnica della connessione alla rete oltre alla potenza di connessione in immissione già contrattualizzata, nel rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti gli impianti di produzione di energia elettrica da biogas con riferimento all'assetto in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche nel caso in cui detti impianti accedano a regimi di incentivazione comunque denominati, secondo le seguenti condizioni:

a) la produzione di energia elettrica aggiuntiva rispetto alla potenza nominale dell'impianto non è incentivata;

b) l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva nei limiti del 20 per cento dei parametri vigenti non è subordinato all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati;

c) l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva oltre i limiti di cui alla lettera b) può essere effettuato previa modifica del contratto esistente di connessione alla rete.

Art. 5 - ter

Ricerca e formazione da parte dell'INPS

1. All'articolo 1 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. L'Istituto svolge attività di ricerca, aggiornamento, perfezionamento e formazione post-laurea, nelle materie di propria competenza, per i dipendenti dell'Istituto e per gli iscritti alle gestioni "Unitaria prestazioni creditizie e sociali", "Assistenza magistrale" e "Assistenza Ipost", nonché attività di divulgazione scientifica, anche su commissione, finanziate da soggetti pubblici e privati, nelle medesime materie.

3-ter. L'organizzazione e il funzionamento delle attività di cui al comma 3-bis sono disciplinati con regolamento dell'Istituto, nell'ambito delle risorse umane previste a legislazione vigente.



3-quater. *Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si provvede nei limiti delle risorse finanziarie stanziare nel bilancio dell'Istituto per le spese di funzionamento».*

Art. 5 - quater

Autorizzazione all'esercizio di depositi fiscali di prodotti energetici

1. All'articolo 23, comma 12, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In luogo della predetta sospensione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, su istanza del depositario autorizzato, consente allo stesso soggetto di proseguire l'attività in regime di deposito fiscale, per dodici mesi decorrenti dalla data in cui è constatata l'assenza delle condizioni di cui al predetto comma 4, subordinatamente alla sussistenza di un'apposita garanzia prestata dal medesimo depositario. In ciascuno dei dodici mesi tale garanzia deve risultare pari al 100 per cento dell'accisa dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale nel mese solare precedente; la garanzia è prestata o adeguata in denaro o in titoli di Stato. Decorsi i dodici mesi senza che sia comprovato il ripristino delle condizioni di cui al comma 4, l'autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale è revocata ed è rilasciata, su richiesta dell'esercente il deposito, la licenza di cui all'articolo 25, comma 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, incluse quelle relative alla prestazione della garanzia».

2. Per il periodo di dodici mesi di cui all'articolo 23, comma 12, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 1 del presente articolo, ai fini dell'IVA dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 941, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 6.

Bonus sociali per elettricità e gas

1. Per il periodo 1° aprile – 31 dicembre 2022, il valore soglia dell'ISEE per l'accesso ai bonus sociali per elettricità e gas di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017, come successivamente aggiornato dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente in attuazione di quanto disposto dal medesimo articolo 1, comma 3, è pari a 12.000 euro.

1-bis. Per il periodo 1° aprile - 30 giugno 2022 l'incremento del valore soglia dell'ISEE si applica ai fini dell'estensione dei benefici e con le modalità previste dall'articolo 3 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 102,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Art. 6 - bis

Disposizioni urgenti in materia di rateizzazione delle bollette per i clienti domestici

1. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «30 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».

Art. 7.

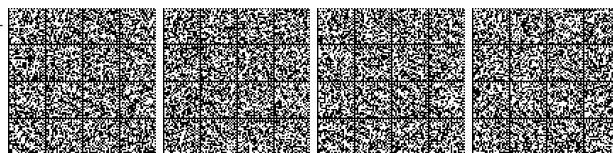
Trasparenza dei prezzi – Garante per la sorveglianza dei prezzi e Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente

1. All'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole «normale andamento del mercato» sono inserite le seguenti: «, nonché richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo. Il mancato riscontro entro dieci giorni dalla richiesta comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1 per cento del fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 200.000 euro. Analoga sanzione si applica nel caso in cui siano comunicati dati, notizie ed elementi non veritieri. Per le sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 in quanto compatibili.».

2. Per le attività istruttorie, di analisi, valutazione e di elaborazione dei dati, nonché di supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi è istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico, un'apposita Unità di missione cui è preposto un dirigente di livello generale, ed è assegnato un dirigente di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del Ministero.

3. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a conferire gli incarichi dirigenziali di cui al comma 2, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. All'Unità di missione di cui al comma 2 è assegnato un contingente di 8 unità di personale non dirigenziale. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a bandire una procedura concorsuale pubblica e conseguentemente ad assumere il predetto personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, da inquadrare nell'Area Terza, posizione economica F3, del Comparto Funzioni Centrali, ovvero, nelle more dello svolgimento del concorso pubblico, ad acquisire il predetto personale mediante comando, fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti, da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero ad acquisire personale con professionalità equivalente proveniente da società e organismi in house, previa intesa con le amministrazioni vigilanti, con rimborso dei relativi oneri.



5. Per finalità di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, i titolari dei contratti di approvvigionamento di volumi di gas per il mercato italiano sono tenuti a trasmettere, la prima volta entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Ministero della transizione ecologica e all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) i medesimi contratti ed i nuovi contratti che verranno sottoscritti, nonché le modifiche degli stessi sempre entro il termine di quindici giorni. Le informazioni trasmesse sono trattate nel rispetto delle esigenze di riservatezza dei dati commercialmente sensibili. *La mancata trasmissione dei contratti o delle modifiche degli stessi nei termini indicati comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1 per cento del fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 200.000 euro. Per le sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Conseguentemente, all'articolo 45, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e l'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21».*

6. La pianta organica del personale di ruolo dell'ARERA, determinata in base all'articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 25 unità, da inquadrare nella carriera dei funzionari, qualifica funzionario III, al fine di ottemperare ai maggiori compiti assegnati dalla normativa vigente, con particolare riferimento al monitoraggio e controllo dei mercati energetici. Ai relativi oneri, nel limite di euro 560.142 per l'anno 2022, di euro 2.240.569 per l'anno 2023, di euro 2.325.282 per l'anno 2024, di euro 2.409.994 per l'anno 2025, di euro 2.494.707 per l'anno 2026, di euro 2.579.420 per l'anno 2027, di euro 2.664.132 per l'anno 2028, di euro 2.748.845 per l'anno 2029, di euro 2.833.557 per l'anno 2030 e di euro 2.918.270 a decorrere dall'anno 2031, si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio dell'ARERA. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 288.474 per l'anno 2022, a euro 1.153.894 per l'anno 2023, a euro 1.197.521 per l'anno 2024, a euro 1.241.147 per l'anno 2025, a euro 1.284.775 per l'anno 2026, a euro 1.328.402 per l'anno 2027, a euro 1.372.028 per l'anno 2028, a euro 1.415.656 per l'anno 2029, a euro 1.459.282 per l'anno 2030 e a euro 1.502.910 a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

6-bis. *Al fine di assicurare la tempestiva e puntuale realizzazione delle misure di agevolazione in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2018, e al successivo decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022, nonché delle misure di anticipo degli importi rateizzati ai clienti finali domestici*

di energia elettrica e di gas naturale da riconoscere a favore degli esercenti la vendita di energia elettrica e gas naturale, previste dall'articolo 1, commi 509, 510 e 511, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché per rafforzare ed implementare ulteriormente l'attività di controlli e ispezioni per la verifica del corretto utilizzo delle suddette misure, la pianta organica della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 dell'11 marzo 2021, è incrementata di venti unità di cui due appartenenti alla carriera dirigenziale, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle disponibilità di bilancio della CSEA medesima.

7. Per l'attuazione dei commi 2, 3 e 4 è autorizzata la spesa di euro 512.181 per l'anno 2022 ed euro 878.025 annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

Art. 7 - bis

Modifiche all'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28

1. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: «progetti autorizzati» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi quelli consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata,»;

b) alla lettera a), la cifra: «15» è sostituita dalla seguente: «20»;

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) impianti fotovoltaici a terra: interventi che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento».

Art. 7 - ter

Potenziamento del programma di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione e misure per la realizzazione di reti di telecomunicazioni

1. Al fine di ridurre il consumo di energia fossile, in particolare di gas naturale, nell'ambito del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (programma PREPAC), per gli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gen-



naio 2004, n. 42, sono ammessi a finanziamento, nel limite delle risorse finalizzate allo scopo ai sensi del citato articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, gli interventi di installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili e relativi sistemi di accumulo dell'energia, a condizione che si modifichino contestualmente gli impianti di riscaldamento e raffreddamento presenti nei suddetti immobili, al fine di valorizzare al meglio l'energia rinnovabile prodotta.

2. Al fine di accelerare la transizione digitale, ridurre il divario tecnologico e favorire maggiore efficienza e celerità nella realizzazione di reti di telecomunicazioni, i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori per la realizzazione di dette reti affidate con procedure di gara e in possesso dei requisiti per l'esecuzione in proprio dei lavori, possono procedere direttamente, anche mediante società da essi direttamente o indirettamente controllate, alla realizzazione dei lavori anche in deroga ad eventuali clausole convenzionali.

Art. 7 - quater

Disciplina transitoria tra VIA statale e VIA regionale

1. Al comma 1 dell'articolo 17-undecies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I progetti di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW, per i quali le istanze siano state presentate alla regione competente prima del 31 luglio 2021, rimangono in capo alle medesime regioni anche nel caso in cui, nel corso del procedimento di valutazione regionale, il progetto subisca modifiche sostanziali».

Art. 7 - quinquies

Ulteriori misure di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili

1. All'articolo 6, comma 9-bis, terzo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole da: «Il limite di cui alla lettera b) del punto 2» fino a: «20 MW per queste tipologie di impianti» sono sostituite dalle seguenti: «Il limite relativo agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, di cui al punto 2) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il limite di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, sono elevati a 20 MW per queste tipologie di impianti».

Art. 7 - sexies

Misure di accelerazione dello sviluppo delle fonti rinnovabili

1. All'articolo 20, comma 8, lettera c-ter), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai numeri 1) e 2), le parole: «300 metri» sono sostituite dalle seguenti: «500 metri»;

b) al numero 3), le parole: «150 metri» sono sostituite dalle seguenti: «300 metri».

Art. 7 - septies

Semplificazione della procedura di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica

1. All'articolo 44, comma 3, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Tale documentazione è esclusa per l'installazione delle infrastrutture, quali pali, torri e tralicci, destinate ad ospitare gli impianti radioelettrici di cui al comma 1».

TITOLO III

SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Capo I

MISURE PER LA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE

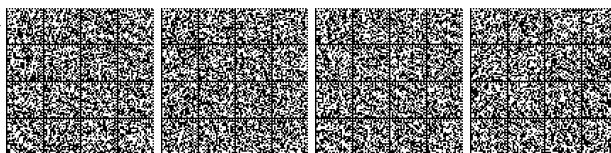
Art. 8.

Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e Fondo di garanzia PMI

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, le imprese con sede in Italia clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro.

2. Al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia ai sensi del comma 1, la SACE S.p.A. – Servizi assicurativi del commercio estero rilascia le proprie garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, entro un limite massimo di impegni pari a 9.000 milioni di euro, alle condizioni e secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 1-bis.1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

3. Per le medesime finalità di contenimento e supporto SACE S.p.A. è autorizzata a concedere in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni una garanzia pari al 90 per cento degli



indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento, *da parte delle imprese* con sede in Italia che presentano un fatturato non superiore a 50 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2021, del debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2023 relative ai consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2022, conformemente alle modalità declinate dallo schema di garanzia di cui all'articolo 35 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui ai commi 2 e 3 è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi e/o agli stessi garantiti. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.

5. Le garanzie di cui al presente articolo sono rilasciate da SACE S.p.A. a condizione che il costo dell'operazione garantita sia inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dai soggetti eroganti o dalle imprese di assicurazione per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia.

6. Per le finalità di cui al presente articolo sono istituite nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, due sezioni speciali, con autonoma evidenza contabile a copertura delle garanzie di cui ai commi 2 e 3, con una dotazione iniziale pari rispettivamente a 900 milioni di euro e 2000 milioni di euro alimentate, altresì, con le risorse finanziarie versate a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio e al netto delle commissioni riconosciute alle compagnie assicurative.

7. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è rifinanziato per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022. Alla copertura degli oneri in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Art. 8 - bis

Misure di sostegno finanziario alle imprese

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

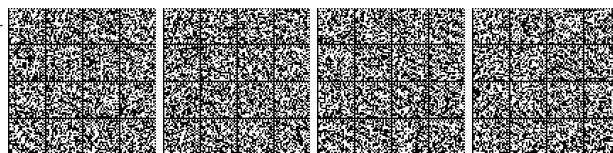
a) alla lettera m), primo periodo, le parole: «24 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi»;

b) alla lettera p-bis) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i medesimi finanziamenti, per i quali il termine iniziale di rimborso del capitale inizia a decorrere in un periodo non antecedente al 1° giugno 2022, l'anzidetto termine, su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo tra le parti, può essere differito di un periodo non superiore a sei mesi, fermi restando gli obblighi di segnalazione e prudenziali».

Art. 9.

Cedibilità dei crediti d'imposta riconosciuti alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale

1. I crediti d'imposta di cui all'articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, riconosciuti in favore delle imprese energivore e delle imprese a forte consumo di gas naturale, sono utilizzabili entro la data del 31 dicembre 2022 e sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei



centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, *comprese quelle relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta*, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 10.

Imprese energivore di interesse strategico

1. Al fine di assicurare sostegno economico alle imprese ad alto consumo energetico e fino al 31 dicembre 2022, SACE S.p.A. è autorizzata a rilasciare garanzie, per un impegno complessivo massimo entro i 5000 milioni di euro, ai sensi delle disposizioni, in quanto compatibili, e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previsti dalla vigente disciplina in materia di aiuti di Stato, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea e come ulteriormente specificato sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A., in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma ad imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia copre la percentuale consentita dalla disciplina sopra richiamata. Analoga garanzia può essere rilasciata, nel rispetto dei medesimi criteri e condizioni sopra indicati, per il finanziamento di operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati sul territorio nazionale per la produzione destinata all'industria siderurgica.

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, il decimo periodo è sostituito dai seguenti «Le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono versate in un patrimonio dell'emittente destinato all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria, previa restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, per la parte eventualmente erogata, e, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi volti alla

tutela della sicurezza e della salute, di ripristino e di bonifica ambientale secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente, nonché per un ammontare determinato, nel limite massimo di 150 milioni di euro, con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della transizione ecologica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Presidente della regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., che può avvalersi di organismi in house dello Stato. Restano comunque impregiudicate le intese già sottoscritte fra il gestore e l'organo commissariale di ILVA S.p.A. alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le modalità di valutazione, approvazione e attuazione dei progetti di decarbonizzazione da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. sono individuate con il decreto di cui al decimo periodo.».

Art. 10 - bis

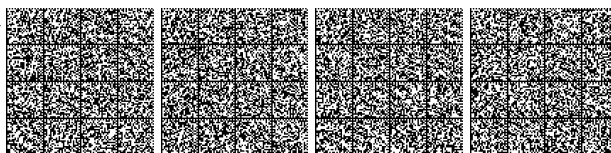
Qualificazione delle imprese per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall'articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, è affidata:

a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all'impresa subappaltante l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. A decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall'articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, è affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.



3. In relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera b) del comma 1, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è condizionata dall'avvenuto rilascio dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'imprenditrice.

4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell'articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 10 - ter

Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese

1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico concesse ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate al 30 settembre 2022, salvo disdetta dell'interessato.

2. La proroga di cui al comma 1 è subordinata all'avvenuto pagamento del canone unico di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. I comuni possono comunque prevedere la riduzione o l'esenzione dal pagamento del canone unico per le attività di cui al comma 1.

Art. 10 - quater

Proroga degli interventi di ricostruzione relativi ad imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma del 2012

1. All'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

Art. 10 - quinquies

Disposizioni in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica

1. All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 47, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte dei soggetti interessati, e relativamente alle aree per le quali il consiglio comunale ha deliberato la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, il comune deve trasmettere le proprie determinazioni in ordine al corrispettivo dovuto e alla procedura di trasformazione»;

b) al comma 48, primo periodo, le parole: «dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 ago-

sto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dal secondo periodo dello stesso comma,» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 37, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,»;

c) al comma 48, secondo periodo, le parole: «, con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione» sono soppresse;

d) al comma 49-bis, il secondo e il settimo periodo sono soppressi.

Art. 10 - sexies

Misure ai fini dell'effettiva concessione del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e della distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria

1. All'articolo 48-bis, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione» sono sostituite dalle seguenti: «nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione».

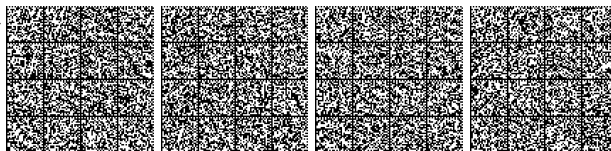
2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10 - septies

Misure a sostegno dell'edilizia privata

1. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di un anno:

a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formati fino al 31 dicembre 2022, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2,



del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

b) i termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formati fino al 31 dicembre 2022, purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini relativi alle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o agli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché ai relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e della proroga di cui all'articolo 10, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 76 del 2020.

Capo II

MISURE PER IL LAVORO

Art. 11.

Disposizioni in materia di integrazione salariale

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 11-quater sono aggiunti i seguenti:

«11-quinquies. Per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 10 che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni è riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 12, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022, un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di ventisei settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

11-sexies. Per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato I al presente decreto rientranti nel campo di applicazione degli articoli 26, 29 e 40 che non possono più ricorrere all'assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni è riconosciuto, in deroga agli articoli 4, 29, comma 3-bis e 30, comma 1-bis, nel limite di spesa di 77,5 milioni di euro per l'anno 2022, un ulteriore

trattamento di integrazione salariale per un massimo di otto settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

11-septies. Al fine di ottimizzare l'allocatione delle risorse disponibili, limitatamente all'anno 2022, qualora all'esito dell'attività di monitoraggio ivi prevista dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziare in sede di attuazione di quanto previsto dai commi 11-ter o 11-quinquies, l'INPS, previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, può rimodulare le predette risorse tra le misure di cui ai citati commi 11-ter e 11-quinquies, fermi restando l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e l'importo complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022.».

2. Ai fini di fronteggiare le difficoltà economiche derivanti dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, i datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato A al presente decreto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 maggio 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5, 29, comma 8 e 33, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 227,5 milioni di euro per l'anno 2022 e alle minori entrate derivanti dal medesimo comma valutate in 1,3 milioni di euro per l'anno 2023 e alle minori entrate derivanti dal comma 2 valutate in 34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,3 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede:

a) quanto a 224,1 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a 3,4 milioni di euro per l'anno 2022 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1;

c) quanto a 1,3 milioni di euro per l'anno 2023 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 2;

d) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2024 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1;

e) quanto a 34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 4,8 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 38.

Art. 12.

Agevolazione contributiva per il personale delle aziende in crisi

1. All'articolo 1, comma 119, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole «di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» sono inserite le seguenti: «, lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti, ovvero lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette»;



b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «In caso di assunzione di lavoratori che godano della Nuova Assicurazione Sociale per l'impiego è comunque escluso il cumulo del beneficio di cui alla presente disposizione con quello previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, della legge 28 giugno 2012, n. 92.».

2. I benefici contributivi di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 6,3 milioni di euro per l'anno 2023, 6,3 milioni di euro per l'anno 2024 e 4,2 milioni di euro per l'anno 2025. L'INPS effettua il monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal comma 1 e qualora, nell'ambito della predetta attività di monitoraggio, emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso al beneficio contributivo di cui al comma 1. Alle minori entrate derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 6,3 milioni di euro per l'anno 2023, 6,3 milioni di euro per l'anno 2024, 4,2 milioni di euro per l'anno 2025 e valutate in 0,7 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 0,8 milioni di euro per l'anno 2023, 2,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,4 milioni di euro per l'anno 2025 con le maggiori entrate derivanti dal presente articolo;

b) quanto a 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 5,5 milioni di euro per l'anno 2023, 4,2 milioni di euro per l'anno 2024, 2,8 milioni di euro per l'anno 2025 e a 0,7 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

Art. 12 - bis

Decorrenza dei termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio

1. Le disposizioni di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si applicano con effetto retroattivo agli eventi verificatisi a decorrere dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. Non si dà luogo al rimborso delle sanzioni e degli interessi eventualmente già pagati. Sono fatte salve le dichiarazioni di regolarità contributiva già emesse, che non possono essere oggetto di riesame o di annullamento.

2. Con decreto del Ministero della giustizia, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 12 - ter

Modifiche al decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148

1. All'articolo 26, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

c-bis) assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni».

2. All'articolo 33, comma 3, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli oneri e le minori entrate relativi alla prestazione di cui all'articolo 26, comma 9, lettera c-bis), sono finanziati mediante un contributo straordinario a carico esclusivo del datore di lavoro di importo corrispondente al fabbisogno di copertura delle predette voci di costo».

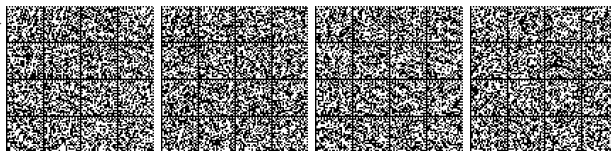
Art. 12 - quater

Disposizioni in materia di lavoro sportivo

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5-quater è sostituito dal seguente:

«5-quater. Ai rapporti di lavoro sportivo regolati dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, e dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non si applicano le disposizioni del presente articolo. Ferme restando le condizioni di cui al presente articolo, le disposizioni dello stesso si applicano esclusivamente nel caso in cui i redditi derivanti dai predetti rapporti di lavoro sportivo siano prodotti in discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) nelle quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica entro l'anno 1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 1.000.000, nonché nel caso in cui detti redditi siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica dopo l'anno 1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 500.000. In tali circostanze i redditi di cui al comma 1 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. A tali rapporti non si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 3-bis, quarto periodo, e 5-bis del presente articolo»;



b) il comma 5-quinquies è sostituito dal seguente:

«5-quinquies. Per i rapporti di lavoro sportivo ai quali risulta applicabile il regime di cui al presente articolo, l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato ivi previsto comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. Le entrate derivanti dal contributo di cui al primo periodo sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei settori giovanili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo delegata per lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, con riferimento al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3».

2. Il comma 8 dell'articolo 36 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è abrogato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In ogni caso, le disposizioni di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi ai redditi derivanti dai contratti in essere alla medesima data e fino alla loro naturale scadenza.

Art. 12 - quinquies

Modifica al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di contratto di somministrazione

1. All'articolo 31, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

Art. 12 - sexies

Comunicazioni di avvio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali

1. All'articolo 14, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: «Con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali,» sono inserite le seguenti: «fatte salve le attività autonome occasionali intermedie dalle piattaforme digitali di cui al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,» e le parole: «mediante SMS o posta elettronica» sono sostituite dalle seguenti: «mediante modalità informatiche».

Art. 12 - septies

Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, in materia di disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti

1. Alla legge 29 marzo 1985, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «centralinisti non vedenti», «centralinisti telefonici non vedenti», «centralinisti telefonici ciechi» e «centralinisti telefonici privi della vista», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista»;

b) all'articolo 3, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. I lavoratori assunti ai sensi del presente articolo sono computati nella quota di riserva di assunzioni obbligatorie di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che deve risultare nel prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della citata legge n. 68 del 1999»;

c) all'articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di installazione di fornitura di reti pubbliche di comunicazione elettronica e di telefonia accessibile al pubblico sono tenuti a comunicare, secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'elenco dei datori di lavoro pubblici e privati presso i quali sono stati installati o modificati i centralini telefonici di cui all'articolo 3, comma 1, che comportino l'obbligo di assunzione»;

d) all'articolo 6, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. La graduatoria dei centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista nonché l'elenco dei posti disponibili sono resi accessibili al pubblico mediante pubblicazione nei siti internet istituzionali delle regioni, nel rispetto dei requisiti di accessibilità dei siti internet di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, e mediante affissione presso l'ufficio del servizio competente, salvo quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di accesso ai dati personali da parte della persona alla quale i dati si riferiscono».

Capo III

MISURE A SOSTEGNO DI AUTOTRASPORTO, AGRICOLTURA, PESCA, TURISMO E ALTRE MISURE URGENTI

Art. 13.

Ferrobonus e marebonus

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 110, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 1, comma 672, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è autorizzata la spesa di ulteriori 19,5 milioni di euro per l'anno 2022.



2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è autorizzata la spesa di ulteriori 19 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a complessivi 38,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Art. 13 - bis

Canoni di concessione per aree demaniali in ambito portuale, per la promozione del traffico ferroviario delle merci

1. Al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale, relativamente a concessioni in essere per aree demaniali su cui insistono attività terminalistiche, può riconoscere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nonché nel rispetto dei limiti minimi dei canoni di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, una progressiva diminuzione dei canoni di concessione in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi di traffico ferroviario portuale generato da ciascuna area o comunque ad essa riconducibile. Ciascuna Autorità di sistema portuale stabilisce gli obiettivi specifici di traffico ferroviario, l'entità e le modalità di determinazione dello sconto compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci.

Art. 13 - ter

Disposizioni in materia di ingresso di marittimi stranieri per lo svolgimento di particolari attività

1. All'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma I-sexies è inserito il seguente:

«I-septies. I lavoratori marittimi chiamati per l'imbarco su navi, anche battenti bandiera di uno Stato non appartenente all'Unione europea, ormeggiate in porti italiani sono autorizzati a svolgere attività lavorativa a bordo, previa acquisizione del visto di ingresso per lavoro per il periodo necessario allo svolgimento della medesima attività lavorativa e comunque non superiore ad un anno. Ai fini dell'acquisizione del predetto visto non è richiesto il nulla osta al lavoro. Si applicano le disposizioni del presente testo unico e del relativo regolamento di attuazione concernenti il soggiorno di marittimi stranieri chiamati per l'imbarco su navi italiane da crociera».

Art. 14.

Clausola di adeguamento del corrispettivo per il servizio nei contratti di trasporto di merci su strada

1. All'articolo 6 del *decreto legislativo 21 novembre 2005*, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera d), dopo le parole «modalità di pagamento» sono inserite le seguenti: «, nonché clausola di adeguamento di tale corrispettivo al costo del carburante, sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della transizione ecologica, qualora dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell'ultimo adeguamento effettuato»;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. Al fine di mitigare gli effetti conseguenti all'aumento dei costi del carburante per autotrazione incentivando, al contempo, il ricorso alla forma scritta nella *stipulazione dei contratti* di trasporto di merci su strada, il corrispettivo, nei contratti di trasporto di merci su strada conclusi in forma non scritta, si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati e aggiornati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2. All'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole «pubblica e aggiorna» è inserita la seguente: «trimestralmente».

Art. 15.

Contributi per il settore dell'autotrasporto

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, è ulteriormente incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ulteriormente incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse sono destinate ad aumentare la deduzione forfettaria, limitatamente al periodo d'imposta 2021, di spese non documentate di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Art. 16.

Esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2022, le



imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. A tal fine è autorizzata la spesa pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2022, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Art. 17.

Fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, è istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Art. 17 - bis

Istituzione del sistema di interscambio di pallet. Finalità e definizioni

1. Le disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 17-ter si applicano ai pallet standardizzati interscambiabili, utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione e il trasporto delle merci.

2. Ai fini dell'istituzione di un sistema di interscambio di pallet si adottano le seguenti definizioni:

a) *pallet* (UNI EN ISO 445): piattaforma rigida orizzontale caratterizzata da un'altezza minima compatibile con la movimentazione, tramite carrelli transpallet o carrelli elevatori a forche e altre appropriate attrezzature di movimentazione, impiegata come supporto per la raccolta, l'immagazzinamento, la movimentazione e il trasporto di merci e di carichi. Essa può essere costruita o equipaggiata con struttura superiore;

b) *pallet standardizzato*: comprende una serie di tipologie di pallet per usi specifici in riferimento a un dato mercato e risponde alla necessità di armonizzazione e di riduzione dei costi, legata agli scambi di merci su pallet e alla gestione dei parchi;

c) *pallet interscambiabile*: pallet standardizzato riutilizzato e non ceduto a titolo di vendita al destinatario della merce.

3. Le caratteristiche di ciascuna tipologia di pallet sono stabilite da specifici capitoli tecnici che costituiscono documenti di riferimento su scala mondiale.

Art. 17 - ter

Disciplina del sistema di interscambio di pallet

1. I soggetti che ricevono, a qualunque titolo, fatta salva la compravendita, i pallet di cui all'articolo 17-bis sono obbligati alla restituzione al proprietario o al committente di un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelle dei pallet ricevuti.

2. Fatto salvo il caso in cui siano stati espressamente dispensati dal proprietario o dal committente, l'obbligo di cui al comma 1 permane in carico ai soggetti tenuti alla restituzione dei pallet, indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformità tecnica degli stessi. La tipologia dei pallet interscambiabili di cui all'articolo 17-bis è indicata sui relativi documenti di trasporto del mittente e non è modificabile dai soggetti ricevuti.

3. In caso di impossibilità a provvedere all'immediato interscambio di pallet, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto all'emissione contestuale di apposito voucher, digitale o cartaceo, avente funzione di titolo di credito improprio cedibile a terzi senza vincoli di forma, debitamente sottoscritto, contenente data, denominazione dell'emittente e del beneficiario, nonché indicazione della tipologia e quantità dei pallet da restituire. La mancata indicazione sul voucher di tutti i suddetti requisiti informativi comporta il diritto, per il possessore del voucher medesimo, di richiedere immediatamente al soggetto obbligato alla restituzione il pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, determinato ai sensi del comma 6, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti. Al voucher si applica la disciplina di cui all'articolo 1992 del codice civile.

4. La mancata riconsegna di uno o più pallet entro sei mesi dalla data di emissione del voucher, secondo quanto previsto dal comma 3, comporta l'obbligo, per il soggetto obbligato alla restituzione, del pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, determinato ai sensi del comma 6, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti. È fatto obbligo al possessore del voucher di restituirlo all'emittente, al momento della restituzione dei pallet ivi indicati o al momento del pagamento del relativo importo, determinato ai sensi del comma 6.

5. Ogni patto contrario alle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 17-bis è nullo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche tecnico-qualitative e sono determinati il valore di mercato del pallet interscambiabile e le tempistiche per il suo aggiornamento. Con il medesimo decreto è indicata la struttura, tra quelle già esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico, competente a svolgere attività di vigilanza e di monito-



raggio del corretto funzionamento del sistema di interscambio di pallet, anche con l'obiettivo di garantire il livello minimo di impatto ambientale.

7. I soggetti coinvolti nel mercato dei pallet possono segnalare eventuali violazioni alla struttura di cui al comma 6.

Art. 17 - quater

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 17-bis e 17-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nei limiti delle risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente.

Art. 18.

Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca

1. Alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate

ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

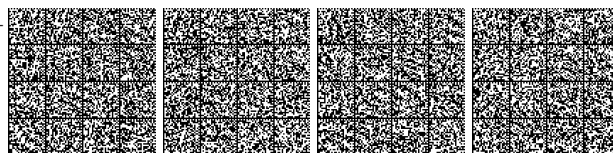
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 140,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 19.

Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari

1. Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, in forma individuale o societaria, le esposizioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, concesse dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito e destinate a finanziare le attività delle imprese medesime, possono essere rinegoziate e ristrutturate per un periodo di rimborso fino a venticinque anni.



2. Nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013 e dal regolamento (UE) n. 717/2014, della Commissione del 27 giugno 2014, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nei settori agricolo e della pesca e dell'acquacoltura, le operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione di cui al comma 1 possono essere assistite dalla garanzia gratuita fornita dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Per la concessione delle predette garanzie è autorizzata, in favore di ISMEA, la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234; quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 522 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3-bis. Per le finalità di cui al comma 1, dopo l'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è inserito il seguente:

«Art. 8-quinquies.1 (Ulteriori disposizioni per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte). — 1. Successivamente all'iscrizione a ruolo, il produttore interessato può presentare all'AGEA, per il tramite dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, la richiesta di rateizzazione di cui all'articolo 8-quater, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla notifica, da parte della stessa Agenzia, del primo atto di riscossione utile, inclusi quelli della procedura cautelare o esecutiva, eventualmente intrapresa.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui al comma 1, soltanto se tempestiva, l'Agenzia delle entrate-Riscossione:

a) sospende immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo;

b) trasmette in via telematica la predetta istanza all'AGEA, entro il termine di dieci giorni successivi alla data della relativa ricezione.

3. L'AGEA, mediante posta elettronica certificata ovvero mediante raccomandata con avviso di ricevimento, comunica al produttore l'esito dell'esame della richiesta di rateizzazione e:

a) in caso di accoglimento, il produttore rinuncia espressamente ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari e sono sospese le procedure di recupero per compensazione. In tal caso, la stessa AGEA dispone la sospensione della riscossione con proprio provvedimento, trasmesso telematicamente all'Agenzia delle entrate-Riscossione;

b) in caso di rigetto, l'AGEA ne dà comunicazione in via telematica all'Agenzia delle entrate-Riscossione, per la ripresa dell'attività di riscossione coattiva.

4. Il pagamento delle rate è effettuato direttamente all'AGEA, che provvede, con cadenza annuale, alle conseguenti operazioni di regolazione contabile con l'Agenzia delle entrate-Riscossione. Tale pagamento è effettuato dal produttore con le modalità indicate nel provvedimento di accoglimento.

5. Il versamento della prima rata, comunicato mediante posta elettronica certificata dall'AGEA all'Agenzia delle entrate-Riscossione, determina la cancellazione delle cautele iscritte e l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate.

6. Il mancato versamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e la revoca della sospensione della riscossione, comunicata in via telematica dall'AGEA all'Agenzia delle entrate-Riscossione. In tal caso, l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto, previa immediata regolazione contabile ai sensi del comma 4, è automaticamente ed immediatamente riscuotibile in unica soluzione, sono riprese le procedure di recupero per compensazione e le somme eventualmente corrisposte al produttore in costanza di rateizzazione sono iscritte a registro debitori sino a concorrenza del debito residuo.

7. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 8-quinquies del presente decreto e dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

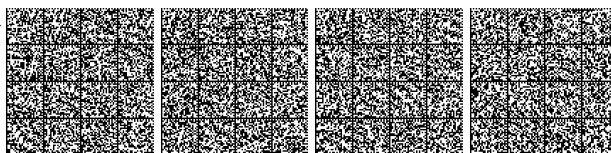
3-ter. I produttori che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno ricevuto la notifica di un atto dell'Agenzia delle entrate-Riscossione possono esercitare la facoltà di cui all'articolo 8-quinquies.1 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, introdotto dal comma 3-bis del presente articolo, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla stessa data.

3-quater. L'efficacia della rateizzazione prevista dai commi 3-bis e 3-ter resta subordinata all'assenso della Commissione europea nell'ambito delle procedure di adempimento dello Stato membro alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 24 gennaio 2018 nella causa C-433/15. L'AGEA comunica con proprio provvedimento l'avvio della decorrenza dei predetti termini.

Art. 19 - bis

Disposizioni a sostegno dei giovani agricoltori

1. Al primo comma dell'articolo 14 della legge 26 maggio 1965, n. 590, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o quando sui finanziamenti bancari destinati all'acquisto dei terreni per favorire l'insediamento di giovani in agricoltura sia stata rilasciata garanzia dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102».



Art. 19 - *ter*

Disposizioni per il sostegno del settore dell'agroalimentare

1. All'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, dopo le parole: «produzione o trasformazione» sono aggiunte le seguenti: «. Sono altresì considerati deperibili i prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aw superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aw superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5».

2. All'articolo 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. La disciplina dei termini di pagamento di cui al comma 1, lettera a), numero 1), e lettera b), numero 1), si applica altresì ai seguenti prodotti agricoli e alimentari:

a) preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;

b) sfusi, anche se posti in involucri protettivi o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durata degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;

c) prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aw superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aw superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;

d) tutti i tipi di latte».

3. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma si applica anche ai contratti stipulati dagli enti pubblici economici con il personale da assegnare all'assistenza tecnica dei programmi pluriennali cofinanziati con fondi dell'Unione europea, per un periodo non eccedente la durata di attuazione dei medesimi programmi».

Art. 20.

Rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura

1. Al fine di fronteggiare il peggioramento economico internazionale con innalzamento dei costi di produzione dovuto alla crisi ucraina, per l'anno 2022 la dotazione del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» di cui all'articolo 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 35 milioni di euro.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 515:

1) dopo le parole «del Regolamento (UE)» sono inserite le seguenti: «2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021,»;

2) le parole da: «recante "Norme sul sostegno" fino a: «in fase di approvazione definitiva da parte del Parlamento europeo» sono soppresse;

3) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «La dotazione finanziaria per l'anno 2022 è destinata alla copertura delle spese amministrative di costituzione e gestione del Fondo e dei costi sostenuti per le attività di sperimentazione e avviamento, ivi inclusi i costi per la realizzazione dei sistemi informatici e per l'implementazione delle procedure finanziarie di cui al comma 517. A tal fine, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasferisce all'Istituto di cui al comma 516 la relativa dotazione finanziaria. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) supporta le attività di sperimentazione per la definizione e implementazione delle procedure di competenza»;

b) il comma 517 è sostituito dal seguente: «517. A decorrere dal 1° gennaio 2023, è autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale, intestato alla società di capitali dedicata di cui al comma 516, sul quale confluiscono le somme destinate al finanziamento del Fondo di cui al comma 515. L'AGEA è individuata quale soggetto preposto al prelievo delle quote di partecipazione degli agricoltori e alla erogazione delle compensazioni finanziarie in favore degli agricoltori partecipanti sulla base degli elenchi di liquidazione trasmessi dal soggetto gestore del Fondo, nonché alla verifica delle eventuali sovracompensoazioni per effetto di un cumulo degli interventi del Fondo con altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati. L'AGEA supporta le attività di sperimentazione per la definizione e implementazione delle procedure di competenza.»;

c) il comma 518 è sostituito dal seguente: «518. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 515 si applica il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 2016.».

Art. 20 - *bis*

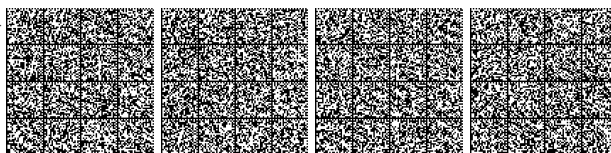
Disposizioni in materia di garanzie dell'ISMEA

1. All'articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».

Art. 20 - *ter*

Semplificazioni per le imprese agricole

1. Il comma 4-bis dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e il comma 4-bis dell'articolo 41 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono abrogati. Conseguentemente, le contabilità speciali n. 6253 e n. 6254 sono chiuse.



Art. 21.

Disposizioni in materia di economia circolare in agricoltura

1. Al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas e ridurre l'uso di fertilizzanti chimici, aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli e limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2016, prevedono la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato di cui all'articolo 52, comma 2-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dal comma 2 del presente articolo.

2. All'articolo 52, comma 2-bis, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il digestato di cui al presente comma è considerato equiparato ai fertilizzanti di origine chimica quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali da soli o in miscela fra loro, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2016, ed è impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti e in conformità ai requisiti e alle caratteristiche definiti con il decreto di cui al terzo periodo del presente comma, per i prodotti ad azione sul suolo di origine chimica. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato.».

3. La lettera o-bis) del comma 1 dell'articolo 3 ed il Capo IV-bis del Titolo IV del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, come introdotti dall'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.

Art. 21 - bis

Applicazione del deflusso ecologico

1. Al fine di contribuire a soddisfare il fabbisogno nazionale di prodotti agricoli nonché di consentire di riesaminare e adattare gli strumenti attuativi vigenti per garantire la gestione integrata quali-quantitativa e la razionale utilizzazione delle risorse idriche, considerando l'impatto dei cambiamenti climatici e assicurando al contempo la tutela degli equilibri naturali e la continuità dei servizi ecosistemici offerti da un sistema fluviale sano e resiliente ai territori e alle produzioni agroalimentari italiane, le Autorità di bacino distrettuale procedono al completamento delle sperimentazioni sul deflusso ecologico entro il 31 dicembre 2024, finalizzato all'aggiornamento dei deflussi ecologici a valle delle derivazioni,

nel rispetto degli obiettivi ambientali fissati dal piano di gestione e di quanto disposto dagli strumenti normativi e attuativi vigenti a livello europeo, nazionale e regionale.

2. Le Autorità di bacino distrettuale procedono al monitoraggio e alla raccolta dei dati nonché alle sperimentazioni, nell'ottica dell'ottimizzazione della gestione idrica nel rispetto della tutela ambientale, delle esigenze d'uso, delle opportunità fruttive e delle valenze locali del territorio, in considerazione degli effetti positivi degli interventi volti al risparmio idrico, realizzati mediante la riduzione delle perdite e l'adozione di strumenti di contabilizzazione dei consumi, nonché dell'implementazione della capacità di invaso dei bacini idrici esistenti e di nuova realizzazione.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

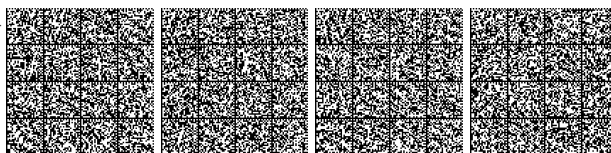
Art. 22.

Credito d'imposta per l'IMU in favore del comparto del turismo

1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 e della conseguente situazione di tensione finanziaria degli operatori economici del settore, con gravi ricadute occupazionali e sociali, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per i soggetti e le fattispecie di cui al comma 2.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese turistico-ricettive, ivi compresi le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50 per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.

3. Il credito di imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e



109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.

5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 22 - bis

Misure di sostegno per il comparto teatrale

1. Per i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche, di cui al codice Ateco 90.04.00, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022;

b) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 novembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Art. 22 - ter

Contributo straordinario all'ENIT

1. Per l'anno 2022 all'ENIT – Agenzia nazionale del turismo è concesso un contributo straordinario di 15 milioni di euro.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e

speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Art. 22 - quater

Proroga delle semplificazioni in materia di autorizzazioni di concessioni del suolo pubblico

1. A far data dal 1° luglio 2022 e fino al 30 settembre 2022, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

2. A far data dal 1° luglio 2022 e comunque non oltre il 30 settembre 2022, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti che hanno presentato le domande di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Capo IV

CONTRATTI PUBBLICI

Art. 23.

Revisione dei prezzi

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in relazione alle domande di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, può riconoscere, nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse del medesimo Fondo e nelle more dello svolgimento dell'attività istruttoria relativa alle istanze di compensazione presentate secondo le modalità di cui al citato comma 8, un'anticipazione pari al 50 per cento dell'importo richiesto in favore dei soggetti di cui al comma 7 del medesimo articolo 1-septies ed all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17. All'esito dell'attività istruttoria di cui al periodo precedente, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può disporre la ripetizione totale o parziale dell'importo erogato a titolo di anticipazione, che è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente rias-



segnato al Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

2. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione:

a) il Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2022 interamente destinati alle compensazioni di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per le opere pubbliche di cui al comma 8 del medesimo articolo 29;

b) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di 120 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 320 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

3-bis. L'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e l'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute per gli appaltatori si applicano, alle medesime condizioni, anche ai contraenti generali, anche in deroga a quanto previsto dai contratti o convenzioni.

Art. 23 - bis

Modifiche all'articolo 1, comma 43-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

1. All'articolo 1, comma 43-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «di importo superiore a 70.000 euro,» sono soppresse;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La previsione di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo restando che l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, è riferito esclusivamente ai lavori edili come definiti dall'allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

TITOLO IV

RAFFORZAMENTO DEI PRESIDI PER LA SICUREZZA, LA DIFESA NAZIONALE E PER LE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

Capo I

GOLDEN POWER

Art. 24.

Ridefinizione dei poteri speciali in materia di difesa e sicurezza nazionale - Golden power

1. All'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), dopo le parole «un'impresa di cui alla lettera a),» sono inserite le seguenti: «che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi individuati ai sensi della medesima lettera a), compresi quelli» e dopo le parole: «relative a beni materiali o immateriali» sono inserite le seguenti: «, l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia»;

b) al comma 4, dopo le parole «Ai fini dell'esercizio del potere di veto di cui al comma 1, lettera b),» sono inserite le seguenti: «salvo che l'operazione sia in corso di valutazione o sia già stata valutata ai sensi del comma 5,»;

c) al comma 5:

1) al primo periodo le parole «notifica l'acquisizione» sono sostituite dalle seguenti: «, ove possibile congiuntamente alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, notifica la stessa acquisizione»;

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nei casi in cui la notifica non sia effettuata congiuntamente da tutte le parti del procedimento indicate al primo periodo, la società notificante trasmette, contestualmente alla notifica, una informativa, contenente gli elementi essenziali dell'operazione e della stessa notifica, alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, al fine di consentirne la partecipazione al procedimento, fornendo prova della relativa ricezione.»;

2-bis) al terzo periodo, le parole: «indicate nel secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «indicate nel terzo periodo»;

3) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Entro quindici giorni dalla notifica, la società acquisita può presentare memorie e documenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.»;

4) al quinto periodo le parole «all'acquirente, tale termine» sono sostituite dalle seguenti: «alle parti del procedimento, il predetto termine di quarantacinque giorni»;

5) al dodicesimo periodo le parole «L'acquirente che non osservi le condizioni imposte è altresì soggetto»



sono sostituite dalle seguenti: «La società acquirente e la società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto che non osservino le condizioni imposte sono altresì soggette».

c-bis) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo, la costituzione di imprese il cui oggetto sociale ricomprende lo svolgimento di attività di rilevanza strategica ovvero che detengono attivi di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale è notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro i termini e con le procedure di cui al presente articolo».

Art. 25.

Ridefinizione dei poteri speciali nei settori di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012

1. All'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) al comma 1, dopo le parole: «i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale» sono inserite le seguenti: «, anche se oggetto di concessioni, comunque affidate, incluse le concessioni di grande derivazione idroelettrica,»;

0b) al comma 1-ter, dopo le parole: «i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale» sono inserite le seguenti: «, anche se oggetto di concessioni, comunque affidate»;

a) al comma 2, dopo le parole: «a titolo di garanzia, è notificato,» sono inserite le seguenti: «salvo che l'operazione sia in corso di valutazione o sia già stata valutata ai sensi del comma 5,»;

b) al comma 2-bis, dopo le parole: «soggetto esterno all'Unione europea, di cui al comma 5-bis,» sono inserite le seguenti: «ovvero, nei settori individuati nel secondo periodo del comma 5, anche a favore di un soggetto appartenente all'Unione europea, ivi compresi quelli stabiliti o residenti in Italia,» e dopo le parole «il trasferimento della sede sociale in un Paese non appartenente all'Unione europea, è notificato,» sono inserite le seguenti: «salvo che l'operazione sia in corso di valutazione o sia già stata valutata ai sensi del comma 5,»;

c) al comma 5:

1) al primo periodo dopo le parole «è notificato» sono inserite le seguenti: «, ove possibile congiuntamente alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto,»;

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nei settori delle comunicazioni, dell'energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio e assicurativo, sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al primo periodo anche gli acquisti, a qualsiasi titolo, di partecipazioni da parte di soggetti appartenenti all'Unione europea, ivi compresi quelli residenti in Italia, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'as-

sunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;

3) dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «Nei casi in cui la notifica non sia effettuata congiuntamente da tutte le parti dell'operazione indicate al primo e al secondo periodo, la società notificante trasmette, contestualmente alla notifica, una informativa, contenente gli elementi essenziali dell'operazione e della stessa notifica, alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, al fine di consentirne la partecipazione al procedimento, fornendo prova della relativa ricezione. Sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al presente articolo anche gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, in società che detengono gli attivi individuati come strategici ai sensi dei commi 1 e 1-ter, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, quando il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento del capitale.»;

c-bis) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

«5-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1 e al presente articolo, per soggetto esterno all'Unione europea si intende:

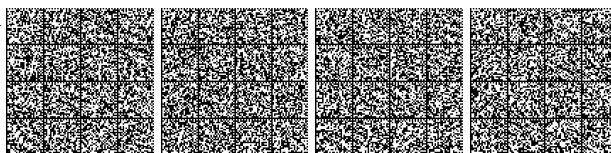
a) qualsiasi persona fisica che non abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea;

b) qualsiasi persona fisica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea e che non abbia la residenza, la dimora abituale ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilita;

c) qualsiasi persona giuridica che non abbia la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilita;

d) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, o che sia comunque ivi stabilita, e che risulti controllata, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o da una persona giuridica di cui alle lettere a), b) e c);

e) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che abbia stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea, o che sia comunque ivi stabilita, qualora sussistano elementi che indichino un comportamento elusivo rispetto all'applicazione della disciplina di cui al presente decreto»;



d) al comma 6:

1) al primo periodo, le parole: «l'efficacia dell'acquisto può essere condizionata all'assunzione da parte dell'acquirente di impegni diretti a garantire la tutela dei predetti interessi.» sono sostituite dalle seguenti: «l'efficacia dell'acquisto può essere condizionata all'assunzione, da parte dell'acquirente e della società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, di impegni diretti a garantire la tutela dei predetti interessi. Entro quindici giorni dalla notifica, la società acquisita può presentare memorie e documenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.»;

2) al secondo periodo, dopo le parole: «Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'acquirente» sono inserite le seguenti: «e alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto»;

3) al nono periodo, le parole: «all'acquirente», sono soppresse;

4) all'undicesimo periodo, le parole: «L'acquirente che non adempia agli impegni imposti è altresì soggetto, salvo che il fatto costituisca reato,» sono sostituite dalle seguenti: «La società acquirente e la società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, che non adempiano agli impegni imposti sono altresì soggette, salvo che il fatto costituisca reato,».

d-bis) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo, la costituzione di un'impresa che svolge attività ovvero detiene uno o più degli attivi individuati ai sensi del comma 1 ovvero del comma 1-ter è notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro i termini e con le procedure di cui al presente articolo, qualora uno o più soci, esterni all'Unione europea ai sensi del comma 5-bis, detengano una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012, introdotto dal comma 1, lettera c), numero 2, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023.

3. All'articolo 4-bis, comma 3-bis, lettera b), del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, le parole «nonché gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, quando il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento del capitale» sono soppresse.

Art. 26.

Misure di semplificazione dei procedimenti in materia di poteri speciali e prenotifica

1. Al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo l'articolo 2-ter è inserito il seguente:

«Art. 2-quater (Misure di semplificazione dei procedimenti e prenotifica). — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il gruppo di coordinamento costituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui agli articoli 1, 1-bis e 2, senza che sia necessaria la delibera del Consiglio dei ministri, per la definizione dei procedimenti in caso di mancato esercizio dei poteri speciali decisa all'unanimità dai componenti del gruppo di coordinamento, fatta salva in ogni caso la possibilità per ogni amministrazione e per le parti di chiedere di sottoporre l'esame della notifica al Consiglio dei ministri.

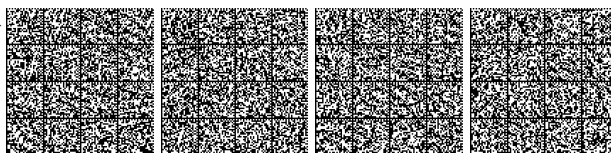
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono individuate le modalità di presentazione di una prenotifica che consenta l'esame da parte del gruppo di coordinamento, o nelle ipotesi di cui al comma 1 del Consiglio dei ministri, delle operazioni, anteriormente alla formale notifica di cui agli articoli 1 e 2, al fine di ricevere una valutazione preliminare sulla applicabilità dei citati articoli e sulla autorizzabilità dell'operazione.».

2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare con le modalità di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i meccanismi di raccordo tra obbligo di notifica e procedure di gara e le misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relative all'istruttoria dei procedimenti rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto nel caso di affidamento di concessioni, anche di competenza regionale».

Art. 27.

Potenziamento della capacità amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di esercizio dei poteri speciali

1. Al fine di potenziare l'attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, è istituito presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri un nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di esercizio dei poteri speciali, costituito da dieci componenti in possesso di specifica ed elevata competenza in materia giuridica, economica e nelle relazioni internazionali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono definiti i criteri per l'individuazione e la nomina dei componenti del nucleo,



la durata degli incarichi, i compensi spettanti nel limite massimo di euro 50.000 per singolo incarico al netto degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, le ulteriori disposizioni concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'organismo.

2. All'articolo 2-*bis* del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014 sono inserite le seguenti: «, *nonché quello di cui all'articolo 1-bis del presente decreto*,»;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-*bis*. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi, secondo modalità da definirsi mediante apposito protocollo d'intesa e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione della Guardia di finanza. Nell'espletamento delle attività di cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, i militari della Guardia di finanza si avvalgono anche dei poteri e delle facoltà di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231»;

c) al comma 3 dopo le parole «enti di ricerca» sono inserite le seguenti «, nonché con altre amministrazioni».

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le misure organizzative a supporto del nucleo di cui al comma 1 da svolgersi da parte del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, nei limiti delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di spesa di euro 570.000 per l'anno 2022 e di euro 760.000 annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 28.

Ridefinizione dei poteri speciali in materia di servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G e cloud

1. L'articolo 1-*bis* del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, è sostituito dal seguente:

«Art. 1-*bis* (Poteri speciali inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, basati sulla tecnologia cloud e altri attivi). — 1. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo, costituiscono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G. Ai medesimi fini di cui al presente articolo, ulteriori servizi, beni, rapporti, attività e tecnologie rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica, ivi inclusi quelli relativi alla tecnologia cloud, possono essere individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il

Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e con gli altri Ministri competenti per settore, e sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che è reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorsi i quali i decreti sono adottati anche in mancanza di parere.

2. Fermi gli obblighi previsti ai sensi del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, le imprese che, anche attraverso contratti o accordi, intendano acquisire, a qualsiasi titolo, beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività di cui al comma 1, ovvero componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione, notificano, prima di procedere alla predetta acquisizione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri un piano annuale nel quale sono contenuti: il settore interessato dalla notifica; dettagliati dati identificativi del soggetto notificante; il programma di acquisti; dettagliati dati identificativi dei relativi, anche potenziali, fornitori; *descrizione* dei beni, dei servizi e delle componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività di cui al comma 1; un'informativa completa sui contratti in corso e sulle prospettive di sviluppo della rete 5G, ovvero degli ulteriori sistemi e attivi di cui al comma 1; ogni ulteriore informazione funzionale a fornire un dettagliato quadro delle modalità di sviluppo dei sistemi di digitalizzazione del notificante, nonché dell'esatto adempimento alle condizioni e alle prescrizioni imposte a seguito di precedenti notifiche; un'informativa completa relativa alle eventuali comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 105 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2019, ai fini dello svolgimento delle verifiche di sicurezza da parte del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), inclusiva dell'esito della valutazione, ove disponibile, e delle relative prescrizioni, qualora imposte. Con uno dei decreti di cui al comma 1, possono altresì essere individuati ulteriori contenuti del piano annuale, eventuali ulteriori criteri e modalità con cui procedere alla notifica del medesimo piano, oltre ad eventuali tipologie di attività escluse dall'obbligo di notifica, anche in considerazione delle ridotte dimensioni dell'operazione. *Il piano di cui al presente comma include altresì l'informativa completa sui contratti o sugli accordi relativi ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G già autorizzati, in relazione ai quali resta ferma l'efficacia dei provvedimenti autorizzativi già adottati.*

3. La notifica di cui di cui al comma 2 è trasmessa annualmente, prima di procedere all'attuazione del piano, salva la possibilità di aggiornare, previa notifica ai sensi del medesimo comma 2 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, il piano medesimo in corso di anno, con cadenza quadrimestrale. Entro trenta giorni dalla notifica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su conforme delibera del Consiglio dei ministri, è approvato il piano annuale di cui al comma 2, previa eventuale imposizione di prescrizioni o condizioni, ovvero ne è



negata l'approvazione con l'esercizio del potere di veto. Salvo diversa previsione nel decreto di approvazione del piano, rimane ferma l'efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri già adottati alla data di entrata in vigore del presente articolo. Se è necessario svolgere approfondimenti riguardanti aspetti tecnici anche relativi alla valutazione di possibili fattori di vulnerabilità, che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi, il termine di trenta giorni di cui al secondo periodo può essere prorogato fino a venti giorni, *prorogabili per una sola volta*, di ulteriori venti giorni, in casi di particolare complessità. Se nel corso dell'istruttoria si rende necessario richiedere informazioni al notificante, tale termine è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Se si rende necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di trenta giorni è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni. Le richieste di informazioni al notificante e le richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non sospendono i termini. In caso di incompletezza della notifica, il termine di trenta giorni di cui al secondo periodo decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano. Decorso i predetti termini, il piano si intende approvato.

4. I poteri speciali sono esercitati nella forma dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogniquale volta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. A tal fine, sono oggetto di valutazione anche gli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, compresi quelli individuati sulla base dei principi e delle linee guida elaborati a livello internazionale e dall'Unione europea. Se le prescrizioni o condizioni non risultano sufficienti ad assicurare la tutela dei citati interessi, il Governo, tenendo conto dei contenuti del piano notificato, dell'obsolescenza, del costo e dei tempi di sostituzione degli apparati e dell'esigenza di non rallentare lo sviluppo della tecnologia 5G o di altre tecnologie nel Paese, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, approva, in tutto o in parte, il piano per un periodo temporale, anche limitato, indicando un termine per l'eventuale sostituzione di determinati beni o servizi ovvero non approva il piano esercitando il potere di veto.

5. Salvo quanto previsto dal presente comma, se il soggetto notificante inizia l'esecuzione di contratti o accordi, *successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, compresi nella notifica, prima* che sia decorso il termine per l'approvazione del piano, il Governo può ingiungere all'impresa, stabilendo il relativo termine, di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore all'esecuzione del predetto contratto o accordo. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva gli obblighi di notifica di cui al presente articolo ovvero le disposizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino al tre per cento del fatturato del soggetto tenuto alla notifica. I contratti eventualmente stipulati in

violazione delle prescrizioni o delle condizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali sono nulli. Il Governo può altresì ingiungere all'impresa, stabilendo il relativo termine, di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore alla violazione, applicando una sanzione amministrativa pecuniaria sino a un dodicesimo di quella prevista *al secondo periodo* per ogni mese di ritardo nell'adempimento, commisurata al ritardo. Analoga sanzione può essere applicata per il ritardo nell'adempimento dell'ingiunzione di cui al primo periodo. Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avviare d'ufficio il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali previsti dal presente articolo. Il termine di trenta giorni di cui al comma 3 decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.

6. Per l'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo il gruppo di coordinamento per l'esercizio dei poteri speciali è composto dai rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove previsto, nonché dai rappresentanti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Il gruppo di coordinamento si avvale anche del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) e delle articolazioni tecniche dei Ministeri dell'interno e della difesa, per le valutazioni tecniche della documentazione relativa al piano annuale di cui al comma 2, e ai suoi eventuali aggiornamenti, propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali e relative ai beni e alle componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività di cui al comma 1 nonché ad altri possibili fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi.

7. Le attività di monitoraggio, tese alla verifica dell'osservanza delle prescrizioni e delle condizioni impartite con il provvedimento di esercizio dei poteri speciali, alla analisi della relativa adeguatezza e alla verifica dell'adozione di adeguate misure, anche tecnologiche, attuative delle medesime prescrizioni o condizioni sono svolte da un comitato composto da uno o più rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della difesa, del *Ministro per l'innovazione tecnologica* e la transizione digitale, o, se non nominato, della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, *nonché dell'Agenzia* per la cybersicurezza nazionale. Per le attività di monitoraggio, il comitato si avvale anche del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), e delle articolazioni tecniche dei Ministeri dell'interno e della difesa. Ai lavori del comitato di monitoraggio possono essere chiamati a partecipare altri rappresentanti dei Ministeri di cui al comma 6. Al fine del concreto eserci-



zio delle attività di monitoraggio il soggetto interessato comunica, con la periodicità indicata con il provvedimento di esercizio dei poteri speciali, ogni attività esecutiva posta in essere, ivi inclusa la stipulazione dei contratti ad essa riferiti, fornendo ogni opportuno dettaglio tecnico ed evidenziando le ragioni idonee ad assicurare la conformità della medesima al piano approvato ai sensi del comma 3. Il soggetto interessato trasmette altresì una relazione periodica semestrale sulle attività in corso. È fatta salva la possibilità per il comitato di monitoraggio di disporre ispezioni e verifiche tecniche, anche con le modalità di cui all'articolo 2-bis, relativamente ai beni e alle componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività di cui al comma 1 nonché ad altri possibili fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi, oggetto del provvedimento di esercizio dei poteri speciali. L'inosservanza delle prescrizioni o delle condizioni contenute nel provvedimento di approvazione ovvero qualsiasi altra circostanza idonea a incidere sul provvedimento approvativo è segnalata al gruppo di *coordinamento per l'esercizio* dei poteri speciali di cui al comma 6, il quale può proporre al Consiglio dei ministri l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 5, la revoca o la modifica del provvedimento autorizzativo e il divieto di esercizio delle attività funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività di cui al comma 1.

8. Per le attività previste dal presente articolo ai componenti del gruppo di coordinamento di cui al comma 6 e a quelli del Comitato di monitoraggio di cui al comma 7 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Gruppo di coordinamento costituito ai sensi del comma 6, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al presente articolo.»

2. In sede di prima applicazione, il piano di cui al comma 2 dell'articolo 1-bis del citato decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012, modificato dal comma 1 del presente articolo, include altresì l'informativa completa sui contratti o sugli accordi relativi ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G già autorizzati. Ferma l'efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri già adottati ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012, i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono dichiarati estinti dal gruppo di coordinamento di cui al predetto articolo 1-bis e il relativo esame è effettuato in sede di valutazione del piano annuale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1-bis, commi 3 e 5, del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012.

3. Il comma 10 dell'articolo 16 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, è abrogato.

Capo II

CYBERSICUREZZA DELLE RETI, DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI INFORMATIVI E APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIE PRIME CRITICHE

Art. 29.

Rafforzamento della disciplina cyber

1. Al fine di prevenire pregiudizi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, derivanti dal rischio che le aziende produttrici di prodotti e servizi tecnologici di sicurezza informatica legate alla Federazione Russa non siano in grado di fornire servizi e aggiornamenti ai propri prodotti appartenenti alle categorie individuate al comma 3, in conseguenza della crisi in Ucraina, *nonché al fine di prevenire possibili pregiudizi per la sicurezza nazionale nello spazio cibernetico*, le medesime amministrazioni procedono tempestivamente alla diversificazione dei prodotti in uso.

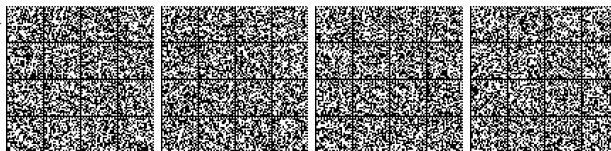
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le stazioni appaltanti, che procedono ai sensi del comma 1, provvedono all'acquisto di un ulteriore prodotto o servizio tecnologico di sicurezza informatica di cui al comma 3 e connessi servizi di supporto mediante gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza, ovvero, laddove non sussistano o non siano comunque disponibili nell'ambito di tali strumenti, mediante la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di cui all'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a quanto disposto dal comma 6, secondo periodo, del medesimo articolo 63.

2-bis. *Al fine di garantire l'effettiva tempestività delle misure di cui ai commi 1 e 2:*

a) *le centrali di committenza di cui al comma 2, tramite gli organismi di direzione tecnica previsti per ciascuna convenzione o accordo quadro che abbia ad oggetto la fornitura di servizi e di prodotti atti a sostituire quelli di cui al comma 1, consentono l'aggiornamento delle offerte mediante l'inserimento di ulteriori prodotti idonei alle finalità di cui al presente articolo, di cui sia valutata la sostenibilità e che contribuiscano al conseguimento dell'autonomia tecnologica nazionale ed europea;*

b) *all'articolo 31-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «e che alla medesima data risultino esauriti» sono soppresse.*

3. *Ai fini di cui al comma 1, è adottata apposita circolare da parte dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche sulla base degli elementi forniti nell'ambito del Nucleo per la cybersicurezza di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito,*



con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, nella composizione di cui al comma 4 del medesimo articolo 8, nella quale sono altresì indicate, ferma restando la responsabilità di ciascuna amministrazione, le principali raccomandazioni procedurali. Nella predetta circolare sono ricomprese, in particolare, le categorie di prodotti e servizi, ivi incluse le relative aziende produttrici o fornitrici, di cui al comma 1, tra quelle volte ad assicurare le seguenti funzioni di sicurezza:

a) sicurezza dei dispositivi (endpoint security), ivi compresi applicativi antivirus, antimalware ed «endpoint detection and response» (EDR);

b) «web application firewall» (WAF).

4. Dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 non derivano effetti che possano costituire presupposto per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi 1, 2 e 3 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

5. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, dopo le parole «fattore di rischio o alla sua mitigazione,» sono inserite le seguenti: «in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e» e dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Laddove nelle determinazioni di cui al presente comma sia recata deroga alle leggi vigenti anche ai fini delle ulteriori necessarie misure correlate alla disattivazione o all'interruzione, le stesse determinazioni devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e tali deroghe devono essere specificamente motivate. Le determinazioni di cui al presente comma non sono soggette al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.».

6. Al fine di consentire il più rapido avvio delle attività strumentali alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, all'articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. In relazione alle assunzioni a tempo determinato di cui al comma 2, lettera b), i relativi contratti per lo svolgimento delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia possono prevedere una durata massima di quattro anni, rinnovabile per periodi non superiori ad ulteriori complessivi quattro anni. Delle assunzioni e dei rinnovi disposti ai sensi del presente comma è data comunicazione al COPASIR nell'ambito della relazione di cui all'articolo 14, comma 2.».

Art. 29 - bis

Riassegnazione di somme allo stato di previsione del Ministero della difesa

1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le somme in entrata per effetto dei decreti di cui al comma 2 sono riassegnate integralmente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa».

Art. 30.

Disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche

1. Con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base della rilevanza per l'interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe dall'operazione, anche in relazione alla necessità di approvvigionamento di filiere produttive strategiche, sono individuate le materie prime critiche, per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell'Unione europea sono soggette alla procedura di notifica di cui al comma 2. I rottami ferrosi, anche non originari dell'Italia, costituiscono materie prime critiche e la loro esportazione è soggetta all'obbligo di notifica di cui al comma 2.

2. I soggetti che intendono esportare dal territorio nazionale, direttamente o indirettamente, fuori dall'Unione europea le materie prime critiche individuate ai sensi del comma 1 o i rottami ferrosi di cui al medesimo comma 1 hanno l'obbligo di notificare, almeno venti giorni prima dell'avvio dell'operazione, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una informativa completa dell'operazione.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi l'obbligo di cui al comma 2 è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento del valore dell'operazione e comunque non inferiore a euro 30.000 per ogni singola operazione.

4. Le misure di cui al presente articolo si applicano fino al 31 luglio 2022.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono alle attività di controllo previste dal presente articolo avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

TITOLO V

ACCOGLIENZA E POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 31.

Coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina

1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nei limiti temporali definiti dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, e nel limite delle risorse previste al comma 4, è autorizzato, nel rispetto del principio di accoglienza e di programmazione degli ingressi, a:

a) definire ulteriori forme di accoglienza diffusa, diverse da quelle previste nell'ambito delle strutture di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo



18 agosto 2015, n. 142, da attuare mediante i Comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di servizio per il volontariato, gli enti e le associazioni iscritte al registro di cui all'articolo 42 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, prevedendo sostanziale omogeneità di servizi e costi con le citate strutture di accoglienza, per un massimo di 15.000 unità. Le attività di accoglienza diffuse di cui alla presente lettera sono realizzate, nei limiti delle risorse stanziare per tale finalità ai sensi del presente articolo e fermo restando il ricorso anche agli accordi quadro nazionali, nell'ambito di apposite convenzioni sottoscritte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dal Dipartimento della protezione civile, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani con soggetti che dimostrino, oltre agli altri requisiti previsti, l'insussistenza in capo alle persone fisiche che stipulano le convenzioni, in proprio o in nome o per conto di soggetti giuridici, nonché dei componenti degli organi di amministrazione dei soggetti stipulanti, di sentenze definitive di condanna o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili per delitti non colposi e l'insussistenza di processi penali pendenti per i reati, tentati o consumati, previsti dall'articolo 80, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dall'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, dagli articoli 575, 582, nelle forme aggravate di cui all'articolo 583, 583-bis, 583-quinquies, 584, 591, 605, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 613-bis del codice penale, nonché delle cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all'articolo 67 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

b) definire ulteriori forme di sostentamento per l'assistenza delle persone titolari della protezione temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione, per la durata massima di 90 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale con termine non oltre il 31 dicembre 2022 per un massimo di 60.000 unità;

c) riconoscere, nel limite di 152 milioni di euro per l'anno 2022, alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al numero delle persone accolte sul territorio di ciascuna regione e provincia autonoma, un contributo forfetario per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, in misura da definirsi d'intesa con il Ministro della salute e con la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per i richiedenti e titolari della protezione temporanea per un massimo di 100.000 unità.

2. Con le ordinanze di protezione civile adottate in attuazione della deliberazione del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2022, si provvede alla disciplina delle diverse forme di supporto

all'accoglienza di cui al comma 1, lettera a), e di sostentamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, tenendo conto dell'eventuale e progressiva autonomia delle persone assistite che svolgeranno attività lavorative in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 4 marzo 2022, n. 872.

3. Nei limiti temporali di cui al comma 1, anche al fine di incrementare le capacità delle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di accoglienza, sono incrementate di 7.533.750 euro per l'anno 2022.

4. Per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, nel limite complessivo di 348 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che sono conseguentemente incrementate per l'anno 2022.

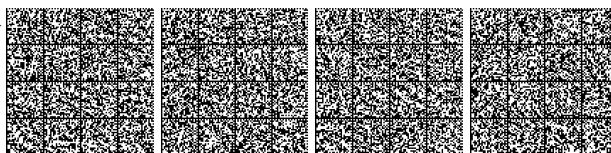
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 355.533.750 euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Art. 31 - bis

Misure di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina

1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dalle ordinanze di protezione civile conseguenti alla deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri in data 28 febbraio 2022, ai comuni che accolgono minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, in conseguenza della crisi politica e militare in atto, nelle strutture autorizzate o accreditate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera f), della legge 8 novembre 2000, n. 328, ovvero che sostengono gli oneri connessi all'affidamento familiare dei medesimi minori, disposto ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è riconosciuto, da parte del Commissario delegato di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022, il rimborso dei costi sostenuti, fino a un massimo di 100 euro al giorno pro capite. A tal fine, il predetto Commissario si avvale di una struttura di supporto da definire con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, nel limite di spesa complessiva di euro 237.701 per l'anno 2022. Per l'attuazione delle misure di cui al presente comma, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di euro 58.568.190 per l'esercizio finanziario 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse in conto residui accertate ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.



Art. 31 - ter

Gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina

1. In considerazione della necessità di adottare le opportune misure ai fini della gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina, all'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «oggetto di congelamento» sono aggiunte le seguenti: «, effettuando gli interventi minimi e indifferibili che si rendono necessari per evitare danni alle stesse nel limite delle risorse disponibili allo scopo»;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Laddove sussistano motivi di indifferibilità ed urgenza, al fine di compiere gli atti gestionali di cui al comma 1, fermi restando i vincoli derivanti dall'applicazione della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, l'Agenzia del demanio può procedere all'affidamento di contratti di lavori, forniture e servizi anche in deroga alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

c) al comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Possono essere nominati amministratori anche persone giuridiche, pubbliche e private, con comprovata esperienza nel settore di riferimento relativo alla specifica risorsa economica congelata»;

d) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «beni immobili» sono inserite le seguenti: «e di beni mobili registrati»;

e) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del recupero delle spese di cui al presente comma, alle stesse può far fronte, a proprio carico e senza diritto di rimborso, ogni soggetto terzo che si renda disponibile, una volta esperite sul medesimo le necessarie verifiche disposte dal Comitato»;

f) al comma 9, le parole: «, senza diritto a recupero» sono soppresse;

g) al comma 12, secondo periodo, le parole: «dai commi 13 e 14» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 13, 13-bis e 14»;

h) dopo il comma 13 è inserito il seguente:

«13-bis. Dalla cessazione delle misure di congelamento comunicata ai sensi del comma 12, l'Agenzia del demanio può esercitare il diritto di ritenzione dei beni fino all'integrale recupero delle spese sostenute per la conservazione e l'amministrazione degli stessi ai sensi del comma 8 nonché provvedere alla vendita del bene ovvero di singole parti del bene, di pertinenze e di beni presenti nel bene congelato, senza alterare comunque la funzionalità e l'integrità del bene oggetto di congelamento»;

i) al comma 14, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni»;

l) al comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I beni mobili registrati sottoposti alla disciplina del codice della navigazione per i quali è accertata l'oggettiva impossibilità di vendita, documentata attraverso tre appositi tentativi di vendita anche a trattativa privata, sono acquisiti al patrimonio dello Stato e assegnati in ge-

stione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per usi funzionali alle attività istituzionali di competenza ovvero al Ministero dell'economia e delle finanze per usi funzionali alle attività istituzionali del Corpo della guardia di finanza»;

m) al comma 15, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».

2. Per l'attuazione delle misure di congelamento delle risorse economiche derivanti dalla crisi internazionale in atto in Ucraina e dai connessi regolamenti europei è autorizzata la spesa di 13,7 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. In considerazione della particolare situazione di necessità e urgenza derivante dalla crisi internazionale in atto in Ucraina, limitatamente ai fatti commessi per la custodia, l'amministrazione e la gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, la responsabilità dei funzionari dell'Agenzia del demanio sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da questi dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.

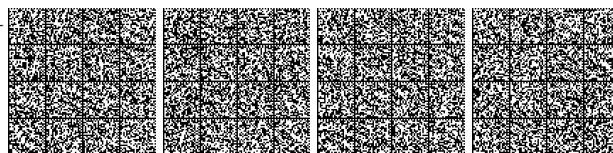
Art. 31 - quater

Contributo straordinario per le fusioni di comuni

1. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. A decorrere dall'anno 2024 il contributo straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 è commisurato al 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario in caso di enti con popolazione complessivamente inferiore a 100.000 abitanti e in misura non superiore a 10 milioni di euro in caso di enti non derivanti da incorporazioni con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di riparto del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari».

2. Ai comuni con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti per i quali risulti in corso, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza dichiarato



con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato, un procedimento di fusione, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è assegnato un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 da ripartire in proporzione alla popolazione. All'onere di cui al primo periodo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 32.

Misure urgenti per implementare l'efficienza dei dispositivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Al fine di assicurare la pronta operatività, la funzionalità e l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione professionale della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto con decorrenza 1° gennaio 2021, per un numero di posti corrispondenti a quelli vacanti al 31 dicembre 2020, è ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 290.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione previsto per gli ispettori antincendi in prova, vincitori del concorso interno per 313 posti bandito con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno n. 32 del 26 febbraio 2021, è ridotta, in via eccezionale, a tre mesi.

Art. 32 - bis

Misure per gli organi preposti all'attività di vigilanza e controllo ambientale

1. All'articolo 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto» sono sostituite dalla seguente: «previste»;

b) dopo le parole: «per il triennio 2018-2020» sono inserite le seguenti: «e per il triennio 2022-2024».

2. All'articolo 1, comma 564, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «possono utilizzare graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, banditi da altre agenzie regionali

o da altre amministrazioni pubbliche che rientrano nel comparto e nell'area di contrattazione collettiva della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «possono utilizzare le proprie graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, nonché quelle di altre agenzie regionali o di altre amministrazioni pubbliche».

Art. 32 - ter

Utilizzo del fondo speciale di conto capitale destinato al Ministero dell'interno per il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi

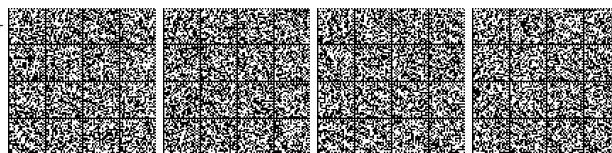
1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno di potenziamento dei sistemi tecnologici e informativi per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale e per la difesa civile, nonché di finanziamento di interventi diversi per il settore motorizzazione, armamento e di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, in favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa complessiva di 45 milioni di euro per l'anno 2022 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, da destinare:

a) quanto a 33,75 milioni di euro per l'anno 2022 e a 37,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, alla Polizia di Stato per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi per il settore motorizzazione, armamento e di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti;

b) quanto a 11,25 milioni di euro per l'anno 2022 e a 12,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi tecnologici e informativi per la prevenzione, il soccorso pubblico e la difesa civile nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e di adattamento di strutture ed impianti.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari complessivamente a 45 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Art. 33.

Misure per far fronte alle maggiori esigenze in materia di immigrazione

1. In considerazione dello stato di emergenza dichiarata con deliberazione del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2022 in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto e attesa la necessità di far fronte alle eccezionali esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati nel territorio nazionale, al fine di assicurare, fino al 31 dicembre 2022, la funzionalità della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle commissioni e sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, i contratti di prestazione di lavoro a termine, stipulati tramite agenzie di *somministrazione di lavoro*, nell'ambito del progetto finanziato con i fondi destinati dalla Commissione Europea all'Italia per fronteggiare situazioni emergenziali in materia di asilo, EmAs.Com – Empowerment Asylum Commission, Sub Action 2, possono essere modificati anche in deroga, ove necessario, all'articolo 106 del *codice dei contratti pubblici*, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, al fine di consentire una più rapida trattazione delle istanze avanzate, a vario titolo, da cittadini stranieri interessati dalla crisi internazionale in atto, il Ministero dell'interno è autorizzato ad utilizzare fino al 31 dicembre 2022 prestazioni di lavoro con contratto a termine di cui all'articolo 103, comma 23, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. I relativi i contratti, già stipulati con le agenzie di *somministrazione di lavoro*, possono essere modificati anche in deroga, ove necessario, all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari complessivamente a euro 19.961.457 per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Art. 34.

Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori sociosanitari ucraini

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 4 marzo 2023, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Le strutture sanitarie e sociosanitarie interessate possono

procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti, muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, con contratti a tempo determinato o con incarichi *libero-professionali*, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60. *La struttura che procede al reclutamento temporaneo trasmette alla regione o alla provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si è proceduto al reclutamento temporaneo i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi del primo periodo e la documentazione di cui comma 1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano curano la conservazione della documentazione ricevuta e istituiscono un elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari reclutati. L'elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari reclutati è trasmesso ai relativi Ordini professionali. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

1-bis. Ai fini di cui al comma 1, i professionisti interessati depositano presso la struttura sanitaria che procede al reclutamento temporaneo la documentazione attestante il possesso della qualifica professionale sanitaria o di operatore socio-sanitario, munita di traduzione asseverata presso il tribunale.

Art. 35.

Disposizioni urgenti in materia di procedimenti autorizzativi per prodotti a duplice uso e prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «*2-bis. Per le attività previste dal presente decreto, l'Autorità competente può avvalersi, anche in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, di un contingente massimo di 10 esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di comprovata qualificazione professionale, nel limite di spesa complessivo di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2022.*»;

b) all'articolo 8, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«*7-bis. I procedimenti autorizzativi di cui al presente decreto si svolgono esclusivamente tramite un sistema telematico basato su una piattaforma digitale integrata, nel rispetto delle pertinenti disposizioni europee e del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La piattaforma garantisce la protezione, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati, nonché la continuità operativa del sistema, cui si accede esclusivamente su base personale, mediante idonei meccanismi di autenticazione.*



7-ter. Con avviso da pubblicare nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana l'Autorità competente comunica la data di avvio dell'operatività della piattaforma di cui al comma 7-bis ed eventuali sospensioni, anche parziali, del suo funzionamento.

7-quater. *Alle disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter è data attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*»;

c) all'articolo 17, al comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'Autorità competente, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, effettua visite ispettive presso le imprese mediante invio di ispettori che possono accedere ai locali pertinenti, nonché esaminare e acquisire copie di registri, dati, regolamenti interni e altri materiali relativi ai prodotti esportati, trasferiti o ricevuti in base al presente decreto.».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI, FINANZIARIE E FISCALI

Art. 36.

Misure urgenti per la scuola

1. Al fine di proseguire le attività educative e didattiche in sicurezza sino al termine dell'anno scolastico 2021/2022, al comma 326 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 al primo periodo le parole «, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022» sono sostituite con le seguenti «e prorogati fino al 31 marzo 2022, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell'infanzia statali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nelle quali il termine è prorogato fino a non oltre il 30 giugno 2022» e al secondo periodo le parole «400 milioni» sono sostituite con le seguenti «570 milioni».

2. Al fine di contenere il rischio epidemiologico, il Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato nel limite di spesa di 30 milioni di euro nel 2022. Le risorse di cui al primo periodo:

a) possono essere destinate per l'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, *ivi compresi gli impianti per la venti-*

lazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore e gli apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria negli ambienti, provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi presenti nell'aria, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

b) sono ripartite tra le istituzioni scolastiche statali, incluse quelle della Regione Siciliana, in funzione del numero di allievi frequentanti.

2-bis. *Il comma 3 dell'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:*

«3. *Ai docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria si applica il regime di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.*».

2-ter. *Le graduatorie di merito di cui all'articolo 13 del decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione n. 498 del 21 aprile 2020, e successive modificazioni, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per aver superato le prove di cui agli articoli 8 e 9 del predetto decreto, avendo conseguito, in ciascuna prova, un punteggio pari o superiore al punteggio minimo previsto nei medesimi articoli 8 e 9.*

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Art. 36 - bis

Misure urgenti in materia di semplificazione amministrativa

1. *In considerazione dell'incremento delle attività richieste al personale amministrativo degli enti locali con riferimento alle attività di soccorso, accoglienza e assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, nonché allo smaltimento delle pratiche pregresse accumulate a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di velocizzare e semplificare le attività dell'ufficiale di stato civile degli enti locali, all'articolo 79, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».*

Art. 37.

Contributo straordinario contro il caro bollette

1. Al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, è istituito, per l'anno 2022, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario, determina-



to ai sensi del presente articolo, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti.

2. La base imponibile del contributo solidaristico straordinario è costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021. *In caso di saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per tale periodo è assunto un valore di riferimento pari a zero.* Il contributo si applica nella misura del 10 per cento nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000. Il contributo non è dovuto se l'incremento è inferiore al 10 per cento.

3. Ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume il totale delle operazioni attive, al netto dell'IVA, e il totale delle operazioni passive, al netto dell'IVA, indicato nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, presentate, ai sensi dell'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per i periodi indicati al comma 2.

4. I soggetti tenuti al pagamento del contributo ai sensi del comma 1, che partecipano a un gruppo IVA costituito ai sensi dell'articolo 70-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per determinare i saldi di cui al comma 2 del presente articolo, assumono i dati delle fatture emesse e ricevute dal Gruppo IVA che riportano il codice fiscale dei suddetti soggetti, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 aprile 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2018 e, per le operazioni effettuate tra i soggetti partecipanti al Gruppo IVA, i dati risultanti dalle scritture contabili tenute ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Il contributo è liquidato e versato entro il 30 giugno 2022, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, sono definiti gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di versamento del contributo. Con il medesimo provvedimento possono essere individuati dati aggiuntivi da indicare nelle fatture di cessione e di acquisto dei prodotti di cui al

comma 1 e sono definite le modalità per lo scambio delle informazioni, anche in forma massiva, con la Guardia di finanza.

5-bis. *Le entrate derivanti dal contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario determinato ai sensi del presente articolo sono attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano per la parte ad esse spettante in base ai rispettivi statuti di autonomia.*

6. *Ai fini della riscossione del contributo, dell'accertamento e delle relative sanzioni, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto in quanto compatibili.*

7. Il contributo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

8. Al fine di evitare, a tutela del consumatore, indebite ripercussioni sui prezzi al consumo dei prodotti energetici e dell'energia elettrica, per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2022, i soggetti tenuti al pagamento del contributo di cui al comma 1 comunicano entro la fine di ciascun mese solare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il prezzo medio di acquisto, di produzione e di vendita dell'energia elettrica, del gas naturale e del gas metano nonché dei prodotti petroliferi, *relativo al mese precedente.* L'Autorità riscontra la sussistenza dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza sulla base dei dati ricevuti e di apposite verifiche, nell'ambito di un piano straordinario di controlli sulla veridicità delle comunicazioni di cui al presente comma. Le modalità per la trasmissione dei dati sono stabilite dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

9. Ai fini dei riscontri e delle verifiche di cui al comma 8, l'Autorità si avvale, secondo modalità da definirsi mediante apposite intese, della collaborazione della Guardia di finanza, che utilizza anche i dati di cui al comma 5 e agisce con i poteri a essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.

10. Ai fini di cui al comma 9 è autorizzata la spesa di euro 2 milioni per l'anno 2022 per la remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario del *personale della Guardia di finanza* effettuate dal 1° aprile al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Art. 37 - bis

Rettifica agli allegati del rendiconto 2021 degli enti locali

1. *Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati al rendiconto 2021 degli enti locali concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Qualora risulti necessario rettificare*



anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.

Art. 37 - ter

Utilizzo degli avanzi di amministrazione per la copertura di maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia

1. All'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2022, le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019»;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6.1. La verifica a consuntivo di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 37 - quater

Disposizioni in materia di iscrizione a ruolo

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia di COVID-19, nonché delle ripercussioni economiche e produttive della crisi ucraina, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 agosto 2022 il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, è fissato in sessanta giorni.

Art. 37 - quinquies

Revisione degli indicatori di deficit strutturale di bilancio per i comuni

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19, ai fini del calcolo per gli anni 2020, 2021 e 2022 dei parametri obiettivi di cui all'articolo 242 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali includono tra gli incassi i ristori destinati alla compensazione delle minori entrate connesse all'emergenza sanitaria stessa negli anni di riferimento.

Art. 38.

Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità del presente decreto il fondo di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e 81 milioni di euro per l'anno 2023.

1-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 242,63 milioni di euro per l'anno 2023.

1-ter. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 2, lettera e), sono valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, 25 milioni di euro per l'anno 2023, 35 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, 43 milioni di euro per l'anno 2026, 47 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028, 54 milioni di euro per l'anno 2029, 57 milioni di euro per l'anno 2030, 60 milioni di euro per l'anno 2031 e 63 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 10 milioni di euro per l'anno 2022, 31 milioni di euro per l'anno 2023, 40 milioni di euro per l'anno 2024, 45 milioni di euro per l'anno 2025, 48 milioni di euro per l'anno 2026, 51 milioni di euro per l'anno 2027, 55 milioni di euro per l'anno 2028, 58 milioni di euro per l'anno 2029, 62 milioni di euro per l'anno 2030, 64 milioni di euro per l'anno 2031 e 67 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.

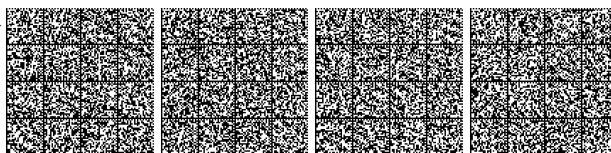
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 18, 23, 31, 33, 36, 37 e dai commi 1, 1-bis e 1-ter del presente articolo determinati in 6.308.995.207 euro per l'anno 2022, 349.530.000 euro per l'anno 2023, 177.830.000 euro per l'anno 2024, 40.000.000 di euro per l'anno 2025, 43.000.000 di euro per l'anno 2026, 47.000.000 di euro per l'anno 2027, 50.000.000 di euro per l'anno 2028, 54.000.000 di euro per l'anno 2029, 57.000.000 di euro per l'anno 2030, 60.000.000 di euro per l'anno 2031 e 63.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2032, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 355.530.000 euro per l'anno 2023, 182.830.000 euro per l'anno 2024, 45 milioni di euro per l'anno 2025, 48 milioni di euro per l'anno 2026, 51 milioni di euro per l'anno 2027, 55 milioni di euro per l'anno 2028, 58 milioni di euro per l'anno 2029, 62 milioni di euro per l'anno 2030, 64 milioni di euro per l'anno 2031 e 67 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede:

a) quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 37;

b) quanto a 35.580.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 197.850.000 euro per l'anno 2022 e 88.650.000 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dagli articoli 1 e 1-bis, commi 1 e 2;

d) quanto a 266.880.000 euro per l'anno 2023, che aumentano a 328.700.000 euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 1, 1-bis, commi 1 e 2, e 11;



e) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 aprile 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

2-bis. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dall'allegato 1 annesso al presente decreto.

3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Art. 39.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO I

*all'articolo 44, comma 11-sexies del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148, introdotto dall'articolo 11,
comma 1 – (Disposizioni in materia di integrazione salariale)*

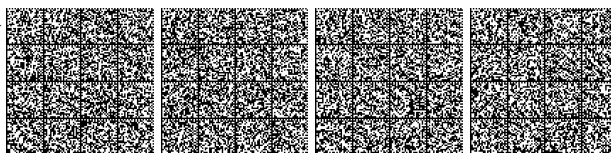
Turismo
- Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20)
- Agenzie e tour operator (codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)
- Stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20)
Ristorazione
- Ristorazione su treni e navi (codici ateco 56.10.5)
Attività ricreative
- Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3)
- Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ateco 93.29.9)
- Musei (codici ateco 91.02 e 91.03)
- Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua (codici ateco 52.22.09)
- Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici ateco 59.13.00)
- Attività di proiezione cinematografica. (codici ateco 59.14.00)
- Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ateco 93.21)



ALLEGATO A

all'articolo 11, comma 2 – (Disposizioni in materia di integrazione salariale)

0 Codici Ateco 2007	
Siderurgia	CH 24.1 Siderurgia – Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghie
Legno	AA 02.20 Legno grezzo
	CC 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
Ceramica	CG 23.31 Piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
	CG 23.41 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
	CG 23.42 Articoli sanitari in ceramica
	CG 23.43 Isolatori e pezzi isolanti in ceramica
	CG 23.44 Altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale
	CG 23.49 Altri prodotti in ceramica n.c.a.
Automotive	CL 29.1 Fabbricazione di autoveicoli
	CL 29.2 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
	CL 29.3 Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori
Agroindustria (mais, concimi, grano tenero)	CA 10.61.2 Prodotti della molitura di altri cereali (farine, semole, semolino ecc. di segale, avena, mais, granturco e altri cereali)
	CA 10.62 Amidi e prodotti amidacei (incluso olio di mais)
	CE 20.15 Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost)
	AA 01.11.1 Coltivazione di cereali (escluso il riso)



«ALLEGATO 1
(Articolo 38, comma 2-bis)
“Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI			
- COMPETENZA -			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	205.133	180.500	116.942
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	482.480	490.600	435.617
- CASSA -			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	282.133	245.500	174.142
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	559.505	555.600	492.817
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			

”».

22A03102

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica dell'estratto della determina n. 110/2022 dell'8 febbraio 2022, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Asamax».

Estratto determina n. 382/2022 del 16 maggio 2022

È rettificata nei termini che seguono, la determina AIFA n. 110/2022 dell'8 febbraio 2022, concernente il regime di rimborsabilità e prezzo di medicinali del medicinale ASAMAX, pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 46 del 24 febbraio 2022

laddove è scritto:

Confezione:

«800 mg compresse gastroresistenti» - 60 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034298063 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 12,68;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 23,79,

leggasi:

Confezione:

«800 mg compresse gastroresistenti» - 60 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034298063 (in base 10);

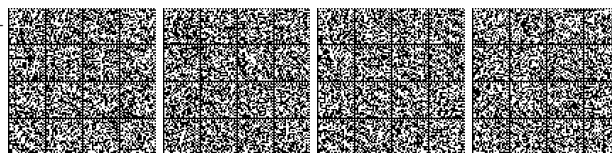
classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 14,05;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 26,36.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A03033



BANCA D'ITALIA

Approvazione della nomina dei componenti dei nuovi organi di amministrazione e controllo e delle relative remunerazioni della REV - Gestione crediti S.p.a. - società veicolo per la gestione di attività.

La Banca d'Italia, con provvedimento dell'11 maggio 2022, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 180/2015, ha approvato:

la nomina e la remunerazione della prof.ssa Maria Teresa Bianchi quale Presidente, del sig. Salvatore Immordino e del prof. Andrea Cesare Resti quali consiglieri del consiglio di amministrazione di REV - Gestione crediti società per azioni, come deliberato dall'assemblea dei soci del 29 aprile 2022;

la nomina e la remunerazione dei componenti il Collegio sindacale nelle persone dei signori: prof. avv. Giustino Di Cecco (Presidente), dott.ssa Ersilia Bartolomucci e prof. Massimiliano Nova, quali sindaci effettivi, nonché della dott.ssa Claudia Clementina Oddi e del dott. Giulio Palazzo, quali sindaci supplenti.

Il presente provvedimento ha efficacia a far data dal 29 aprile 2022.

22A02967

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Manaus (Brasile).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(Omissis);

Decreta:

Il signor Mario Robustelli, Console onorario in Manaus (Brasile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Brasilia degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Brasilia delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Brasilia dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Brasilia degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implicino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Brasilia;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Brasilia;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Brasilia delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Brasilia delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

i) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Brasilia, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Brasilia;

k) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

l) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Brasilia della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Brasilia e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Brasilia delle ricevute di avvenuta consegna;

m) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedano un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ambasciata d'Italia in Brasilia;

n) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Brasilia della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Brasilia, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

o) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Brasilia della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

p) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Brasilia;

q) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze dell'Ambasciata d'Italia in Brasilia, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

r) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

s) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Brasilia della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Brasilia;

t) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Brasilia;

u) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Brasilia dello schedario dei connazionali residenti;

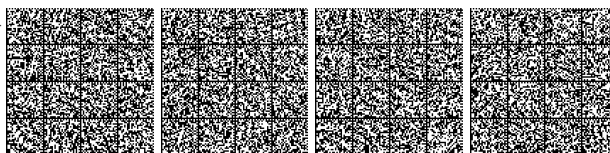
v) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2022

Il direttore generale: VARRIALE

22A02947



Limitazione delle funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Criciuma (Brasile).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Olvacir José Bez Fontana, Agente consolare onorario in Criciuma (Brasile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Curitiba degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali e dai cittadini italiani;

b) ricezione e trasmissione materiale Consolato generale d'Italia in Curitiba degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

c) ricezione e trasmissione Consolato generale d'Italia in Curitiba delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

d) ricezione e trasmissione Consolato generale d'Italia in Curitiba delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

e) ricezione e trasmissione materiale Consolato generale d'Italia in Curitiba, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

f) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge;

g) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Curitiba;

h) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Curitiba della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in Curitiba e restituzione al Consolato generale d'Italia in Curitiba delle ricevute di avvenuta consegna;

j) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d'Italia in Curitiba;

k) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Curitiba;

l) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Curitiba;

m) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia in Curitiba dello schedario dei connazionali residenti;

n) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2022

Il direttore generale: VARRIALE

22A02948

Soppressione del vice Consolato onorario in Kourou (Francia), con contestuale istituzione del vice Consolato onorario in Cayenne (Francia).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 30 giugno 2022 il vice Consolato onorario in Kourou (Francia) è soppresso.

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio è istituito in Cayenne (Francia) un vice Consolato onorario, posto alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Parigi, con la seguente circoscrizione territoriale: l'intero territorio della Guyana francese.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2022

Il direttore generale: VARRIALE

22A02968

Soppressione del Consolato onorario in Praia (Capo Verde) con contestuale istituzione del Consolato onorario in Mindelo (Capo Verde).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

Il Consolato onorario in Praia (Capo Verde), è soppresso.

Art. 2.

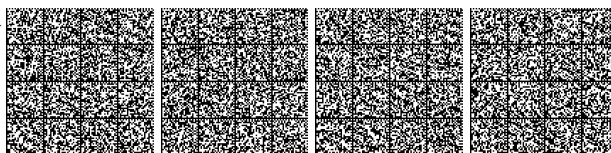
È istituito in Mindelo (Capo Verde) un Consolato onorario, posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Dakar, con la seguente circoscrizione territoriale: l'intero territorio dello Stato.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2022

Il direttore generale: VARRIALE

22A02969



MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della Fondazione di religione «Opera diocesana per la pastorale degli ammalati e i pellegrinaggi», in Trento.

Con decreto del Ministro dell'interno del 28 aprile 2022 viene estinta la Fondazione di religione «Opera diocesana per la pastorale degli ammalati e i pellegrinaggi», con sede in Trento.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente estinto è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

22A02949

Soppressione della Provincia di S. Chiara dei Frati Minori, in Assisi

Con decreto del Ministro dell'interno del 28 aprile 2022 viene soppressa la Provincia di S. Chiara dei Frati Minori, con sede in Assisi (PG).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

22A02950

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Generalizia delle Piccole Suore Missionarie della Carità (Opera Don Orione), in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno del 28 aprile 2022 viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Casa generalizia delle piccole Suore Missionarie della Carità (Opera Don Orione), con sede in Roma.

22A02951

Soppressione della Confraternita «Compagnia del SS. Sacramento della Parrocchia di S. Martino di Bertalia», in Bologna.

Con decreto del Ministro dell'interno del 28 aprile 2022 viene soppressa la Confraternita «Compagnia del SS. Sacramento della Parrocchia di S. Martino di Bertalia», con sede in Bologna, frazione Bertalia.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

22A02952

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di croci d'argento al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale 1372 datato 21 aprile 2022 è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito conferita al Reggimento logistico «Garibaldi», con la seguente motivazione:

«Prestigioso reggimento dell'Esercito italiano, forniva, con ferrea determina e mirabile professionalità, un fondamentale contributo al contrasto di una grave emergenza epidemiologica. Nella consapevolezza del subdolo pericolo da affrontare, l'unità garantiva la distribuzione di materiale sanitario e dei vaccini, attuava opere di sanificazione e allestiva gli ospedali da campo schierati nelle città di Piacenza, Crema, Perugia e Cosenza. Il generoso spirito di abnegazione e lo spiccato altruismo delle donne e degli uomini del reggimento logistico «Garibaldi» hanno contribuito in maniera determinante ad accrescere il lustro e il decoro della Forza armata nel contesto sociale nazionale» - Territorio nazionale, febbraio 2020 - ottobre 2021.

Con decreto ministeriale 1373 datato 21 aprile 2022 è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito conferita al Reggimento logistico «Sassari», con la seguente motivazione:

«Prestigiosa unità impiegata in prima linea nel contrasto alla diffusione di una gravissima pandemia, si prodigava, con instancabile impegno ed eccezionale professionalità, in una diuturna ed essenziale attività di sanificazione di strutture militari e civili. Durante la prima fase emergenziale orientava tutte le proprie risorse nella realizzazione dei punti di somministrazione tamponi nella Regione Sardegna e, successivamente, garantiva il tempestivo e prezioso trasporto dei vaccini in tutto il territorio dell'isola, limitando la diffusione dei contagi e contribuendo, così, a salvare numerose vite umane». Sardegna, marzo 2020 - ottobre 2021.

Con decreto ministeriale 1374 datato 21 aprile 2022 è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito conferita al reggimento logistico «Aosta», con la seguente motivazione:

«Prestigiosa unità, garantiva e coordinava, con totale dedizione ed elevata professionalità, la distribuzione dei dispositivi di protezione individuali, nonché delle dosi di vaccino. Inoltre, interveniva con il proprio personale, conducendo importanti attività di sanificazione di infrastrutture e di estese aree urbane essenziali per la ripresa dei servizi. Il concorso fornito, tempestivo ed efficace, contribuiva in maniera determinante al contrasto di una gravissima emergenza epidemiologica, riscuotendo l'unanime consenso delle istituzioni locali e della popolazione tutta» - Sicilia, marzo 2020 - ottobre 2021.

22A02946

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-117) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





€ 1,00

